



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 9 AGOSTO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

ERRATA CORRIGE N. 33/I-SE.O. 2004 (4.3.0)
Direzione Generale Agricoltura – D.d.g. n. 11789 del 12 luglio 2004 «P.S.R. 2000-2006 – Misura h (2.8) “Imboschimento delle superfici agricole”. Approvazione del riparto provvisorio a favore delle province a seguito del bando approvato con deliberazione 7/15275 del 28 novembre 2003», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 Serie Ordinaria del 26 luglio 2004. 3402

A) CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO REGIONALE 2 AGOSTO 2004 - N. II7 (1.8.0)
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi – Infrastrutture Lombarde s.p.a. 3402

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 LUGLIO 2004 - N. I3264 (1.8.0)
Determinazione del numero di rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro appiamento. 3402

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 LUGLIO 2004 - N. I3270 (1.8.0)
Nomina dei rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Housing Sociale 3404

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 29 LUGLIO 2004 - N. I3398 (1.8.0)
Nomina dei componenti del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como 3404

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18289 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – 62° provvedimento 3406

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18290 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (regolamento [CE] 1260/1999 – Decisione della commissione europea C[2001]4017 del 19 dicembre 2001) – 72° provvedimento 3406

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18291 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – 77° provvedimento 3406

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18292 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità – 78° provvedimento 3407

Anno XXXIV - N. 186 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18293 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 79° provvedimento	3407
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18294 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 82° provvedimento	3407
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18295 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 81° provvedimento	3407
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18318 (2.2.1)	
Schema di atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Economia	3408
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18320 (4.3.0)	
Programma operativo 2004 ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale 11/98 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»	3409
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18331 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili con sede in Sesto Calende (VA), via Lombardia, 14. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario	3419
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18332 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo 2 di Como - via del Doss, 3 (CO). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2004	3421
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18333 (3.1.0)	
Definizione della nuova unità di offerta «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS): requisiti per l'accreditamento	3421
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18334 (3.1.0)	
Definizione della nuova unità di offerta «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento	3425
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18336 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Asilo Infantile» con sede legale nel comune di Cazzago San Martino (BS) in associazione senza scopo di lucro denominata «Scuola Materna Salvatori Liduina», ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3432
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18337 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ricovero Valsabbino Angelo Passerini» con sede legale nel comune di Nozza di Vestone (BS) in fondazione onlus senza scopo di lucro denominata «Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina Onlus» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3432
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18338 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Focolare F.lli Felini - F.lli Bianchi» con sede legale nel comune di Provaglio d'Isèo (BS) in fondazione onlus senza scopo di lucro denominata «Il Focolare F.lli Felini - F.lli Bianchi Onlus» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3432
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18339 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Commissaria Fantoni» con sede legale nel comune di Salò (BS) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Commissaria Fantoni» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3433
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18340 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Luigi Conti» con sede legale nel comune di Laino (CO) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola dell'infanzia Luigi Conti» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3433
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18341 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» con sede legale nel comune di Salò (BS) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	3433
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18342 (3.1.0)	
Fusione delle II.PP.A.B. «Casa di Riposo di Gambolò» e «Ospedale F.lli Carnevale» con sede legale nel comune di Gambolò (PV) e conseguente trasformazione in fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo Fratelli Carnevale» - Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	3433
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 - N. 7/18360 (5.3.4)	
Criteri e modalità per l'attuazione del conferimento alle province delle funzioni amministrative inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Legge regionale 23 novembre 2001, n. 19)	3434
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 - N. 7/18384 (1.8.0)	
Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Condiglio di amministrazione di FIDICOMET (Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo) soc. coop. a r.l.	3439

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 - N. 7/18439 (4.6.4)	
Criteri per la corresponsione alle Province, per l'anno 2004, degli oneri finanziari derivanti dalle deleghe delle funzioni amministrative in materia turistica, in particolare ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 27 e della l.r. 28 aprile 1997, n. 12.	3439
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 - N. 7/18442 (4.5.0)	
Approvazione del programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia (2004-2006) – Attuazione art. 9 – Misura e3) l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)	3440
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 - N. 7/18443 (4.5.0)	
Integrazione alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti – Programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b – Misura b1, art. 7 – Misura e1 e art. 8 – Misura e2 della l.r. n. 35/96 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»	3443
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2004 - N. 7/18615 (5.2.1)	
Introduzione del nuovo abbonamento mensile scontato «Treno-Milano»; adeguamento tariffario per l'anno 2004 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento regionale n. 5/2002 «Nuovo sistema Tariffario»	3444
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 26 LUGLIO 2004 - N. 13152 (5.1.1)	
Esame e valutazione delle domande di iscrizione all'albo dei commissari <i>ad acta</i> ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale, istituito con legge regionale 23 giugno 1997, n. 23.	3450

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 LUGLIO 2004 - N. I2739 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie su impegni residui accertate su spese relative alla realizzazione di programmi comunitari ai sensi dell'art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento – 3° provvedimento	3451
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 LUGLIO 2004 - N. I3072 (2.3.2)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/14»	3467
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 LUGLIO 2004 - N. I3073 (2.3.2)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/15»	3468
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 LUGLIO 2004 - N. I3294 (2.3.2)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle Società di cui all'allegato elenco A/16»	3470

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 LUGLIO 2004 - N. I3303 (3.3.0)	
Approvazione rettifica per mero errore materiale al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Progetti quadro – Formazione superiore di cui al d.d.g. n. 11757 del 9 luglio 2004	3471
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 LUGLIO 2004 - N. I3304 (3.3.0)	
Integrazione al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate approvato con d.d.g. n. 12102 del 14 luglio 2004	3471
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 LUGLIO 2004 - N. I3305 (3.3.0)	
Approvazione rettifica per mero errore materiale al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3 «sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003	3472
DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 LUGLIO 2004 - N. I3530 (3.3.0)	
Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Orientamento in Formazione	3472
DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 LUGLIO 2004 - N. I3531 (3.3.0)	
Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Formazione Continua Progetti Corsuali D2	3481
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 LUGLIO 2004 - N. I2966 (3.4.0)	
Impegno e contestuale liquidazione agli I.S.U. per il diritto allo studio universitario del fondo integrativo statale di €10.190.638,41 per l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore a.a. 2003/2004 U.P.B. 2.5.2.3.2.77 – Cap 4574 (l.r. 25 novembre 1994, n. 33)	3489

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 LUGLIO 2004 - N. 13333 (3.4.0)	
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 135 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la somma complessiva di € 110.847,35 - Art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 4° Provvedimento	3489
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 LUGLIO 2004 - N. 13468 (3.4.0)	
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 63 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la somma complessiva di € 52664,24 - art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 5° Provvedimento	3489
D.G. Famiglia e solidarietà sociale	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 LUGLIO 2004 - N. 13238 (3.1.0)	
Attuazione d.g.r. n. 17013 del 6 aprile 2004: assegnazione delle somme spettanti alle Associazioni, Enti, Istituzioni che operano nei confronti degli emigrati e delle loro famiglie per la realizzazione progetti di cui all'art. 2, l.r. 1/85	3489
CIRCOLARE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 - N. 32 (3.1.0)	
Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento dei Centri Diurni per Disabili in applicazione della d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004	3492
CIRCOLARE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 - N. 33 (3.1.0)	
Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità socio sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004	3493
D.G. Agricoltura	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 LUGLIO 2004 - N. 13360 (1.3.0)	
Approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'indennità compensativa in zone montane e della disciplina dei controlli in loco ed <i>ex post</i> , in attuazione della d.g.r. n. 15129 del 21 novembre 2003	3495
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12526 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Sacra Famiglia Cooperativa Sociale» avente sede a Cremona	3500
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12529 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Nuovo Sole P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	3500
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12532 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Insiemeanoi Cooperativa Sociale» avente sede a Fara Gera d'Adda (BG).	3500
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12533 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» avente sede a Salò (BS)	3500
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12534 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Mnésis Cooperativa Sociale» avente sede a Treviglio (BG)	3501
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12536 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Comondo Cooperativa Sociale» avente sede in Senago (MI)	3501
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12538 (4.7.0)	
Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «via Libera Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	3501
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2004 - N. 12539 (4.7.0)	
Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 13 comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Aquilone Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	3502
D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 LUGLIO 2004 - N. 13344 (5.1.2)	
Contributi a nuclei familiari per agevolare l'accesso alla prima casa - terzo bando (d.g.r. 4 ottobre 2002 n. 10557) - ammissione a contributo di tutte le domande dichiarate ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi	3502
D.G. Territorio e urbanistica	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2004 - N. 11735 (5.1.3)	
Progetto per la realizzazione di nuova cabina primaria 132/15 kV di Liscate e suo collegamento aereo a 132 kV, in semplice terna, al costruendo elettrodotto a 132 kV in uscita dalla stazione di Tavazzano e relative opere accessorie nel comune di Liscate, in provincia di Milano - Proponente: ENEL Distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma - Direzione Lombardia - via Beruto, 18 - 20131 Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	3502
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 LUGLIO 2004 - N. 12775 (5.0.0)	
Progetto per la realizzazione di piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse nei comuni di Temù e Ponte di Legno (BS), in ampliamento del demanio sciabile Temù-Ponte di Legno-Tonale - Proponente: S.I.A.V. s.p.a. Ponte di Legno (BS) - Pronuncia regionale di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99.	3503

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE 8 LUGLIO 2004 - N. 263

Ordinanza n. 263 dell'8 luglio 2004 3506

(BUR2004011)

(4.3.0)

Err.corr. n. 33/1-Se.O. 2004

Direzione Generale Agricoltura - D.d.g. n. 11789 del 12 luglio 2004 «P.S.R. 2000-2006 - Misura h (2.8) "Imboschimento delle superfici agricole". Approvazione del riparto provvisorio a favore delle province a seguito del bando approvato con deliberazione 7/15275 del 28 novembre 2003», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 Serie Ordinaria del 26 luglio 2004

Ad integrazione del d.d.g. di cui all'oggetto, si provvede alla pubblicazione dell'allegato 1 erroneamente omissso.

Allegato n. 1 al d.d.g. n. 11789 del 12 luglio 2004

**Riparto provvisorio tra Province
dei contributi della Misura h (2.8)
del P.S.R.**

PROVINCIA	TOTALI MISURA H	
	N. domande finanziate	Contributi CO + MA + PR erogabili
BERGAMO	4	52.452,78
BRESCIA	14	294.311,76
COMO	0	-
CREMONA	68	1.463.667,31
LECCO	0	-
LODI	29	839.674,73
MANTOVA	65	1.001.461,33
MILANO	22	322.021,82
PAVIA	247	7.050.576,41
SONDRIO	0	-
VARESE	3	40.417,61
TOTALI	452	11.064.583,75

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2004012)

(1.8.0)

Com.r. 2 agosto 2004 - n. 117

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Infrastrutture Lombarde s.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere alla **sostituzione** di un componente nel **Consiglio di Gestione** di

Infrastrutture Lombarde s.p.a.

Requisiti professionali per i candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione: oltre ai requisiti professionali di cui all'art. 5 della l.r. n. 14/95, i componenti del Consiglio di Gestione devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato, in almeno uno degli ambiti di attività individuali nel Progetto Industriale e Societario approvato con d.g.r. del 9 giugno 2003, n. 13220 (a seguito di parere delle competenti commissioni consiliari), maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella della società interessata.

Scadenza presentazione candidature: lunedì 13 settembre 2004.

Le proposte di candidatura per il **Consiglio di Gestione** vanno presentate al **Presidente della Giunta regionale** - via Pola n. 14 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e colleghi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico;

Dovranno inoltre essere allegati:

1. il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2. la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione.

A tal fine non possono essere candidati e non possono ricoprire l'incarico in questione coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

b1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, «*Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia*» e successive modificazioni ed integrazioni;

b2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, «*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*» e successive modificazioni;

e) si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1991, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95.

A tal fine non possono ricoprire l'incarico in questione coloro che:

- si trovano in conflitto di interesse con riferimento all'incarico stesso e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili od amministrativi pendenti nei confronti della Regione o della Società;

- intrattengono relazioni economiche tali da condizionare l'autonomia di giudizio con la società, gli azionisti o le controllate;

- partecipino a patti parasociali per il controllo della società.

La mancanza di una delle dichiarazioni sopraelencate o della documentazione prevista (*curriculum* datato e sottoscritto) comporterà l'esclusione della proposta di candidatura.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «*Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione*» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio per l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - ufficio Atti, Prerogative e Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 373.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: concorsi e bandi, Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Milano, 29 luglio 2004

Il presidente: Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2004013)

(1.8.0)

D.p.g.r. 28 luglio 2004 - n. 13264

Determinazione del numero di rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Brescia, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparamentamento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il d.m. del 24 luglio 1996, n. 501 «Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordino delle camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;

Richiamata la d.g.r. del 17 maggio 2004, n. 17573 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia»;

Richiamato lo statuto della Camera di Commercio, in particolare l'art. 7 che prevede che il consiglio camerale sia composto complessivamente da 32 (trentadue) consiglieri, ripartiti come segue:

Settori economici	Numero consiglieri
Agricoltura	2
Artigianato	7
Industria	8
Commercio	5
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Totale rappresentanti	30

Oltre a:

Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Totale rappresentanti	2

Dato atto che il presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia:

- in data 3 maggio 2004 ha avviato le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pubblicando all'albo camerale l'avviso alle organizzazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori perché comunicassero le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del regolamento adottato col citato d.m. 501/1996;

Dato atto che il presidente della Camera di Commercio di Brescia con nota dell'1/7/2004 (prot. reg. A1.2004.0034716), successivamente integrata con nota del 9 luglio 2004 (prot. reg. A1.2004.0036080) ha trasmesso al presidente della Giunta Regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 6, del regolamento precitato, i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto di ciascun settore;

Considerato che:

- il rappresentante spettante al settore «associazioni dei consumatori» è stato attribuito all'apparamentamento Adiconsum Brescia, Adiconsum Vallecamonica-Sebino, Lega Consumatori Brescia, Federconsumatori Sez. Brescia in quanto, con riferimento ai punteggi attribuiti ai parametri di confronto di cui all'art. 3 del regolamento, presenta la migliore media percentuale;

- il rappresentante spettante al settore «organizzazioni sindacali» è stato attribuito all'apparamentamento CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Brescia, CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Vallecamonica-Sebino, CISL - Unione Sindacale Territoriale di Brescia, CISL - Unione Sindacale Territoriale di Vallecamonica-Sebino, UIL - Unione Italiana Lavoro di Brescia in quanto unico soggetto ad aver presentato i dati;

Rilevato che il quadro sinottico di ripartizione dei rappresentanti nel consiglio camerale, nel numero determinato se-

condo i parametri e le modalità di calcolo di cui agli artt. 3 e 5 del regolamento adottato col citato d.m. 501/1996, è analiticamente esposto nel documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Decreta

1) di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (*omissis*);

2) i rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparamentamento, sono così ripartiti:

Settore	Organizzazione/apparamentamento	N. seggi
Agricoltura	apparamentamento Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Brescia Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia;	1
	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia;	1
Artigianato	apparamentamento Associazione Artigiani di Brescia e Provincia; Confartigianato Imprese Unione di Brescia; CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Artigianato Bresciano;	7
Industria	apparamentamento Associazione Industriale Bresciana - AIB; Associazione Artigiani di Brescia e Provincia; CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Artigianato Bresciano; Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;	7
	Confartigianato Imprese Unione di Brescia; Associazione Piccole e Medie Imprese Apindustria di Brescia;	1
Commercio	apparamentamento Associazione Commercianti della Provincia di Brescia - ASCOM; Confesercenti Provincia di Brescia; Associazione Bresciana Agenti Rappresentanti di Commercio - ABARC - USARCI;	5
Cooperazione	Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia;	1
Turismo	apparamentamento Associazione Commercianti della Provincia di Brescia - ASCOM; Confesercenti Provincia di Brescia;	1
Trasporti	apparamentamento FAI Federazione Autotrasportatori Italiani Associazione Provinciale di Brescia; Confartigianato Imprese Unione di Brescia; CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media - Federazione Artigianato Bresciano; Associazione Artigiani di Brescia e Provincia; Associazione Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori Bresciani - ASCAB; Associazione Spedizionieri Doganali della Circostrizione di Brescia;	1
Credito e assicurazioni	apparamentamento ABI - Associazione Bancaria Italiana; ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;	1

Settore	Organizzazione/apparentamento	N. seggi
Servizi alle imprese	apparentamento Associazione Industriale Bresciana - AIB; Associazione Artigiani di Brescia e Provincia; Associazione Commercianti della Provincia di Brescia - ASCOM; Confartigianato Imprese Unione di Brescia; Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia; CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Artigianato Bresciano; Confesercenti Provincia di Brescia; FAI - Federazione Autotrasportatori Italiani Associazione Provinciale di Brescia; Lega Regionale Cooperative e mutue della Lombardia - Legacoop di Brescia; Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Brescia;	3
	Associazione Compagnia delle Opere di Brescia;	1
Organizzazioni sindacali	apparentamento CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Brescia; CGIL - Camera del Lavoro Territoriale di Vallecarnonica-Sebino; CISL - Unione Sindacale Territoriale di Brescia; CISL - Unione Sindacale Territoriale di Vallecarnonica-Sebino; UIL - Unione Italiana Lavoro di Brescia;	1
Associazione dei consumatori	apparentamento ADICONSUM Brescia; ADICONSUM Vallecarnonica-Sebino; Lega Consumatori Brescia; Federconsumatori Sez. Brescia;	1

3) di assicurare l'autonomia rappresentanza per le piccole imprese alle seguenti organizzazioni:

- per il settore «industria» all'apparentamento Associazione Industriale Bresciana - AIB, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Federazione Artigianato Bresciano, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia, Confartigianato Imprese Unione di Brescia;

- per il settore «commercio» all'apparentamento Associazione Commercianti della Provincia di Brescia - ASCOM, Confesercenti Provincia di Brescia, Associazione Bresciana Agenti Rappresentanti di Commercio - ABARC - USARCI;

- per il settore «agricoltura» all'apparentamento Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Brescia, Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia;

4) di notificare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del regolamento, il presente decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento stesso.

Roberto Formigoni

(BUR2004014)

(1.8.0)

D.p.g.r. 28 luglio 2004 - n. 13270

Nomina dei rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Housing Sociale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto della Fondazione Housing Sociale costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, in particolare gli artt. 12 e 17 che prevedono che un componente del Consiglio di Amministrazione e un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione medesima siano nominati dal Presidente della Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che come previsto dal citato art. 17 dello Statuto, un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato alternativamente dal presidente della Regione Lombardia e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia;

Vista la nota del 9 giugno 2004 (prot. reg. A1.2004.0031105)

con la quale il presidente della Fondazione Cariplo chiede di provvedere alla nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione nonché di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Housing Sociale;

Dato atto che con nota del 14 luglio 2004 (prot. reg. A1.2004.0036912) è stato chiesto al Comitato Tecnico di valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi, relativamente alla nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in merito alla candidatura del sig. Fiorenzo Cerati;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di valutazione nella seduta del 21 luglio 2004, in relazione alla sopracitata candidatura;

Viste, inoltre, le candidature del sig. Alfonso Romagnoli e della sig.ra Fiorenza Dalla Rizza;

Verificato che il sig. Romagnoli e la sig.ra Dalla Rizza sono revisori contabili, iscritti all'albo dei revisori contabili;

Decreta

1) di nominare quali rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Housing Sociale i signori:

- nel Consiglio di Amministrazione: Fiorenzo Cerati;
- nel Collegio dei Revisori dei Conti: Alfonso Romagnoli, quale componente effettivo; Fiorenza Dalla Rizza, quale componente supplente;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il presidente

(BUR2004015)

(1.8.0)

D.p.g.r. 29 luglio 2004 - n. 13398

Nomina dei componenti del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti gli artt. 12 e 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;

Visto il d.m. del 24 luglio 1996, n. 501 «Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;

Richiamato il d.p.g.r. del 1° dicembre 2003, n. 20955 «Determinazione del numero di rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori o loro apparentamento»;

Preso atto del ricorso presentato dalla Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.) di Como e Lecco per l'annullamento del sopracitato decreto nella parte in cui assegna il seggio del settore «trasporti e spedizioni» all'apparentamento Associazione fra gli Spedizionieri doganali del Compartimento di Milano Sezione Como/Sondrio, Unione degli Industriali di Como, A.L.S.E.A. - Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori;

Considerato che con decreto del 27 aprile 2004 (prot. reg. A1.2004.0023803) il direttore generale della Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero delle Attività Produttive accoglieva il citato ricorso dichiarando illegittimo il d.p.g.r. 20955/2003 soprarichiamato, nella parte in cui assegnava il seggio riservato alla rappresentanza del settore «trasporti e spedizioni» nel consiglio camerale della CCIAA di Como;

Visto il decreto del 17 maggio 2004, n. 8080 con il quale il presidente della Regione Lombardia ha modificato, a seguito della decisione ministeriale sul ricorso, il d.p.g.r. 20955/2003 nella parte in cui assegnava il seggio del settore «trasporti e spedizioni» all'apparentamento Associazione fra gli Spedizionieri doganali del Compartimento di Milano Sezione Como/Sondrio, Unione degli Industriali di Como, A.L.S.E.A. - Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori, assegnando il seggio alla Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.) di Como e Lecco;

Dato atto che tutte le organizzazioni, o loro apparentamento, rappresentate nel consiglio camerale, hanno provveduto a trasmettere le designazioni di propria competenza;

Verificato, come previsto dall'art. 7, comma 2, del d.m. 501/96, che i designati sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 580/93;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dai designati medesimi;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como;

Decreta

1) di prendere atto delle designazioni inviate da ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento, secondo il prospetto contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto,

2) di nominare, quali componenti del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, i signori:

PAGANI ALBERTO;
ALVISI FULVIO;
CETTI CORNELIO;
CINI SIRO;
CITTERIO MARCO,
GUIDALI GIACOMO;
PARRAVICINI NELLO;
BOSELLI CHIAPPONI ALDO;
CARCANO GIORGIO;
CASTIGLIONI GIACOMO;

DE SANTIS PAOLO;
MAIOCCHI ANGELO;
BRICCOLA ATTILIO MARIA;
GEROSA GIANCARLO;
PRIMAVESI GIAN SILVIO;
CICERI GAUDENZIO;
SPINELLI RUGGERO;
SPINOLA EMILIO GOFFREDO;
FRANGI MAURO;
PASSERA ANTONELLO;
COLATO GIORGIO;
PONTIGGIA GIOVANNI;
SERRENTINO GIUSEPPE;
BRENNIA LUCIANO;
SORBINI GIUSEPPE;
TAGLIABUE FAUSTO;
DORIA GIUSEPPE;

3) di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, al Ministero delle Attività Produttive e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como;

4) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

ALLEGATO «A»

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA CCIAA DI COMO

Nome	Nato a	Il	Settore	Designato da	N. seggi
Pagani Alberto	Appiano Gentile (CO)	5/11/1950	Agricoltura	Apparentamento Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Como; Unione Interprovinciale Agricoltori di Como e Lecco; Confederazione Italiana Agricoltori - C.I.A. di Como;	1
Alvisi Fulvio	Lurate Caccivio (CO)	18/6/1952	Artigianato	Apparentamento CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Como; Associazione Provinciale Artigiani di Como - Confartigianato;	6
Cetti Cornelio	Tremezzina (CO)	24/4/1938	Artigianato		
Cini Siro	Como	26/3/1940	Artigianato		
Citterio Marco	Brenna (CO)	26/5/1940	Artigianato		
Guidali Giacomo	Como	1/11/1940	Artigianato		
Parravicini Nello	Como	1/7/1947	Artigianato		
Boselli Chiapponi Aldo	Como	23/6/1967	Industria	Apparentamento Unione degli Industriali di Como; Collegio delle Imprese edili ed affini della Provincia di Como;	5
Carcano Giorgio	Como	26/5/1942	Industria		
Castiglioni Giacomo	Fenegrò (CO)	8/7/1940	Industria		
De Santis Paolo	Como	6/4/1955	Industria		
Maiocchi Angelo	Como	19/3/1961	Industria		
Briccola Attilio Maria	Como	7/4/1963	Industria	Associazione Compagnia delle Opere di Como e Sondrio;	1
Gerosa Giancarlo	Desio (MI)	6/1/1950	Industria	Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Como - A.P.I. Como;	1
Primavesi Giansilvio	Como	28/10/1935	Commercio	Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi - Confcommercio Como;	4
Ciceri Gaudenzio	Ponte Lambro (CO)	6/5/1937	Commercio		
Spinelli Ruggero	Cantù (CO)	31/5/1960	Commercio		
Spinola Emilio Goffredo	Gravedona (CO)	23/9/1944	Commercio		
Frangi Mauro	Como	9/10/1963	Cooperazione	Apparentamento Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia Comitato Provinciale di Como; Confcooperative - Unione Provinciale di Como;	1
Passera Antonello	Como	20/10/1956	Turismo	Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi - Confcommercio Como;	1
Colato Giorgio	Bonavigo (VR)	18/3/1946	Trasporti e spedizioni	FAI - Federazione Autotrasportatori Italiana Associazione di Como;	1

Nome	Nato a	II	Settore	Designato da	N. seggi
Pontiggia Giovanni	Alzate Brianza (CO)	9/3/1948	Credito e assicurazioni	Apparentamento ABI - Associazione Bancaria Italiana; ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;	1
Serrentino Giuseppe	Como	6/8/1932	Servizi alle imprese	Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi - Confcommercio Como;	2
Brenna Luciano	Como	26/5/1959	Servizi alle imprese		
Sorbini Giuseppe	Milano	1/12/1955	Servizi alle imprese	Associazione compagnia delle Opere di Como e Sondrio;	1
Tagliabue Fausto	Seregno (MI)	11/10/1955	Organizzazioni sindacali dei lavoratori	CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	1
Doria Giuseppe	Campi Salentina (LE)	13/5/1956	Associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	ADOC della Provincia di Como;	1

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004016)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18289

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - 62° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.55 «Assegnazioni per formazione continua e sistema formativo regionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.55.5835 «Assegnazioni statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative individuali» è incrementata di € 5.912.235,38;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro», spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della formazione professionale», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.2.70.5836 «Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative individuali» è incrementata di € 5.912.235,38;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004017)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18290

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (regolamento [CE] 1260/1999 - Decisione della commissione europea C[2001]4017 del 19 dicembre 2001) - 72° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

Al titolo 2, categoria 1, all'UPB 2.1.136, sono istituiti:

- il capitolo 2.1.146.6451 «Assegnazioni dell'UE per il programma INTERREG IIIB - Spazio Alpino - progetto Alps-GPS Quakenet», con la dotazione finanziaria di competenza

e di cassa per l'anno 2004 di € 93.500,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2005 di € 38.500,00 e per l'anno 2006 di € 43.000,00;

- il capitolo 2.1.146.6452 «Assegnazioni statali per il programma INTERREG IIIB - Spazio Alpino - progetto Alps-GPS Quakenet», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2004 di € 93.500,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2005 di € 38.500,00 e per l'anno 2006 di € 43.000,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 4.10.2 «Incentivazione dell'utilizzo di strumenti di programmazione territoriale», spesa corrente, UPB 4.10.2.1.2.104 «Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi», sono istituiti:

- il capitolo 4.10.2.1.2.104.6453 «Contributo dell'UE per il programma INTERREG IIIB - Spazio Alpino Alps-GPS Quakenet» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2004 di € 93.500,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2005 di € 38.500,00 e per l'anno 2006 di € 43.000,00.

- il capitolo 4.10.2.1.2.104.6454 «Contributo statale per il programma INTERREG IIIB - Spazio Alpino Alps-GPS Quakenet» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2004 di € 93.500,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2005 di € 38.500,00 e per l'anno 2006 di € 43.000,00.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004018)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18291

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia - 77° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.160 «trasferimenti da altri soggetti»: è istituito il capitolo 2.1.160.6474 «Assegnazione della Fondazione CARIPOLO per la realizzazione del progetto "Mito"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 150.000,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali» è istituito il capitolo 2.4.1.1.2.54.6469 «Contributo della Fonda-

zione CARIPLO per la realizzazione del progetto "Mito"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 150.000,00 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 150.000,00.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004019)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18292

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità - 78° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ed al bilancio pluriennale 2004-2006, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

Al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.146 «Assegnazioni per programmi interregionali - Paesaggi mediterranei, Spazio Alpino e Cadse» sono istituiti:

- il capitolo 2.1.146.6460 «Assegnazioni dell'UE per l'attuazione del progetto interregionale Women-ALPnet nell'ambito del programma INTERREG III B - Spazio Alpino» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, nel 2004 di € 18.000,00 e, di competenza, nel 2005 di € 27.000,00;

- il capitolo 2.1.146.6461 «Assegnazioni dello Stato in favore delle regioni italiane per l'attuazione del progetto interregionale Women-ALPnet nell'ambito del programma INTERREG III B - Spazio Alpino» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, nel 2004 di € 18.000,00 e, di competenza, nel 2005 di € 27.000,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.5.4. «Pari opportunità», spesa corrente, UPB 2.5.4.1.02.82 «Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e diffusione della cultura di genere», sono istituiti:

- il capitolo UPB 2.5.4.1.02.82.6462 «Cofinanziamento dell'UE per l'attuazione del progetto interregionale Women-ALPnet nell'ambito del programma INTERREG III B - Spazio Alpino» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, nel 2004 di € 18.000,00 e, di competenza, nel 2005 di € 27.000,00;

- il capitolo UPB 2.5.4.1.02.82.6463 «Cofinanziamento dello Stato in favore delle regioni italiane per l'attuazione del progetto interregionale Women-ALPnet nell'ambito del programma INTERREG III B - Spazio Alpino» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, nel 2004 di € 18.000,00 e, di competenza, nel 2005 di € 27.000,00.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20040110)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18293

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 79° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 2.1.31. «Assegnazioni dell'Unione Europea per progetti in materia sanitaria» è istituito il capitolo 2.1.31.6455 «Assegnazioni della UE per la partecipazione al progetto C-CARE (Continuous; Care)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 43.288,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 3.7.1. «Qualificazione e valorizzazione delle risorse umane, professionali e scientifiche» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.1.2.2.335 «Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo biomedico» è istituito il capitolo 3.7.1.2.2.335.6456 «Contributo dell'UE per il progetto C-CARE (Continuous Care)», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 43.288,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20040111)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18294

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 82° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni;

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Al titolo 4 categoria 3 UPB 4.3.121 «Assegnazioni per investimenti nel settore dei trasporti» è istituito il capitolo:

• 4.3.121.6470 «Assegnazione dello Stato per la sostituzione di autobus destinati a trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone - anno 2003 e quota parte anno 2004» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di 10.530.100,00 euro.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Alla funzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del Trasporto Pubblico Locale» UPB 4.8.2.3.3.124 «Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale» obiettivo gestionale 8.2.3.7. «Miglioramento del parco autobus e degli effetti del suo impatto ambientale in attuazione delle misure previste nel Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente» è istituito il capitolo:

• 4.8.2.3.3.124.6471 «Contributi per la sostituzione di autobus destinati a trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone - anno 2003 e quota parte anno 2004» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di 10.530.100,00 euro;

1. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20040112)

(2.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18295

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni

relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 81° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1 UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti e dell'educazione stradale» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 2.1.116.5538 «Assegnazioni statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di 12.396.491,00 euro.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla finzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 4.8.2.1.2.120.5369 «Trasferimenti statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di 12.396.491,00 euro;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20040113)

(2.2.1)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18318

Schema di atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Economia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

Visto l'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 di definizione delle «aree depresse», ora «sottoutilizzate» ai sensi della legge n. 289/2002;

Vista la deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17 «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)», che prevede, fra l'altro, risorse a favore della Regione Lombardia da attivare mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con il Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15671 del 18 dicembre 2003 «Modalità per la presentazione dei progetti per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate» con la quale sono stati approvati:

- la destinazione, a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti situati in aree sottoutilizzate, di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 pari a 30,5 milioni di euro;

- le modalità per l'assegnazione delle risorse;

Dato atto che sono pervenute alla Regione Lombardia n. 393 richieste di finanziamento, corredate dai progetti riguardanti le proposte di interventi per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate;

Rilevato che tali proposte sono state sottoposte:

- alla valutazione degli organi tecnici presso le competenti sedi territoriali della Regione Lombardia, ai fini della loro espressione sui requisiti di ammissibilità e sulla fattibilità tecnico-economica delle opere;

- all'esame del gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con decreto del segretario generale della presidenza n. 3321 del 3 marzo 2004, ai fini dell'attribuzione a ciascun progetto pervenuto un punteggio, secondo gli elementi contenuti nelle modalità per l'assegnazione delle risorse, riferito alla premialità, fattibilità e sostenibilità, per giungere alla formalizzazione di una graduatoria di merito;

Dato atto che, nella seduta del 22 marzo 2004, il nucleo di valutazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/2764 del 22 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole al finanziamento dei progetti elencati nella predetta graduatoria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004 n. 7/16864 «Approvazione della graduatoria di merito dei progetti presentati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate ai fini dell'assegnazione di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17»;

Considerato che, al fine di poter utilizzare le risorse assegnate, gli interventi selezionati dovranno essere inseriti in un Accordo di programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» stipulato dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Economia;

Dato atto che gli enti titolari dei progetti selezionati, in attuazione delle prescrizioni previste dalla citata d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, hanno provveduto a:

- compilare la scheda intervento approvata dalla Conferenza Stato Regioni Province Autonome in attuazione della delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36;

- certificare che l'intervento non è stato ancora realizzato, in attuazione del principio di avanzamento progettuale sancito dall'art. 73 della legge n. 448/2001 e dalla delibera CIPE n. 36/2002;

- impegnarsi a stipulare, ai sensi del punto 6.4 della deliberazione CIPE n. 17/2003, il contratto d'appalto relativo alle opere oggetto del finanziamento entro il 31 dicembre 2005, pena la decadenza del finanziamento;

Considerato che a seguito degli adempimenti connessi alle citate prescrizioni sono state effettuate le seguenti rimodulazioni relative a progetti in posizione utile al finanziamento della graduatoria di merito:

a) esclusione dal finanziamento di un intervento le cui opere sono state sostanzialmente realizzate al 31 dicembre 2001: comune di Revere, «Costruzione di un campo da tennis e relativi servizi»:

- costo totale € 156.893,98, contributo richiesto € 109.825,79;

b) riduzione della spesa ammissibile a finanziamento in relazione alla tipologia delle spese ammissibili: comune di Pezzaze, «Allestimento dello spazio museale, biblioteca e laboratori didattici per la Miniera Marzoli»:

- costo totale iniziale € 214.516,00 - contributo richiesto € 160.000,00;
- costo rimodulato € 179.700,00 - contributo rimodulato € 134.031,96;

c) riduzione della spesa ammissibile a finanziamento in relazione alla compiuta realizzazione di stralci funzionali dell'intervento ammesso: comune di Valgoglio, «Ristrutturazione edificio denominato "Stala Marsa" ad uso centro servizi»:

- costo totale iniziale € 460.000,00 - contributo richiesto € 360.000,00;
- costo rimodulato € 251.258,82 - contributo rimodulato € 203.476,00;

d) aumento del costo totale dell'intervento ammesso a finanziamento con quota di incremento interamente a carico del comune: comune di Villa Poma, «Costruzione acquedotto comunale - 1° stralcio»:

- costo totale iniziale € 929.622,42 - contributo richiesto € 206.582,76;
- costo rimodulato € 1.066.856,10 - contributo richiesto invariato;

Considerato che le suddette rimodulazioni delle risorse ren-

dono disponibile una quota parte delle risorse a disposizione pari ad € 292.317,83 e che tali risorse verranno utilizzate per il finanziamento di progetti in posizione utile nella graduatoria di merito, secondo le previsioni della citata d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, in particolare:

a) per una quota di € 246.038,98 per la copertura totale del finanziamento relativo al progetto «Impianti sportivi poli-funzionali - 2° lotto» del comune di Carona, classificato con il n. 72 nella graduatoria di merito ed inizialmente finanziato parzialmente con la quota residua pari a € 132.211,02 a fronte dei € 378.250 richiesti;

b) per una quota di € 46.278,85 per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, applicando in caso di parità di punteggio i criteri stabiliti al nono alinea della suddetta d.g.r. n. 16864 del 26 marzo 2004;

Dato atto che il progetto presentato dal comune di Fortunago per la «Costruzione di un auditorium» con un costo totale di € 585.000,00 ed un contributo richiesto di € 468.000,00 risulta prioritario rispetto agli altri giunti a pari merito per i criteri sopra richiamati in quanto il comune risulta essere quello con minor numero di abitanti - n. 420 - come risulta dall'ultimo censimento ufficiale ISTAT (ottobre 2001);

Vista la nota n. 1468 del 15 luglio 2004 trasmessa dal comune di Fortunago con la quale si comunica l'impossibilità a supportare un onere a carico del bilancio comunale superiore al 15% del costo totale dell'intervento e che quindi non può essere presa in considerazione la proposta di finanziamento pari a € 46.281,85;

Dato atto che il progetto presentato dal comune di Malonno - con popolazione pari a n. 3326 - «Realizzazione sala polivalente nella frazione di Lava», con un costo totale di € 90.000,00 ed un contributo richiesto di € 63.000,00 risulta il secondo in ordine di priorità e che con nota n. 3169 del 16 luglio 2004 il comune ha manifestato l'interesse ad attuare il progetto pur con un contributo ridotto rispetto a quanto richiesto, garantendo altresì di provvedere alla totale copertura finanziaria del progetto stesso con risorse proprie;

Considerato che tale progetto verrà finanziato con le disponibilità di risorse residue pari a € 46.278,85 e che la copertura dell'intero costo del progetto pari a € 43.721,15 viene garantita a carico del bilancio comunale;

Dato atto che anche il comune di Malonno come gli altri enti titolari dei progetti selezionati, in attuazione delle prescrizioni previste dalla citata d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, ha provveduto a:

- compilare la scheda intervento approvata dalla Conferenza Stato Regioni Province Autonome in attuazione della delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36;

- certificare che l'intervento non è stato ancora realizzato, in attuazione del principio di avanzamento progettuale sancito dall'art. 73 della legge n. 448/2001 e dalla delibera CIPE n. 36/2002;

- impegnarsi a stipulare, ai sensi del punto 6.4 della deliberazione CIPE n. 17/2003, il contratto d'appalto relativo alle opere oggetto del finanziamento entro il 31 dicembre 2005, pena la decadenza del finanziamento;

Considerato che, a seguito delle prescrizioni della d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, sono stati inseriti nell'applicativo inteso del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi alla scheda intervento, compilate dai soggetti attuatori e opportunamente aggiornate rispetto alle coerenze connesse ai tempi di sottoscrizione dell'Accordo e di attuazione degli interventi;

Considerata la necessità di prevedere un intervento compreso nel quadro del cosiddetto «Protocollo del ferro» per l'area della Brianza, concernente la realizzazione di un sottopasso ferroviario, destinando un'ulteriore quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 pari a 1,5 milioni di euro;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Economia al fine di poter utilizzare le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare quale responsabile dell'Accordo di programma quadro l'ing. Paolo Alli, direttore generale della Direzione Servizi di Pubblica Utilità, che, visto il carattere

eterogeneo degli interventi, attiverà la necessaria concertazione con i direttori generali competenti;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

Delibera

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare l'allegato schema di atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Economia al fine di poter utilizzare le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

2. di incaricare l'ing. Paolo Alli, direttore generale della Direzione Servizi di Pubblica Utilità, quale responsabile dell'Accordo di programma quadro che, visto il carattere eterogeneo degli interventi, attiverà la necessaria concertazione con i direttori generali competenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18320

Programma operativo 2004 ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale 11/98 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»

(4.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11/98 art. 6 che prevede la predisposizione del Piano Agricolo Triennale degli interventi delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agroalimentare e silvopastorale, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione, e la predisposizione di un programma operativo annuale in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale;

Visto il Piano Agricolo Triennale 2003-2005 approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 869 del 30 luglio 2003;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo approvato con delibera del Consiglio regionale n. VII/39 che definisce gli obiettivi specifici della politica regionale per la VII legislatura;

Vista la risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2004-2006 approvata con delibera del Consiglio Regionale n. VII/915 del 25 novembre 2003;

Vista la legge regionale 29 del 23 dicembre 2003 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 a legislazione vigente e programmatico»;

Ritenuto da parte del dirigente della unità organizzativa proponente di predisporre il programma operativo 2004 in coerenza con i suddetti provvedimenti programmatori e in coerenza con i principi sanciti dalla l.r. 11/98 art. 6 comma 3;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepiti le motivazioni sopra dette:

1. di approvare il programma operativo 2004, allegato 1 di n. 26 pagine, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO 2004

1. Aggiornamento degli scenari relativi al sistema agroalimentare individuati nel Piano Agricolo Triennale
2. Gli obiettivi di governo regionali
 - Una governance regionale per il sistema agroalimentare «Lombardia»
 - Lo sviluppo del territorio rurale e delle aree montane
3. Operatività per il 2004 con riferimento agli obiettivi del Piano Agricolo Triennale 2003-2005
 - Obiettivo I: Sostegno e sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare
 - Obiettivo II: Valorizzazione e tutela dell'agricoltura di montagna, di collina e delle aree più fragili

- Obiettivo III: Sviluppo sostenibile del territorio rurale e compatibilità ambientale
- Obiettivo IV: Governance regionale per l'agricoltura lombarda

4. Le risorse finanziarie

1. Aggiornamento degli scenari relativi al sistema agroalimentare individuati nel Piano Agricolo Triennale

Gli scenari di medio periodo individuati nel Piano Agricolo Triennale 2003-2005

Gli scenari in cui si collocano lo sviluppo dell'agricoltura regionale e l'azione della Regione Lombardia individuati nel PAT 2003-2005 vengono di seguito richiamati brevemente.

- La globalizzazione dei mercati agroalimentari

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da un intenso processo di globalizzazione dei mercati agroalimentari che si è tradotto in un aumento della pressione competitiva sulle produzioni europee e italiane.

- L'allargamento dell'UE e la tendenza alla riduzione del sostegno all'agricoltura

Il processo di allargamento dell'Unione Europea ha visto l'ingresso di 10 paesi a partire dal 1 maggio 2004; oltre a Cipro e Malta caratterizzati da una settore agricolo di scarsa rilevanza, si tratta di 8 paesi dell'Europa centro orientale (Peco) che hanno una superficie agricola utilizzata molto consistente. In prospettiva, l'allargamento si tradurrà in un minore sostegno per le singole agricolture europee, in un quadro già consolidato di tendenziale contenimento della spesa comunitaria per l'agricoltura.

- Le diverse attese del consumatore

Secondo i sondaggi di Eurobarometro, i cittadini pongono fra i loro primi interessi la sanità degli alimenti, la loro bontà e qualità, la protezione dell'ambiente, mentre ritengono meno importante il costo degli alimenti e il sostegno alle condizioni economiche degli agricoltori.

Con l'approvazione del «Libro bianco sulla sicurezza alimentare» dell'inizio del 2000 la Commissione europea ha individuato l'esigenza di garantire la fiducia nei prodotti alimentari europei da parte dei consumatori e dei partner commerciali e si è posta come obiettivo prioritario d'assicurare i più alti standard di sicurezza alimentare possibili. Tale obiettivo è stato ribadito con l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la cui sede è stata fissata a Parma.

- Verso un nuovo ruolo per l'agricoltura

La ricerca di soluzioni alternative o, quanto meno, complementari alla classica politica agricola attuata dall'UE negli ultimi quarant'anni ha condotto, soprattutto a partire dal dibattito intorno ad Agenda 2000, ad un'ampia discussione sulla tipizzazione dei prodotti agricoli e sul concetto di multifunzionalità dell'agricoltura e sul potenziale sollievo che possono dare ad una politica agricola sempre più esposta ai rigori delle trattative internazionali e ad una crescita dei costi legati alle tradizionali modalità di sostegno del settore agricolo.

La riforma di medio termine e la sua fase attuativa

L'elemento più significativo di aggiornamento degli scenari, riguarda la revisione di medio termine (MTR) della Politica Agricola Comunitaria (PAC) approvata dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'UE il 26 giugno 2003.

Le nuove regole, che costituiscono una svolta radicale nella PAC, riguardano sia un riequilibrio finanziario tra interventi di mercato e quelli di sviluppo rurale (modulazione, ossia spostamento di risorse dai primi ai secondi), sia le modalità di sostegno al reddito dei produttori (disaccoppiamento), sia il rispetto di norme (condizionalità) per la conservazione dei suoli, la protezione dell'ambiente, il benessere degli animali.

Il *disaccoppiamento degli aiuti* si traduce in un pagamento unico per azienda slegato dalla produzione. La finalità è passare dal sostegno differenziato per prodotto e basato sulla effettiva coltivazione ad un unico pagamento per azienda, in modo che gli imprenditori scelgano le produzioni in funzione delle convenienze di mercato.

La *condizionalità ecologica* è la subordinazione dei pagamenti diretti dell'UE al rispetto delle norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere degli animali, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché all'obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche. In

caso di inosservanza i pagamenti potranno essere ridotti o annullati.

La *modulazione* consiste nella progressiva riduzione dei pagamenti diretti per le grandi aziende al fine di ricavare risorse da destinare allo sviluppo rurale ed a ulteriori riforme.

Il *rafforzamento dello sviluppo rurale* sarà realizzato destinando le risorse derivanti dalla modulazione.

Come si presenta il sistema lombardo all'appuntamento con la riforma.

Le aziende lombarde coinvolte nella riforma sono circa 55.000, di cui oltre 50.000 con diritti storici, e rappresentano quasi 3/4 dei produttori agricoli rilevati in occasione del Censimento 2000.

La superficie interessata è di 730.000, pari ad oltre il 70% della SAU regionale (valore che crescerà con l'inclusione nel premio unico degli importi per il latte).

Gli importi previsti sono stimati in oltre 504 milioni di euro per il 2005 e circa 546 milioni nel 2006 (a motivo dell'aumento dei premi latte) pari rispettivamente al 12,1% ed al 12,6% del totale nazionale che si attesta a circa 4.200 milioni di euro.

Come dati di confronto, la Lombardia detiene il 7,9% della SAU mentre la sua produzione è pari al 13,7% (produzione agricola ai prezzi di base per il 2003).

Il sistema lombardo ha realizzato un forte processo di rafforzamento strutturale del sistema delle aziende, evidenziato anche dall'ultimo Censimento, ed ha dimostrato capacità di adattamento in occasione delle precedenti modifiche della PAC e nelle situazioni critiche che si sono verificate, accrescendo le quote di mercato nazionale nelle produzioni strategiche.

Ciò significa che il sistema si presenta all'appuntamento in condizioni relativamente migliori rispetto ad altre realtà regionali, in una prospettiva di crescita della concorrenzialità nel settore.

Vanno tuttavia tenuti presenti alcuni limiti esistenti, a partire dalla forte presenza nell'agricoltura lombarda di prodotti agricoli di base maggiormente soggetti alla crescente competitività e dalla situazione delle aree di montagna e di altre zone già oggi svantaggiate, la cui agricoltura va salvaguardata per le sue importanti funzioni non solo produttive.

La posizione della Regione Lombardia nella prima fase attuativa della riforma

A fronte di un forte grado di adesione già dimostrato dalle aziende agricole lombarde per le precedenti politiche di sostegno della PAC, l'obiettivo è di utilizzare tutte le risorse europee messe a disposizione delle aziende agricole lombarde per sviluppare la competitività e la redditività aziendale, in un quadro di protezioni tariffarie e doganali rapidamente decrescenti.

I riferimenti della Regione nel processo di applicazione della riforma sono:

- contenere il più possibile la riduzione delle risorse finanziarie per l'agricoltura lombarda;

- utilizzare la fase di implementazione della riforma per realizzare ulteriori semplificazioni;

- realizzare un continuo confronto sulle scelte applicative con i produttori agricoli attraverso le loro organizzazioni;

- considerare il processo di riforma, di cui sono avviate alcune fasi applicative, nella sua globalità valutandone la portata congiuntamente agli strumenti nazionali e regionali esistenti.

Da questi riferimenti deriva la definizione delle opzioni particolari nella fase di applicazione del regolamento orizzontale a livello regionale, a cui la Regione ha partecipato attivamente dopo aver realizzato un intenso confronto con le organizzazioni professionali per la definizione della posizione regionale.

La definizione delle opzioni di prospettiva

Per delineare le scelte necessarie ad adeguare in prospettiva la programmazione regionale al nuovo contesto la Regione ha avviato una attività di ricerca sui possibili impatti della riforma sul sistema agricolo lombardo, pur in presenza di un quadro di scelte applicative ai livelli di governo superiori non ancora definito. Le considerazioni e le prime indicazioni che ne emergono andranno quindi via via aggiornate alla luce del-

le fasi di decisione comunitarie e nazionali e delle reali risposte del mercato.

L'impatto sui redditi aziendali è stato esaminato rispetto ai due principali settori produttivi dell'agricoltura lombarda: la produzione di colture erbacee e la produzione di latte bovino.

Il prevedibile impatto negativo sul reddito delle imprese specializzate nella produzione di colture erbacee è consistente anche se fortemente condizionato dall'effettivo livello di riduzione dei prezzi che si determinerà. L'effetto sarà tuttavia mitigabile con la variazione delle scelte colturali: è ipotizzabile una riduzione dei cereali minori, delle oleaginose e in minore misura del frumento ed una crescita del mais, delle fagere e delle colture orticole industriali.

Anche nel caso della zootecnia da latte, l'impatto sul reddito sarà fortemente influenzato dal reale livello di contrazione del prezzo del latte. Il mantenimento dei livelli di reddito attuali presuppone che le aziende procedano ad adattamenti nel processo produttivo per ridurre i costi di produzione e realizzino acquisti di quote di produzione per migliorare la produttività dei fattori.

Risulta fortemente problematica la sopravvivenza delle aziende zootecniche minori e di quelle ubicate nelle aree montane e ciò significa una forte minaccia per l'intera agricoltura montana per il ruolo che vi ha la zootecnia.

Nel formulare previsioni sull'impatto del processo complessivo di riforma, va considerata la differente condizione dei sistemi agricoli territoriali regionali e quindi le diversità in termini di risposta da parte delle aziende e la necessità di articolazione delle scelte programmatiche per la Regione.

Il sistema agricolo territoriale dell'agricoltura professionale è contraddistinto da buone condizioni strutturali di competitività e di imprenditorialità che costituiscono i suoi punti di forza. Il sistema sarà soggetto al maggiore impatto della riforma per il numero consistente di aziende e superfici coinvolte ed a una crescita di competizione internazionale nei comparti cerealicoli e zootecnici, che ne costituiscono la componente più consistente.

Ciò significa una maggiore focalizzazione di azioni già presenti nel PAT:

- sostenere innovazioni di processo e prodotto per accrescere la produttività e contenere la riduzione di redditività causata dalla riduzione dei prezzi;
- puntare su logiche di filiera ed integrazione;
- sostenere la diversificazione verso produzioni nuove e di qualità, meno soggette a forte concorrenza, anche con progetti legati al territorio.

Il sistema agricolo territoriale della montagna e zone svantaggiate è caratterizzato da condizioni strutturali e competitive meno adeguate, da un impatto teoricamente minore come superfici coinvolte e da elevata presenza di anziani. L'insufficiente ricambio generazionale e la possibilità che sia messa in crisi la filiera portante della montagna, il latte, costituiscono le maggiori minacce per il sistema.

Per contrastare queste criticità è necessario:

- sostenere lo sviluppo della multifunzionalità;
- valorizzare i prodotti tipici con modalità integrata alla valorizzazione delle risorse complessive del territorio: agroforestali, ambientali, turistiche;
- realizzare politiche distributive e misure specifiche a favore delle zone svantaggiate al fine di tutelare il presidio territoriale costituito dall'attività produttiva.

Il sistema agricolo territoriale delle aree periurbane sembrerebbe il meno interessato dagli impatti diretti della riforma anche se va tenuto presente il rischio dell'aumento delle superfici non coltivate, per il trasferimento dei diritti ad aziende esterne.

Per sostenere questo sistema occorre:

- contrastare l'eccessiva sottrazione di SAU per usi non agricoli;
- valorizzare i prodotti agricoli delle aree sensibili tutelate;
- sviluppare l'agricoltura multifunzionale e l'agriturismo non residenziale.

In tutta la fase applicativa della riforma è necessario assicurare un efficace ed efficiente funzionamento della PAC di cui costituisce un esempio l'attivazione nel 2004 del premio latte.

Uno strumento molto importante nella fase attuativa è co-

stituito dalla legge regionale 7/2000: la legge è stata approvata sin dall'origine in una logica di accompagnamento e complementarietà con gli interventi comunitari.

La sua applicazione deve quindi accompagnare la riforma e stimolare il sorgere e l'affermarsi di attività agricole ad alto contenuto di imprenditorialità ed innovazione (prodotti nuovi o sistemi innovativi di verticalizzazione dei prodotti o di gestione dei processi). Agendo in questo modo si offrirebbero forme di attività agricola ad alta intensità tecnologica e di capitale, che si affiancherebbero a quelle tradizionali in tendenziale calo reddituale, così da determinare incrementi di reddito tali da favorire il consolidamento del settore in una fascia alta di prodotto per sottrarsi alla competizione dei prezzi operante nella fascia bassa in cui, nella nuova competizione globale, vengono relegate le commodities anche in agricoltura.

Infatti l'agricoltura lombarda per il suo elevato grado di integrazione con i settori a monte e a valle può offrire ottime performance in un contesto in cui gli investimenti puntino alla valorizzazione delle logiche di filiera e di integrazione.

La riforma delle politiche di sviluppo rurale

La revisione di medio termine della Politica Agricola Comunitaria, approvata il 26 giugno 2003, ha introdotto una conseguente modifica delle Politiche di Sviluppo Rurale, che si è concretizzata con l'approvazione del Reg. 1783/03 che integra e modifica il Reg. 1257/99, attuale strumento programmatico dello Sviluppo Rurale nell'Unione Europea.

Il nuovo regolamento non ha apportato sostanziali modifiche all'attuale impianto delle politiche di sviluppo rurale, limitandosi ad alcune modifiche nell'ambito di misure già esistenti e ad introdurre tre nuove misure (anche se più sostanziose modifiche potrebbero intervenire nella fase di definizione della nuova programmazione):

- *Rispetto delle norme e adeguamento agli standards*: con l'obiettivo di promuovere l'applicazione delle normative comunitarie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro che nei prossimi anni dovranno essere obbligatoriamente recepite dagli Stati membri e dalle aziende agricole che vorranno accedere alla PAC; la misura garantirà un sostegno transitorio per la copertura parziale dei costi di adeguamento.

- *Sostegno alle aziende per usufruire dei servizi di consulenza* che gli Stati Membri hanno l'obbligo di istituire dal 2007. L'adesione al sistema di consulenza aziendale (Audit) finalizzato a facilitare l'applicazione dei criteri di gestione obbligatori in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere animale e delle prescrizioni in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali è per ora facoltativo.

- *Qualità alimentare*: la nuova misura ha lo scopo di assicurare ai consumatori la produzione di alimenti di qualità mediante la partecipazione delle aziende a sistemi di qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari, di creare valore aggiunto alle produzioni e di informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti di qualità.

Oltre alla modifica delle misure, l'altro elemento fondamentale dovuto alla revisione della PAC riguarda gli effetti della modulazione e la conseguente disponibilità di risorse per lo sviluppo rurale.

La modulazione porterà all'Italia risorse aggiuntive sullo sviluppo rurale, che però difficilmente compenseranno la riduzione derivante dall'ingresso di 10 nuovi Stati Membri nell'UE, attualmente non quantificabile.

A livello delle singole regioni l'intensità della riduzione dipenderà dai criteri di ripartizione della dotazione nazionale (considerato anche che alcune regioni usciranno dall'Ob.1). Risulterà quindi essenziale l'azione della Regione per evitare una ulteriore penalizzazione per la Lombardia, già interessata dal taglio più consistente delle risorse sul primo pilastro, in conseguenza della modulazione.

Le prospettive della politica di sviluppo rurale

La 2ª Conferenza europea sullo sviluppo rurale «Seminare oggi per il futuro del mondo rurale. Le prospettive della politica rurale nell'Europa allargata», tenutasi a Salisburgo nel novembre 2003 ha definito le linee fondamentali che guideranno la realizzazione delle politiche di sviluppo rurale nel prossimo periodo di programmazione 2007-2013.

La Conferenza ha sottolineato la necessità di un rinnovato impegno verso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale delle aree rurali, che rappresentano ben l'80% del territorio europeo, il riconoscimento del ruolo multifunzionale dell'attività agricola e la necessità di una maggiore integrazione fra il mondo agricolo e gli altri attori sociali ed economici al fine di garantire possibilità di occupazione e di formazione, accesso ai servizi e un adeguato stile di vita per la popolazione rurale.

La Conferenza di Salisburgo ha condotto alle seguenti conclusioni:

1) La vitalità del territorio rurale è interesse non soltanto delle comunità rurali, ma di tutta la società. Occorre accrescere l'attrattività delle zone rurali, promuoverne la crescita sostenibile, creare nuove opportunità di impiego, soprattutto per giovani e donne, mediante investimenti a favore dell'economia e delle comunità rurali, investimenti che tengano conto delle esigenze specifiche delle diverse regioni.

2) La salvaguardia della diversità del territorio rurale e la promozione di un'agricoltura multifunzionale assumono una crescente importanza. Attraverso la gestione degli spazi agricoli e forestali permetterà di valorizzare il paesaggio naturale e il patrimonio culturale europeo.

3) La competitività del settore agricolo è uno dei principali obiettivi della politica di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda i nuovi Stati membri. Gli investimenti finalizzati ad accrescere la competitività del settore agricolo dovranno essere prioritariamente indirizzati verso la diversificazione, l'innovazione e i prodotti ad elevato valore aggiunto.

4) Le politiche di sviluppo rurale devono essere applicate in tutte le aree rurali dell'Unione Europea allargata al fine di consentire al mondo agricolo di affrontare le problematiche connesse alla riforma della PAC e alla crescente apertura dei mercati.

5) La politica di sviluppo rurale deve interessare la società rurale nel suo complesso, e non solo i produttori agricoli, che tuttavia continuano ad assumere un ruolo fondamentale per la gestione e la difesa delle aree rurali. Il rafforzamento della comunità rurale nel suo complesso consentirà il perseguimento di uno sviluppo sostenibile per queste aree.

6) La politica di sviluppo rurale deve essere attuata attraverso il rispetto del principio di sussidiarietà, che implica la collaborazione fra soggetti pubblici, privati e società civile in sede di elaborazione, attuazione, controllo e valutazione dei programmi. Da questo punto di vista occorre seguire un approccio «dal basso» sul modello dei piani Leader, con il fattivo coinvolgimento e la reale partecipazione delle comunità locali.

7) Occorre rafforzare il principio di trasparenza e responsabilità, attraverso nuove modalità di controllo e valutazione dei programmi.

8) Risulta necessaria una semplificazione della politica di sviluppo rurale grazie all'introduzione di un unico sistema di controllo, programmazione e gestione finanziaria.

Risulta evidente come la minore disponibilità di fondi per l'attuazione delle Politiche di Sviluppo Rurale si scontra con le linee guida formulate dalla conferenza di Salisburgo dalla quale è emersa una precisa volontà di indirizzare le azioni dello Sviluppo Rurale verso ambiti non strettamente connessi con il mondo agricolo, prediligendo interventi legati alla qualità e all'incremento della competitività lungo l'intera filiera produttiva e all'incremento dei servizi per le aree rurali.

Al settore agricolo, cui sono sottratte risorse, viene richiesto di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Occorre quindi una politica equilibrata che a questo trovi una soluzione.

La politica di sviluppo rurale, se supportata adeguatamente in termini di risorse finanziarie, attraverso modalità di erogazione che siano semplificate, coordinate e ben finalizzate agli obiettivi, può contribuire a sostenere i differenti sistemi produttivi e può essere attuata tenendo conto della necessità complessiva di potenziamento dei sistemi stessi.

In particolare occorre agire a favore:

- del capitale umano;
- del rafforzamento strutturale;
- del rafforzamento in termini di competizione verticale;
- del miglioramento del posizionamento del mercato dei prodotti agricoli ed alimentari;

- delle opportunità di attività plurireddito nella logica della multifunzionalità (agriturismo, agrigestione del territorio, agrisoccorso in caso di calamità ecc.).

2. Gli obiettivi di governo regionali

L'operatività per il 2004 viene presentata al punto 3 seguendo l'articolazione degli obiettivi definita nel Piano Agricolo Triennale 2003-2005.

Gli obiettivi di governo rappresentano i punti di maggiore significatività dell'azione regionale nella attuazione del programma di legislatura evidenziando altresì quelle azioni che superano la settorialità dell'intervento amministrativo coinvolgendo nell'attuazione l'operatività di più Direzioni generali.

Una governance regionale per il sistema agroalimentare «Lombardia»

Il processo di sviluppo della governance in agricoltura si fonda su alcuni riferimenti:

- adattabilità della programmazione in un quadro di stabilità degli obiettivi, come risposta a una situazione di contesto caratterizzata, da un lato, da una forte regolamentazione dall'alto e, dall'altra, da emergenze di varia natura;

- crescita della sussidiarietà con il completarsi del processo di delega avviato da alcuni anni e con la gestione regionale dei premi comunitari; l'esperienza finora realizzata verrà valutata in termini di costi e benefici per l'utenza;

- il confronto con gli attori istituzionali e l'impresa agroindustriale, non estemporaneo, ma consolidato in forme di consultazione periodica sugli aspetti determinanti;

- un insieme integrato di strumenti della governance: tavoli istituzionali e di filiera, piani agricoli triennali e Piano di Sviluppo Rurale, OPR, SIARL, ERSAF.

Lo sviluppo della governance nel 2004 tiene conto delle tappe già realizzate negli anni scorsi, ma anche di alcuni importanti elementi di novità intervenuti nel contesto.

Le crisi di grandi aziende di trasformazione, attive nel settore lattiero caseario, rendono indispensabile la ridefinizione di una politica regionale a sostegno dello sviluppo integrato del settore, che coinvolga insieme la filiera della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, allo scopo di permettere al medesimo settore di affrontare al meglio la sfida della competitività globale.

A questo scopo, l'intero comparto deve avere certezza riguardo all'integrale utilizzo dei fondi comunitari disponibili, che costituiscono di gran lunga la risorsa più importante.

A questo riguardo, occorrerà agire su tre fonti:

- l'utilizzo dei fondi del piano di sviluppo rurale dovrà essere massimizzato, anche superando la soglia del 100%, allo scopo di poter impiegare fondi resi disponibili da altre Regioni;

- le procedure per il pagamento dei contributi previsti dalle diverse Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) dovranno ulteriormente affinarsi, facilitando sempre più il compito agli agricoltori e ai Centri di Assistenza Agricola;

- l'Organismo Pagatore Regionale dovrà fin dal primo anno di applicazione (previsto per il 2005), assumere le competenze relativamente a tutte le misure previste dalla Riforma della PAC.

Nuove e più moderne modalità di sostegno agli investimenti delle aziende agricole deriveranno dalla notifica delle nuove misure regionali, che prenderanno il posto delle misure ormai esaurite del Piano di Sviluppo Rurale. L'obiettivo è di saldare in un'unica programmazione gli investimenti riguardanti sia il settore della produzione che della trasformazione, allo scopo di rendere sempre più sinergici gli stessi ed assicurare le condizioni per permettere un reale effetto moltiplicativo del valore.

Un insieme di iniziative verranno dedicate allo sviluppo e promozione delle produzioni a denominazione di origine, alla tracciabilità e alla sicurezza delle produzioni alimentari lombarde, favorendo l'integrazione tra il territorio lombardo, le sue produzioni alimentari, la loro qualità.

Da ultimo, il settore della ricerca assume sempre più importanza, allo scopo di affinare progressivamente la competitività e la redditività delle produzioni agricole, coniugando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. Punti fermi resteranno la sinergia tra la rete degli istituti proponenti e la filiera, con la condivisione degli obiettivi di ricerca e l'integrazione delle risorse.

Lo sviluppo del territorio rurale e delle aree montane

Anche a seguito della introduzione dei PSR si sta prendendo coscienza della necessità di considerare il sistema rurale nel suo insieme, come entità che produce non solo prodotti agricoli, ma valori e funzioni territoriali e ambientali.

Con questo obiettivo di governo si vuole valorizzare il ruolo dell'agricoltura nella gestione degli spazi rurali e valorizzare le potenzialità di sviluppo multifunzionale dell'attività agricola in particolare nelle aree svantaggiate.

L'approvazione del progetto di legge sulla tutela e gestione del territorio forestale e delle aree rurali completerà la riforma, durante la VII legislatura regionale, di tutta la legislatura regionale riguardante il settore agricolo. La nuova legge collocherà al centro delle politiche regionali di gestione e conservazione del territorio montano e forestale l'azienda agricola, in sintonia con gli indirizzi della nuova politica agricola comunitaria.

L'obiettivo di arrestare l'emorragia di aziende agricole di montagna verrà perseguito anche attraverso nuove modalità di attribuzione delle indennità compensative, sfruttando tutte le possibilità di semplificazione offerte dalla recente notifica del provvedimento regionale di applicazione, e valorizzando ulteriormente le produzioni tipiche della montagna lombarda.

Il programma delle «dieci grandi foreste di pianura», in via di completamento, si salderà con l'ancor più ambizioso programma «diecimila ettari di nuove foreste di pianura» che ha l'obiettivo di affidare alle aziende agricole lombarde la realizzazione di uno straordinario progetto di riqualificazione del territorio e del paesaggio della pianura padana.

Si avvierà il programma di valorizzazione del demanio regionale da parte di ERSAF, concentrando gli investimenti nei settori fondamentali dell'agricoltura lombarda (ed in particolare nei settori della zootecnica, della viticoltura e della gestione attiva delle foreste regionali). L'impegnativo piano di investimenti sarà integralmente sostenuto attraverso l'alienazione di proprietà regionali in gestione all'ERSAF, non utili al raggiungimento delle finalità dell'ente e della programmazione regionale. La modalità dell'autofinanziamento verrà utilizzata anche nella realizzazione dello spazio espositivo alla Malpensa, dedicato alla promozione dei prodotti alimentari e del territorio della Lombardia.

3. Operatività per il 2004 con riferimento agli obiettivi del Piano Agricolo Triennale 2003-2005

Obiettivo I: Sostegno e sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare

• Rafforzamento della competitività delle filiere agricole e agroalimentari

Un primo ambito di attività riguarda il proseguimento dell'attuazione delle misure del PSR a sostegno delle imprese agricole: *a (1.1) Investimenti nelle imprese agricole e b (1.2) Insediamento dei giovani agricoltori* e quelle a sostegno agli investimenti nel settore agroindustriale: art. 8 della l.r. 7/2000 e misura g del PSR.

In evidenza per il 2004, il nuovo bando della misura *g (1.7) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*, che è stato approvato il 19 marzo scorso. L'attuazione della misura focalizza l'attenzione sui tre soggetti principali della filiera agroalimentare, produttori di base, industrie di trasformazione e consumatori, definendo i seguenti obiettivi:

- sostegno allo sviluppo e alla competitività delle imprese agricole, incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e del reddito dei produttori di base attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera, anche con il coinvolgimento diretto delle Organizzazioni dei Produttori, in grado di incentivare e garantire la creazione di nuovi sbocchi di mercato per la produzione agricola, orientando la produzione di base all'andamento prevedibile dei mercati e migliorando e razionalizzando i circuiti di commercializzazione;

- sostegno allo sviluppo della competitività delle imprese agro-alimentari lombarde di comprovata solidità aziendale che, attraverso progetti in grado di creare sinergie per l'integrazione di filiera, l'attuazione di investimenti innovativi e l'introduzione di nuove tecnologie di produzione, garantiscono competitività, capacità di penetrazione nel mercato globale e creazione di nuovi sbocchi di mercato dei prodotti agro-alimentari lombardi;

- miglioramento e controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari per la tutela dei consumatori, attraverso l'incentivazione della produzione e della commercializzazione di prodotti tipici e biologici riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e l'introduzione di garanzie di tracciabilità dei prodotti agroalimentari nel loro percorso di filiera.

A completamento della azione di sostegno allo sviluppo delle aziende agricole, per ampliare le alternative di risposta dell'intervento regionale, verrà predisposta la normativa applicativa riguardante l'erogazione dei fondi per lo sviluppo del settore agricolo attraverso la modalità del fondo di rotazione e del contributo in conto interessi.

Un secondo ambito riguarda gli interventi di sostegno alle aziende agricole nelle situazioni di emergenza del settore, mutevoli nel tempo, ma purtroppo presenti con continuità; nel 2004 sono in evidenza gli interventi in risposta all'emergenza aflatossine e alle difficoltà nel settore lattiero caseario, anche a seguito della crisi della Parmalat.

Il programma «Intervento regionale a sostegno delle aziende agricole del comparto zootecnico lattiero, colpite dalla emergenza aflatossine nel latte» è stato approvato il 13 febbraio 2004, con il fine di rimborsare le aziende zootecniche colpite da provvedimenti sanitari di sequestro preventivo e cautelare del latte, effettuato durante l'emergenza aflatossine, risultato conforme alle successive analisi ai limiti di legge.

È stato approvato (26 febbraio 2004) il programma: «Intervento a favore di imprese singole, associate e cooperative conferenti a stabilimenti aderenti al gruppo Parmalat» che favorisce l'accesso al credito ordinario mediante concessione di garanzie per le aziende, con l'istituzione di un fondo di garanzia (24 milioni di euro erogabili da istituti di credito e Consorzi fidi con un intervento regionale di un milione di euro) ed è stato notificato alla Commissione UE per l'autorizzazione alla fase attuativa.

Nelle linee di intervento definite dalla Regione Lombardia per il sostegno al settore lattiero caseario, oltre alle misure di carattere contingente, è prevista la definizione ed approvazione di un programma di iniziative per il rilancio complessivo del settore.

Il terzo ambito di intervento riguarda la sicurezza e la qualità alimentare, le azioni per l'estensione della tracciabilità alle produzioni alimentari lombarde, il controllo delle filiere regolamentate di qualità.

In tema di sicurezza e qualità alimentare l'impegno regionale è orientato a sviluppare e garantire un sistema di controlli efficace ed a consolidare il grado di percezione della sicurezza da parte del cittadino - consumatore attraverso una corretta e trasparente comunicazione del rischio.

Lo scorso 13 novembre gli Assessori all'Agricoltura, alla Sanità e al Commercio, Fiere e Mercati hanno sottoscritto il «Patto per la sicurezza e la qualità alimentare in Lombardia» con una qualificata rappresentanza delle diverse fasi della filiera agro-alimentare: Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei Produttori e dei Trasformatori, Grande Distribuzione. Il Patto nasce dall'esigenza di maggiore collaborazione tra soggetti pubblici e privati e presuppone il dialogo tra le istituzioni coinvolte dai temi della sicurezza e della qualità alimentare (autorità europee e nazionali, MiPAF, Ministero della Salute, Ministero delle Attività produttive, mondo scientifico e della ricerca ecc.).

Il Patto ha previsto l'istituzione di un «Tavolo di filiera agro-alimentare» il cui obiettivo prioritario è la condivisione - entro il 2004 - di un progetto per lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità (Reg. (CE) 178/2002) a beneficio dei consumatori e dei soggetti della filiera che possa anche contribuire a creare un approccio omogeneo a livello nazionale nella gestione dei sistemi di filiera.

L'iniziativa regionale si completa a livello nazionale con l'accordo di collaborazione in atto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali per la valorizzazione della qualità dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, che prevede la realizzazione di un progetto pilota in tema di rintracciabilità nelle principali filiere del comparto agroalimentare.

È stato inoltre istituito il Nucleo per la sicurezza e la qualità alimentare (SiQuA) come momento di coordinamento delle Direzioni regionali che hanno competenze nelle materie attinenti la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore.

Tra gli obiettivi del Nucleo sono:

- proporre alla Giunta Regionale la nomina di un Organi-

simo scientifico per la qualità e la sicurezza alimentare per garantire un continuo ed aperto confronto con la comunità scientifica regionale, nazionale ed internazionale ed in grado di collaborare alla definizione degli obiettivi e delle azioni di sicurezza alimentare della Regione con ricerche e pareri scientifici;

- presentare alla Giunta Regionale un rapporto annuale sullo stato della Sicurezza e Qualità alimentare in Regione Lombardia.

Altre iniziative programmate in tema di tracciabilità e sicurezza alimentare riguardano: interventi di formazione ed aggiornamento; la realizzazione di ricerche sul tema tracciabilità; l'implementazione di un sistema strutturato di vigilanza sulle filiere regolamentate di qualità.

• *Ricerca, trasferimento dell'innovazione e servizi di assistenza come fattore di competitività*

Nell'ottobre 2003 è stato approvato il Programma di ricerca in campo agricolo 2004-2006, con la finalità di rafforzare il ruolo della ricerca, attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e la messa in rete delle strutture di ricerca sul territorio per rispondere alla domanda di innovazione di processo e di prodotto, nonché di garanzia della salute e di sostenibilità dell'attività agroalimentare, che emerge sia dal mondo produttivo sia dalla società nel suo complesso.

Nel triennio, il Programma si pone l'obiettivo di promuovere progetti per un valore di 20 milioni di euro con una spesa a carico della Regione Lombardia di 12 milioni di euro e una compartecipazione finanziaria da parte di altri Enti pari a 8 milioni di euro (40%).

Lo strumento adottato per raccogliere proposte di ricerca, sperimentazione e dimostrazione è stato l'Invito Permanente 2004-2006 che rimarrà aperto per tutto il periodo di validità del Programma. Entro la prima scadenza prevista dall'Invito (28 novembre 2003), la Direzione Generale Agricoltura ha ricevuto 137 domande di contributo per 157 progetti. Con il «Piano per la ricerca e lo sviluppo 2004» (approvato il 30 aprile 2004), che costituisce la prima annualità del nuovo Programma, verranno attivati 31 nuovi progetti che si aggiungono ai 40 progetti del precedente piano non ancora conclusi (in quanto di durata pluriennale). Oltre al sostegno dei progetti di ricerca il Programma 2004-2006 prevede anche alcuni interventi strutturali di supporto agli enti di ricerca, per un investimento di circa 4 milioni di euro nel triennio. In tale ambito, proseguirà l'azione di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione degli accordi di programma per la realizzazione del Parco tecnologico padano di Lodi: nell'anno in corso è previsto l'insediamento dell'ospedale veterinario e del centro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

È stato attuato il piano di azione per il controllo della presenza di OGM nelle sementi per la campagna 2004 approvato con la deliberazione del 7 novembre 2003.

Punti salienti del piano sono:

- controllo di tutti i lotti di semente commercializzati;
- monitoraggio concentrato presso gli stabilimenti ed i magazzini delle società sementiere o presso i punti di importazione da Paesi terzi allo scopo di evitare il rischio della distribuzione di lotti positivi alle analisi;
- operazioni di controllo effettuate durante tutto il periodo di commercializzazione delle sementi.

Al termine dei controlli si è constatata una diminuzione delle positività rispetto al 2003; i campioni di mais e soia irregolari sono stati ritirati dal mercato prima della distribuzione al dettaglio o agli agricoltori. Proseguendo sulla linea di assoluta trasparenza e garanzia nei confronti del consumatore, e di forte sinergia tra i diversi attori della filiera, è stato proposto un protocollo di accordo che vede come firmatari le Associazioni Professionali Agricole e l'Associazione Italiana Sementieri. Tale accordo è destinato a sviluppare nel tempo le caratteristiche di qualità e tracciabilità delle sementi utilizzate nelle filiere del mais e della soia, per sottoporre a continuo miglioramento l'efficacia dei sistemi di controllo e favorire il consolidamento di sistemi integrati di monitoraggio della qualità dei processi produttivi e distributivi.

È stata approvata (16 marzo 2004) la legge: «Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali». La legge di riforma riorganizza le competenze del servizio fitosanitario in un'ottica di semplificazione normativa; tra i principali obiettivi è prevista l'organizzazione dei controlli fitosanitari

presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali.

La fase di implementazione della nuova legge vedrà la predisposizione del programma triennale delle attività fitosanitarie (e del piano attuativo 2004), il radicale potenziamento dei servizi di supporto agli aeroporti, prioritariamente Malpensa, ed il miglioramento e razionalizzazione dei servizi di supporto alle imprese del settore, florovivaistiche ed ortofruttilicole innanzi tutto.

È prevista l'approvazione del Modello operativo del Servizio Assistenza Integrata Vitivinicoltura (SAIVIT). Il SAIVIT avrà come obiettivo principale l'orientamento e il coordinamento di tutti i centri di consulenza specialistica alle aziende vitivinicole lombarde attualmente operanti e/o promossi da diversi soggetti a livello territoriale (Province vitivinicole, Organizzazioni Professionali, Cantine Sociali, Consorzi ecc.). Prosegue l'attuazione delle misure del PSR: *l (1.12) Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole ed n (1.14) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.*

In riferimento all'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura nel corso del 2004 è attuata la nuova procedura semplificata che permette di effettuare, al momento della richiesta, un acconto al richiedente pari al 60% dell'assegnazione dell'anno precedente, per il tramite dei CAA.

• *Promozione dei prodotti agroalimentari, educazione alimentare e sostegno all'agricoltura biologica*

Le attività di promozione prevedono l'attuazione del Piano annuale di promozione (l.r. 7/2000, art. 9) e degli interventi diretti a sostegno della promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari in Italia ed all'estero. L'attività di promozione e marketing istituzionale nel settore agricolo ed alimentare si concentrerà sugli eventi: Vinitaly, Fiera Cremona, Salone del Gusto, nonché su altri minori, focalizzandosi sul tema di una presenza coordinata ed integrata delle imprese e delle produzioni lombarde.

Sempre al fine di promuovere i prodotti lombardi di qualità proseguirà lo sviluppo del progetto www.Buonalombardia.it, in collaborazione con Unioncamere.

Proseguirà l'azione per realizzare uno spazio promozionale a Malpensa con l'obiettivo di promuovere il territorio lombardo nelle sue peculiarità ambientali, turistiche, produttivo-artigianali, culturali ed enogastronomiche. È stato predisposto uno studio di fattibilità ed è in atto una azione promozionale per coinvolgere nella realizzazione soggetti pubblici e organismi privati interessati (enti e consorzi di tutela e promozione, associazioni di categoria, ecc.).

Nell'ottica dello sviluppo delle azioni verso il mondo scolastico sono state definite le linee di indirizzo regionali per l'Educazione Alimentare che evidenziano le finalità da privilegiare nei prossimi anni: promuovere la conoscenza dell'agricoltura e del sistema agroalimentare e delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia dell'ambiente; favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali; promuovere la trasversalità dell'educazione alimentare (aspetti storici, culturali e antropologici).

Nel 2004 al Piano annuale di interventi di Educazione Alimentare e di didattica in Fattoria verrà affiancato un progetto pilota per l'utilizzo di laboratori didattici di cucina nelle scuole elementari.

Il metodo di produzione biologico, regolamentato dal Reg. CEE n. 2092/91, riscontra l'interesse sempre più vasto del consumatore, indirizzato all'acquisto di alimenti di qualità e più sicuri dal punto di vista sanitario, e del produttore, attento a diversificare sul mercato le proprie produzioni e garantirsi maggior valore aggiunto.

Il Programma degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, approvato a fine 2003 (d.g.r. 15533 del 12 dicembre 2003), rappresenta lo strumento di riferimento per sostenere questa modalità produttiva che riveste anche un ruolo importante per la protezione dell'ambiente.

Tra gli interventi che si intendono sviluppare nel corso del 2004 in attuazione del Programma si annoverano:

- iniziative di promozione del bio lombardo attraverso la partecipazione ad eventi fieristici e le iniziative di informazione al consumatore con materiale divulgativo, anche utilizzando il sito di Buonalombardia e quello della D.G. Agricoltura;
- iniziative di formazione specialistiche attraverso un progetto rivolto a tecnici in campo agronomico, veterinario e ali-

mentaristico-zootecnico ed ai tecnici degli Organismi di controllo;

– servizi connessi a semplificare la procedura di inserimento nel sistema agroalimentare biologico e di ricerca di base nel settore.

Obiettivo II: Valorizzazione e tutela dell'agricoltura di montagna, di collina e delle aree più fragili

Nel gennaio 2004 è stato approvato il Piano regionale degli alpeggi, strumento con cui conferire maggiore organicità e razionalità all'azione pubblica per il sostegno dell'alpicoltura: con esso vengono elaborati criteri e linee guida necessari ad accompagnare, nel prossimo futuro, sia l'azione regionale che quella degli Enti locali competenti in materia.

Obiettivo di fondo del Piano è il mantenimento di una presenza ancora significativa dell'agricoltura e dell'alpicoltura nel contesto territoriale e socio-economico della montagna lombarda.

Ciò non solo per conservare l'alpicoltura in quanto patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale dell'intera comunità regionale, ma per la possibilità che l'alpicoltura assuma un nuovo ruolo multifunzionale e strategico nella tutela del valore paesaggistico della montagna, nella conservazione della biodiversità vegetale, nella «manutenzione preventiva del territorio», nello sviluppo delle attività collegate al turismo.

Anche l'agricoltura della collina lombarda presenta dei caratteri specifici: in termini di dimensione strutturale delle aziende, di condizione di svantaggio rispetto alle aree di pianura più favorite, ma anche di presenza di produzioni tipiche e ad alto valore aggiunto e di opportunità nello sviluppo della multifunzionalità dell'attività agricola. In risposta a queste specificità è prevista la definizione di linee guida per una politica regionale della collina lombarda.

Nel 2004 verrà applicata con le nuove modalità la misura per l'indennità compensativa in zone montane ai sensi degli artt. 4 e 26 della l.r. 7/2000. L'intervento ha come obiettivo principale il mantenimento della presenza umana, nelle aree del territorio montano, attraverso la prosecuzione dell'attività agricola, affinché venga garantito un opportuno presidio, tale da assicurare la salvaguardia dell'ambiente e delle produzioni agricole tipiche e di qualità.

A tale fine, vengono messi in atto incentivi atti a compensare i disagi legati allo svolgimento dell'attività agricola in zone svantaggiate, in un'ottica di semplificazione nella gestione dell'aiuto.

Gli obiettivi specifici della misura, che vanno perseguiti in modo integrato, sono:

- compensare i disagi e le limitazioni a carico delle aziende agricole che operano nelle aree montane;
- mantenere l'attività agricola nelle aree montane e rallentare l'esodo delle piccole aziende;
- mantenere l'allevamento zootecnico e la gestione attiva delle superfici foragere mediante l'adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente;
- garantire le buone pratiche agricole;
- valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo;
- promuovere un'agricoltura multifunzionale e sostenibile.

A seguito della sperimentazione attuata nello scorso anno verrà implementato il Servizio di assistenza per le aziende montane (SAIMA), finalizzato a realizzare una omogenea impostazione sul territorio delle attività di consulenza tecnica specializzata per valorizzare la multifunzionalità dell'attività zootecnica in montagna. La funzione di coordinamento e di supporto tecnico ed organizzativo per il 2004 è attribuita alla Fondazione Fojanini di Studi superiori di Sondrio. Per favorire la conoscenza del servizio è prevista l'attivazione di un sito web dedicato.

Verrà completata la redazione di un progetto «Grande intervento di montagna» tra quelli proposti lo scorso anno; si tratta di interventi di riassetto del sistema rurale e del relativo territorio agricolo e forestale, con riferimento a grandi comprensori montani e da realizzarsi coinvolgendo le realtà pubbliche e private locali.

Obiettivo III: Sviluppo sostenibile del territorio rurale e compatibilità ambientale

- **Adeguamento delle opere di bonifica ed irrigazione in un'ottica di uso plurimo della risorsa acqua e di valorizzazione multifunzionale delle infrastrutture idriche**

È prevista l'attuazione della legge di riforma in materia di

bonifica ed irrigazione approvata lo scorso anno (l.r. 7/2003) attraverso l'istituzione della Consulta della Bonifica (delibera del 12 marzo 2004), la redazione del Regolamento elettorale e del Regolamento di polizia idraulica, l'individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.

Verrà anche completato il percorso di adozione del Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale; la proposta della Giunta regionale verrà trasmessa al Consiglio per l'approvazione definitiva, acquisito il parere dei Consorzi di Bonifica e degli altri enti interessati.

L'attuazione del Programma grandi opere di bonifica, riceverà nuovo impulso con il recupero delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con la legge finanziaria 2004. Per la Lombardia si tratta di oltre 90 milioni di euro impiegabili su progetti da rendere immediatamente cantierabili e realizzabili a partire dal 2005.

Prosegue inoltre l'attuazione della misura *q* (3.17) *Gestione delle risorse idriche in agricoltura* del PSR con la fase di realizzazione dei lavori finanziati dall'ultima graduatoria.

Agli interventi infrastrutturali si affiancano una serie di interventi rivolti alla valorizzazione delle valenze ambientali della rete infrastrutturale anche ai fini di incentivarne un uso multifunzionale.

In attuazione della l.r. 7/2003 verrà predisposto il «Progetto fontanili» finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema dei fontanili e dei colatori, quale componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio. È in corso un progetto di ricerca per l'uso multifunzionale delle infrastrutture di bonifica ed irrigazione attraverso interventi di riqualificazione ambientale dei canali.

Relativamente alle funzioni conoscitive e di comunicazione del ruolo della bonifica ed irrigazione, prosegue l'implementazione del sistema informativo direzionale della bonifica ed irrigazione (SIBITER), verrà attuato il progetto «Scuola» e realizzata una tavola rotonda internazionale sulle vie verdi e il territorio rurale.

- **Potenziamento e qualificazione del patrimonio forestale**

È prevista la conclusione del percorso di approvazione del progetto di legge «Tutela e valorizzazione delle superfici, dell'ambiente, del paesaggio e dell'economia forestale» e l'avvio della fase attuativa con la predisposizione delle proposte dei regolamenti previsti. Verrà inoltre predisposta la nuova normativa sul riconoscimento dei Consorzi forestali.

Per la tutela delle risorse forestali è in corso l'implementazione, con i soggetti coinvolti, del nuovo Piano regionale antincendi boschivi. Sono previste: la georeferenziazione in sala operativa dei mezzi aerei antincendio e la mappatura sperimentale delle aree percorse da incendio e il proseguimento della formazione professionale rivolta al personale CFS e volontari AIB.

La sottoscrizione dell'accordo con il Ministero dell'Agricoltura riguardante l'impiego del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della programmazione regionale delle attività di tutela forestale, consentirà di avviare il percorso che è stato delineato attraverso la legge che ha istituito il Corpo Forestale Regionale e di disporre di importanti risorse di professionalità da impiegare in particolare nell'ambito dei territori montani e delle aree protette regionali.

Al Programma grandi foreste di pianura, in corso di completamento, verrà affiancato un nuovo programma «diecimila ettari di nuove foreste in Lombardia», attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di categoria degli agricoltori. Il programma consegue alla ratifica da parte dell'Italia del Protocollo di Kyoto e alla delibera CIPE del dicembre 2002 che prevede la definizione di programmi triennali nazionali e regionali per la realizzazione del potenziale massimo di assorbimento di carbonio.

- **Promozione dell'agricoltura multifunzionale**

La multifunzionalità del settore agricolo-forestale rappresenta una opportunità per la nostra agricoltura, su cui esiste ampio consenso ma limitata esperienza. Per promuovere la multifunzionalità ai fini della valorizzazione del sistema agricolo lombardo la Regione promuoverà una ricerca (su invito mirato) con questi obiettivi:

- misurare il valore aggiunto del sistema produttivo costituito dalle funzioni non produttive e accessorie del sistema agricolo;
- definire le nuove opportunità di reddito per le aziende

agricole e quindi supportare le scelte degli imprenditori agricoli;

- supportare gli enti di pianificazione territoriale nelle valutazioni sul valore del territorio rurale (non urbano) secondo i criteri di multifunzionalità.

Per realizzare un maggiore sostegno all'agriturismo nella nostra regione sono state approvate alla fine dello scorso anno le linee guida per lo sviluppo dell'agriturismo che vedranno uno sviluppo operativo nel piano di settore. Sempre al fine di sviluppare gli aspetti di multifunzionalità dell'attività agricola e forestale, verrà realizzata una azione di promozione nei confronti degli enti locali per accrescere il numero di aziende agricole che realizzano interventi di manutenzione del territorio (articoli 24 e 25 l.r. 7/2000). È anche prevista la predisposizione ed approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto di legge riguardante la raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi.

Per evidenziare le possibilità di uso multifunzionale delle risorse forestali verrà realizzato il programma «Estate in foresta 2004» con l'obiettivo di consolidare l'utilizzo ai fini ricreativi, turistici e didattici del demanio forestale (e agricolo) di proprietà della Regione Lombardia e di farlo diventare una risorsa verde a disposizione di tutti i lombardi. Verranno anche realizzati alcuni sentieri tematici nelle principali foreste demaniali.

Prosegue l'attuazione del programma Leader plus con l'implementazione delle iniziative previste nei Piani di Sviluppo Locale (PSL) predisposti dai Gruppi di Azione Locale (GAL). Nel gennaio di quest'anno è stato approvato il bando per la selezione dei progetti di cooperazione infraterritoriale (iniziative di cooperazione tra territori rurali all'interno di uno stato membro) e transazionale (iniziative che coinvolgono gruppi di azione locale appartenenti almeno a due stati membri UE).

• *Tutela e valorizzazione del territorio rurale e del paesaggio rurale*

Verrà realizzato il 13 e 14 ottobre il convegno internazionale «Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni». L'iniziativa indagherà le diverse componenti del sistema rurale, focalizzando l'attenzione sulle differenti attività produttive, insediative, infrastrutturali che lo interessano e sulla necessità di un suo uso sostenibile.

Nell'ottica di una maggiore conoscenza del sistema rurale è stato attivato il portale territoriale della D.G. Agricoltura «Sistema rurale», che permette l'accesso a numerose informazioni georeferenziate riguardanti il nostro territorio. Le risorse naturali, l'attività produttiva agricola, gli alpeggi e l'allevamento, le foreste e la rete dei canali di irrigazione sono componenti di un vero e proprio organismo da tutelare e da gestire in modo sostenibile e da trasmettere alle generazioni future.

Relativamente all'inserimento delle infrastrutture nel territorio agricolo verrà realizzata una ricerca per assegnare un valore alla qualità degli ambienti rurali e definire linee guida per l'inserimento delle infrastrutture per ridurre l'impatto sulle attività produttive agricole e sull'ambiente, anche attraverso compensazioni e mitigazioni.

Nell'ambito della riduzione dell'impatto dell'attività agricola sull'ambiente prosegue l'attuazione della misura 2.6 del PSR. Per una maggiore tutela della qualità delle acque verranno ridefiniti gli ambiti del territorio a diversa sensibilità in relazione alla vulnerabilità ai nitrati da fonte agricola, come prevista dal d.lgs. 152/99; revisione resa possibile a seguito di studi e approfondimenti di tipo idrogeologico.

Nell'ambito del AdPQ «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche» (art. 13), verranno realizzati:

- interventi strutturali per la gestione dei reflui zootecnici;
- fasce tampone boscate con l'obiettivo del mantenimento della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali mediante un processo naturale di depurazione delle acque;
- interventi di fitodepurazione, gestione dei fanghi nella rete irrigua e di bonifica e impianti di trattamento e stoccaggio reflui.

Nell'ambito dell'Atto integrativo dell'AdPQ «Ambiente ed Energia» (art. 24) verranno realizzati interventi ambientali di sviluppo sostenibile del territorio rurale e del settore agroforestale rivolti:

- alla creazione di nuove aree forestali e fasce verdi nel

territorio rurale e periurbano, quale misura di mitigazione ambientale a funzione multipla ed integrata, in raccordo con la programmazione territoriale, i grandi interventi infrastrutturali, gli operatori agricoli e forestali, il sistema economico e finanziario;

- alla valorizzazione del patrimonio forestale di montagna esistente e del reticolo dei canali di bonifica;
- alla riduzione delle emissioni climalteranti derivanti da reflui zootecnici.

Verranno attuate misure di sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili. È previsto il concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui decennali per le seguenti tipologie di intervento:

- impianti termici alimentati a biomassa vegetale;
- interventi di contenimento dei consumi energetici nelle aziende agricole;
- interventi di contenimento dei consumi d'energia nella climatizzazione delle serre;
- impianti di sfruttamento del biogas nelle aziende agricole.

• *Valorizzazione e gestione delle risorse faunistiche coniugando gli aspetti legati alla conservazione ed alla tutela con l'esercizio della attività di caccia e pesca.*

Verranno attuati i Piani nazionali pesca per l'anno in corso; il 30 Aprile è già stato approvato il bando relativo alla misura 1 - Riduzione dell'impatto ambientale e alla misura 3 - Campagne di sensibilizzazione, relative al V Piano nazionale.

In attuazione della l.r. 12/2001 in materia di pesca e di gestione dell'ittiofauna è prevista l'approvazione del «Documento tecnico regionale per la gestione ittica» che costituirà il riferimento per la predisposizione da parte delle Province, sentite le consultazioni provinciali della pesca, dei piani ittici e delle carte provinciali delle vocazioni ittiche.

Verrà proposto il regolamento per la pescaturismo, definiti gli indirizzi per un uso sostenibile della gestione dei canali di bonifica per quanto riguarda l'attività piscicoltura e, su questo tema, avviato un progetto pilota.

In attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici verranno individuati, entro il 2004, 100.000 ettari di aree di Zone di Protezione Speciale; è inoltre prevista l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un progetto di legge sulla protezione della fauna e sulla disciplina dell'attività venatoria.

Obiettivo IV: Governance regionale per l'agricoltura lombarda

• *Applicazione della riforma della PAC e adeguamento di OPR e SIARL*

La fase di applicazione della riforma della PAC vede la Regione impegnata nella elaborazione, attraverso un serrato confronto con le associazioni delle imprese agricole, della posizione regionale in merito alla definizione delle opzioni.

L'altro importante fronte riguarda la predisposizione operativa per la gestione della nuova PAC dall'1 gennaio 2005, con l'adeguamento dell'Organismo Pagatore Regionale e del sistema informativo (SIARL).

Con l'avvio, nel 2004, della liquidazione dei premi per l'OCM ortofrutta, la PAC ovcapriini, il latte in polvere, i foraggi essiccati e gli ammassi di grana e provolone, l'OPR fa un deciso passo in avanti verso la piena operatività nella gestione diretta delle Organizzazioni Comuni di Mercato, che verrà conseguita nel 2005. A regime i fondi complessivamente erogati dall'OPR raggiungeranno i 650 milioni di euro all'anno.

In attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 è stata attivata la procedura per la presentazione da parte dei produttori della domanda di premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari entro il 17 maggio 2004, utilizzando il SIARL per il tramite dei CAA.

Nel corso dell'anno verranno sviluppate, di concerto con l'Organismo Pagatore Regionale, le modalità applicative e procedurali necessarie per dare applicazione diretta ai pagamenti legati alla Riforma della PAC utilizzando procedure totalmente informatizzate, ad alta efficienza e basso costo di gestione ed externalizzando ovunque possibile le procedure burocratiche.

• *Ottimizzazione del rapporto Regione-ERSAF*

Verrà approvato da parte della Giunta Regionale il programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare propo-

sto da ERSAF a seguito delle indicazioni del governo regionale.

Con il programma sono individuate le linee tematiche di intervento prioritarie: filiera lattiero-casearia, filiera vitivinicola, foreste ed alloggi demaniali ed i progetti per qualificare quella parte di patrimonio considerata pienamente strumentale ai fini strategici e programmatici di ERSAF. Gli interventi saranno sostenuti tramite l'alienazione degli immobili considerati non più strumentali alla nuova funzionalità dell'ente.

- *Sviluppo del processo di delega in agricoltura e di confronto con le autonomie locali e funzionali e processo di programmazione in agricoltura*

Il processo di delega in agricoltura, avviato con l'obiettivo di migliorare la capacità di risposta del sistema pubblico avvicinando le attività gestionali all'utenza nella logica della sussidiarietà, è ormai consolidato. La Regione ha avviato una ricerca per verificare il grado di soddisfazione dell'utente finale, principalmente delle imprese agricole ed agroalimentari, rispetto alla precedente situazione e per valutare i costi dell'intero sistema di erogazione delle agevolazioni in agricoltura.

Operativamente proseguirà l'attività di raccordo programmatico tra Regione ed Enti delegati attraverso i tavoli istituzionale e tecnico, in particolare sulla attuazione del PSR e delle misure della l.r. 7/2000. Sono in corso di predisposizione/approvazione da parte delle Province gli aggiornamenti ai Piani agricoli triennali.

È stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di revisione del Piano di Sviluppo Rurale in vista dell'ultimo biennio di applicazione, al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse cofinanziate entro fine programmazione.

Le misure strutturali, che rappresentano l'ossatura del Piano, finanziano interventi che necessitano di un considerevole lasso di tempo per essere realizzati; questo ha imposto di adeguare la tempistica in modo da poter includere nella prima parte di quest'anno le fasi relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria e all'assegnazione dei contributi ai beneficiari in modo da concludere i pagamenti entro il 15 ottobre 2006.

Verrà inoltre completata la prima fase della valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale, con l'obiettivo di fornire all'Autorità di gestione del PSR tutti gli elementi conoscitivi indispensabili ad un continuo miglioramento dell'attuazione, ma anche essenziali per l'impostazione del successivo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale.

In attuazione dei programmi interregionali attivati dal MIPAF è stato approvato il documento «Programmi interregionali Regione Lombardia» che individua l'insieme dei progetti e delle azioni attuative permettendo l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal MIPAF (oltre 4 milioni di euro).

Gli interventi riguardano i programmi: agricoltura-qualità e agricoltura-ambiente (sottoprogrammi tracciabilità e monitoraggio direttiva nitrati); sviluppo rurale (sottoprogramma servizi di sviluppo, innovazione e ricerca, monitoraggio sistemi irrigui); piano sementiero; piano proteine vegetali.

4. Le risorse finanziarie

1 - Risorse autonome

Per l'attuazione delle politiche regionali la disponibilità di bilancio per l'anno 2004 è di € 88.496.998 suddivisi per le seguenti tipologie di spesa:

Corrente: € 21.137.593

Capitale: € 57.861.706

Annualità: € 9.497.700

Va peraltro ricordato come in sede di assestamento di bilancio la D.G. Agricoltura abbia sempre acquisito risorse ulteriori che sono andate ad integrare la dotazione finanziaria dell'anno. Per il 2003 l'incremento di risorse in fase di assestamento è stato pari a 15 milioni di euro.

2 - Programmi comunitari

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione comunitaria: PRS, Leader+ e SFOP, i piani finanziari sono relativi al periodo 2000-2006, coprendo l'intero periodo di validità del piano.

Piano di Sviluppo Rurale

Nei primi quattro anni di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, i pagamenti riferiti al totale delle risorse pubbliche (FEAOG, Stato, Regione) hanno superato i 420 milioni di euro, pari al 53% delle risorse disponibili nel 2000-2006.

Sono state rispettate le previsioni di spesa per il quadriennio inserite nel piano finanziario approvato nel 2000 (profilo di Berlino), recuperando i ritardi nella spesa registrati nei primi anni di attuazione.

PIANO DI SVILUPPO RURALE - Pagamenti effettuati 2000-2003 (in milioni di euro)

	COSTO TOTALE					Costo totale	Aiuti di Stato
	SPESA PUBBLICA			Totale pubblico	Quota privati		
	FEAOG	Stato	Regione				
2000	53,276	53,536	0,000	106,811	0,000	106,811	0,000
2001	34,893	39,017	4,078	77,989	25,817	103,806	42,270
2002	44,653	52,606	9,496	106,755	44,149	150,904	54,184
2003	52,219	63,943	14,195	130,357	106,356	236,713	24,149
Totale pagato	185,042	209,102	27,770	421,913	176,322	598,235	120,603
Disponibilità 2000-2006	337,070	400,054	69,581	806,705	492,618	1299,323	203,064

Le previsioni finanziarie per singola misura per il 2004 sono riportate nella seguente tabella:

PIANO DI SVILUPPO RURALE - Tabella finanziaria 2004 (in milioni di euro)

MISURE PSR	COSTO TOTALE					Costo totale	Aiuti di Stato
	SPESA PUBBLICA			Totale pubblico	Quota privati		
	FEAOG	Stato	Regione				
a	10,757	19,852	8,508	39,117	71,413	110,530	17,800
b	0,620	1,127	0,484	2,231		2,231	2,000
c	0,002	0,002	0,001	0,005		0,005	
e	0,001	0,001		0,002		0,002	
f	21,862	21,862	0,000	43,724	0,000	43,724	2,000
g	5,392	7,425	3,183	16,000	37,333	53,333	
h	8,404	8,404	0,000	16,808	4,175	20,983	2,000
i	0,055	0,090	0,039	0,184	0,046	0,230	
j	0,869	1,051	0,451	2,371	1,016	3,387	
l	0,051	0,060	0,026	0,137	0,131	0,268	

MISURE PSR	COSTO TOTALE					Costo totale	Aiuti di Stato
	SPESA PUBBLICA			Totale pubblico	Quota privati		
	FEAOG	Stato	Regione				
m	0,092	0,107	0,045	0,244	0,163	0,407	
n	0,744	1,521	0,652	2,917	1,250	4,167	1,390
o	0,130	0,151	0,065	0,346	0,148	0,494	
p	1,501	1,752	0,751	4,004	6,530	10,534	
q	2,216	4,028	1,726	7,970	1,992	9,962	3,316
r	0,650	0,759	0,325	1,734	0,193	1,927	
t	0,061	0,071	0,030	0,162	0,041	0,203	
u	0,020	0,038	0,016	0,074	0,074	0,148	
valutazione	0,122	0,143	0,062	0,327		0,327	
ante 1992	0,003	0,008		0,010		0,010	
x	0,065	0,137	0,059	0,260		0,260	
ex 2079	0,041	0,041		0,081		0,081	
TOTALE	53,657	68,629	16,422	138,708	124,505	263,213	28,506

Leader+

Per il proseguimento del programma Leader+ le risorse sul bilancio regionale 2004 ammontano a € 6.716.780,00, comprensive delle assegnazioni della CE e del cofinanziamento regionale.

SFOP

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura sempre per il periodo 2000/06, la Regione beneficia dei fondi relativi al regolamento CE 2792/99 finanziato con lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) che prevede l'attivazione delle misure relative all'acquacoltura, alla trasformazione e commercializzazione, alla pesca in acque interne, alla promozione e all'assistenza tecnica.

Il cofinanziamento comunitario per la Lombardia è pari a 1.489,7 M€ cui si aggiunge una quota di cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) pari a 3.502 M€ per il periodo 2000-2006.

Sul programma nazionale, composto da 5 assi, la Lombardia attiva: l'asse 3 (acquacoltura, pesca acque interne, trasformazione e commercializzazione), l'asse 4 (altre misure di promozione) e l'asse 5 (assistenza tecnica).

Finora sono stati attivati 2 bandi per la misura 3.2 «Acquacoltura»: con il primo, aperto nel 2001, sono stati stanziati € 682.000,00 ed erogati € 589.993,85 con un'economia su rendicontazione di € 27.994,45 mentre per il secondo, del 2003, che prevede contributi pari a € 732.220,00 è stata approvata il 30 aprile 2004 la graduatoria; per la misura 3.4 «Trasformazione e commercializzazione» è stato attivato un bando per complessivi € 1.179.010,00 dei quali sono stati pagati € 689.178,00 in quanto parte degli interventi non sono ancora stata terminati o rendicontati.

Protezione delle foreste contro gli incendi

Per la protezione delle foreste contro gli incendi e il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali la Lombardia utilizza i fondi messi a disposizione dal reg. CEE n. 2158/92 per un programma comunitario finalizzato alla riduzione del numero delle cause di incendio nelle foreste e delle superfici danneggiate dal fuoco, nell'ambito del quale è stato approvato il «programma Italia» a valere per gli anni 2000-02. Il programma è cofinanziato dalla Comunità europea per il 50% e dallo Stato per il restante 50%; le risorse complessivamente assegnate alla Lombardia sono pari a € 913.887,00 (di cui 371.428,69 già riscossi). L'ultimazione dei lavori e la rendicontazione relativa dovranno avvenire entro il 2004; l'assegnazione dei fondi a saldo avverrà presumibilmente nel 2005.

In riferimento al nuovo reg. CE n. 2152/2003, che intende proseguire le azioni avviate sviluppando le attività di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali integrandole in un nuovo sistema denominato «Forest focus», la Lombardia ha presentato una richiesta di finanziamento di € 540.000,00 e si presume che possa essere finanziata entro il corrente anno.

Progetto Rever-Med / Programma Medocc

In attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG III B, all'interno del programma Medocc, è stato approvato il progetto Rever-Med con lo scopo di completare la «rete verde europea» riqualificando i canali di bonifica e di irrigazione e le strade alzaie, per il recupero ambientale e di promozione turistica. Per la Lombardia il progetto si inserisce nel gruppo di iniziative del progetto ViATer (vie di acqua e di terra).

Le risorse disponibili per la Lombardia sono pari a circa 140.000 euro per gli anni 2003 e 2004 (quote statale e comunitaria pari al 45%; quota regionale, 10%), di cui rimangono disponibili per il 2004 € 58.253,14.

3 - Risorse statali

Risorse per le funzioni trasferite

Con il d.lgs. 143/97 e il d.lgs. 112/98 sono state conferite funzioni amministrative, precedentemente esercitate a livello statale, alle regioni ed agli enti locali, nelle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione.

Le risorse assegnate dallo Stato alla Regione Lombardia fino ad oggi sono pari a 130,545 milioni di euro (di cui 39,388 meuro per le Associazioni provinciali allevatori e 71,157 meuro per la materia agricola in generale).

Le risorse non ancora utilizzate e quindi disponibili per l'anno 2004 sono 7,174 milioni di euro per le APA e 25,761 euro per la materia agricola in generale.

Nel corso del 2004 il Ministero del tesoro provvederà ad un ulteriore riparto la cui dimensione finanziaria si presume analoga a quella utilizzata per gli anni precedenti (circa 16 meuro per le APA e circa 20 meuro per le altre materie).

Programmi interregionali

I Programmi interregionali sono progetti basati su contenuti comuni definiti a livello dello Stato la cui realizzazione viene demandata alle Regioni. La l. 499/99 ha stanziato risorse per il finanziamento dei programmi interregionali. Il Documento Agroalimentare, Agroindustriale e Forestale (art. 2, comma 7, lett. c) stabilisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie riguardanti i programmi interregionali e i criteri di riparto delle stesse alle regioni, sulla cui base alla Regione Lombardia sono state assegnate risorse per € 16.018.464,88 trasferite ad oggi solo in parte nella misura di € 13.849.676,56.

Dell'assegnazione totale, parte deve essere obbligatoriamente riservata al finanziamento della Rete di Contabilità Agraria nonché per le attività relative al monitoraggio dei fitofarmaci previste nell'ambito del programma «Agricoltura e qualità». Le altre tematiche che possono essere finanziate con queste risorse sono l'assistenza tecnica al settore zootecnico (S.A.T.A), la comunicazione e l'educazione alimentare, lo sviluppo rurale, la formazione e la ricerca.

Delle risorse trasferite la Regione Lombardia ha sinora utilizzato € 7.631.411,83; per l'anno 2004 sono quindi disponibili € 6.218.264,73. Per quanto attiene € 3.327.101,59 che il Ministero non ha ancora trasferito si presume, senza alcuna certezza, possano essere saldati nel secondo semestre del 2004.

Per l'attuazione del Programma interregionale prove varietali, sull'assegnazione statale di € 2.596.326,99 sono stati impegnati e pagati € 2.260.845,65 per l'effettuazione di piani di semina e rimangono quindi disponibili € 335.481,34 per l'anno 2004.

Con i d.m. n. 23886/2003 e 25279/2003 il Ministero ha assegnato alla Regione la somma complessiva di € 4.002.012,00 per la prosecuzione e l'attivazione di nuovi programmi interregionali III Fase. La Regione ha approvato ad inizio anno i piani operativi relativi ai programmi interregionali.

Programmi interregionali	Assegnazione del Ministero alla Regione Lombardia
Agricoltura e qualità - agricoltura ambiente	944.531,00
Sviluppo rurale	1.514.836,00
Sottoprogramma - servizi di sviluppo	375.390,00
Sottoprogramma - innovazione e ricerca	600.000,00
Sottoprogramma - monitoraggio sistemi irrigui	539.446,00
Piano sementiero	833.862,00
Piano proteine vegetali	708.783,00
TOTALE FONDI	4.002.012,00

Inoltre, sono in fase di approvazione i programmi interregionali attinenti le statistiche agricole, il controllo residui fitofarmaci e la biodiversità.

Per quanto concerne il riparto dei fondi, il comitato tecnico permanente di coordinamento in materia agricole, nella seduta del 26 febbraio 2004 ha approvato la proposta di riparto che prevede l'assegnazione a Regione Lombardia di:

- Statistiche agricole: € 230.472,00
- Fitofarmaci: € 159.320,00
- Biodiversità: € 163.295,18

I programmi saranno sottoposti all'approvazione della conferenza Stato-Regioni e si presume siano trasferiti, per il momento, i soli fondi relativi al programma sul controllo residui fitofarmaci.

Programma Nazionale Biocombustibili «PROBIO» - triennio 2002/2004

Con delibera n 27 del 15 febbraio 2000 il CIPE ha previsto l'elaborazione di una specifica proposta di prosecuzione, per il triennio 2002/2004, del programma PROBIO ed in tal senso sono state avviate iniziative per addivenire alla definizione di criteri e modalità, più confacenti all'esperienza maturata, per individuare e dimensionare al meglio i futuri interventi.

La proposta è stata predisposta dal Mipaf e presentata alla Conferenza Stato e Regioni; qualora la Conferenza esprimesse parere favorevole la Lombardia riceverà un finanziamento annuale di € 217.944,81 per l'attuazione del nuovo PROBIO.

Emergenze agricole

Per consentire alle regioni e alle province autonome di fronteggiare alcune emergenze agricole, causate da infezioni virali e batteriche a carico delle coltivazioni e degli allevamenti, la legge finanziaria n 388/2000 all'art. 129 comma 1, lett. c), ha previsto specifici stanziamenti per il triennio 2001/2003.

Di queste risorse rimane la seguente disponibilità utilizzabile nel 2004:

- Influenza aviaria: € 1.946.613,78
- Flavescenza dorata: € 2.595.444,62
- Sharka: € 78.593,96
- Vescicolare dei suini: € 1.631.390,95.

Calamità naturali

Per l'anno 2004 è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento degli interventi nei territori danneggiati dalle alluvioni del 2002. La somma prevista di 17 M€ sarà disponibile non appena sarà perfezionato il mutuo quindicennale con la Cassa DD.PP. in base al d.m. n. 101687/03. Prosegue inoltre la gestione ordinaria delle precedenti assegnazioni, con una disponibilità a bilancio di € 11.874.447,11 da utilizzare nell'anno in corso.

Progetto «Grandi foreste di pianura»

La finalità del progetto è creare 10 nuove foreste permanenti in aree pianiziali o di fondovalle con interventi di trasfor-

mazione del territorio miranti ad incrementare la ricchezza ambientale e sociale delle aree interessate.

Nel 2002 sono stati approvati i primi sei progetti in altrettante province della regione per i quali si attiveranno risorse pari a € 13.784.363,34 nel periodo 2002/2006 con l'intervento finanziario, oltre che della Regione, dello Stato, delle Amministrazioni provinciali/comuni/privati e della Fondazione CARIPLO. Le foreste sono in corso di realizzazione.

Fonte delle risorse	Quota	%
Regione	5.726.234,00	41,5
Stato	4.657.308,00	33,8
Province/Comuni/privati	1.884.365,00	13,7
Fondazione CARIPLO	516.456,00	3,7
TOTALE	13.784.363,00	100,0

Piani nazionali della pesca nel settore acque dolci

A seguito della riprogrammazione finanziaria delle disponibilità per la Lombardia sui piani pesca nazionali (5° e 6°), sono stati incassati, nel 2003, € 1.241.049,26, di cui sono disponibili per il 2004 € 1.208.549,26.

Programmi di gestione faunistico-ambientale

Per la realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale, per i quali la legge finanziaria n. 388/2000 ha previsto l'assegnazione di € 1.602.146,82 per gli anni 2001-05, sono stati esaminati e valutati i progetti presentati dalle Province, che saranno incaricate della loro attuazione con una spesa prevista di € 497.600,00. Sono stati inoltre avviati nel 2003 dei progetti di ricerca e monitoraggio per un importo di € 102.029,66; tali progetti continueranno nel 2004 e comporteranno una spesa prevista di circa € 93.000,00.

Biomasse

L'art. 13 degli Accordi di Programma Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e la Regione Lombardia, firmato il 23 dicembre 2002, finanzia interventi urgenti nel settore agricolo, al fine di prevenire l'inquinamento causato da nitrati derivanti da fonti agricole, fenomeni eutrofici, nonché lo scarico nelle acque di sostanze pericolose.

Il d.m. n. 1690/2003 ha assegnato 2.931.581,98 euro alla Regione ai sensi dell'art. 109 della l. 388/2000; sono disponibili per l'anno in corso € 1.631.581,98.

Programma statale antincendi boschivi

Dal 2003 la legge finanziaria ripartisce i fondi da utilizzare per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi ripartendoli alle Regioni secondo il criterio fissato dalla l. 353 del 21 novembre 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi): per il 50% in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale costituito presso il CFS e per il restante 50% in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale, prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente.

I fondi assegnati alla Lombardia dal 2000 ad oggi ammontano ad € 1.657.423,59; di questi per il 2004 rimangono a disposizione € 724.091,98.

Alpenenergywood - INTERREG IIIB

La Regione Lombardia ha approvato le proposte da presentare per il finanziamento nell'ambito del programma INTERREG IIIB - «Spazio Alpino». La Regione partecipa alla realizzazione del progetto «Alpenenergywood» che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del legno-energia nello spazio alpino incentivando l'impiego del legno quale risorsa energetica rinnovabile secondo logiche di filiera agro-ambientale ed in contesto di sviluppo sostenibile. La parte di progetto di competenza della Regione Lombardia ha una spesa ammissibile di € 190.000,00 di cui: € 95.000,00 con contributo comunitario ed € 95.000,00 con contributo statale ripartiti nel triennio 2004/2006. La somma a disposizione per l'esercizio 2004 ammonta a € 114.150,00.

(B.20040115)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18331

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili con sede in Sesto Calende (VA), via Lombardia, 14. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della di-

(3.1.0)

sciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitario assistenziale per disabili»;

Rilevato che il legale rappresentante dell'ente «Fondazione Renato Piatti Onlus», Ente gestore della Residenza Sanitario assistenziale per Disabili con sede in Sesto Calende (Varese), via Lombardia n. 14, ha chiesto l'accreditamento per n. 30 posti letto;

Preso atto che la provincia di Varese con determinazione n. 2714 del 3 giugno 2004 ha autorizzato in via temporanea, con piano di acquisizione del personale, la «Fondazione Renato Piatti Onlus» al funzionamento della struttura adibita a R.S.D. per un numero di 30 posti letto, già precedentemente accreditata come centro residenziale per handicappati;

Preso atto che l'ASL di Varese, con deliberazione n. 751 del 2 luglio 2004 ha espresso parere favorevole all'accreditamento della medesima RSD di Sesto Calende per n. 30 posti letto;

Rilevato che la RSD risulta pertanto in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla provincia di Varese, determinazione n. 2714 del 3 giugno 2004;
- parere favorevole all'accreditamento per n. 30 posti letto della competente Azienda Sanitaria Locale di Varese espresso con deliberazione n. 751 del 2 luglio 2004;
- requisiti di autorizzazione e di accreditamento: strutturali di cui all'allegato A della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed organizzativi di cui all'allegato C della medesima d.g.r. 12620/03 da conseguire con piano di acquisizione del personale;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 dell'8 agosto 2003;

Precisato che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'allegato F «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Secondo provvedimento organizzativo anno 2004»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario assistenziale per disabili con sede in Sesto Calende (Varese), via Lombardia, n. 14, per n. 30 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Varese;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

5. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

6. di riconfermare che l'ente gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

7. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Varese le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

8. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di Varese, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

9. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di Varese provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento, dell'effettiva realizzazione del piano di acquisizione del personale e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che all'ingresso di ogni nuovo utente sia garantito lo standard medio di assistenza pari a 1600 minuti settimanali e, non appena individuata la classe di fragilità dell'ospite, venga garantito lo standard di assistenza correlato;

10. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviargli copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

11. di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040116)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18332

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo 2 di Como - via del Doss, 3 (CO). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a,

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 «Piano Socio Sanitario 2002-2004»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne per handicappati;

Rilevato che con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622, sono state incrementate per l'anno 2003 le tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale con decorrenza 1° gennaio 2003, con la precisazione che le tariffe definite potranno subire ulteriore variazione in sede di attuazione dei provvedimenti di riforma dei sistemi di lungo-assistenza socio sanitaria e di riabilitazione;

Dato atto che il Centro Socio Educativo 2 di Como, via del Doss, 3 risulta essere già accreditato ed è stato confermato nell'accreditamento con d.g.r. 30 dicembre 2003 n. 7/15884, per n. 20 posti;

Rilevato che il sindaco di Como in qualità di legale rappresentante del Centro Socio Educativo 2 ha chiesto l'ampliamento dell'accreditamento da 20 a 25 posti con nota del 18 febbraio 2004;

Rilevato che il Centro Socio Educativo 2 risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento della struttura con validità pluriennale rilasciata dalla Amministrazione provinciale di Como con determinazione dirigenziale n. 184 del 2 marzo 1999 per n. 30 posti;

- parere favorevole all'accreditamento per 25 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Como espresso con deliberazione del direttore generale del 6 maggio 2004, n. 202 pervenuta alla Direzione Generale competente in data 9 luglio 2004;

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, verificati dal servizio vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale di Como;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Como in data 12 marzo 2004, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente rette al netto dei finanziamenti ricevuti;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente commissione consiliare;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (II° provvedimento 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Socio Educativo 2 con sede in Como - via del Doss, 3 per n. 5 posti con la tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Como;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari ai 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040117)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18333

(3.1.0)

Definizione della nuova unità di offerta «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS): requisiti per l'accreditamento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio 1988/1990» e successive proroghe;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Evidenziato che la Giunta Regionale con d.g.r. del 30 settembre 2003, n. 14369 ha provveduto ad individuare, all'interno del sistema socio sanitario regionale, quali unità di offerta residenziali per persone disabili gravi prive di sostegno familiare, le Comunità Socio Sanitarie (CSS);

Valutati i dati emersi dall'applicazione dello strumento di valutazione SIDI agli ospiti delle Comunità alloggio socio assistenziali già autorizzate, dai quali si rileva, all'interno delle singole comunità, una compresenza di persone con differenti livelli di fragilità prive o meno del sostegno familiare;

Dato atto che la Regione Lombardia, con d.g.r. del 7 aprile

2003, n. 12620, ha individuato nelle Residenze Sanitarie assistenziali per persone Disabili (RSD) le strutture presso cui vengono garantite le prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, nonché di riabilitazione di mantenimento e, in coerenza con i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, ne ha definito i requisiti di accreditamento e le quote di partecipazione alla spesa da parte del sistema sanitario regionale;

Ritenuto, alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, di definire la Comunità Socio Sanitaria come segue: «La Comunità Socio Sanitaria è la Comunità Alloggio socio assistenziale autorizzata al funzionamento che, essendo disponibile anche all'accoglienza di persone adulte con grave disabilità privi di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall'utente come sua dimora abituale, sia accreditata al sistema socio sanitario regionale»;

Stabilito che, alle persone disabili prive di sostegno familiare accolte nelle CSS, verrà erogato, per l'acquisto delle prestazioni socio sanitarie che saranno garantite dalla comunità, un voucher di lungoassistenza mensile diversificato per complessità di intervento ed in base alla classificazione del beneficiario nelle 5 classi definite con lo strumento SIDI;

Atteso che le tipologie di voucher ed il relativo sistema di assegnazione sono descritti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:

- di considerare validi, sino all'entrata in vigore di nuove modalità e nuovi requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle Comunità Alloggio socio assistenziali, l'attuale sistema autorizzativo nonché i requisiti gestionali e strutturali così come stabiliti dalla legge regionale 1/86 e dal Piano Socio Assistenziale 1988/90 e sue successive modifiche ed integrazioni

- di definire che le Comunità Alloggio socio assistenziali autorizzate per la concessione dell'accREDITAMENTO quale CSS, dovranno possedere i requisiti organizzativi e strutturali indicati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in loro carenza presentare un piano di adeguamento secondo i tempi dallo stesso indicati;

Ritenuto altresì di stabilire che gli Enti gestori delle CSS debbano obbligatoriamente trasmettere, all'ASL di ubicazione della struttura e alla Regione, i dati relativi alle caratteristiche degli ospiti beneficiari di voucher, secondo i tempi e le modalità descritte nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che le strutture accreditate dovranno sottoscrivere, con le ASL di ubicazione, un patto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei voucher, le cui caratteristiche sono contenute nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario istituire un Registro regionale delle Comunità Socio Sanitarie per persone Disabili ove saranno iscritte tutte le strutture accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisiti il contributo ed il parere del Tavolo del Terzo settore;

Acquisita l'intesa con la Commissione Consiliare competente;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 31 marzo 2004, n. 16954 con cui è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

Per quanto in premessa motivato:

1. di definire la Comunità Socio Sanitaria come segue: «La Comunità Socio Sanitaria è la Comunità Alloggio socio assistenziale autorizzata al funzionamento che, essendo disponibile anche all'accoglienza di persone adulte con grave disabilità privi di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall'utente come sua dimora abituale, sia accreditata al sistema socio sanitario regionale»;

2. di erogare alle persone disabili prive di sostegno familiare accolte nelle CSS, per l'acquisto delle prestazioni socio sanitarie che saranno garantite dalla comunità, un voucher mensile di lungoassistenza diversificato per complessità di intervento ed in base alla classificazione del beneficiario nelle 5 classi definite con lo strumento SIDI;

3. di definire le tipologie di voucher ed il relativo sistema di assegnazione come descritti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di confermare, sino all'entrata in vigore di nuove modalità e nuovi requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle Comunità Alloggio socio assistenziali, l'attuale sistema autorizzativo nonché i requisiti gestionali e strutturali così come stabiliti dalla legge regionale 1/86 e dal Piano Socio Assistenziale 1988/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;

5. di approvare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento delle Comunità Socio Sanitarie indicati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che le Comunità Alloggio socio assistenziali autorizzate al funzionamento alla data di pubblicazione del presente provvedimento che richiedano l'accREDITAMENTO per Comunità Socio Sanitaria, in carenza dei requisiti strutturali e organizzativi di cui all'allegato B, sono tenute a presentare un piano di adeguamento secondo i tempi dallo stesso indicati;

7. di prescrivere agli Enti gestori delle CSS l'ottemperanza del debito informativo, nei confronti delle ASL di ubicazione delle strutture e della Regione, relativo alle caratteristiche degli ospiti beneficiari di voucher così come indicato all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di disporre che le strutture accreditate devono sottoscrivere, con le ASL di ubicazione della struttura, un patto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei voucher, secondo quanto stabilito nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di istituire il Registro regionale delle Comunità Socio Sanitarie per persone Disabili ove saranno iscritte tutte le strutture accreditate;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO A

VOUCHER SOCIO SANITARIO DI LUNGOASSISTENZA

Definizione

Alla persona disabile, priva del sostegno familiare, ospite di una Comunità Alloggio accreditata al Servizio Sanitario regionale (CSS), viene riconosciuta la possibilità di acquistare dalla Comunità ove risiede le prestazioni socio sanitarie di lungoassistenza tramite l'erogazione del voucher socio sanitario.

La logica utilizzata per la definizione del voucher socio sanitario di lungoassistenza sopra indicato, è analoga a quella che ha definito le modalità di acquisto al domicilio di prestazioni socio sanitarie da parte di persone in condizioni di fragilità.

L'assegnazione di voucher socio sanitario di lungoassistenza rende comunque possibile, per il beneficiario, l'accesso ad altre unità d'offerta semiresidenziali del sistema socio sanitario o del sistema sociale.

In caso di necessità assistenziali contingenti e riconducibili al sistema delle cure domiciliari (ADI, cure estemporanee ecc), pur in presenza di voucher di lungoassistenza, può essere valutata dalla ASL la possibilità di una contemporanea erogazione di voucher socio sanitario secondo le modalità praticate tramite i pattanti per le cure domiciliari e per i voucher ADI.

Tipologie di voucher

Sono individuati tre profili di voucher che corrispondono alle classi di fragilità rilevate con la scheda SIDI:

- classe 5 - 1° profilo o di base

- classi 3 e 4 - 2° profilo o per pazienti critici
- classi 1 e 2 - 3° profilo o per pazienti di alta complessità

L'assegnazione del voucher non comporta la cancellazione dei beneficiari dal SSR, i quali pertanto continueranno a ricevere tramite il SSR le prestazioni del medico di medicina generale, l'assistenza farmaceutica, protesica e specialistica, ivi compresa la riabilitazione funzionale.

Modalità di accesso

La Comunità alloggio accreditata rileva, con la scheda SIDi, il profilo di fragilità della persona disabile sua ospite che presenta necessità di prestazioni socio sanitarie di lungo-assistenza e invia la stessa scheda alla ASL, sede di ubica-

zione della struttura, che identifica la classe di appartenenza dell'ospite.

Gli operatori individuati dalla ASL, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale dell'utente e con il responsabile della comunità, visto il livello di fragilità della persona disabile, predispongono il progetto individualizzato nel quale, tra l'altro, vengono definite le tipologie di prestazioni da rendere (di assistenza diretta alla persona, infermieristiche, *riabilitative* e socio riabilitative...) e la loro frequenza di erogazione.

La Comunità alloggio, in presenza di modificazione del profilo di fragilità dell'ospite, richiede alla ASL una rivalutazione del progetto individualizzato e conseguentemente del voucher, seguendo le modalità sopra descritte.

ALLEGATO B

REQUISITI	INDICATORI	NOTE E TEMPI MASSIMI PER L'ADEGUAMENTO	
		strutture che richiedono accreditamento entro il 31.10.04	strutture che richiedono accreditamento dopo il 31.10.04
1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE			
1.1 Documentazione attestante la quantità di personale necessaria per la gestione della Comunità Alloggio e per la gestione dei voucher	Esistenza del documento	6 mesi	Alla data della richiesta
1.2 Gestione dell'emergenza	Piano di formazione, teorica e pratica di tutto il personale, con particolare riferimento alle manovre rapide Organigramma funzionale	6 mesi	Alla data della richiesta
1.3 Documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Registro degli interventi con descrizione e data dell'intervento	6 mesi	Alla data della richiesta
2 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE			
2.1 Redazione della Carta Dei Servizi in cui:	Disponibilità e diffusione del materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari	9 mesi	Alla data della richiesta
2.2 siano illustrati i servizi offerti.	Esplicitazione della finalità, della organizzazione, delle modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti, delle modalità di accesso alla struttura, delle modalità di coordinamento adottate con indicazione della persona incaricata		
2.3 sia indicato l'ammontare della retta, con esplicitazione delle prestazioni comprese o escluse	Descrizione dei servizi resi compresi nella retta ed eventuali servizi resi a pagamento, con il loro costo.		
2.4 sia allegato questionario di soddisfazione per ospiti e familiari, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti	Descrizione delle modalità di inoltro della lamentele e dei tempi massimi per la risposta del responsabile delle relazioni con il pubblico		
2.5 sia indicata la possibilità di visite guidate alla struttura da parte di utenti potenziali e loro famigliari	Individuazione della persona incaricata	9 mesi	Alla data della richiesta
2.6 sia descritta la modalità di accoglienza, di presa in carico e di dimissione degli ospiti	Disponibilità di protocolli inerenti le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissione degli ospiti	9 mesi	Alla data della richiesta
2.7 sia definita la modalità di riconoscimento degli operatori	Dotazione di cartellino di riconoscimento a chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura, in ogni momento visibile all'ospite ed ai suoi familiari, che riporti fotografia, nome, cognome e qualifica agevolmente percepibili	2 mesi	Alla data della richiesta
2.8 sia riportato il sistema di valutazione della soddisfazione degli ospiti, delle famiglie, degli operatori	Sistema di valutazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti o delle famiglie o degli operatori e socializzazione dei risultati	6 mesi	Alla data della richiesta
3 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA DEI BENEFICIARI DI VOUCHER			
3.1 Valutazione dei problemi e dei bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali degli ospiti	Presenza di un fascicolo sanitario e assistenziale per ogni ospite beneficiario di voucher, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite, o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDi in cui: a) siano esplicitate: anamnesi medica, infermieristica e funzionale b) siano rilevati eventuali episodi di particolare interesse sanitario e sociale e le loro modalità di risoluzione c) sia conservato insieme con la scheda individuale del disabile SIDi ed il Programma Individualizzato (v. oltre)	6 mesi	Alla data della richiesta
3.2 Stesura di un Programma Individualizzato	Esistenza di un programma riabilitativo/abilitativo e di socializzazione per ogni ospite beneficiario di voucher	4 mesi	Entro 30 giorni dalla data di ammissione degli ospiti

REQUISITI	INDICATORI	NOTE E TEMPI MASSIMI PER L'ADEGUAMENTO	
		strutture che richiedono accreditamento entro il 31.10.04	strutture che richiedono accreditamento dopo il 31.10.04
4 SISTEMA INFORMATIVO			
4.1 Raccolta dei dati relativi agli ospiti ed alle prestazioni erogate tramite voucher necessari per assolvere al debito informativo, in base alle norme definite dalla Regione	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire tutti i dati e nel rispetto dei tempi richiesti dalla Regione	6 mesi	Alla data della richiesta
4.2 Raccolta e trasmissione delle schede SIDi, degli indicatori di struttura e processo	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire i dati nei tempi previsti	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta
5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
5.1 Requisiti strutturali generali (Presenza di documentazione attestante)	Ogni CSS deve garantire i requisiti previsti per le civili abitazioni. Inoltre: il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche	Piano programma della durata massima di tre anni	Alla data della richiesta
6. SPAZI PER SERVIZI GENERALI			
6.1 Servizi di struttura 6.2 Servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> almeno 1 servizio igienico per il personale numero di bagni in relazione al regolamento locale di igiene: almeno 1 attrezzato idoneamente per igiene utenza grave 	Adeguamento con piano programma della durata massima di tre anni	dalla data di accreditamento
6.3 Arredi ed attrezzature	Gli arredi e le attrezzature devono essere adatti alle varie tipologie di disabilità degli ospiti	12 mesi	dalla data di richiesta
7 VARIE			
7.1 Segnaletica sonora e/o visiva e/o vocale per richiesta di assistenza da parte degli ospiti	I servizi igienici devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e assistenza.	12 mesi	Alla data della richiesta
7.2 Impianti di percorsi verticali	Installazione di impianti di sollevamento idonei per il loro spostamento degli ospiti.	12 mesi Raccomandato ascensore	Alla data della richiesta Raccomandato ascensore
7.3 Biancheria sporca/pulita	Corretta separazione della biancheria sporca da quella pulita	Alla data di richiesta	Alla data di richiesta
8 REQUISITI GESTIONALI			
8.1 Personale	Assistenza notturna garantita tramite personale qualificato non volontario Standard medio settimanale di assistenza 800 minuti settimanali per ospite garantito da personale qualificato	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta

ALLEGATO C

DEBITO INFORMATIVO DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO SANITARIE PER PERSONE - CON DISABILITÀ

Secondo quanto previsto dalla presente deliberazione gli Enti gestori delle **Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità**, CSS, pubbliche e private accreditate, della Regione Lombardia, devono trasmettere periodicamente all'A.S.L. competente per territorio ed alla Regione informazioni relative ad ogni ospite beneficiario di voucher socio sanitario di lungoassistenza ed alla struttura stessa.

Le informazioni da trasmettere devono essere raccolte nella:

SCHEDA INDIVIDUALE DEL DISABILE (SIDi)

La **SCHEDA INDIVIDUALE DEL DISABILE (SIDi)** è parte integrante del fascicolo sanitario e assistenziale di ogni ospite beneficiario di voucher socio sanitario di lungoassistenza. È lo strumento di rilevazione della «fragilità» e delle «capacità» dell'ospite, essenziale per valorizzare ed orientare il complesso delle risposte di cura personale e di qualità della vita che la struttura è chiamata ad offrire alla persona disabile. In tale ambito essa costituisce uno strumento in grado di fornire, al gestore della struttura, elementi atti a valutare il carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico di cui gli ospiti necessitano al fine di orientare i servizi, le attività e le diverse tipologie di prestazioni offerte.

La Scheda Individuale del Disabile è inoltre finalizzata:

- a consentire la definizione della Classe di appartenenza del singolo disabile e, di conseguenza, il livello di voucher socio sanitario di lungoassistenza assegnabile;
- a consentire le eventuali modifiche della Classe di appartenenza del singolo disabile a seguito della modifica della situazione clinica e delle abilità funzionali;

- a consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, da parte sia dell'A.S.L. sia della Regione.

La scheda deve essere compilata annualmente e trasmessa alla Regione, tramite le ASL, entro il 31 GENNAIO di ogni anno; le nuove ammissioni, le variazioni della situazione dell'ospite nonché le dimissioni vanno trasmesse all'ASL di ubicazione della struttura entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

FLUSSO INFORMATIVO

L'aggiornamento periodico dei dati, la loro elaborazione nonché i risultati che ne deriveranno, oltre che costituire, per la Regione, uno strumento indispensabile di conoscenza dell'andamento delle attività, saranno messi a disposizione anche delle Aziende Sanitarie e dei singoli Enti gestori dei servizi.

Modalità di raccolta dei dati

La compilazione della scheda SIDi, in osservanza alle istruzioni riportate nel presente documento, sarà a cura del responsabile di struttura. La trasmissione di tali schede deve avvenire **esclusivamente** su supporto informatico. **Il supporto è trasmesso con lettera firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore della struttura**, recante il numero dei record presenti (ogni record = un ricovero) a ogni rilevazione ed è responsabile della veridicità, completezza, accuratezza e qualità delle informazioni riportate e della loro tempestiva trasmissione.

Le indicazioni contenute in questo allegato C devono essere applicate, dal mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento, a tutti gli ospiti beneficiari di voucher di lungoassistenza.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA

I dati da rilevare e da trasmettere alla Regione sono raggruppati secondo i criteri sotto evidenziati, per le diverse schede seguenti:

La Scheda Individuale del Disabile (SIDi) si compone di diverse parti:

- una parte che contiene elementi anagrafici e anamnestici;
- una parte relativa ai dati clinici e sanitari;
- una parte relativa alle abilità del soggetto disabile;
- una parte relativa ai dati amministrativi.

ALLEGATO D

REQUISITI DEL PATTO CON GLI ENTI GESTORI DELLE CSS

I soggetti pubblici e privati, profit e no profit autorizzati e accreditati come CSS per la sottoscrizione del patto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- il rappresentante legale non deve aver subito condanne penali, non deve avere procedimenti penali in corso e deve godere della pienezza dei diritti civili
- le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni socio-sanitarie da erogare
- il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo-gestionale deve essere accertato dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) territorialmente competente.

Finalità del Patto

Il Patto lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, l'Azienda Sanitaria Locale i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, accreditati come CSS che lo sottoscrivono in quanto attori dell'assistenza sociosanitaria integrata connessa al *voucher sociosanitario di lungoassistenza*, disciplinata con deliberazione della Giunta Regionale del.....n.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di concorrere alla realizzazione del Programma personalizzato dell'ospite della Comunità Alloggio.

Soggetti sottoscrittori

Sottoscrivono il Patto:

- Il Direttore Generale dell'A.S.L. di ubicazione della Comunità Socio Sanitaria
- Il legale rappresentante della Comunità Socio Sanitaria.

Prima di avviare il servizio, il soggetto accreditato porta a conoscenza della persona da assistere o, in caso d'incapacità, di qualcuno dei suoi familiari o del tutore/curatore/amministratore di sostegno, il contenuto del Patto.

Le prestazioni di lungoassistenza socio sanitaria

Il soggetto accreditato, all'atto della presa in carico, s'impegna a definire con la persona disabile, o con i suoi familiari o con il tutore/curatore/amministratore di sostegno, un programma personalizzato di assistenza, individuando le prestazioni socio-sanitarie da erogare presso la Comunità mediante operatori dotati di effettiva competenza tecnico professionale.

La qualità delle prestazioni

La Comunità Socio Sanitaria è responsabile della qualità delle prestazioni socio-sanitarie poste in essere dagli operatori incaricati.

In corrispondenza dell'avvio del servizio devono pertanto essere attivati protocolli operativi, attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità di prestazioni rese e/o percepite dalla persona assistita e/o dai suoi familiari/tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Il Patto deve contenere la procedura atta alla distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'ospite e/o dei suoi familiari/tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Il debito informativo

Il Patto deve contenere la clausola circa l'impegno da parte della Comunità ad assolvere il debito informativo nei confronti dell'ASL secondo i tempi e le modalità dalla stessa indicati:

- i dati e le informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate,
- i dati relativi alla scheda SIDi in conformità alla normativa regionale,
- i dati relativi agli esiti della customer satisfaction.

I compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo su tutte le unità d'offerta socio-sanitarie, attribuite ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'A.S.L. esercita d'ufficio, oltre che su richiesta della persona assistita e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento.

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni l'esito delle verifiche effettuate riveste efficacia vincolante per la revoca dell'accREDITAMENTO da parte della Regione.

(BUR20040118)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18334

(3.1.0)

Definizione della nuova unità di offerta «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio - 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11717 «Conferma dell'accREDITAMENTO dei servizi socio sanitari per handicappati ubicati nell'ASL di Milano Città e contestuale integrazione della d.g.r. n. 11007 del 8 novembre 2002. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002»;

Vista la d.g.r. 30 dicembre 2003, n. 15884 «Conferma dell'accREDITAMENTO dei servizi socio sanitari per disabili: Centri socio educativi e contestuale variazione del numero dei posti. Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2003»;

Evidenziato che la Giunta regionale con d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14369 ha provveduto ad individuare, all'interno del sistema socio sanitario regionale, i Centri Diurni integrati per persone Disabili (CDD) quali unità di offerta semiresidenziali per disabili gravi;

Ritenuto di specificare che quanto disposto nella deliberazione n. 14369, relativamente agli ospiti presenti da oltre un anno in IDR ex art. 26 - regime semiresidenziale - è da intendersi riferito alle sole persone disabili di età superiore ai 18 anni, che presentino un livello di fragilità coerente ed appropriato con le prestazioni socio sanitarie garantite dai CDD e per le quali gli specialisti che le hanno in carico certifichino concluso, ancorché temporaneamente, il processo riabilitativo semiresidenziale;

Confermato che i CDD sono strutture rivolte all'accoglienza di persone disabili di età superiore ai 18 anni e che, in casi eccezionali, il minore di età potrà essere accolto solo in presenza delle seguenti tre condizioni:

1. una specifica richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno;
2. una valutazione della necessità di interventi di lungoassistenza da parte dell'ASL di residenza e dell'U.O. di Neuro-

psichiatria Infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatra infantile dell'Istituto di Riabilitazione extra ospedaliera accreditato;

3. disponibilità dell'ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore;

Ritenuto di non applicare le tre condizioni di cui al punto precedente agli ospiti di minore età che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono già accolti negli attuali Centri Socio Educativi, fatte salve:

- la libertà di richiesta di rivalutazione del percorso in atto da parte del genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno;

- la verifica dell'appropriatezza degli interventi in atto da parte dell'ASL di ubicazione della struttura;

Stabilito che i CSE attualmente accreditati col sistema socio sanitario, che non presenteranno domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD afferiranno alla rete dei servizi socio assistenziali e, in attesa della definizione dei criteri e requisiti per le strutture per disabili del sistema socio assistenziale, manterranno l'autorizzazione al funzionamento in possesso alla data di pubblicazione del presente atto, con il rispetto degli standard di fine triennio stabiliti dal Piano Socio Assistenziale 88/90 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Stabilito che gli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 a regime diurno attualmente accreditati, che non presenteranno domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD, in attesa del riordino del sistema della riabilitazione manterranno l'accREDITAMENTO provvisorio vigente;

Atteso che i Centri Socio Educativi e gli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 a regime diurno attualmente accreditati, che vorranno accreditarsi come Centro Diurno Disabili dovranno richiedere:

- nuova autorizzazione al funzionamento alla competente amministrazione provinciale, autocertificando il possesso dei requisiti indicati negli allegati A e B di cui al presente provvedimento e dichiarando la documentazione idonea già prodotta alle provincie in occasione della precedente richiesta di autorizzazione;

- nuovo accreditamento quali CDD alla Regione, adeguandosi ai requisiti organizzativi, strutturali e gestionali stabiliti dal presente atto;

Stabilito che le Province rilasceranno autorizzazione definitiva o provvisoria con prescrizioni, in presenza di piano di adeguamento strutturale, sulla base delle autocertificazioni presentate e che successivamente all'emissione dei provvedimenti autorizzativi potranno richiedere ai legali rappresentanti delle strutture la documentazione mancante per i requisiti autocertificati;

Preso atto della necessità di confermare, in attesa dell'emissione dei nuovi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento come CDD, l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO posseduti dalle strutture alla data di pubblicazione del presente atto;

Ritenuto di subordinare la conferma di cui al punto precedente alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione e di accreditamento come CDD, corredata in carenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, di:

- piano della durata massima di 5 anni delle opere di adeguamento strutturale;

- piano della durata massima di 2 anni di adeguamento gestionale;

Stabilito che al medesimo obbligo di cui al punto precedente è subordinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO come CDD per le strutture IDR ex art. 26 provvisoriamente accreditate come servizi semiresidenziali che vogliono riconvertirsi in CDD;

Ritenuto che:

- i requisiti gestionali dei CDD, per autorizzazione al funzionamento e per accREDITAMENTO, sono quelli riportati in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i requisiti organizzativi e strutturali dei CDD, sono i medesimi per autorizzazione al funzionamento e per accREDITAMENTO, come risulta dall'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di salvaguardare la capacità ricettiva massima delle strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento:

- siano già autorizzate a funzionare come CSE, o siano accreditate provvisoriamente come servizi semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26;

- abbiano già iniziato i lavori, o che abbiano ottenuto la concessione edilizia, o che siano oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività;

- abbiano effettuato ristrutturazioni recenti con finanziamenti pubblici;

Valutata la necessità di procedere alla classificazione degli utenti dei CDD in classi omogenee per bisogni assistenziali, educativi, riabilitativi e sanitari consentendo una valutazione del conseguente carico assistenziale e delle relative risorse assorbite;

Individuato lo strumento adatto a rispondere alle necessità espresse al punto precedente nella scheda di rilevazione SIDI, già sperimentata presso le strutture attualmente autorizzate ed accreditate;

Dato atto che SIDI classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi come definito nella seguente tabella:

Classe	Livello di fragilità	Misura del carico assistenziale minuti settimanali medi per ospite*
1	ALTO	1.300
2	MEDIO ALTO	1.100
3	MEDIO	900
4	MEDIO BASSO	750
5	BASSO	600

Ritenuto che gli Enti gestori di CDD accreditati debbano obbligatoriamente assolvere al debito informativo, secondo i tempi e le modalità descritte nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerata la necessità di procedere all'individuazione:

- dei criteri per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate così come di seguito riportato:

- consistenza e valorizzazione economica del carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico
- valorizzazione economica degli altri costi definita percentualmente sul carico assistenziale;

- dei criteri e delle modalità per la definizione degli accordi contrattuali tra le ASL e le strutture accreditate, così come indicato nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Specificato che, ferma restando la presentazione di richiesta di accreditamento, sino all'entrata in vigore delle nuove remunerazioni giornaliere che saranno determinate a seguito dell'elaborazione del primo debito informativo, e comunque sino alla sottoscrizione dei contratti con le ASL, restano in vigore le attuali tariffe stabilite per CSE o IDR semiresidenziali;

Ritenuto necessario istituire un Registro regionale dei Centri Diurni integrati per persone Disabili ove saranno iscritte tutte le strutture accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito i contributi ed il parere del Tavolo del Terzo settore;

Acquisita l'intesa con la Commissione Consiliare competente;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. del 31 marzo 2004, n. 16954 con cui è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

Per quanto in premessa motivato:

1. di individuare all'interno del sistema socio sanitario regionale, i Centri Diurni integrati per persone Disabili (CDD), quali unità di offerta semiresidenziali per disabili gravi rivolte all'accoglienza di persone disabili di età superiore ai 18 anni;

2. di stabilire che il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:

- una specifica richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - una valutazione della necessità di interventi di lungoassistenza da parte dell'ASL di residenza e dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatra infantile dell'Istituto di Riabilitazione extra ospedaliera accreditato;
 - disponibilità dell'ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore;
3. di approvare gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi ai requisiti gestionali, organizzativi e strutturali dei CDD per autorizzazione al funzionamento e per accreditamento;
4. di adottare quale strumento di classificazione del livello di fragilità degli ospiti dei CDD la scheda di rilevazione SIDI che classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi come definito nella seguente tabella:

Classe	Livello di fragilità	Misura del carico assistenziale minuti settimanali medi per ospite*
1	ALTO	1.300
2	MEDIO ALTO	1.100
3	MEDIO	900
4	MEDIO BASSO	750
5	BASSO	600

5. di disporre che gli Enti gestori di CDD accreditati debbano obbligatoriamente assolvere al debito informativo, secondo i tempi e le modalità descritte nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di approvare i seguenti criteri per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate:

- consistenza e valorizzazione economica del carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico;
- valorizzazione economica degli altri costi definita percentualmente sul carico assistenziale;

7. di disporre che per la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale tra le strutture accreditate e le ASL di ubicazione dovrà essere sottoscritto accordo contrattuale utilizzando lo schema di cui all'allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che:

• i Centri Socio Educativi e gli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 a regime diurno, attualmente accreditati, che vorranno accreditarsi quali CDD devono inoltrare:

- nuova richiesta di autorizzazione al funzionamento alla competente amministrazione provinciale, autocertificando il possesso dei requisiti indicati negli allegati A e B di cui al presente provvedimento e dichiarando la documentazione idonea già prodotta alle provincia in occasione della precedente richiesta di autorizzazione, corredata, in carenza dei requisiti strutturali, di un piano delle opere di adeguamento della durata massima di 5 anni;
- nuova richiesta di accreditamento alla Regione ed all'ASL, corredata, in carenza dei requisiti gestionali, di un piano di adeguamento della durata massima di 2 anni;

• le Province rilasceranno autorizzazione definitiva o provvisoria con prescrizioni, in presenza di piano di adeguamento strutturale, sulla base delle autocertificazioni presentate e, successivamente all'emissione dei provvedimenti autorizzativi, potranno richiedere ai legali rappresentanti delle strutture la documentazione mancante per i requisiti autocertificati;

• i CSE attualmente accreditati col sistema socio sanitario, che non presentano domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD, afferiscono alla rete dei servizi socio assistenziali;

• gli istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 a regime diurno che non presentano domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD, permangono nell'attuale regime di accreditamento provvisorio per gli IDR ex art. 26, sino a nuove disposizioni regionali;

• in attesa della definizione dei criteri e requisiti per le strutture per disabili del sistema socio assistenziale, i CSE

che non si accreditano mantengono l'autorizzazione al funzionamento in possesso alla data di pubblicazione del presente atto, nel rispetto degli standard di fine triennio stabiliti dal Piano Socio Assistenziale 88/90 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

• nelle more dell'emanazione dei nuovi provvedimenti, restano in vigore l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento già possedute dalle strutture;

• l'obbligo del rispetto della capacità ricettiva massima dei CDD riportata nell'allegato B non si applica a strutture che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento:

- siano già autorizzate a funzionare come CSE, o siano accreditate provvisoriamente come servizi semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26;
- abbiano già iniziato i lavori, o che abbiano ottenuto la concessione edilizia, o che siano oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività;
- abbiano effettuato ristrutturazioni recenti con finanziamenti pubblici;

9. di disporre che quanto stabilito al punto 2 del presente dispositivo non si applica alle persone disabili di minore età che alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono ospiti di strutture che si riconvertono in CDD, fatta salva la libertà di richiesta di rivalutazione del percorso in atto da parte del genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno e la verifica dell'appropriatezza degli interventi in atto da parte dell'ASL di ubicazione della struttura;

10. di specificare che quanto disposto nella deliberazione n. 14369, relativamente agli ospiti presenti da oltre un anno in IDR ex art. 26 - regime semiresidenziale -, è riferito alle persone disabili di età superiore ai 18 anni, con livello di fragilità coerente ed appropriato alle prestazioni socio sanitarie garantite dai CDD e per le quali gli specialisti che le hanno in carico certificano concluso, ancorché temporaneamente, il processo riabilitativo semiresidenziale;

11. di stabilire con successivo provvedimento della Giunta regionale le nuove remunerazioni giornaliere, a seguito dell'elaborazione del primo debito informativo, sulla scorta di: consistenza e valorizzazione economica del carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico e valorizzazione economica degli altri costi definita percentualmente sul carico assistenziale;

12. di precisare che sino all'entrata in vigore delle nuove remunerazioni giornaliere, e in ogni modo sino alla sottoscrizione dei contratti tra le ASL e le strutture accreditate, restano in vigore le attuali tariffe stabilite per CSE o IDR semiresidenziale, ferma restando la presentazione di richiesta di accreditamento;

13. di istituire il Registro regionale dei Centri Diurni integrati per persone Disabili ove saranno iscritte tutte le strutture accreditate;

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario : Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

STANDARD DI ASSISTENZA PRESCRITTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI CDD

STANDARD GESTIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

600 minuti settimanali per ospite frequentante a tempo pieno.

Presenza obbligatoria di personale appartenente alle aree socio assistenziale, educativa, riabilitativa e infermieristica nelle percentuali che le strutture valuteranno più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.

Concorrono al raggiungimento dello standard, limitatamente ad una quota massima del 20%, anche i volontari in possesso del titolo previsto ad erogare le prestazioni richieste.

STANDARD GESTIONALE PER L'ACCREDITAMENTO**Figure professionali**

In ogni CDD ai fini di accreditamento, nell'ambito della propria flessibilità ed in relazione ai Progetti Individualizzati, gli Enti gestori devono assicurare che lo standard globale di minuti settimanali per ospite sia raggiunto attraverso il rispetto dei seguenti rapporti:

- 20% ausiliari socio assistenziali (A.S.A.-O.T.A)
- 50% figure professionali appartenenti all'area educativa, all'area riabilitativa e all'area infermieristica
- 30% definito dalla struttura, sulla base dei progetti individualizzati, tra le diverse figure professionali sopra indicate, a cui può concorrere anche personale medico e psicologico

Concorrono al raggiungimento dello standard, limitatamente ad una quota massima del 20%, anche volontari in possesso del titolo previsto ad erogare le prestazioni richieste.

Ai fini del raggiungimento degli standard di cui sopra possono concorrere:

- gli O.S.S. limitatamente alle prestazioni socio assistenziali e infermieristiche
- operatori diversi che abbiano sostenuto corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia oltre che esperti in lavori artigianali (maestri d'arte), laureati in pedagogia, diplomati o laureati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie e sportive (classe 33), all'interno della percentuale del 30% sopra definita, e qualora le attività siano previste per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato.

Minuti di assistenza

• **Nuove strutture:** alla data di presentazione della domanda di accreditamento **900 minuti settimanali per ogni ospite frequentante a tempo pieno (trasporto escluso)**, nel rispetto della composizione percentuale stabilita. Adattamento dei minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle classi rilevate con la procedura SIDI, ed ai tempi di frequenza degli utenti che non può essere inferiore alle 4 ore al giorno per i 5 giorni settimanali, entro 4 settimane dalla ammissione della persona disabile.

• **Strutture già accreditate che si convertiranno in CDD:** alla data di presentazione della domanda di accreditamento i minuti settimanali previsti dalla vigente normativa regionale per l'accREDITAMENTO dei CSE o per la riabilitazione in regime diurno ex art. 26 (trasporto escluso). Ai fini di adeguare tali minuti di assistenza a quelli derivanti dalla classificazione degli utenti, già presenti alla data di pubblicazione del presente atto, con la procedura SIDI le strutture presenteranno un piano di acquisizione del personale. Per i nuovi ingressi l'ente gestore procederà secondo quanto previsto per le strutture di nuovo accreditamento.

Gli Enti Gestori di CSE o di IDR a regime diurno già accreditati, che si convertiranno in CDD, in caso di presenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, di personale sprovvisto di specifico titolo di studio, ai fini di loro utilizzo e conteggio per il raggiungimento dello standard gestionale prescritto, dovranno richiedere formale deroga alla ASL competente per territorio.

ALLEGATO B**STANDARD ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI PER IL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - CDD**

Il Centro diurno per persone disabili CDD, è la struttura semiresidenziale socio sanitaria destinata alla accoglienza di disabili gravi.

A) Requisiti organizzativi	Indicatori
A.1 Prestazioni	In coerenza con le caratteristiche della classe, vengono garantite agli ospiti: 1. attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione 2. attività di riabilitazione 3. attività di socioriabilitazione 4. attività educative

A) Requisiti organizzativi	Indicatori
A.2 Organizzazione	Il CDD deve assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base di Progetti Individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie
A.3 Apertura del servizio	Il CDD deve garantire una apertura per almeno 35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane annue
A.4 Destinatari	I CDD accolgono persone, con disabilità dipendenti da qualsiasi causa, la cui fragilità è compresa nelle 5 classi della scheda individuale disabile (SIDI), di età superiore ai 18 anni e, di norma, sino ai 65
A.5 Capacità ricettiva	Non superiore a 30 utenti.

B) Gestione delle risorse umane e tecnologiche	Indicatori
B.1 Documentazione attestante la quantità di personale necessaria per la gestione del CDD	Esistenza del documento
B.2 Gestione dell'emergenza	Piano di formazione, teorica e pratica di tutto il personale, con particolare riferimento alle manovre rapide. Organigramma funzionale
B.3 Documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Registro degli interventi con descrizione e data dell'intervento

C) Gestione, valutazione e miglioramento della qualità dell'organizzazione	Indicatori
C.1 Redazione della Carta dei Servizi in cui: 1. siano illustrati i servizi offerti	Disponibilità e diffusione del materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro familiari Esplicitazione della finalità, della organizzazione, delle modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti, delle modalità di accesso alla struttura, delle modalità di coordinamento della struttura con individuazione della persona incaricata
2. sia indicato l'ammontare della retta, con esplicitazione delle prestazioni comprese o escluse	Descrizione dei servizi resi compresi nella retta ed eventuali servizi resi a pagamento, con il loro costo.
3. sia allegato questionario di soddisfazione per ospiti e familiari, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti	Descrizione delle modalità di inoltro della lamentela e dei tempi massimi per la risposta del responsabile delle relazioni con il pubblico
4. sia indicata la possibilità di visite guidate alla struttura da parte di utenti potenziali e loro familiari	Individuazione della persona incaricata
5. sia descritta la modalità di accoglienza, di presa in carico e di dimissione degli ospiti	Disponibilità di protocolli inerenti le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissione degli ospiti
6. sia definita la modalità di riconoscimento degli operatori	Dotazione di cartellino di riconoscimento a chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura, in ogni momento visibile all'ospite ed ai suoi familiari, che riporti fotografia, nome, cognome e qualifica agevolmente percepibili

C) Gestione, valutazione e miglioramento della qualità dell'organizzazione	Indicatori
7. <i>sia riportato il sistema di valutazione della soddisfazione degli ospiti, delle famiglie, degli operatori</i>	Sistema di valutazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti o delle famiglie o degli operatori e socializzazione dei risultati

D) Gestione, valutazione e miglioramento della qualità dell'assistenza	Indicatori
D.1 <i>Valutazione dei problemi e dei bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali degli ospiti</i>	Presenza di un fascicolo sanitario e assistenziale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite, o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI in cui: a) siano esplicitate: anamnesi medica, infermieristica e funzionale b) siano rilevati eventuali episodi di particolare interesse sanitario e sociale e le loro modalità di risoluzione sia conservato insieme con la scheda individuale del disabile SIDI ed il Progetto Individualizzato (v. oltre)
D.2 <i>Stesura di un Progetto Individualizzato</i>	Esistenza di un programma riabilitativo/abilitativo e di socializzazione per ogni ospite

E) Sistema informativo	Indicatori
E.1 <i>Raccolta dei dati relativi agli ospiti ed alle prestazioni erogate necessari per assolvere al debito informativo, in base alle norme definite dalla Regione</i>	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire tutti i dati e nel rispetto dei tempi richiesti dalla Regione
E.2 <i>Raccolta e trasmissione delle schede SIDI, degli indicatori di struttura e processo</i>	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire i dati nei tempi previsti

F) Requisiti strutturali generali	Indicatori
F.1 <i>Requisiti strutturali generali</i>	Ogni CDD deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

G) Requisiti strutturali specifici	Indicatori
G.1 <i>Superficie complessiva</i>	La superficie complessiva minima del CDD è: • 15 mq per utente per strutture di nuova realizzazione • 10 mq strutture esistenti.

G) Requisiti strutturali specifici	Indicatori
G.2 <i>Attività di valutazione, di riabilitazione, di socio riabilitazione ed educative</i>	a - Locale per attività infermieristiche assistenziali condivisibile con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua b - Locali per: attività riabilitative, socioriabilitative ed educative
G.3 <i>Attività di vita collettiva</i>	Locale/i pranzo e per attività di piccolo e/o grande gruppo In caso di locali organizzati in open space dovrà essere riservata un'area per il pranzo che rispetti le norme igienico sanitarie
G.4 <i>Servizi igienici</i>	Fino a 15 ospiti: almeno 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili Da 16 a 30 ospiti: almeno 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili più un servizio igienico, anche non attrezzato In ogni struttura deve essere inoltre garantito: 1 locale bagno dotato di attrezzature idonee all'igiene personale dell'utenza accolta condivisibile con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua
G.5 <i>Spazi per servizi generali</i>	Ufficio per attività amministrative di segreteria e di accoglienza, condivisibile con altra unità di offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua; <i>Spogliatoi e servizi igienici</i> per il personale condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua. <i>Cucina</i> con dispensa e locali accessori, se i pasti sono confezionati all'interno, condivisibile con altra unità di offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua. <i>Locale o spazio</i> per smistamento contenitori, riscaldamento e conservazione di cibi e bevande, se il servizio è appaltato o in condivisione con altra unità d'offerta <i>Locali di servizio</i> (ripostigli, ricoveri attrezzature ecc.) secondo il bisogno e condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua <i>Porte</i> : la larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quelle delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 90.
G.6 <i>Elementi costruttivi, arredi e attrezzature</i>	

G) Requisiti strutturali specifici	Indicatori
	<p><i>Corridoi:</i> Larghezza minima di 2 mt. senza lesene sporgenti: obbligatoria per le strutture di nuova attivazione; raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione e comunque non inferiore a mt 1,5, senza lesene sporgenti, in presenza di vincoli strutturali, architettonici o urbanistici I corridoi devono possedere corrimano su ambedue i lati con testate ripiegate verso il muro</p> <p><i>Segnaletica finalizzata a favorire l'orientamento:</i> presenza di cartellonistica o altra segnaletica ben intelligibile, anche e soprattutto in riferimento ai prevalenti deficit sensoriali degli ospiti.</p> <p><i>Dispositivi di segnalazione idonei alla richiesta di aiuto ed assistenza da parte degli ospiti obbligatori nei servizi igienici.</i></p> <p>Gli <i>arredi e le attrezzature</i> devono essere adatti alle varie tipologie di disabilità degli utenti e devono possedere caratteristiche tali da agevolare le operazioni di assistenza e di pulizia da parte del personale.</p>

ALLEGATO C

DEBITO INFORMATIVO DEI CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI - CDD ACCREDITATI

Secondo quanto previsto dalla presente deliberazione gli Enti gestori dei **Centri Diurni integrati per persone Disabili - CDD** pubblici e privati, accreditati della Regione Lombardia, devono trasmettere periodicamente alla A.S.L. competente per territorio ed alla Regione informazioni relative ad ogni ospite ed alla struttura stessa.

Le informazioni da trasmettere devono essere raccolte nei seguenti flussi distinti:

- *Scheda individuale del disabile (SIDi)*
- *Scheda monitoraggio liste di attesa;*
- *Scheda di struttura.*

La *Scheda individuale del disabile (SIDi)* è parte integrante del fascicolo sanitario e assistenziale di ogni ospite. È lo strumento di rilevazione della «fragilità» e delle «capacità» dell'ospite, essenziale per valorizzare ed orientare il complesso delle risposte, di cura personale e di qualità della vita, che la struttura è chiamata ad offrire alla persona disabile. È uno strumento che fornisce al gestore della struttura elementi atti a valutare il carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico di ogni ospite e ad orientare l'insieme di interventi individualizzati.

La Scheda Individuale del Disabile è inoltre finalizzata:

- a consentire la definizione della Classe di appartenenza del singolo disabile e, di conseguenza, gli standard che la struttura è tenuta ad assicurare;
- a consentire, a seguito della modifica della situazione clinica e delle abilità funzionali, le eventuali modifiche della Classe di appartenenza del singolo disabile;
- a consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, da parte sia delle A.S.L. sia della Regione.

La scheda deve essere compilata annualmente e trasmessa alla Regione, tramite le ASL, entro il 31 gennaio, per contro le nuove ammissioni, le variazioni della situazione dell'ospite nonché le dimissioni vanno trasmesse entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

La *Scheda monitoraggio liste di attesa* è formata da tutte le

informazioni che riguardano le persone disabili che richiedono di accedere ad un CDD. Essa deve essere aggiornata e trasmessa direttamente alla Regione Lombardia il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

La *Scheda struttura* contiene informazioni relative a:

- le caratteristiche strutturali;
- gli aspetti e le caratteristiche gestionali.

La «scheda di struttura» deve essere compilata annualmente ed inviata alla ASL di riferimento ed alla Regione Lombardia entro il 30 aprile.

Flusso informativo

L'aggiornamento periodico dei dati, la loro elaborazione, nonché i risultati che ne deriveranno, che costituiscono uno strumento indispensabile per la Regione di conoscenza dell'andamento delle attività, saranno messi a disposizione anche delle Aziende Sanitarie e dei singoli Enti gestori dei servizi.

Modalità di raccolta dei dati

Le informazioni contenute nella Scheda monitoraggio liste di attesa devono essere raccolte per tutti gli ospiti che hanno presentato richiesta di inserimento nei CDD, pubblici e privati.

La compilazione della scheda SIDi, in osservanza alle istruzioni riportate nel presente documento, sarà a cura del referente delle attività socio-sanitarie ed educative.

La trasmissione di tali schede deve avvenire **esclusivamente** su supporto informatico. **Il supporto è trasmesso con lettera firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore della struttura**, recante il numero dei *record* presenti (ogni *record* = un ricovero) a ogni rilevazione che è responsabile della veridicità, completezza, accuratezza e qualità delle informazioni riportate e della loro tempestiva trasmissione.

Al fine di migliorare le modalità di comunicazione, è necessario che nell'ambito del CDD e delle ASL sia individuato un referente ed un suo sostituto per le attività di coordinamento e controllo dei dati SIDi. **Il nominativo di tale referente (e dei suoi sostituti in caso di assenza) deve essere comunicato alla Regione.**

Le indicazioni contenute in questo allegato C devono essere applicate, a partire dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento, a tutti gli ospiti presenti ed a quelli che verranno successivamente accolti.

Le principali caratteristiche delle schede

I dati da rilevare e da trasmettere alla Regione, oltre ai codici di identificazione della ASL e della struttura, sono raggruppati secondo i criteri sotto evidenziati, per le diverse schede seguenti:

I° La Scheda Individuale del Disabile (SIDi) si compone di diverse parti:

- una parte che contiene elementi anagrafico-anamnestici;
- una parte relativa ai dati clinici e sanitari;
- una parte relativa alle abilità del soggetto disabile;
- una parte relativa ai dati amministrativi.

II° La scheda monitoraggio liste d'attesa si compone delle seguenti parti:

- una parte che contiene elementi anagrafico-anamnestici;
- una parte relativa ai dati clinici e sanitari.

III° La scheda di struttura, con riferimento a quanto previsto nell'Allegato B della presente deliberazione, la stessa consente di rilevare:

- Requisiti strutturali;
- Servizi generali;
- Requisiti gestionali;
- Dati economico-finanziari.

ALLEGATO D

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ED I CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI - CDD

TRA

- l'A.S.L. con sede
- Via n. codice fiscale

legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig.

E

Il C.D.D. con sede legale in
Via n. codice fiscale
legalmente rappresentato dal Sig.
in qualità di

PREMESSO CHE:

l'A.S.L. intende avvalersi del (*Ente gestore*) che gestisce il C.D.D. ubicato in Via n., per l'erogazione dell'assistenza semiresidenziale socio-sanitaria integrata a favore delle persone disabili gravi;

- Il C.D.D. con sede in è autorizzato al funzionamento in via (*temporanea o definitiva*) sulla base del provvedimento n. del, emesso dalla competente amministrazione provinciale di

- Il C.D.D. con d.g.r. del n. è stato accreditato per i seguenti posti e risulta pertanto iscritto nel registro regionale dei C.D.D., istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

- Il C.D.D. ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti alla data del sono le seguenti così come inserito nella Carta dei Servizi e si impegna a comunicare annualmente le variazioni.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La A.S.L. di si avvale del C.D.D. ubicato a in Via n. gestito da per l'assistenza socio sanitaria diurna a favore delle persone disabili ospitate. Il C.D.D. garantisce le prestazioni definite dalla normativa regionale.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica ed auto-certifica, annualmente, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.

L'A.S.L. può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari. L'A.S.L. può altresì accedere alla documentazione amministrativa, al fine di verificare quanto autocertificato.

Al termine del sopralluogo viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'A.S.L., nel caso di accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale rappresentante a sanarlo, dando un termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale controdeduzione, indicando modalità e tempi di ripristino dei requisiti carenti.

In caso di inadempienza alle prescrizioni, l'ASL sospende il contratto ed avvia la procedura descritta nel successivo art. 9, dando contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

Il C.D.D. si impegna ad effettuare tutte le procedure di accogliimento degli ospiti. In particolare:

- 1) a tenere la lista di attesa dei richiedenti l'accesso, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale,

- 2) a redigere, all'ingresso dell'ospite, la scheda S.IDi. e a rivederla periodicamente come stabilito dalle norme regionali,

- 3) a verificare che i richiedenti ammessi abbiano i requisiti corrispondenti alle diverse classi predeterminate;

- 4) a redigere per ogni ammesso il Progetto Individualizzato e ad aprire il fascicolo sanitario e sociale da aggiornare come previsto dalla normativa regionale.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

L'A.S.L. contraente è tenuta ad erogare all'ente gestore del C.D.D., nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione per le prestazioni sanitarie.

L'A.S.L. anticipa mensilmente acconti, pari all'85 % di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente, garantendo altresì l'erogazione del saldo trimestrale spettante entro i successivi 60 gg. dall'avvenuto ricevimento della fattura.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Il C.D.D. si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte da S.I.Di, secondo la modulistica regionale predisposta allo scopo.

È fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 4, 6, 7 ed 8 o accertamenti di violazioni della normativa vigente in materia sociosanitaria.

La remunerazione regionale potrà subire una rivalutazione percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 6 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione di ogni ospite secondo le indicazioni e le modalità di codifica e di trasmissione fornite dalla Direzione generale Famiglia e Solidarietà Sociale e nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 675/96.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'ospite (passaggio da una classe all'altra) devono essere rilevate dalla struttura sempre attraverso la compilazione della scheda SIDi. alla cui variazione deve corrispondere un adeguato aggiornamento del P.A.I. e la registrazione dell'evento patologico o traumatico nel fascicolo sanitario e sociale.

Il C.D.D. si assume la responsabilità di una corretta classificazione SIDi. dell'ospite.

L'A.S.L. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa l'appropriatezza delle ammissioni e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza del referente delle attività socio sanitarie ed educative, responsabile della documentazione.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale.

Art. 8 - Debito Informativo

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'A.S.L. e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi

dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 – Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'ASL, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli artt. precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni.

La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti comportano la risoluzione del presente contratto.

Art. 10 – Controversie

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. Gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seguenti del c.p.c.

Art. 11 – Durata

Il presente contratto ha validità triennale dalla data di stipula e si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. ed alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Letto, confermato e sottoscritto il

Il legale rappresentante
del C.D.D.

Il direttore generale
dell'A.S.L.

(BUR20040119)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18336

Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Asilo Infantile» con sede legale nel comune di Cazzago San Martino (BS) in associazione senza scopo di lucro denominata «Scuola Materna Salvatori Liduina», ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in associazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Scuola materna Asilo Infantile» avente sede legale nel comune di Cazzago San Martino (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 6 del 24 settembre 2003 e n. 3 del 29 giugno 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola Materna Salvatori Liduina» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Scuola Materna Salvatori Liduina» con sede in Cazzago San Martino (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Scuola Materna Salvatori Liduina», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18337

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ricovero Valsabbino Angelo Passerini» con sede legale nel comune di Nozza di Vestone (BS) in fondazione onlus senza scopo di lucro denominata «Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina Onlus» – Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione onlus senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Ricovero Valsabbino Angelo Passerini» avente sede legale nel comune di Nozza di Vestone (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 124 del 15 ottobre 2003 e n. 23 del 11 maggio 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Angelo Passerini – Casa Di Riposo Valsabbina Onlus» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina Onlus» con sede in Nozza di Vestone (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina Onlus», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040121)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18338

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Focolare F.lli Felini – F.lli Bianchi» con sede legale nel comune di Provaglio d'Iseo (BS) in fondazione onlus senza scopo di lucro denominata «Il Focolare F.lli Felini – F.lli Bianchi Onlus» – Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione onlus senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Focolare F.lli Felini – F.lli Bianchi» avente sede legale nel comune di Provaglio d'Iseo (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 27 articoli, adottato dal consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 6 del 26 settembre 2003 e n. 4 del 15 giugno 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Il Focolare F.lli Felini - F.lli Bianchi Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Il Focolare F.lli Felini - F.lli Bianchi Onlus» con sede in Provaglio d'Iseo (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Il Focolare F.lli Felini - F.lli Bianchi Onlus», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040122)

(3.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18339

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Commissaria Fantoni» con sede legale nel comune di Salò (BS) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Commissaria Fantoni» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Commissaria Fantoni» avente sede legale nel comune di Salò (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 15 articoli, adottato dal consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 3 del 18 settembre 2003 e n. 5 del 29 giugno 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Opera Pia Commissaria Fantoni» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Opera Pia Commissaria Fantoni» con sede in Salò (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Opera Pia Commissaria Fantoni», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040123)

(3.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18340

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Luigi Conti» con sede legale nel comune di Laino (CO) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola dell'infanzia Luigi Conti» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro

dell'I.P.A.B. denominata «Scuola Materna Luigi Conti» avente sede legale nel comune di Laino (CO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 17 articoli, adottato dal consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 7 del 20 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola dell'infanzia Luigi Conti» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Scuola dell'infanzia Luigi Conti» con sede in Laino (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Scuola dell'infanzia Luigi Conti», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040124)

(3.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18341

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» con sede legale nel comune di Salò (BS) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» - Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» avente sede legale nel comune di Salò (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 16 articoli, adottato dal consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 6 del 18 settembre 2003 e n. 4 del 29 giugno 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano» con sede in Salò (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Opera Pia Carità Laicale ed Istituto Lodroniano», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040125)

(3.1.0)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18342

Fusione delle II.PP.A.B. «Casa di Riposo di Gambolò» e «Ospedale F.lli Carnevale» con sede legale nel comune di Gambolò (PV) e conseguente trasformazione in fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Riposo Fratelli Carnevale» - Ai sensi dell'art. 3 e dell'art.

5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della l.r. 1/2003, la fusione delle II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo di Gambolò» e «Ospedale F.lli Carnevale» aventi sede legale nel comune di Gambolò (PV);

2. di approvare, ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalle fusioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, composto da 20 articoli, approvato con deliberazioni n. 9 del 29 ottobre 2003 e n. 6 del 15 marzo 2004 nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

4. di dare atto che, a seguito della fusione di cui al punto 1 e della trasformazione specificata ai precedenti punti 2 e 3, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di Riposo Fratelli Carnevale» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della fondazione denominata «Fondazione Casa di Riposo Fratelli Carnevale» con sede nel comune di Gambolò (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

6. di disporre altresì che la fondazione denominata «Fondazione Casa di Riposo Fratelli Carnevale» derivante dalla fusione e trasformazione delle II.PP.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040126)

D.g.r. 23 luglio 2004 - n. 7/18360

(5.3.4)

Criteri e modalità per l'attuazione del conferimento alle province delle funzioni amministrative inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Legge regionale 23 novembre 2001, n. 19)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai sensi del quale sono conferite alle regioni le competenze amministrative connesse con le attività a rischio di incidenti rilevanti, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 72;

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'articolo 3, comma 56, che dispone la delega alle Province di funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle disposizioni di cui alla pertinente normativa statale;

Vista la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 e successive modifiche che disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

Dato atto che in data 22 luglio 2003 il Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli ed il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma previsto all'articolo 72 del d.lgs. 112/98, condizione per l'assunzione di efficacia della legge regionale 19/01;

Dato atto che la Regione Lombardia è titolare delle funzioni conferite dallo Stato nella materia in oggetto, avendo adempiuto alle disposizioni di cui al citato articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/98;

Visti, in particolare, della legge regionale 19/01:

– l'articolo 2, comma 2, che dispone il conferimento alle Province delle funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2, al d.lgs. 334/99;

– l'articolo 8 che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze conferite alle Province;

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, nonché le linee guida per l'istruttoria della scheda di valutazione tecnica, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale;

Ritenuto inoltre di stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie da attribuire alle province lombarde per l'esercizio delle funzioni amministrative in oggetto, atteso che l'importo totale previsto, pari ad € 850.000,00, derivanti dalle somme trasferite dallo Stato per effetto del sopra citato Accordo di Programma, così come disposto all'articolo 11, comma 1, della stessa legge regionale 19/01, trova copertura al Cap. 5787 del Bilancio 2004, UPB 4.9.5.6.2.319;

Preso atto che nel corso della riunione del 27 gennaio 2004, convocata presso l'Assessorato Qualità dell'Ambiente, i rappresentanti delle undici Province lombarde hanno concordato sui contenuti del documento tecnico predisposto dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, concernente i criteri e le modalità di attuazione della delega in oggetto, nonché le linee guida, di cui all'articolo 8 della legge regionale 19/2001, per l'istruttoria della scheda di valutazione tecnica e la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle medesime funzioni;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, in data 25 giugno 2004 ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto del presente provvedimento che tiene conto delle osservazioni presentate dall'UPL nel corso della riunione del Tavolo Tecnico della medesima Conferenza, svoltasi in data 22 giugno 2004;

Dato atto inoltre che il contenuto del presente provvedimento è stato altresì sottoposto, in data 25 giugno 2004, alla valutazione della suddetta Conferenza delle Autonomie e che la stessa, in tale sede, non ha potuto esprimere il parere di competenza per mancanza del numero legale;

Ritenuto di procedere comunque all'approvazione del presente atto, in applicazione dell'articolo 1, comma 26, della richiamata l.r. 1/2000;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge regionale 19/01, inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2, al d.lgs. 334/99, nonché le linee guida per l'istruttoria della scheda di valutazione tecnica, riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, comprensivo di Appendici 1 e 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

2. di approvare la ripartizione delle risorse finanziarie, stabilite nell'ammontare complessivo di € 850.000,00, da attribuire alle Province lombarde per l'espletamento delle funzioni amministrative in argomento, come riportate e secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 che pure costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che il suddetto importo totale di € 850.000,00 trova imputazione al Cap. 5787 del Bilancio 2004, UPB 4.9.5.6.2.319;

4. di stabilire che le Province esercitano le funzioni amministrative oggetto del presente provvedimento a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di approvazione dello stesso;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/01 inerenti il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e linee guida per l'istruttoria della scheda di valutazione tecnica

SOMMARIO

1. Premessa ed obiettivi
2. Approccio alle SVT - articolo 5 - 334
- 2A. Art. 5 comma 2 d.lgs. 334/99
- 2B. Art. 5 comma 3 d.lgs. 334/99
- 2Ba. Grado di approfondimento
3. Completezza formale delle schede di valutazione tecnica
4. Metodologie per l'identificazione degli incidenti
5. Analisi degli scenari incidentali
6. Stima delle probabilità
7. Soglie di riferimento per la stima degli effetti
8. Tecniche utilizzate per la stima delle zone di impatto
9. Analisi degli incidenti ambientali
10. Analisi delle interazioni con altri stabilimenti
11. Sopralluogo di verifica
12. Analisi del Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza
13. Autorizzazioni e Certificazioni
14. Esito dell'istruttoria

1. Premessa ed obiettivi

Scopo del presente Documento è quello di indicare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite, con legge regionale 19/01, di recepimento del d.lgs. 334/99, alle Province in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nonché stabilire le linee guida di intervento per i processi istruttori nelle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della medesima legge 19/01.

Sono conferite alle Province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2, al d.lgs. 334/99.

I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999 inoltrano alla Provincia territorialmente competente, nonché in copia all'Unità Organizzativa regionale ed al comune interessati, la scheda di valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi di cui all'allegato V del medesimo d.lgs.

La Provincia, avvalendosi delle competenze dell'ARPA, istruisce la scheda di valutazione tecnica, sulla base delle presenti linee guida emesse dalla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale e contestualmente ne informa il Comando VV.F. territorialmente competente.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire uno strumento atto a consentire istruttorie:

- efficaci ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- omogenee per grado di approfondimento e risultati;
- coerenti con i principi, con le attività condotte e con il diverso grado di approfondimento richiesti per i livelli di soglia stabiliti dal d.lgs. 334/99, articoli 5, 6/7, 8.

Nel provvedimento conclusivo, conseguente all'attività istruttoria, sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative ed è prevista la limitazione o il divieto di esercizio qualora le misure adottate dal Gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti.

Al fine di tener conto della possibile sovrapposizione degli effetti incidentali indotti dagli stabilimenti valutati ed istruiti dalla competente Unità Organizzativa regionale e/o dal Comitato Valutazione Rischi (CVR) con quelli di competenza della Provincia e per garantire uniformità di giudizio, la Provincia inoltra alla suddetta U.O. il Rapporto di Istruttoria e Valutazione (di cui all'Appendice 1) al fine di acquisire il parere, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Comitato Valutazione Rischi (CVR) regionale, del Coordinatore d'Area. Di tale parere, ove espresso entro 15 giorni dal ricevimento del Rapporto di Istruttoria e Valutazione, la Provincia terrà conto nella emissione del provvedimento finale.

Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, al comune ed all'Arpa territorialmente competenti.

2. Approccio alle SVT - articolo 5 del d.lgs. 334/99

In sede di ottemperanza agli adempimenti di competenza delle Province possono determinarsi, relativamente alle attività industriali soggette alla normativa in argomento, le due fattispecie riportate alle seguenti lettere A) e B), secondo le previsioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 334/99.

2A. Art. 5, comma 2, del d.lgs. 334/99

Nel primo caso il Gestore di stabilimenti industriali di cui all'Allegato A al d.lgs. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, oltre a quanto previsto al primo comma dell'art. 5 del medesimo decreto, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ* come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.

Per tali Aziende, che non devono inviare ai soggetti individuati all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/99 e all'art. 8, comma 1 della l.r. 19/01 la scheda di valutazione tecnica, non è prevista un'attività istruttoria sistematica. In caso di controllo occorrerà verificare l'esistenza di evidenze documentali nelle quali siano esposte:

- le modalità con cui l'Azienda ha proceduto all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza per prevenire tali rischi, nonché alle modalità della formazione e di addestramento adottate (d.m. 16 marzo 1998);

- le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del d.lgs. 334/99 e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare dovrà essere verificata l'esistenza di:

- certificato di Prevenzione Incendi o dichiarazione di inizio attività (ex art. 3 del d.P.R. 37/98);
- documento di individuazione del rischio chimico (d.lgs. 626/94 - Titolo VII e VII-bis);
- documento di individuazione del rischio di esplosione (d.lgs. 626/94 - Titolo VIII-bis).

Inoltre, per questi stabilimenti non è prevista la redazione obbligatoria della Scheda informativa alla popolazione.

2B. Art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/99

Il Gestore degli stabilimenti industriali di cui all'Allegato A al d.lgs. 334/99 in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'Allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'Allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati deve:

- aver presentato alla regione territorialmente competente e al prefetto una relazione, redatta, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui all'Allegato V;

- aver predisposto il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 334/99.

Con l'entrata in vigore della l.r. 19/2001 gli adempimenti sono di competenza delle Province e il rapporto è da redigere nella forma della Scheda di Valutazione Tecnica.

Nelle schede di valutazione tecnica redatte ai fini dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 334/99, in sede di verifica, in accordo con quanto previsto al medesimo art. 5, saranno accertate, come esposto nel seguito, le informazioni finalizzate ad individuare:

- le modalità con cui si è proceduto all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza per prevenire tali rischi, nonché alle modalità della formazione e di addestramento adottate (d.m. 16 marzo 1998);

– le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del d.lgs. 334/99 e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente; in particolare dovrà essere verificata l'esistenza di:

- certificato di Prevenzione Incendi o dichiarazione di inizio attività (ex art. 3 d.P.R. 37/98);
- documento di individuazione del rischio chimico (d.lgs. 626/94 – Titolo VII e VII-bis);
- documento di individuazione del rischio di esplosione (d.lgs. 626/94 – Titolo VIII-bis).

– la completezza e l'aggiornamento della scheda di informazione di cui all'Allegato V al d.lgs. 334/99.

2Ba. Grado di approfondimento

I contenuti tecnici dei documenti di valutazione del rischio aziendale devono essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come determinata, tra l'altro, dai quantitativi di sostanze pericolose che implicano l'assoggettabilità all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/99, dalla complessità dell'organizzazione e dell'impiantistica, dal numero di addetti o dall'estensione del sito.

3. Completezza formale delle schede di valutazione tecnica

Il Verificatore provvederà *in primis* all'analisi della completezza formale della scheda di valutazione tecnica (SVT).

Allo scopo verificherà che tutti gli argomenti menzionati nell'Allegato 2 alla legge regionale 19/01 siano adeguatamente trattati nella SVT presentata dall'esercente.

Nell'Appendice 1 al presente documento è riportata una Lista di Controllo Standard contenente l'elenco degli argomenti ed a fianco di ciascuno l'indicazione T (Trattato), NT (Non Trattato), NP (Non Pertinente).

4. Metodologie per l'identificazione degli incidenti

Il Verificatore esaminerà le tecniche utilizzate per l'identificazione degli incidenti e ne verificherà la corretta applicazione.

In particolare esaminerà l'Analisi Incidentale Storica prodotta e si accerterà che siano state citate le fonti dei Case Histories (Banche Dati e raccolte incidentali di fonti nazionali e internazionali di riconosciuta reputazione) e che la ricerca sia stata ragionevolmente esaustiva in relazione alla consistenza quali-quantitativa delle sostanze e dei rischi presenti.

Ad obbligatoria integrazione verrà verificata l'esistenza e verranno considerate idonee le tecniche basate su Check-List specializzate, liste basate sul metodo «What-If», la HazOp (Analisi di Operabilità), il FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e simili.

Il Verificatore si accerterà che le tecniche sopradescritte siano state applicate in modo formalmente corretto ed esauritivo. Si accerterà inoltre che i risultati delle Analisi (cause e modalità incidentali) siano stati applicati correttamente all'impianto in esame in modo ragionevole e realistico.

5. Analisi degli scenari incidentali

Premesso che per scenario incidentale si intende l'insieme dei parametri che possono influenzare l'estensione e la gravità delle conseguenze di un incidente quali durata dell'effluo, condizioni meteorologiche, presenza di ostacoli e fattore di rugosità dell'area circostante, ecc., il Verificatore si accerterà che i parametri descrittivi dello scenario siano stati specificati chiaramente e che la loro scelta sia stata giustificata con riferimento all'impianto ed al sito esaminato.

Particolare attenzione sarà tra l'altro posta ai seguenti parametri:

- elementi meteo assunti: ragionevolezza dei parametri utilizzati nelle peggiori condizioni meteo ragionevolmente possibili localmente (es. dati meteo stazione rilevamento locale, ISTAT, valori indicativi UNI 31-35,...);
- elementi quali-quantitativi delle sostanze coinvolte in relazione ai quantitativi effettivamente presenti;
- elementi organizzativi ragionevoli, realistici ed effettivamente verificabili (es. tempi di intervento, apprestamenti di contenimento,...).

6. Stima delle probabilità

Il Verificatore esaminerà le tecniche utilizzate per la stima delle probabilità incidentali e ne verificherà la corretta applicazione.

Verranno considerate idonee le tecniche quantitative basate sulla costruzione di alberi logici e sulla loro risoluzione matematica, con dati affidabili attinti da fonti di riconosciuta reputazione o da archivi aziendali (purché accessibili e consultabili dal Verificatore).

Verranno inoltre considerate idonee stime derivanti da estrapolazioni statistiche di dati incidentali storici, purché la popolazione di eventi noti sia sufficientemente estesa e le informazioni provengano da fonte di riconosciuta attendibilità.

In considerazione della fascia di appartenenza, che richiede una complessità di adempimenti minori rispetto alle Notifiche (artt. 6-7 del d.lgs. 334/99) ed ai Rapporti di Sicurezza (art. 8 del d.lgs. 334/99), verranno altresì considerati idonei metodi di stima semi-quantitativa, purché sia stato esplicitato e documentato il meccanismo logico che ha condotto alla stima stessa e che la stessa sia ragionevolmente credibile in relazione alle ipotesi di mitigazione assunte.

7. Soglie di riferimento per la stima degli effetti

Il Verificatore assumerà a riferimento le seguenti definizioni per la caratterizzazione delle zone di impatto a seguito di ipotetici incidenti rilevanti:

- **Zona 1 – Elevata letalità (di azione)**

Zona nella quale è prevedibile una elevata probabilità di morte dei soggetti presenti e nella quale sono da attendersi effetti distruttivi sulle strutture o apparecchi presenti.

- **Zona 2 – Inizio letalità (di controllo)**

Zona nella quale sono prevedibili effetti di una certa gravità (irreversibili) sui soggetti presenti e nella quale sono attesi danneggiamenti di una certa entità sulle strutture o apparecchi presenti ma in cui gli effetti non sono del tutto distruttivi.

- **Zona 3 – Inizio irreversibili (di controllo)**

Zona nella quale sono prevedibili effetti di una certa gravità (non irreversibili) sui soggetti presenti e nella quale sono attesi danneggiamenti di una certa entità sulle strutture o apparecchi presenti.

- **Zona 4 – Effetti reversibili (di attenzione)**

Zona nella quale sono prevedibili effetti di disagio sui soggetti presenti o modesti danneggiamenti su strutture o apparecchi presenti.

- **Zona 5 – Effetti domino (di ulteriore verifica)**

Zona nella quale sono prevedibili effetti domino sui impianti o strutture circostanti.

Il Verificatore assumerà le seguenti soglie di riferimento per la stima degli effetti riportate nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Valori di soglia

Scenario incidentale	Elevata letalità 1	Inizio letalità 2	Lesioni irreversibili 3	Lesioni reversibili 4	Danni alle strutture/ Effetti domino 5
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12,5 kW/m ²
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	350 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²	200-800 m (*)
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	1/2 LFL			
VCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar

Scenario incidentale	Elevata letalità 1	Inizio letalità 2	Lesioni irreversibili 3	Lesioni reversibili 4	Danni alle strutture/ Effetti domino 5
Rilascio tossico (dose assorbita)	LC50 (30 min, hmn)		IDLH	LOC	

LEGENDA E NOTE

I valori riportati sono stati desunti da:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Protezione civile: Pianificazione di Emergenza Esterna per impianti industriali a Rischio di Incidente Rilevante
- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro (ISPESL): Fogli di informazione – Suppl. monografico n. 1/93
- d.m. 14 aprile 1994 «Criteri di Analisi e valutazione dei Rapporti di Sicurezza relativi a depositi di GPL ai sensi del d.P.R. 175/88 art. 12» (G.U. n. 111 del 14 maggio 1994)
- Decreto Ministeriale del 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- LFL Limite inferiore di infiammabilità (Low Flammable Limit)
- LC50 Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti (lethal concentration for 50% of exposed subjects)
- IDLH Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale un individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive (Immediately Dangerous Life or Health – fonte NIOSH)
- LOC Concentrazione in aria di sostanze pericolose alla quale, per una esposizione relativamente breve, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana. (Level of Concern – fonte EPA) – In alternativa TLV (threshold limit value ACGHI) o VLE (valore limite di esposizione UE)

8. Tecniche utilizzate per la stima delle zone di impatto

Il Verificatore esaminerà le tecniche utilizzate per la stima delle zone di impatto a seguito di incendi, esplosioni e rilasci di sostanze tossiche e ne verificherà la corretta applicazione.

Verranno considerati idonei i modelli matematici ed i codici di calcolo che provengono da fonti di riconosciuta reputazione quali Agenzie ambientali, Enti di ricerca, Società di consulenza, Istituti universitari, ecc. (a titolo di esemplificazione non esaustiva i modelli proposti da TNO, EPA, HSE, UNI/CEI, ecc.).

Per i metodi e/o i modelli matematici di calcolo non elencati si verificherà che siano stati citati i riferimenti bibliografici utilizzati, la validazione ricevuta ed i limiti di applicazione.

Il Verificatore provvederà quindi a selezionare almeno una ipotesi incidentale allo scopo di controllare la corretta effettuazione del calcolo delle conseguenze per quanto riguarda la scelta del modello, la specificazione dei dati di input e delle condizioni al contorno.

La verifica deve tener conto delle condizioni ambientali effettive del sito e degli elementi circostanti potenziali bersagli.

9. Analisi degli incidenti ambientali

Per incidenti ambientali si intendono gli episodi che alterano in modo grave la qualità delle componenti ambientali, anche senza provocare danni immediati all'uomo (un tipico esempio è lo sversamento di sostanze inquinanti ed il loro pericolamento fino ad interessare la qualità degli acquiferi).

Il Verificatore accerterà se nella SVT sono menzionati possibili incidenti ambientali e, laddove a suo giudizio sussistano evidenti rischi di questa natura, solleciterà l'Azienda a fornire documentazione sui criteri di prevenzione, protezione e mitigazione adottati.

Nel caso di sostanze classificate Pericolose per l'ambiente tale verifica dovrà costituire un passaggio obbligatorio.

10. Analisi delle interazioni con altri stabilimenti

In sede di verifica dovranno essere esplicitate le circostanze che possono comportare interazioni dirette tra stabilimenti limitrofi.

Sarà cura del Verificatore, ove ne individui la necessità, richiedere approfondimenti ai Gestori in modo da definire gli eventuali effetti indotti nei casi incidentali e le relative conseguenze (effetti domino).

11. Sopralluogo di verifica

Il sopralluogo di verifica risulta indispensabile e sarà eseguito dopo l'esame formale e sostanziale della SVT e dopo l'acquisizione delle informazioni integrative eventualmente necessarie.

Il sopralluogo viene effettuato con il supporto di ARPA e dandone comunicazione al Comando Provinciale VV.F. ed all'ISPESL.

La visita alle Aziende dovrà essere preceduta da una comu-

nicazione ufficiale trasmessa per conoscenza alla competente Direzione Generale della Giunta Regionale.

La verifica in campo dovrà confermare la congruenza delle informazioni fornite dal Gestore in relazione allo scenario di incidente rilevante ipotizzato, alle misure di sicurezza attive e passive adottate ed all'addestramento del personale.

Le verifiche saranno eseguite secondo necessità con l'aiuto di liste di controllo (Appendice 1).

12. Analisi del Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza

La definizione di un sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) è espressamente prevista dall'art. 7 del d.lgs. 334/99 per gli stabilimento ove sono applicabili gli articoli 6 o 8.

Pur non essendo obbligatoria l'adozione di un SGS per i siti assoggettati all'art. 5, comma 3 del medesimo d.lgs. 334/99, vista l'importanza di una corretta impostazione gestionale, si può consigliare ai Verificatori di raccomandare ai Gestori di definire, su base volontaria, una propria Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e, di proporre di codificare le necessarie azioni in uno specifico SGS.

13. Autorizzazioni e Certificazioni

Durante il processo istruttorio, specie in occasione del sopralluogo di verifica, viene ritenuto indispensabile l'accertamento dell'esistenza degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Tenuto conto del numero di Autorizzazioni, Certificazioni, Permessi, ecc. previsti dalla legge risultano prioritarie:

- Agibilità da parte del comune – Sindaco
- Certificato di Prevenzione Incendi (V.V.F.) o Dichiarazione di Inizio Attività (ex art. 3 del d.P.R. 37/98)
- Industrie insalubri – avviso al Sindaco con relazione tecnica
- Emissioni gassose
- Effluenti liquidi – autorizzazione allo scarico
- Gestione rifiuti
- Autorizzazione a deposito/utilizzo gas tossici – patentino per addetti
- Impianti di messa a terra e verifiche periodiche
- Protezione contro scariche atmosferiche e verifiche periodiche
- Installazioni elettriche in luoghi pericolosi o con atmosfere esplosive e classificazione delle aree (CEI 64-2 oggi 31-30)
- Attrezzature in pressione soggette a omologazione, controllo di messa in servizio e verifica periodica (a campione)

N.B.: si richiama, ove pertinente, la normativa di cui al d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Si richiamano inoltre gli adempimenti documentali citati al precedente n. 2.

14. Esito dell'istruttoria

Il Valutatore completa l'esame della SVT redigendo il *Rapporto di istruttoria e valutazione* (Appendice 2).

Nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria sono indicate:

- le valutazioni tecniche finali;
- le eventuali prescrizioni integrative.

Nell'atto conclusivo, conseguente all'istruttoria tecnica, trasmesso all'Azienda, la Provincia specificherà quanto segue:

la SVT dovrà essere aggiornata ogni 5 anni e comunque quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) incremento superiore al 25%, inteso sull'intero impianto, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata/o come possibile fonte di incidente, di:

- quantità della singola sostanza specificata, di cui all'Allegato I, parte 1, al d.lgs. 334/99;
- quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero som-

ma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata all'Allegato I, parti 1 e 2, al medesimo d.lgs. 334/99;

2) introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell'Allegato I al d.lgs. 334/99;

3) introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;

4) smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Qualora le misure adottate dal Gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, al comune ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Appendice 1

Lista di controllo standard per la verifica della scheda di valutazione tecnica

ALLEGATO 2 ALLA L.R. 19/01	ESITO	NOTE
1. Dati identificativi dell'azienda.		
2. Dati identificativi dello stabilimento.		
3. Descrizione del sito e dell'area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.		
4. Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell'area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.).		
5. Descrizione dei processi produttivi.		
6. Schema a blocchi quantificato del processo produttivo.		
7. Schema di processo e dei sistemi di controllo.		
8. Planimetrie della installazione.		
9. Elenco dei serbatoi, tipologia e capacità massima.		
10. Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio (R**) e del numero identificativo (CAS).		
11. Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni disponibili sulla loro stabilità ottenute dalla letteratura scientifica e/o da prove sperimentali descrizione delle precauzioni prese per evitare fenomeni di instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni nominali di processo criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrappressioni modalità previste per l'abbattimento delle emissioni in condizioni eccezionali.		
12. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante analisi della esperienza storica disponibile.		
13. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante metodi deduttivi (HazOp, FMEA, Check List).		
14. Stima della probabilità di occorrenza delle ipotesi incidentali, mediante la costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Fault Tree e Event Tree) o la elaborazione statistica di dati storici.		
15. Stima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3 kW/m ² , 5 kW/m ² , 12 kW/m ² , sovrappressioni esplosive superiori a 0,03 bar, 0,1 bar, 0,3 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, LC50).		
16. Valutazione del rischio di contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, a seguito di rilascio accidentale di sostanze eco-tossiche (probabilità di contaminazione, estensione dell'area contaminata, persistenza degli effetti).		
17. Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave) rischi durante le operazioni di carico/scarico in stabilimento.		
18. Stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Elenco delle procedure emesse e stato di implementazione. Eventuali certificazioni ottenute.		
19. Indice del Piano di emergenza interno. Modalità di implementazione e verifica.		
20. Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Tipologia e frequenza.		
21. Modalità e programma di informazione della popolazione.		

ALLEGATO 2

Ripartizione e modalità di erogazione delle risorse finanziarie tra le Province lombarde per l'espletamento delle funzioni amministrative inerenti il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2, al d.lgs. 334/99

Provincia	Acconto *	Saldo **
1. MILANO	€ 137.000,00	€ 63.000,00
2. BERGAMO	€ 50.000,00	€ 75.000,00
3. BRESCIA	€ 50.000,00	€ 75.000,00
4. CREMONA	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5. LODI	€ 25.000,00	€ 25.000,00
6. MANTOVA	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7. PAVIA	€ 25.000,00	€ 25.000,00
8. VARESE	€ 50.000,00	€ 75.000,00
<i>Unico versamento ***</i>		
9. COMO	€ 25.000,00	
10. LECCO	€ 25.000,00	
11. SONDRIO	€ 25.000,00	

* Importo da liquidarsi entro 30 giorni dalla data stabilita dalla presente deliberazione per l'esercizio, da parte delle Province, delle funzioni amministrative, oggetto del medesimo provvedimento.

** Importo da liquidarsi entro il 31 dicembre 2004.

*** Importo da liquidarsi entro 30 giorni dalla data stabilita dalla presente deliberazione per l'esercizio, da parte delle Province, delle funzioni amministrative, oggetto del medesimo provvedimento.

(BUR20040127)

(1.8.0)

D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18384

Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione di FIDICOMET (Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo) soc. coop. a r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto di FIDICOMET (Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo) soc. coop. a r.l. in particolare l'art. 23 che prevede «Il Consiglio di amministrazione è formato da 7 a 17 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci della Cooperativa, ad eccezione di due di essi la cui designazione è attribuita, se richiesta, rispettivamente alla Giunta della Regione Lombardia ed alla Camera di Commercio di Milano in quanto Enti erogatori di contributi»;

Vista la nota del 22 giugno 2004 (prot. reg. A1.2004.0033768) con la quale il Presidente di FIDICOMET soc. coop. a r.l. chiede di provvedere alla designazione di un componente nel Consiglio di amministrazione;

Dato atto che con nota dell'8 luglio 2004 (prot. reg. A1.2004.0035774) è stato chiesto al Comitato Tecnico di Valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi in merito alla candidatura della Sig.ra Maria Antonia Pigozzi Rossini;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 21 luglio 2004, in relazione alla sopraccitata candidatura;

Delibera

1) di nominare la Sig.ra Maria Antonia Pigozzi Rossini quale componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione di FIDICOMET (Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo) soc. coop. a r.l.;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040128)

(4.6.4)

D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18439

Criteri per la corresponsione alle Province, per l'anno 2004, degli oneri finanziari derivanti dalle deleghe delle

funzioni amministrative in materia turistica, in particolare ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 27 e della l.r. 28 aprile 1997, n. 12

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 settembre 1996 n. 27 «Disciplina delle attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province» ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge regionale 28 aprile 1997 n. 12 «Nuova classificazione delle Agenzie alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze» ed in particolare l'art. 9;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2001 n. 3, art. 2, punto 5, che ha abrogato gli artt. 23 e 24 della l.r. 27/96 e l'art. 18 della l.r. 12/97;

Dato atto che il Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 prevede al cap. 2.3.10.2.2.15.5464 «Spese per le deleghe alle Province delle funzioni amministrative in materia turistica» uno stanziamento di € 516.000,00;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere all'assegnazione di risorse finanziarie alle Province per le attività connesse alle deleghe, di cui alle succitate l.r. 27/96 e 12/97, previa indicazione e conseguente approvazione di criteri da utilizzare per la concessione delle risorse in parola, così come previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Ritenuto di riconfermare i criteri già adottati per il 2002 con d.g.r. n. 7/10955 del 4 novembre 2002, per la ripartizione del fondo disponibile per le Province, relativamente alla consistenza delle agenzie di viaggio e degli esercizi alberghieri nei rispettivi territori;

Considerato che occorre altresì provvedere al riparto e alla liquidazione delle spettanze dovute per lo svolgimento delle prove d'esame inerenti l'abilitazione alle professioni turistiche;

Dato atto che, a seguito di una serie di incontri con i Dirigenti responsabili del settore Turismo delle Province, si è convenuto di determinare univoci criteri per il riparto delle somme residue in misura tale da compensare lo svolgimento delle funzioni di cui sopra;

Atteso che possono essere assunti come parametro di riferimento le sessioni d'esame indette e il numero dei candidati partecipanti alle suddette sessioni;

Ritenuto necessario assumere il seguente criterio ai fini della liquidazione alle Province delle spettanze dovute per lo svolgimento delle prove d'esame di cui sopra:

- a) - 50% della somma residua, risultante dalla ripartizione dei precedenti punti a) e b), suddiviso tra le Province in proporzione alle sessioni d'esame indette;
- l'altro 50% suddiviso in proporzione al numero dei candidati partecipanti alle prove d'esame;

Ritenuto necessario acquisire il parere della Conferenza delle Autonomie sul presente atto, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 27 della l.r. n. 1/2000 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza per il tramite dell'ufficio di Presidenza;

Visto il parere favorevole in ordine alla proposta prodotto dall'UPL in data 13 luglio 2004, che si ritiene idoneo, in quanto formulato dall'associazione degli Enti direttamente interessati al provvedimento e stante l'impossibilità di procedere a breve termine ad una nuova convocazione della Conferenza delle Autonomie, così come precisato nella comunicazione trasmessa dal Dirigente della Struttura competente che si allega;

Su proposta dell'Assessore all'industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge:

Delibera

1) di approvare i criteri per la corresponsione alle Province di risorse finanziarie per l'anno 2004, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i seguenti criteri:

• criterio della consistenza delle Agenzie di viaggio e degli Esercizi alberghieri sul proprio territorio, come di seguito esplicitato:

- fino a 50 Agenzie, quota fissa di € 5.165,00
- fino a 100 Agenzie, quota fissa di € 10.330,00
- fino a 200 Agenzie, quota fissa di € 30.990,00
- oltre 200 Agenzie, per ogni 100 Agenzie quota fissa aggiuntiva di € 10.330,00

- fino a 100 alberghi, quota fissa di € 7.745,00
- fino a 200 alberghi, quota fissa di € 12.910,00
- fino a 400 alberghi, quota fissa di € 20.660,00
- oltre 400 alberghi, quota fissa aggiuntiva € 7.745,00
- criterio della consistenza delle sessioni d'esame e relativi candidati sul proprio territorio, per l'abilitazione alle professioni turistiche del 2004, come di seguito indicato:
 - 50% della somma residua suddiviso tra le Province in proporzione alle sessioni d'esame indette;
 - 50% suddiviso in proporzione al numero dei candidati partecipanti alle prove d'esame;
- 2) di stabilire che si procederà alla liquidazione limitatamente alle prove d'esame indette e svolte nel corso del presente anno;
 - criterio della consistenza delle sessioni d'esame e relativi candidati sul proprio territorio, per l'abilitazione alle professioni turistiche del 2004, come di seguito indicato:
 - 50% della somma residua suddiviso tra le Province in proporzione alle sessioni d'esame indette;
 - 50% suddiviso in proporzione al numero dei candidati partecipanti alle prove d'esame;
 - 2) di stabilire che si procederà alla liquidazione limitatamente alle prove d'esame indette e svolte nel corso del presente anno;
 - 3) di dare mandato al Dirigente competente per materia di assumere, nei limiti della disponibilità di bilancio, sul cap. 2.3.10.2.2.15.5464 del Bilancio di previsione 2004, con proprio decreto, l'impegno di spesa e la relativa liquidazione delle risorse finanziarie alle Province;
 - 4) di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Sala

(BUR20040129)

(4.5.0)

D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18442

Approvazione del programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia (2004-2006) - Attuazione art. 9 - Misura e3) L.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 24 novembre 2003 n. 326 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», che all'art. 13 riforma la disciplina dell'attività di garanzia collettiva fidi;
- la legge regionale del 16 dicembre 1996 n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo della piccola e media impresa», art. 9, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 27 del 22 dicembre 2003, in base al quale la Regione, per agevolare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, provvede alla concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all'integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi;
- la d.g.r. n. 7/15796 del 23 dicembre 2003 «Linee guida e criteri generali per la qualificazione del sistema dei confidi di I e II grado»;
- la d.g.r. n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati i criteri di attuazione relativamente alla misura e3 - Consolidamento dei sistemi di garanzia - relativa al citato articolo 9 della l.r. n. 35/96;

Considerato che gli atti sopraccitati integrano e modificano le normative in materia di Consorzi e Cooperative fidi per cui necessita conseguentemente aggiornare le modalità di concessione dei contributi;

Ritenuto inoltre, al fine di consentire un graduale sviluppo dei Consorzi Fidi nel rispetto delle nuove norme previste dalla revisione di Basilea 2 e dalla legge statale di riforma n. 326/2003, di definire i criteri e le modalità operative per gli anni 2004, 2005 e 2006, così come indicato nell'allegato «Programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa il «Programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia (2004-2006)» - Misura e3), ai sensi della l.r. n. 35/96,

art. 9, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato 1);

2) di demandare alla competente Direzione generale industria, PMI, cooperazione e turismo la pubblicazione del programma triennale di consolidamento dei sistemi di garanzia 2004-2006, unitamente alla relativa modulistica.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO 1

PROGRAMMA TRIENNALE DI CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI DI GARANZIA (2004-2006)

L.r. n. 35/1996, art. 9 - misura e3)

Premessa

La Regione Lombardia, che ha assunto come strategico l'obiettivo di riqualificare gli organismi di garanzia collettiva fidi ed ha approvato, con deliberazione della Giunta n. 7/15796 del 23 dicembre 2003, le linee guida e i criteri generali per la qualificazione del sistema dei confidi di I e II grado, intende promuovere un graduale sviluppo dei Confidi, nel rispetto della legge n. 326 del 24 novembre 2003, articolo 13 e nella logica di revisione normativa elaborata dal Comitato internazionale di Basilea per la vigilanza bancaria.

Le linee guida, con il presente provvedimento vengono attuate, attraverso l'individuazione dei criteri di ammissione al contributo e di erogazione dello stesso, relativamente al triennio 2004-2006.

Tra le novità più rilevanti va evidenziata la priorità riservata ai soggetti che manifestano la volontà di fondersi od aggregarsi; l'intento è quello di portare, nel breve periodo, alla «dimissione» dei Confidi con scarsa autonomia operativa nei termini di competenze professionali, di risorse e dotazioni finanziarie.

Anche la previsione di una soglia minima di accesso rappresenta una assoluta novità: essa è determinata in base all'attribuzione di un punteggio calcolato su di una serie di indicatori ritenuti idonei a rappresentare sinteticamente le capacità operative, la solidità finanziaria e patrimoniale nonché il rapporto con il territorio che ciascun Confido ha attivato.

I criteri individuati potranno essere successivamente rimodulati al fine di meglio indirizzare l'azione regionale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1. Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di contributo i Consorzi e le Cooperative fidi di I grado costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

2. Criteri per l'anno 2004

2.1 Criteri di ammissione

I soggetti che presenteranno domanda saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori, ad ognuno dei quali corrisponde un punteggio.

Indicatori operativi	Priorità	Parametri			
Numero convenzioni operative sottoscritte con le banche	B	≥ 10 = 3	≥ 8 e < 10 = 2	≥ 4 e < 8 = 1	Minore o uguale 3 = 0
N. imprese garantite nell'anno 2003/N. imprese formalmente associate	B	≥ 80% = 3	≥ 60% = 2	≥ 30% = 1	< 30% = 0
Importo garanzie contragarantite/importo garanzie concesse anno 2003	B	≥ 80% = 5	≥ 60% = 3	≥ 30% = 2	< 30% = 0
Numero imprese in contenzioso /numero imprese con garanzie in essere anno 2003	A	< 5% = 5	≥ 5% e < 10% = 3	≥ 10% = 0	
Importo garanzie concesse su affidamenti m/l termine/importo garanzie concesse nell'anno 2003	A (*)	> 70% = 5	> 51% = 3	> 31% = 2	< 30% = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a breve termine/importo fondo rischi monetario anno 2003	B	< 3 = 3	> = 3 = 2	> = 4 = 1	> 5 = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a m/l termine/importo fondo rischi monetario anno 2003	A (*)	> 5 = 5	> = 4 = 3	> = 3 = 2	< 3 = 0

(*) gli affidamenti a Medio Lungo termine sono quelli di durata non inferiore a 18 mesi più un giorno.

A = Alta = 1 M = Media = 0,6 B = Bassa = 0,3

Per il calcolo degli indicatori citati dovranno essere presi in considerazione esclusivamente i dati relativi alle imprese associate aventi sede operativa in Lombardia.

Saranno ammessi all'agevolazione esclusivamente i soggetti che raggiungeranno il punteggio complessivo di almeno 5,5 punti.

2.2 Criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse regionali stanziare saranno ripartite a favore dei soggetti beneficiari nel seguente modo:

a) una quota pari al 20% dello stanziamento annuale complessivo sarà destinata all'integrazione del fondo rischi dei soggetti che nel corso del 2003 o entro il termine di presentazione della domanda di contributo abbiano formalizzato un atto di fusione o di aggregazione con uno o più Consorzi/Cooperative.

La fusione o l'aggregazione sarà valutata sotto i seguenti aspetti al fine di verificarne la rispondenza rispetto alla riforma recentemente approvata:

- struttura organizzativa e direttiva;
- risorse umane; sistema di pianificazione, di controllo e di qualità;
- consistenza del patrimonio netto e del fondo consortile/capitale sociale;
- rapporto con il territorio;
- rapporto con enti regionali, nazionali e comunitari.

Lo stanziamento previsto sarà ripartito tra i soggetti dichiarati idonei.

Il contributo massimo assegnabile al soggetto richiedente non potrà essere superiore a 70 mila Euro per ciascun Confidi partecipante alla fusione/aggregazione.

Le risorse eventualmente non utilizzate saranno ripartite con le modalità previste al successivo punto b).

b) la restante quota dello stanziamento sarà ripartita in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun Confidi.

3. Criteri per l'anno 2005

3.1 Criteri di ammissione

Per accedere alle agevolazioni previste per l'anno 2005 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio;
- devono disporre di un patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili non inferiore a € 250.000 (come indicato all'art. 13, comma 14 della legge 24 novembre 2003 n. 326)
- devono disporre di un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a € 100.000 (come indicato all'art. 13, commi 12 e 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326).

I soggetti che presenteranno domanda saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori, ad ognuno dei quali corrisponde un punteggio.

Indicatori operativi	Priorità	Parametri			
Numero convenzioni operative sottoscritte con le banche	B	≥ 10 = 3	≥ 8 e < 10 = 2	≥ 4 e < 8 = 1	Minore o uguale 3 = 0
N. imprese garantite nell'anno 2004/N. imprese formalmente associate	B	≥ 80% = 3	≥ 60% = 2	≥ 30% = 1	< 30% = 0
Importo garanzie contragarantite/importo garanzie concesse anno 2004	B	≥ 80% = 5	≥ 60% = 3	≥ 30% = 2	< 30% = 0
Numero imprese in contenzioso numero imprese con garanzie in essere anno 2004	A	< 5% = 5	≥ 5% e < 10% = 3	≥ 10% = 0	
Importo garanzie concesse su affidamenti m/l termine/importo garanzie concesse nell'anno 2004	A (*)	> 70% = 5	> 51% = 3	> 31% = 2	< 30% = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a breve termine/importo fondo rischi monetario anno 2004	B	< 3 = 3	> = 3 = 2	> = 4 = 1	> 5 = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a m/l termine/importo fondo rischi monetario anno 2004	A (*)	> 5 = 5	> = 4 = 3	> = 3 = 2	< 3 = 0

(*) gli affidamenti a Medio Lungo termine sono quelli di durata non inferiore a 18 mesi più un giorno.

A = Alta = 1 M = Media = 0,6 B = Bassa = 0,3

Per il calcolo degli indicatori citati dovranno essere presi in considerazione esclusivamente i dati relativi alle imprese associate aventi sede operativa in Lombardia.

Saranno ammessi all'agevolazione esclusivamente i soggetti che raggiungeranno il punteggio complessivo di almeno 7 punti.

3.2 Criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse regionali stanziare saranno ripartite a favore dei soggetti beneficiari nel seguente modo:

a) una quota pari al 50% dello stanziamento annuale complessivo sarà destinata all'integrazione del fondo rischi dei soggetti che nel corso del 2004 o entro il termine di presentazione della domanda di contributo abbiano formalizzato un atto di fusione o di aggregazione con uno o più Consorzi/Cooperative.

La fusione o l'aggregazione sarà valutata sotto i seguenti aspetti, al fine di verificarne la rispondenza rispetto alla riforma recentemente approvata:

- struttura organizzativa e direttiva;
- risorse umane; sistema di pianificazione, di controllo e di qualità;
- consistenza del patrimonio netto e del fondo consortile/capitale sociale;
- rapporto con il territorio;
- rapporto con enti regionali, nazionali e comunitari.

I bilanci del nuovo soggetto giuridico devono essere certificati da parte di una società abilitata.

Lo stanziamento previsto sarà ripartito tra i soggetti dichiarati idonei.

Il contributo massimo assegnabile al soggetto richiedente non potrà essere superiore a 70 mila Euro per ciascun Confidi partecipante alla fusione/aggregazione.

Le risorse eventualmente non utilizzate saranno ripartite con le modalità previste al successivo punto b).

b) la restante quota dello stanziamento sarà ripartita in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun Confidi.

4. Criteri per l'anno 2006

4.1 Criteri di ammissione

Per accedere alle agevolazioni previste per l'anno 2006 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio;
- devono disporre di un patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili non inferiore a € 250.000 (come indicato all'art. 13, comma 14 della legge 24 novembre 2003 n. 326);
- devono disporre di un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a € 100.000 (come indicato all'art. 13, comma 12 e 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326).

I soggetti che presenteranno domanda saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori, ad ognuno dei quali corrisponde un punteggio.

Indicatori strutturali	Priorità	Parametri			
Numero dipendenti	M	> 5 = 4	3 - 5 = 2	1 - 2 = 1	
Adozione di procedure autonome di valutazione delle imprese	A	Si = 5	No = 0		
Adozione delle procedure di controllo delle fasi di processo interno	A	Si = 5	No = 0		
Controlli automatici	A	Si = 5	No = 0		
Collegamento in rete delle strutture del processo	A	Si = 5	No = 0		
Certificazione dei bilanci	A	Si = 5	No = 0		
Certificazione di qualità	M	Si = 4	No = 0		
Numero imprese associate	B	Maggiore o uguale a 800 = 3	400-799 = 2	100-399 = 1	1-99 = 0
Anni di operatività	B	> 15 = 3	10-15 = 2	9-5 = 1	

Indicatori operativi	Priorità	Parametri			
Numero convenzioni operative sottoscritte con le banche	B	≥ 10 = 3	≥ 8 e < 10 = 2	≥ 4 e < 8 = 1	Minore o uguale 3 = 0
N. imprese garantite nell'anno 2005/N. imprese formalmente associate	B	≥ 80% = 3	≥ 60% = 2	≥ 30% = 1	< 30% = 0
Importo garanzie contragarantite/importo garanzie concesse anno 2005	A	≥ 80% = 5	≥ 60% = 3	≥ 30% = 2	< 30% = 0
Numero imprese in contenzioso/numero imprese con garanzie in essere anno 2005	A	< 5% = 5	≥ 5% e < 10% = 3	≥ 10% = 0	
Importo garanzie concesse su affidamenti m/l termine/importo garanzie concesse nell'anno 2005	A (*)	> 70% = 5	> 51% = 3	> 31% = 2	< 30% = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a breve termine/importo fondo rischi monetario anno 2005	B	< 3 = 3	> = 3 = 2	> = 4 = 1	> 5 = 0
Importo garanzie concesse su affidamenti a m/l termine/importo fondo rischi monetario anno 2005	A (*)	> 5 = 5	> = 4 = 3	> = 3 = 2	< 3 = 0

Indicatori finanziari	Priorità	Parametri			
Contenzioso (perdite nette registrate a conto economico) / volume garanzie concesse nell'ultimo triennio	A	> 0,5 = 5	0,6 - 1 = 3	> 1 - 1,5 = 2	> 1,5 = 0
Volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / totale garanzie concesse nell'anno 2005	A (*)	> 70% = 5	51-69% = 3	31-50% = 2	0-30% = 0
Volume affidamenti a breve periodo concessi nel 2005 / fondo rischi monetario	B	0-2 = 3	> 2-4 = 2	> 4-6 = 1	> 6 = 0
Volume di affidamenti di medio lungo periodo concessi nel 2005 / fondo rischi monetario	A (*)	> 6 = 5	> 4-6 = 3	> 2-4 = 2	0-2 = 0
Contenzioso (perdite nette registrate a contenzioso / volume garanzie in essere al 2005)	M	< 1 = 4	1-1,5 = 3	> 1,5-2 = 2	> 2 = 0

(*) gli affidamenti a Medio Lungo termine sono quelli di durata non inferiore a 18 mesi più un giorno.

A = Alta = 1 M = Media = 0,6 B = Bassa = 0,3

Per il calcolo degli indicatori citati dovranno essere presi in considerazione esclusivamente i dati relativi alle imprese associate aventi sede operativa in Lombardia.

Saranno ammessi all'agevolazione esclusivamente i soggetti che raggiungeranno il punteggio complessivo di almeno 17,6 punti.

4.2 Criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse regionali stanziare saranno ripartite a favore dei soggetti beneficiari nel seguente modo:

a) una quota pari al 50% dello stanziamento annuale complessivo sarà destinata all'integrazione del fondo rischi dei soggetti che nel corso del 2005 o entro il termine di presentazione della domanda di contributo abbiano formalizzato un atto di fusione o di aggregazione con uno o più Consorzi/Cooperative.

La fusione o l'aggregazione sarà valutata sotto i seguenti aspetti al fine di verificarne la rispondenza rispetto alla riforma recentemente approvata:

- struttura organizzativa e direttiva;
- risorse umane; sistema di pianificazione, di controllo e di qualità;
- consistenza del patrimonio netto e del fondo consortile/capitale sociale;
- rapporto con il territorio;
- rapporto con enti regionali, nazionali e comunitari;

I bilanci del nuovo soggetto giuridico dovranno essere certificati da parte di una società abilitata.

Lo stanziamento previsto sarà ripartito tra i soggetti dichiarati idonei.

Il contributo massimo assegnabile al soggetto richiedente non potrà essere superiore a 70 mila Euro per ciascun Confidi partecipante alla fusione/aggregazione.

Le risorse eventualmente non utilizzate saranno ripartite con le modalità previste al successivo punto b).

b) La restante quota dello stanziamento sarà ripartita in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun Confidi.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le richieste di contributo possono essere inoltrate alla Regione utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta e pubblicata a cura della competente Direzione generale industria, P.M.I., cooperazione e turismo.

Ad esse, pena l'esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- atto di fusione o di aggregazione (nei casi previsti).

Le domande possono essere presentate:

- direttamente al protocollo generale della Regione Lombardia - via Taramelli 20 - 20124 Milano;
- presso il protocollo federato delle sedi territoriali provinciali (STER);
- direttamente al protocollo della Direzione generale industria, P.M.I., cooperazione e turismo - via Rosellini 17 - 20124 Milano, il quale provvederà all'apposizione del timbro di ricevuta sulla domanda ed al rilascio di una copia per ricevuta al diretto interessato;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato:

- al 1 ottobre per l'anno 2004
- al 30 giugno per gli anni successivi

6. Istruttoria e concessione del contributo

La valutazione delle domande verrà effettuata mediante istruttoria da parte della struttura regionale competente, che potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa se ritenuta necessaria per il completamento dell'esame istruttorio.

L'istruttoria verrà definita entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I contributi verranno concessi con decreto dirigenziale della Direzione generale industria, P.M.I., cooperazione e turismo.

Entro 30 giorni dall'adozione del decreto di concessione del contributo, verrà trasmessa ai soggetti interessati lettera con la quale si comunica l'esito istruttorio e, in caso di esito positivo, l'importo del contributo concesso.

7. Erogazione

L'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione con decreto dirigenziale della Direzione generale industria, P.M.I., cooperazione e turismo.

8. Ispezioni e controlli

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli, anche presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda.

9. Revoca

Il contributo può essere revocato con decreto dirigenziale della Direzione generale industria, P.M.I., cooperazione e turismo, qualora, anche in sede di verifiche ispettive, si evidenzino difformità dalle dichiarazioni rese o insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso ai contributi.

In tal caso sarà applicata una sanzione amministrativa che consiste nel doppio del contributo indebitamente fruito; la sanzione è elevata al quadruplo del contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

(BUR20040130)

(4.5.0)

D.g.r. 30 luglio 2004 - n. 7/18443

Integrazione alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti - Programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali - Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b - Misura b1, art. 7 - Misura e1 e art. 8 - Misura e2 della l.r. n. 35/96 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 16 dicembre 1996 n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo della piccola e media impresa», art. 7 e art. 8 che prevedono agevolazioni a favore delle p.m.i. lombarde per la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale;

Vista la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 con la quale sono state approvate le nuove modalità operative per accedere alle agevolazioni relative ai citati art. 7 - misura e1) e art. 8 - misura e2);

Dato atto che, per mero errore materiale, nell'allegato A parte integrante della sopra citata deliberazione «Settori economici esclusi dalle agevolazioni» non sono stati indicati i settori relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli e industria del tabacco;

Ritenuto, pertanto, di dovere integrare l'Allegato A con l'inserimento dei settori di cui al punto precedente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di integrare la d.g.r. n. 15797/03, attuativa della l.r. n. 35/96, art. 7 - misura e1) e art. 8 - misura e2), con l'allegata codificazione dei settori esclusi (Allegato A).

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web *Regione.Lombardia.it*

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Delibera della Giunta regionale n. 15797 del 23 dicembre 2003:

SETTORI ECONOMICI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI

AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

SIDERURGIA (classificazione ISTAT 1991 - 13.10, 13.20, 27.10, 27.22.1, 27.22.2)

13.10 estrazione di minerali di ferro (tutta la classe ad eccezione delle piriti)

13.20 estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA) tutta la classe.

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganesa carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinataura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti

a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm., lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm.).

27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria)

27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm.)

COSTRUZIONI NAVALI (35.11.1, 35.11.3)

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- Costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci di almeno 100 tsl

- Costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

- Costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- Costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

- La trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- La riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

L'esclusione si applica alla seguente divisione:

15 Industrie alimentari e delle bevande (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

15.52 Fabbricazione di gelati

15.81 Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria

15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca

15.82 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di panetteria

15.85 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.87 Fabbricazione di condimenti e spezie

Non sono finanziabili: Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati, vaniglia, garofani (antofilli, chiodi e steli), cannella e fiori di cinnamomo, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, miscugli di zenzero, zafferano, semi di fieno greco ed altre spezie

15.88 Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89.1 Fabbricazione di dolcificanti, budini e i creme da tavola

15.89.2 Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, etc.), di minestre e brodi

15.96 Fabbricazione di birra

15.98 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 Fabbricazione di altre bevande analcoliche

N.B. per la categoria 15.84 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

Non è finanziabile il cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. Per quanto riguarda il settore delle confetterie non è finanziabile la conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorza a guscio ed altre parti di piante (ortaggi e legumi, frutta, scorza di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate).

16 Industria del tabacco (tutto il gruppo)

PESCA (05.01)

TRASPORTO (60, 61, 62)

(BUR20040131)

D.g.r. 5 agosto 2004 - n. 7/18615

(5.2.1)

Introduzione del nuovo abbonamento mensile scontato «Treno-Milano»; adeguamento tariffario per l'anno 2004 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento regionale n. 5/2002 «Nuovo sistema Tariffario»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge Regionale n. 22 del 29 ottobre 1998 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni, attuativa del d.lgs n. 422/1997;

Vista la legge Regionale n. 1 del 12 gennaio 2002 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» e successive integrazioni e modificazioni che agli articoli 6, 7 e 8 ha ridisegnato l'intero sistema tariffario, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario;

Visto il Regolamento regionale n. 5 del 23 luglio 2002 «Nuovo Sistema Tariffario» che in attuazione delle disposizioni della l.r. 1/2002, ha definito il modello regionale di integrazione tariffaria;

Vista la legge Regionale n. 12 del 5 maggio 2004 «Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare» che all'art. 2 dispone che i Regolamenti approvati dalla Giunta Regionale anteriormente alla data di approvazione della stessa legge conservano la loro efficacia;

Considerato che il testo congiunto delle leggi regionali n. 22/98 e n. 1/2002 individua tra i principali obiettivi della riforma del Trasporto pubblico l'integrazione modale e tariffaria dei servizi, intesa come possibilità per l'utente di viaggiare tra una località di origine e una di destinazione, utilizzando diverse tipologie di mezzi (treno, tram, autobus e metropolitana), con un solo biglietto di viaggio e con una tariffa vantaggiosa (scontata) rispetto alla somma delle tariffe di ciascun mezzo, in quanto le singole linee e reti non sono più considerate quali elementi a sé stanti, ma come componenti di un'unica rete di trasporto che ingloba in sé tutte le modalità disponibili;

Richiamato il Regolamento Tariffario n. 5/2002 che in particolare definisce il modello regionale di integrazione tariffaria, attribuendo rilievo ai servizi ferroviari regionali quali elementi di connessione tra i sistemi tariffari integrati di livello locale, e che prevede l'emissione di abbonamenti integrati tra servizi ferroviari regionali e servizi comunali dei Comuni Capoluogo;

Considerato che sono stati recentemente completati, o lo saranno nei prossimi mesi, importanti interventi infrastrutturali, richiamati nel Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale 2004-2006 approvato con d.g.r. 16923 del 26 marzo 2004, tali da consentire un significativo potenziamento dei servizi ferroviari comprensoriali con l'istituzione di nuovi servizi suburbani. In particolare, sono già operativi o saranno operativi entro dicembre 2004 i seguenti interventi infrastrutturali:

- attivazione della tratta Porta Venezia - Dateo e istituzione della fermata di Villapizzone del Passante Ferroviario;

- completamento della tratta urbana del Passante Dateo-Porta Vittoria con l'apertura della nuova stazione di Porta Vittoria e della prima tratta extraurbana del Passante Porta Vittoria - Bivio Lambro in direzione Pioltello - Treviglio;

Considerato inoltre che per quanto concerne i nuovi servizi

di trasporto ferroviari, con la d.g.r. 17170 del 16 aprile 2004 «Apertura del Passante Ferroviario, avvio delle linee S» da dicembre 2004 è prevista la prima fase di attuazione del nuovo Servizio Ferroviario Suburbano che comprende 10 linee, di cui 5 interessanti le strutture del Passante Ferroviario di Milano. Dalla d.g.r. citata si evidenzia che le fondamentali novità collegate alla valorizzazione del Passante e alla crescita dell'offerta dei servizi ferroviari prevedono sulle citate linee suburbane treni cadenzati ogni 30 minuti, nonché la riorganizzazione e la valorizzazione di 4 linee ferroviarie urbane con treni cadenzati ogni 6 minuti; l'introduzione, infine, dell'orario cadenzato su tutte le linee del Passante e su molte altre linee ferroviarie che permetterà l'organizzazione ottimale delle corrispondenze con altri treni e con autobus interurbani;

Considerato altresì che a seguito degli interventi sopra richiamati sarà possibile offrire ai cittadini lombardi, a decorrere da dicembre 2004, una rete unica integrata con nuovi e migliori servizi di trasporto che unificano in sé le prestazioni della ferrovia e della metropolitana urbana, con conseguenti significativi vantaggi per gli utenti che effettuano spostamenti nell'area urbana e metropolitana milanese;

Richiamato il Regolamento tariffario che all'art. 11 in materia di adeguamento tariffario stabilisce in particolare che:

- l'allineamento delle tariffe degli abbonamenti dei servizi ferroviari a quelle automobilistiche, al fine di assorbire gli scostamenti esistenti, è strutturato in più fasi anche sulla base degli interventi infrastrutturali attuati nel settore;

- gli aspetti di migliorata qualità dei servizi costituiscono componente specifica da tenere in conto per la determinazione della percentuale di adeguamento delle tariffe sulla base del «modello misto» di adeguamento delle tariffe, ossia quello che tiene conto sia della variazione dell'inflazione sia degli indicatori di qualità;

Ritenuto comunque opportuno attendere il completamento delle infrastrutture già programmate, tra cui la principale è sicuramente il completamento verso Sud - tratto Rogoredo - del Passante Ferroviario previsto nel 2006, ed ulteriori miglioramenti e potenziamenti dei servizi di trasporto pubblico, programmati per la fine del 2005, onde poter considerare anche le componenti di qualità per l'adeguamento delle tariffe correlato ai parametri indicati al punto precedente;

Richiamato il citato Regolamento regionale n. 5/2002 che all'art. 11, prevede per gli anni 2003 e 2004 l'adeguamento delle tariffe dovuto al recupero dell'inflazione da attuarsi applicando la percentuale di incremento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente, pari a:

- per gli abbonamenti mensili e settimanali dei servizi ferroviari, al 3,38%, corrispondente al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT - pari a 4,51% - per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2002 (data dell'ultimo adeguamento degli abbonamenti dei servizi ferroviari) ed il corrispondente mese di aprile dell'anno 2004;

- per l'adeguamento di tutte le altre tariffe dei servizi di trasporto pubblico, al 1,5%, corrispondente al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT - pari a 1,99% - per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2003 (data dell'ultimo adeguamento delle tariffe di tutti gli altri servizi apportato con d.g.r. n. 7/14477 del 6 ottobre 2003) ed il corrispondente mese di aprile dell'anno 2004;

Valutato altresì opportuno prevedere per l'anno 2004, limitatamente alle tariffe degli abbonamenti mensili e settimanali dei servizi ferroviari regionali un adeguamento in misura inferiore rispetto alla variazione dell'indice ISTAT effettivamente maturato, considerando sia la recente Intesa sottoscritta dalla Regione con i diversi comparti produttivi, di consumo, con ANCI, Unioncamere e le Associazioni dei consumatori e i sindacati sia l'aumento delle tariffe apportato con la d.g.r. n. 7/8439 del 15 marzo 2002 finalizzato ad un primo significativo allineamento delle tariffe ferroviarie ed automobilistiche;

Valutato inoltre opportuno prevedere per l'anno 2004 un adeguamento delle tariffe tale da garantire un incremento medio degli introiti aziendali dei servizi automobilistici nella misura sopra indicata del 1,50%, ma applicato anche in modo

da contenere l'aumento per gli utenti abbonati che maggiormente usano i servizi di trasporto pubblico e comunque tale da proseguire nell'allineamento delle tariffe tra abbonamenti dei servizi automobilistici e ferroviari;

Richiamata altresì la contestuale opportunità di anticipare, quale primo passo per l'attuazione della completa integrazione tariffaria, l'emissione di abbonamenti mensili scontati e cumulati tra servizi ferroviari regionali e servizi comunali dei comuni capoluogo così da consentire l'utilizzo di tutte le modalità di viaggio disponibili e agevolare coloro che maggiormente utilizzano i servizi di trasporto pubblico. Prioritariamente si prevede l'emissione del titolo mensile scontato e integrato, denominato «Treno-Milano» per l'area milanese, considerando l'elevata quota di mobilità attratta da questa area;

Ritenuto pertanto opportuno definire per l'anno 2004:

- un adeguamento delle tariffe degli abbonamenti ferroviari mensili e settimanali pari al 2,20%: tale incremento, inferiore come sopra evidenziato al livello inflazionistico maturato, è stato determinato in modo tale da proseguire sia pur in misura limitata nel graduale allineamento delle tariffe degli abbonamenti ferroviari a quelli automobilistici e contestualmente tale da garantire, anche applicando lo sconto di cui al punto successivo, il complessivo livello degli attuali introiti tariffari per le aziende;

- l'introduzione del nuovo abbonamento mensile «Treno-Milano» mediamente scontato del 7 % rispetto all'acquisto congiunto dell'abbonamento mensile dei servizi ferroviari regionali e di quello mensile dei servizi comunali di Milano, concordato con le aziende, le cui principali caratteristiche sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tale nuovo titolo di viaggio è introdotto a decorrere da dicembre 2004, contestualmente all'apertura del Passante Ferroviario milanese e all'entrata in esercizio del Servizio Ferroviario Suburbano (12 dicembre 2004), nonché in coincidenza all'avvio sperimentale della bigliettazione elettronica sulla rete metropolitana milanese. L'abbonamento mensile Treno-Milano consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del Passante Ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica Regionale (TUR), e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metro, autobus e filobus);

Ritenuto altresì opportuno promuovere, in prospettiva, anche l'emissione di analoghi abbonamenti mensili a vista che consentano l'utilizzo in forma integrata dei servizi ferroviari e dei servizi comunali dei Comuni Capoluogo denominati «Mensile Treno-Urbano» con tariffa scontata rispetto all'acquisto congiunto dell'abbonamento mensile dei servizi ferroviari e di quello dei servizi comunali, oltre a valutare la successiva introduzione di analoghi abbonamenti annuali;

Ritenuto altresì opportuno monitorare l'introduzione dell'abbonamento «Treno-Milano» verificando le ricadute sulle imprese ferroviarie al fine di assumere i provvedimenti necessari tenuto conto altresì dei termini e degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 5/2002;

Viste le verifiche effettuate in plurimi incontri in cui i rappresentanti della Regione, Comune di Milano, ATM s.p.a., Trenitalia s.p.a. e FNMT s.r.l si sono impegnati a emettere il nuovo abbonamento Mensile Treno-Milano a decorrere dal 1° dicembre 2004 secondo le modalità descritte nell'«Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano, A.T.M. s.p.a., F.N.M.T. s.r.l. Trenitalia s.p.a. Lombardia per l'introduzione del nuovo abbonamento mensile scontato Treno-Milano» il cui schema è contenuto nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata inoltre la necessità che i lavori del Tavolo Tecnico, composto da rappresentanti della Regione, Comune e Provincia di Milano, istituito nel luglio 2002 per la definizione del completo sistema tariffario integrato dell'area milanese, procedano per la formulazione di una proposta condivisa da tutti i soggetti istituzionali, finalizzata anche alla costituzione del Consorzio previsto dalla l.r. 1/2002;

Rilevata la competenza delle Province, dei Comuni Capoluogo e dei Comuni regolatori lombardi:

- a definire le tariffe nel rispetto della disciplina regionale, secondo quanto stabilito dagli art. 5, comma 1, artt. 8 e 20, commi 2 e 4 del Regolamento n. 5/2002, e in particolare, ad applicare i modelli tariffari (lineare/a zone);

- a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all'art. 20 del Regolamento n. 5/2002 entro il 31 dicembre 2004;

- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori in modo che risultino comunque vantaggiosi per l'utenza;

- a valutare se mantenere in vigore gli abbonamenti settimanali cinque e sei giorni e le eventuali altre tipologie di titoli di viaggio già in uso, in relazione alle esigenze già espresse da parte dell'utenza e sulla base dell'effettiva offerta dei servizi. Le corrispondenti tariffe devono in ogni caso risultare proporzionalmente ed opportunamente scontate rispetto alle tariffe degli abbonamenti settimanali 7 giorni di cui alla tabella 1 «Tariffe Uniche Regionali di riferimento» dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che l'adeguamento nella misura del 2,20 % si applica agli abbonamenti mensili e settimanali dei servizi ferroviari regionali;

Dato atto che l'adeguamento per tutte le altre tariffe dei servizi di trasporto pubblico deve essere tale da garantire un incremento degli introiti nella misura sopra indicata del 1,50% e si applica come segue:

- adeguamento del 2,2% per le tariffe di corsa semplice dei servizi automobilistici extraurbani e dei servizi ferroviari individuate nella tabella 1 «Tariffe Uniche Regionali di Riferimento» dell'Allegato B alla presente deliberazione e per le tariffe di titoli di viaggio assimilabili alle corse semplici quali ad esempio titolo di viaggio giornaliero o titolo multicorse;

- adeguamento del 1,1% per le tariffe dei titoli preferenziali quali gli abbonamenti mensili e settimanali dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani individuate nella tabella 1 «Tariffe Uniche Regionali di Riferimento» dell'Allegato B alla presente deliberazione;

- adeguamento del 1,5% per le tariffe dei servizi finalizzati, tenendo conto che il valore massimo di tale tariffa è determinato moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea;

adeguamento del 1,5 % per le tariffe dei servizi degli impianti a fune di trasporto pubblico locale;

adeguamento del 1,5 % per le tariffe di corsa semplice dei servizi pubblici di navigazione di linea;

- adeguamento del 2,2 % per le tariffe di corsa semplice del modello a zone di cui art. 19 del Regolamento n. 5/2002;

- adeguamento del 1,1% per le tariffe degli abbonamenti del modello a zone di cui art. 19 del Regolamento n. 5/2002;

Rilevato che, applicando l'adeguamento tariffario nella misura definita con il presente atto, nel rispetto dell'art. 14, comma 4 del citato Regolamento regionale, la tariffa comunale di corsa semplice è pari a 1 € e corrisponde al valore della prima classe di distanza chilometrica della Tariffa Unica Regionale di riferimento (TUR). Qualora la tariffa comunale in vigore fosse pari ad un valore uguale o superiore a 1,00 €, l'adeguamento disposto dal presente atto è da ritenersi già inglobato nel valore vigente. Inoltre, il medesimo art. 14 del Regolamento n. 5/2002 stabilisce che le tariffe comunali devono rispettare i seguenti rapporti di convenienza:

- la tariffa dell'abbonamento annuale è determinata in misura tale da garantire uno sconto di almeno il 20% rispetto all'acquisto di dodici abbonamenti mensili;

- la tariffa dell'abbonamento settimanale è determinata dividendo per 3,5 la tariffa dell'abbonamento mensile;

Richiamato inoltre che in base all'art. 20 del Regolamento la tariffa del titolo multicorsa valido per almeno dieci viaggi è determinata applicando uno sconto minimo dell'8% rispetto all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa di corsa semplice per il numero di viaggi consentito con lo stesso titolo multicorsa;

Richiamato altresì che, in base all'art. 19 del Regolamento tariffario, gli Enti locali, nel caso abbiano adottato un sistema a zone, procedono a individuare la tariffa di corsa semplice nell'ambito dell'intervallo definito nella tabella 3 «Intervalli di riferimento delle tariffe di corsa semplice del modello a zone», dell'Allegato B della presente deliberazione. L'individuazione dei valori puntuali delle tariffe di corsa semplice nonché delle tariffe degli abbonamenti deve essere motivata nei provvedimenti di adozione della presente delibera regionale da parte degli Enti Locali;

Ritenuto inoltre opportuno che gli Enti Locali procedano a valutare, in accordo con le aziende esercenti se rinviare ad un

momento successivo l'entrata in vigore degli aumenti tariffari di cui al presente atto e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, in relazione sia all'avvio dei nuovi servizi aggiudicati a seguito di gara sia all'adozione di nuovi sistemi tariffari, in modo da non gravare l'utenza di plurimi aumenti in periodi ravvicinati e, comunque, senza oneri per il bilancio regionale;

Richiamato che in base all'art. 3 del Regolamento Tariffario, le competenti Amministrazioni Provinciale e Comunali procedono ad assumere i provvedimenti attuativi della presente delibera entro e non oltre il 30 settembre 2004. Gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari dei titoli di viaggio obbligatori e dei titoli di viaggio non obbligatori rappresentati con opportune tabelle, sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione. Ogni comunicazione all'utenza riguardo i nuovi livelli tariffari di cui al presente atto, può essere effettuata dall'azienda solo a seguito dell'adozione dello specifico provvedimento da parte del competente Ente locale sopra richiamato;

Ritenuto inoltre di confermare la metodologia di calcolo attualmente adottata a livello regionale per i servizi ferroviari in base al quale le tariffe di prima classe dei servizi ferroviari sono pari a 1,5 delle corrispondenti tariffe di seconda classe, configurando le nuove tariffe del biglietto di corsa semplice di prima classe dei servizi ferroviari riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella Tabella denominata «tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali - TUR»;

Considerato inoltre il Protocollo d'Intenti sul Trasporto Pubblico Locale tra Regione Lombardia, ANAV, ASSTRA e A.T.M., siglato in data 30 luglio 2004, Allegato D della presente deliberazione, con il quale le parti ribadiscono l'impegno a risolvere in un contesto di leale collaborazione le tematiche del trasporto pubblico locale nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio;

Considerato infine che:

- le «Carte Monte Isola», che consentono ai titolari delle stesse di usufruire delle tariffe preferenziali concesse ai residenti per l'utilizzo dei natanti in servizio di linea, rilasciate nel corso del 2004 avranno validità fino al 31 dicembre 2004;

- le «Carte Monte Isola» rilasciate nel corso del 2003 avranno validità prorogata al 31 dicembre 2004 senza che l'utente debba effettuare alcun ulteriore pagamento per il rinnovo della Carta;

- dall'1 gennaio 2005 la validità della Carta Monte Isola è riferita all'anno solare (1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005) onde ottimizzare la politica di controllo dei pagamenti e la Carta sarà rilasciata con un nuovo formato. Tale formato sarà concordato entro la fine del 2004 tra la Regione, la Navigazione lago d'Iseo s.r.l ed il comune di Monte Isola;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di istituire, con l'entrata in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2004, il nuovo abbonamento Mensile «Treno-Milano», mediamente scontato del 7% rispetto all'acquisto congiunto dell'abbonamento mensile dei servizi ferroviari regionali e di quello dei servizi a tariffa comunale di Milano, le cui principali caratteristiche sono definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. L'abbonamento mensile Treno-Milano consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del Passante Ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica Regionale (TUR), e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metro, autobus e filobus);

2. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità a sottoscrivere l'«Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano, A.T.M. s.p.a., F.N.M.T. s.r.l., Trenitalia s.p.a. DTR Lombardia per l'introduzione del nuovo abbonamento mensile scontato «Treno-Milano»» il cui schema è contenuto nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

3. di monitorare l'introduzione dell'abbonamento «Treno-Milano» verificando le ricadute sulle aziende coinvolte al fine di assumere i provvedimenti necessari tenuto conto altresì dei termini e degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 5/2002;

4. di promuovere in prospettiva, d'intesa con gli operatori interessati, anche l'emissione di analoghi abbonamenti men-

sili per l'utilizzo in forma integrata dei servizi ferroviari regionali e dei servizi comunali di ciascun Comune Capoluogo della regione. Tali nuovi abbonamenti mensili avranno tariffa scontata rispetto alla somma delle tariffe dei singoli abbonamenti dei servizi ferroviari e comunali;

5. di dare mandato ai competenti uffici regionali a proseguire nelle attività finora svolte dal Tavolo Tecnico composto da Regione, Provincia e Comune di Milano per giungere alla definizione di una proposta condivisa da tutti i soggetti istituzionali per l'introduzione del completo sistema tariffario integrato dell'area milanese: attività finalizzata anche alla costituzione del Consorzio per l'integrazione tariffaria previsto dall'art. 7-bis della l.r. 1/2002;

6. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari nella misura del:

- 2,20% per gli abbonamenti dei servizi ferroviari regionali e per le tariffe di corsa semplice dei servizi automobilistici extraurbani e ferroviari;

- 1,1% per gli abbonamenti dei servizi automobilistici;

- 1,50% per le tariffe degli altri titoli e degli altri servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

come riportato nelle tabelle 1,2,3 e 4 dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. qualora la tariffa comunale in vigore sia pari ad un valore uguale o superiore a 1,00 €, l'adeguamento disposto dal presente atto è da ritenersi già inglobato nel valore vigente;

8. gli Enti Locali:

a). devono introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti nel Regolamento Tariffario n. 5/2002 entro il termine del 31 dicembre 2004;

b). possono valutare se mantenere in vigore gli abbonamenti settimanali cinque e sei giorni e le eventuali altre tipologie di titoli di viaggio già in uso, in relazione alle esigenze già espresse da parte dell'utenza e sulla base dell'effettiva offerta dei servizi. Le corrispondenti tariffe devono in ogni caso risultare proporzionalmente ed opportunamente scontate rispetto alle tariffe degli abbonamenti settimanali sette giorni di cui alla tabella 1 «Tariffe Uniche Regionali di Riferimento» dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c). procedono, qualora abbiano adottato un sistema a zone, a individuare la tariffa di corsa semplice nell'ambito dell'intervallo definito nella tabella 2 «Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone», dell'Allegato B alla presente deliberazione. L'individuazione dei valori puntuali delle tariffe di corsa semplice nonché delle tariffe degli abbonamenti deve essere motivata nei provvedimenti di adozione della presente delibera regionale, di cui al punto successivo;

9. l'entrata in vigore dei nuovi livelli tariffari disposti con il presente atto decorre dal 1° settembre 2004. Le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali devono assumere i provvedimenti attuativi della presente delibera regionale entro e non oltre il 30 settembre 2004. Gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari dei titoli di viaggio obbligatori e dei titoli di viaggio non obbligatori, rappresentati con opportune tabelle, sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione, secondo quanto disposto all'art. 3 del Regolamento. Le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali, in accordo con le aziende esercenti, possono comunque valutare il rinvio dell'entrata in vigore degli aumenti tariffari di cui al presente atto, anche in relazione alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari, sia in seguito all'adozione di nuovi sistemi tariffari, onde non gravare l'utenza di plurimi aumenti in periodi ravvicinati e, in ogni caso, senza oneri per il bilancio regionale;

10. qualsiasi comunicazione all'utenza, riguardo ai nuovi livelli tariffari di cui al presente atto, può essere effettuata dalle aziende di trasporto solo a seguito dello specifico prov-

vedimento adottato da parte dell'amministrazione Provinciale e Comunale competente;

11. le «Carte Monte Isola» rilasciate nel corso del 2004 hanno validità fino al 31 dicembre 2004;

12. le «Carte Monte Isola» rilasciate nel corso del 2003 hanno validità fino al 31 dicembre 2004 senza che l'utente debba effettuare alcun ulteriore pagamento per il rinnovo della Carta;

13. a partire dall'1 gennaio 2005 la validità della Carta Monte Isola è riferita all'anno solare (1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005) e la Carta sarà rilasciata con un nuovo formato. Tale formato sarà concordato entro la fine del 2004 tra la Regione, la Navigazione lago d'Isèo s.r.l ed il comune di Monte Isola;

14. il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

15. la presente deliberazione è comunicata con urgenza agli Enti Locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, alle aziende ferroviarie titolari di contratto di servizio con la Regione Lombardia e al Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Isèo, Endine e Moro.

Il Segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO ABBONAMENTO MENSILE SCONTATO «TRENO-MILANO»

Il nuovo abbonamento mensile «Treno-Milano» mediamente scontato del 7% rispetto all'acquisto congiunto dell'abbonamento mensile dei servizi ferroviari regionali e di quello mensile dei servizi comunali di Milano, consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del Passante Ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica Regionale (TUR), e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metro, autobus e filobus).

L'abbonamento mensile «Treno-Milano» è un abbonamento mensile a vista con validità dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

L'abbonamento «Treno-Milano» è valido se accompagnato da tessera di riconoscimento; ciascuna azienda - F.N.M.T, Trenitalia e A.T.M - riconosce come valida la tessera di riconoscimento rilasciata dalle altre aziende.

L'abbonamento mensile «Treno-Milano» è acquistabile presso tutte le stazioni e le biglietterie previste dai contratti di servizio delle aziende ferroviarie. Lo stesso abbonamento può essere acquistato sulla rete di vendita ATM almeno presso gli «ATM Point» di Milano e presso le biglietterie/rivendite ATM localizzate nelle stazioni della metropolitana che sono anche stazioni di interscambio con la ferrovia, previo assenso di ciascuna rivendita.

L'abbonamento mensile «Treno - Milano» è acquistabile presso tutte le stazioni e punti vendita previsti dai contratti di servizio delle aziende ferroviarie. Lo stesso abbonamento può essere acquistato sulla rete di vendita ATM almeno presso gli «ATM Point» di Milano e presso le biglietterie/rivendite ATM localizzate nelle stazioni della metropolitana che sono anche stazioni di interscambio con la ferrovia, previo assenso di ciascuna rivendita.

La tariffa dell'abbonamento mensile «Treno-Milano» è ottenuta sommando due componenti. La prima componente è la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari con sconto del 14% rispetto ai corrispondenti livelli tariffari di I e II classe. La seconda componente è relativa all'abbonamento mensile a vista di Milano, con sconto del 6,00% rispetto alla tariffa in vigore al 30 giugno 2004, ed è pari a 28,20 €. I livelli tariffari dell'abbonamento mensile «Treno-Milano» sono riportati nella seguente tabella.

TARIFFE DELL'ABBONAMENTO MENSILE «TRENO-MILANO»

Classi chilometriche	Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di II classe			Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di I classe		
	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»
0 - 5	15,80	28,20	44,00	24,30	28,20	52,50
5,1 - 10	20,80	28,20	49,00	30,30	28,20	58,50

Classi chilometriche	Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di II classe			Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di I classe		
	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»
10,1 - 15	24,80	28,20	53,00	36,80	28,20	65,00
15,1 - 20	28,30	28,20	56,50	42,80	28,20	71,00
20,1 - 25	32,80	28,20	61,00	48,80	28,20	77,00
25,1 - 30	36,30	28,20	64,50	54,30	28,20	82,50
30,1 - 35	39,80	28,20	68,00	59,80	28,20	88,00
35,1 - 40	42,80	28,20	71,00	64,30	28,20	92,50
40,1 - 50	48,80	28,20	77,00	73,30	28,20	101,50
50,1 - 60	54,30	28,20	82,50	80,80	28,20	109,00
60,1 - 70	57,30	28,20	85,50	85,80	28,20	114,00
70,1 - 80	59,80	28,20	88,00	89,80	28,20	118,00
80,1 - 90	61,30	28,20	89,50	92,30	28,20	120,50
90,1 - 100	63,30	28,20	91,50	94,80	28,20	123,00
100,1 - 120	65,80	28,20	94,00	98,80	28,20	127,00
120,1 - 140	68,80	28,20	97,00	103,30	28,20	131,50
140,1 - 160	72,30	28,20	100,50	108,30	28,20	136,50
160,1 - 180	74,80	28,20	103,00	112,30	28,20	140,50
180,1 - 200	78,30	28,20	106,50	116,80	28,20	145,00
200,1 - 220	80,80	28,20	109,00	121,30	28,20	149,50
220,1 - 240	83,80	28,20	112,00	125,80	28,20	154,00

ALLEGATO B

TARIFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. IMPORTI IN EURO

- Tabella 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento - TUR
- Tabella 2: Tariffe di 1^a classe dei servizi ferroviari regionali - TUR
- Tabella 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei nuovi modelli a zone
- Tabella 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea

TABELLA 1. TARIFE UNICHE REGIONALI DI RIFERIMENTO - TUR

Classi chilometriche	Corsa semplice			Abbonamento settimanale 7 giorni a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
0 - 5	1,00	6,80	5,30	24,00	18,50
5,1 - 10	1,25	8,70	6,80	30,50	24,00
10,1 - 15	1,55	10,50	8,20	36,50	29,00
15,1 - 20	1,75	12,20	9,50	42,50	33,00
20,1 - 25	2,05	14,00	10,80	49,00	38,00
25,1 - 30	2,35	15,60	12,00	54,50	42,00
30,1 - 35	2,60	17,10	13,20	59,50	46,50
35,1 - 40	2,85	18,60	14,30	65,00	50,00
40,1 - 50	3,40	21,10	16,20	73,50	57,00
50,1 - 60	3,90	23,30	17,90	81,50	63,00
60,1 - 70	4,30	24,50	19,00	86,00	66,50
70,1 - 80	4,80	25,60	19,90	89,50	69,50
80,1 - 90	5,20	26,50	20,40	92,50	71,50
90,1 - 100	5,60	27,00	21,00	94,50	73,50
100,1 - 120	6,50	28,20	21,90	99,00	76,50
120,1 - 140	7,35	29,50	22,90	103,00	80,00
140,1 - 160	8,20	30,70	24,00	107,50	84,00
160,1 - 180	9,05	31,70	24,90	111,00	87,00
180,1 - 200	9,95	33,00	25,90	115,50	91,00
200,1 - 220	10,75	34,10	26,90	119,50	94,00
220,1 - 240	11,65	35,30	27,80	123,50	97,50
240,1 - 260	12,50	36,50	28,90	128,00	101,00
260,1 - 280	13,40	37,70	29,90	132,00	105,00
280,1 - 300	14,25	38,90	31,00	136,00	108,50
300,1 - 320	15,10	40,00	31,80	140,00	111,00
320,1 - 340	16,00	41,20	32,90	144,00	115,00

Classi chilometriche	Corsa semplice		Abbonamento settimanale 7 giorni a vista		Abbonamento mensile a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea		Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
340,1 - 360	16,80		42,30	33,90	148,00	118,50

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340 -360 km di 0,80 € per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 € per le tariffe di 1ª classe;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340 -360 km di 3,50 € per tariffe di 2ª classe e di 5,00 € per tariffe di 1ª classe;
- la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340 -360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro.

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

- La tariffa del **titolo comunale** è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa di corsa semplice del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica.
- La tariffa dell'**abbonamento annuale** è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.
- La tariffa del **documento multicorse** valido per almeno dieci viaggi è determinata applicando uno sconto di almeno l'8% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa della corsa semplice per il numero di viaggi consentiti con il documento multicorse stesso.
- Le tariffe dei **servizi finalizzati** sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea.

TABELLA 2
TARIFFE DI 1ª CLASSE DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI - TUR

Classi chilometriche	Biglietto ordinario €	Abbonamento settimanale 7 gg a vista €	Abbonamento mensile a vista €
0 - 5	1,45	8,00	28,00
5,1 - 10	1,90	10,20	35,50
10,1 - 15	2,30	12,40	43,00
15,1 - 20	2,65	14,20	49,50
20,1 - 25	3,05	16,20	57,00
25,1 - 30	3,50	18,00	63,00
30,1 - 35	3,85	19,90	69,50
35,1 - 40	4,25	21,50	75,00
40,1 - 50	5,10	24,40	85,50
50,1 - 60	5,90	26,90	94,00
60,1 - 70	6,50	28,50	100,00
70,1 - 80	7,20	29,80	104,50
80,1 - 90	7,80	30,70	107,50
90,1 - 100	8,45	31,50	110,00
100,1 - 120	9,75	32,90	115,00
120,1 - 140	11,00	34,30	120,00
140,1 - 160	12,35	36,00	126,00
160,1 - 180	13,60	37,30	130,50
180,1 - 200	14,90	38,90	136,00
200,1 - 220	16,15	40,30	141,00
220,1 - 240	17,50	41,70	146,00
240,1 - 260	18,75	43,40	152,00
260,1 - 280	20,05	44,90	157,00
280,1 - 300	21,40	46,50	163,00
300,1 - 320	22,65	47,60	166,50
320,1 - 340	23,95	49,30	172,50
340,1 - 360	25,20 (1)	50,90 (2)	178,00 (3)

- (1) Per distanze superiori a 360 km la determinazione della tariffa si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto ordinario del 360 km di 1,25 €.
- (2) Per distanze superiori a 360 km la determinazione della tariffa si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del corrispondente abbonamento mensile per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di euro.
- (3) Per distanze superiori a 360 km la determinazione della tariffa si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile del 360 km di 5,00 €.

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

La tariffa dell'abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.

TABELLA 3
INTERVALLI DI RIFERIMENTO DELLE TARIFFE DEI TITOLI DI VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE DEI NUOVI MODELLI A ZONE

Zone	Tariffa Minima	Tariffa Massima
1	0,95	1,15
2	1,25	1,55
3	1,60	1,95
4	1,90	2,30
5	2,20	2,70
6	2,55	3,10
7	2,85	3,50
8	3,20	3,90
9	3,50	4,25
10	3,80	4,65
11	4,15	5,05
12	4,45	5,45
13	4,75	5,85
14	5,10	6,20
15	5,40	6,60
16	5,70	7,00
17	6,05	7,40
18	6,35	7,75
19	6,70	8,15
20	7,00	8,55

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

TABELLA 4
TARIFFE PER I SERVIZI REGIONALI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA

Navigazione di linea sul lago d'Iseo - Tariffe in vigore dal 1 Agosto 2004

Tratte €	Normali (1)			Preferenziali (3)
	Corsa semplice €	Andata/ritorno €	Semplice-ridotto (2) €	Corsa semplice €
1	1,75	2,90	1,25	0,90
2	2,45	4,25	1,75	1,15
3	3,90	6,70	2,80	1,65
4	5,35	9,20	3,80	2,15

ABBONAMENTI A VISTA

Tratte €	5 giorni €	6 giorni €	Mensile €	Giornaliero (4) €
1	5,70	6,20	23,80	10,80
2	6,70	7,20	28,00	
3	9,80	11,40	41,30	
4	12,90	155,00	54,80	

TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA, SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA				
Tratte €	Tessera 10 corse (5) (6) €	Mensile 2 corse gg. €	Annuale residenti Monte Isola (9) €	Annuale con Carta Monte Isola (9) €
1	3,90	14,50	114,00	191,00
SERVIZI SPECIALI				
Tratte €	Bagagli e piccoli animali €	Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali ac- compagnati (6) €	Merci €	Carta Monte Isola (8) €
Ogni 2	1,00	2,10	(7)	31,00
NOLEGGI MOTONAVI (10)				
	M/n di tipo Brescia €	M/n di tipo Lovere €	M/n di tipo Iseo €	M/n tipo Gardenia €
Minimo comprendente 3 ore di naviga- zione o sosta	1.250,00	1.000,00	765,00	550,00
Ora aggiuntiva di navigazione	330,00	290,00	230,00	170,00
Ora aggiuntiva di sosta	165,00	145,00	115,00	85,00

Note esplicative alle tariffe del Servizio Navigazione lago d'Iseo

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

(1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo sino al 20% in caso di servizi speciali e turistici.

(2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. I bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente, solo accompagnati. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.

(3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.

(4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.

(5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va punzonata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.

(6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.

(7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.

(8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all'anno solare. La validità delle Carte Monte Isola rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2003 è prorogata al 31 dicembre 2004, purché l'utente abbia provveduto al pagamento nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 della prevista tariffa annuale. Le Carte Monte Isola rilasciate nel corso del 2004 avranno validità fino al 31 dicembre 2004. Con decorrenza 1 gennaio 2005 la Carta Monte Isola avrà validità esclusivamente fino al 31.12. dell'anno in cui verrà effettuato il pagamento, indipendentemente dalla data in cui tale versamento verrà eseguito. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.

(9) Le nuove tariffe annuali entrano in vigore effettivamente dal 1° gennaio 2005.

(10) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.

Le tariffe sono indicative e possono variare sulla base dei servizi complementari offerti.

Le iniziative curate da associazioni senza fini di lucro, a richiesta, possono ottenere una riduzione del 20% sulle tariffe suddette.

(BUR20040132)

(5.1.1)

D.a.r. 26 luglio 2004 - n. 13152

Esame e valutazione delle domande di iscrizione all'albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale, istituito con legge regionale 23 giugno 1997, n. 23.

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visto il primo comma dell'art. 14 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 con il quale è stato istituito presso la Giunta regionale un apposito albo dei commissari ad acta ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Rilevato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 9 del 3 marzo 1999, ha stabilito i criteri e le modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'Albo;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 27096 del 13 novembre 2001 con il quale è stata nominata la Commissione prevista al punto 4.3 dell'allegato A alla suddetta d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999 e contestualmente è stato revocato il decreto del Direttore Generale della D.G. Urbanistica n. 49294 del 30 novembre 1999;

Visti i requisiti necessari per l'iscrizione alle tre sezioni in cui è articolato l'Albo, specificati al punto 2 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999;

Dato atto che con decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica n. 9976 del 18 giugno 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria - n. 28 del 7 luglio 2003 sono state valutate n. 56 domande di iscrizione all'Albo dei Commissari ad acta, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Considerato che in data 13 novembre 2003 è giunta presso la Struttura Giuridico Urbanistico Territoriale della Regione Lombardia una nota della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, con la quale si richiedeva di voler rivalutare, sia in via generale sia in ordine alla domanda n. 19) del dott. Alessandro Moro (che era stata parzialmente respinta con il succitato decreto n. 9976 del 18 giugno 2003), la posizione assunta, nella seduta dell'11 febbraio 2003, dalla Commissione di cui al punto 4.3 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, in ordine all'esclusione, in via generale, dalle Sezioni A e B, dei soggetti in possesso del diploma di laurea in Scienze Agrarie, alla luce della l. 3 del 7 gennaio 1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale);

Constato che la domanda n. 19) del dott. Alessandro Moro sopra citata e i relativi allegati sono stati nuovamente vagliati dalla suddetta Commissione, nel corso dell'attività svolta nelle sedute del 9 dicembre 2003 e del 10 maggio 2004 e che, sulla base dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo indicati al punto 2 dell'allegato A alla suddetta d.g.r. n. 6/41493/1999 e vista la l. 3 del 7 gennaio 1976, la suddetta Commissione, ha ritenuto di accogliere la domanda presentata dal dott. Alessandro Moro in data 3 maggio 1999 ed integrata in data 18 marzo 2004;

Visto il punto 4.5. della d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, che prevede che la Commissione si riunisca almeno una volta ogni semestre ai fini della disamina delle nuove domande di iscrizione all'Albo dei Commissari ad acta;

Dato atto che, successivamente al decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica n. 9976 del 18 giugno 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria - n. 28 del 7 luglio 2003, sono pervenute le seguenti nuove domande di iscrizione all'Albo dei Commissari ad acta, elencate secondo l'ordine di arrivo:

Nominativo	Sezioni nelle quali si richiede l'iscrizione
57 - Alberto Lorenzi	Non specificate
58 - Gian Andrea Colnaghi	A
59 - Carlo Maria Nizzola	A - B
60 - Giuseppe Rizzo	A
61 - Egidio Gangemi	A - B - C

Constato che tutte le domande sopra elencate e i relativi allegati sono stati vagliati dalla Commissione di cui al punto 4.3 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, nel corso dell'attività svolta nelle sedute del 9 dicembre 2003 e del 10 maggio 2004;

Dato atto che, sulla base dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo indicati al punto 2 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999, la suddetta Commissione ha ritenuto di accogliere le domande presentate da:

Nominativo	Sezioni nelle quali si accoglie l'iscrizione
58 - Gian Andrea Colnaghi	A

Nominativo	Sezioni nelle quali si accoglie l'iscrizione
59 - Carlo Maria Nizzola	A - B
60 - Giuseppe Rizzo	A
61 - Egidio Gangemi	C

e di respingere le domande presentate da:

Nominativo	Sezioni nelle quali si respinge l'iscrizione
57 - Alberto Lorenzi	Non specificate
61 - Egidio Gangemi	A - B

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25024 del 12 dicembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4, Serie Ordinaria, del 20 gennaio 2003, con il quale viene delegata all'Assessore al Territorio e Urbanistica la funzione amministrativa relativa all'accoglimento o alla reiezione delle domande di iscrizione all'Albo dei commissari *ad acta* ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale;

Decreta

1) sono accolte le seguenti domande:

Nominativo	Sezioni nelle quali è disposta l'iscrizione
19 - Alessandro Moro	A - B
58 - Gian Andrea Colnaghi	A
59 - Carlo Maria Nizzola	A - B
60 - Giuseppe Rizzo	A
61 - Egidio Gangemi	C

2) sono respinte le seguenti domande:

Nominativo	Sezioni nelle quali è respinta l'iscrizione
57 - Alberto Lorenzi	Non specificate
61 - Egidio Gangemi	A - B

3) ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 186 «Codice in materia di protezione dei dati personali», la motivazione della reiezione delle domande verrà comunicata per iscritto ai soggetti interessati, tramite raccomandata a.r.;

4) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dello stesso verrà dato avviso su quotidiani a diffusione regionale e provinciale, così come disposto al punto 4.4 dell'allegato A alla d.g.r. n. 6/41493 del 19 febbraio 1999;

5) contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Alessandro Moneta

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Risorse e bilancio

(BUR20040133)

D.c.s. 21 luglio 2004 - n. 12739

(2.1.0)

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie su impegni residui accertate su spese relative alla realizzazione di programmi comunitari ai sensi dell'art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento - 3° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'articolo 50, comma 6, della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi destinati alla realizzazione di programmi comunitari;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi statali e delle UE attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Verificata la necessità, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi comunitari, di riscrivere le economie realizzate sugli impegni assunti nel corso degli esercizi finanziari 2002 e 2003 e imputati ai capitoli di cofinanziamento UE, dello Stato e della Regione relativi all'obiettivo 3 del f.s.e.;

Dato atto, inoltre, che le riduzioni di cui al punto precedente sono state regolarmente contabilizzate negli importi e con gli atti evidenziati nell'allegato 1;

Verificato, inoltre, che le economie realizzati sugli impegni di cui al precedente punto, sono relative a spese finanziate con ricorso ed entrate accertate negli esercizi precedenti;

Visto l'articolo 18 della l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della Giunta regionale», che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. Di riscrivere al bilancio di previsione 2004, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prelevare dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 5.040.493,33, come indicato nell'allegato di cui al punto precedente;

3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura Ragioneria e Credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1
ELENCO ANALITICO DELLE VARIAZIONI

Capitolo: 005063

PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO REGIONALE

Anno impegni residui: 2002

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15921	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	2	C.D.E 2004 120	-11.140,90
17336	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	2	C.D.E 2004 120	-40.023,04
15921	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	3	C.D.E 2004 121	-7.895,10
17336	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	3	C.D.E 2004 121	-59.869,08
14258	Corso di formazione "formarsi per crescere nel lavoro"	1	C.D.E 2004 122	-16.919,52
20454	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice domiciliare	1	C.D.E 2004 122	-591,62
20457	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice di cucina	1	C.D.E 2004 122	-591,22
20878	Corso di collaboratore di sala e bar	1	C.D.E 2004 122	-591,22
20879	Corso di operatore generico alle macchine utensili e saldatrici	1	C.D.E 2004 122	-591,62
15597	Progetto a carattere d'emergenza per la ricollocazione del personale ex simbac spa di mezzago	1	C.D.E 2004 125	-1.873,60
16442	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 61848	1	C.D.E 2004 125	-0,01

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
16601	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 73507	1	C.D.E 2004 125	-0,01
16957	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il f.s.e. obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 125	-1.359,60
16958	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il f.s.e. obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 125	-0,01
17095	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-0,33
17096	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-1.188,35
17118	Realizzazione di progetti cofinanziati fse ob.3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 125	-1.636,80
17847	Corso di propedeutico di alfabetizzazione informatica	1	C.D.E 2004 125	-346,61
18950	Corso di or.f.e.o	1	C.D.E 2004 125	-18.465,02
8389	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e1 progetto n. 33258	1	C.D.E 2004 126	-26.984,81
8649	Avvio dell'attivita' inerente al progetto n. 23061 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob. 3 anno 2001, mis. c3 "progetti quadro" a carico del fre	1	C.D.E 2004 126	-143.321,75
10075	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e.1.	1	C.D.E 2004 126	-1.325,77
10160	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. 2001 misura e1 - cofinanziamento regionale.	1	C.D.E 2004 126	-27,49
15219	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-237,60
16704	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 33507	1	C.D.E 2004 126	-1.850,64
17094	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-1.612,98
19828	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 126	-613,80
19849	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-1.188,00

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15883	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 77110	2	C.D.E 2004 127	-1.694,00
16522	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 74418	2	C.D.E 2004 127	-10.672,20
16932	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo ob. 3 anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-1.544,40
18248	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-1.108,80
21529	Realizzazione dei progetti cofinanziati dal fse - obiettivo 3 (2000-2006)	2	C.D.E 2004 127	-1.544,40
15921	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	4	C.D.E 2004 130	-3.300,96
17336	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	4	C.D.E 2004 130	-9.471,83
19491	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura	2	C.D.E 2004 130	-14.702,09
20841	Realizzazione progetti fse ob. 3-dispositivo multimisura formazione superiore-educatore professionale- anno 2002	1	C.D.E 2004 130	-783,34
17336	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	5	C.D.E 2004 132	-36.049,40
8990	Realizzazione del progetto n. 23805 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob.3 anno 2001, mis.c3 "progetti corsuali" a carico del fre	1	C.D.E 2004 133	-255,79
9676	Attuazione progetto n.20550 fse ob, 3 anno 2001 misura c3	1	C.D.E 2004 133	-9,19
11008	Progetto n.21554 cofinanziato con il fse ob.3 anno 2001, misura c3 "progetti corsuali"	1	C.D.E 2004 133	-2.203,17
15199	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-33,47
16775	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 56410	1	C.D.E 2004 133	-9.668,37
18026	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 52971	1	C.D.E 2004 133	-16,82
18063	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 55408	1	C.D.E 2004 133	-2.771,94

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
18070	Attivazione di un sistema orientativo caratterizzazione plurimodulare per il territorio della provincia di brescia	1	C.D.E 2004 133	-24.514,06
19816	Realizzazione dei progetti cofinanziati son il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-717,96
19817	Realizzazione dei progetti cofinanziati son il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-704,60
20449	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 -lingua e cultura italiana per extracomunitati	1	C.D.E 2004 133	-159,36
20452	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - tecnico di controllo di gestione nelle piccole e medie imprese	1	C.D.E 2004 133	-213,21
21254	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 133	-7.492,10
			Somma:	-469.877,96

Anno impegni residui: 2003

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
476	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-221,03
477	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-926,92
498	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-1.272,04
588	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2003	1	C.D.E 2004 123	-1.108,80
613	Attuazione del progetto numero 31962 misura 3.d.4.	1	C.D.E 2004 123	-8.198,58
779	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000/2003	1	C.D.E 2004 123	-94,04
986	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 95832	1	C.D.E 2004 123	-420,11
1003	Corso di forma eccl	1	C.D.E 2004 123	-47,30

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
4586	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 79261	1	C.D.E 2004 123	-386,14
5929	Formazione al lavoro per disabili	1	C.D.E 2004 123	-2.263,80
870	Realizzazione progetti fse ob. 3 anno 2002	3	C.D.E 2004 131	-20.913,42
957	Realizzazione progetti cofinanziati fse ob 3 misura d2 dispositivo formazione continua pubbliche amm.ni progetti concorsuali anno 2003	1	C.D.E 2004 131	-1.858,72
1072	Progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2002 - misura c1.	1	C.D.E 2004 131	-11.561,40
2058	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse, ob. 3, anno 2003 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo - intervento ponte	3	C.D.E 2004 131	-3.730,45
2232	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006- dispositivoo multimisura formazione superiore - intervento ponte	1	C.D.E 2004 131	-30.901,23
14804	Realizzazione progetti fse ob. 3 - bando misura d2 - dispositivo formazione continua - progetti corsuali annualita' 2003/2004	3	C.D.E 2004 131	-672,57
			Somma:	-84.576,55

Totale variazioni capitolo: 005063	-554.454,51
---	--------------------

Capitolo: 005106**PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO STATALE****Anno impegni residui: 2002**

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15922	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	2	C.D.E 2004 120	-44.563,29
17337	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	2	C.D.E 2004 120	-160.092,00
15922	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	3	C.D.E 2004 121	-31.580,38
17337	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	3	C.D.E 2004 121	-239.476,31
14264	Corso di formazione "formarsi per crescere nel lavoro"	1	C.D.E 2004 122	-67.678,08
20469	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice domiciliare	1	C.D.E 2004 122	-2.366,49
20471	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice di cucina	1	C.D.E 2004 122	-2.364,85
20883	Corso di collaboratore di sala e bar	1	C.D.E 2004 122	-2.364,85
20884	Corso di operatore generico alle macchine utensili e saldatrici	1	C.D.E 2004 122	-2.366,49
15600	Progetto a carattere d'emergenza per la ricollocazione del personale ex simbac di mezzago	1	C.D.E 2004 125	-7.494,41
16962	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il f.s.e. obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 125	-5.438,40
17098	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-1,31
17099	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-4.753,43

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
17123	Realizzazione di progetti cofinanziati fse ob.3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 125	-6.547,20
17851	Corso di propedeutico di alfabetizzazione informatica	1	C.D.E 2004 125	-1.386,48
18955	Corso di or.f.e.o	1	C.D.E 2004 125	-73.860,07
8390	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e1 progetto n. 33258	1	C.D.E 2004 126	-107.939,26
8650	Avvio dell'attivita' inerente al progetto n. 23061 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob. 3 anno 2001, mis. c3 "progetti quadro" a carico del fro	1	C.D.E 2004 126	-573.287,00
10076	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e.1.	1	C.D.E 2004 126	-5.303,02
10161	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. 2001 misura e1 - cofinanziamento statale	1	C.D.E 2004 126	-109,95
15224	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-950,40
16709	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 33507	1	C.D.E 2004 126	-7.402,56
17097	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-6.451,91
19831	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 126	-2.455,20
19851	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-4.752,00
15886	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 77110	2	C.D.E 2004 127	-6.776,00
16527	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 74418	2	C.D.E 2004 127	-42.688,80
16937	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo ob. 3 anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-6.177,60
18253	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-4.435,20
21534	Realizzazione dei progetti cofinanziati dal fse - obiettivo 3 (2000-2006)	2	C.D.E 2004 127	-6.177,60

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15922	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	4	C.D.E 2004 130	-13.203,79
17337	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	4	C.D.E 2004 130	-37.887,30
19493	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura	2	C.D.E 2004 130	-58.808,44
20842	Realizzazione progetti fse ob. 3-dispositivo multimisura formazione superiore-educatore professionale- anno 2002	1	C.D.E 2004 130	-3.133,28
17337	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	5	C.D.E 2004 132	-144.197,55
8991	Realizzazione del progetto n. 23805 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob.3 anno 2001, mis.c3 "progetti corsuali" a carico del fro	1	C.D.E 2004 133	-1.023,16
9677	Attuazione progetto n.20550 fse ob, 3 anno 2001 misura c3	1	C.D.E 2004 133	-36,77
11009	Progetto n.21554, cofinanziato con il fse ob.3 anno 2001, misura c3 "progetti corsuali"	1	C.D.E 2004 133	-8.812,69
15204	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-133,89
16780	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 56410	1	C.D.E 2004 133	-38.673,44
18031	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 52971	1	C.D.E 2004 133	-67,26
18065	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 55408	1	C.D.E 2004 133	-11.087,74
18078	Attivazione di un sistema orientativo caratterizzazione plurimodulare per il territorio della provincia di brescia	1	C.D.E 2004 133	-98.056,20
19818	Realizzazione dei progetti cofinanziati son il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-2.871,81
19819	Realizzazione dei progetti cofinanziati son il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-2.818,41
20465	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - lingua e cultura italiana per extracomunitari	1	C.D.E 2004 133	-637,45
20468	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - tecnico di controllo di gestione nelle piccole e medie imprese	1	C.D.E 2004 133	-852,83

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
21302	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 133	-29.968,39
			Somma:	-1.879.510,94

Anno impegni residui: 2003

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
482	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-884,13
484	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-3.707,69
504	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-5.088,16
602	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2003	1	C.D.E 2004 123	-4.435,20
619	Attuazione progetto numero 31962 misura 3.e.1.	1	C.D.E 2004 123	-32.794,30
841	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 123	-376,13
994	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 95832	1	C.D.E 2004 123	-1.680,45
1012	Corso forma ecdl	1	C.D.E 2004 123	-189,22
4591	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 79261	1	C.D.E 2004 123	-1.544,57
5933	Corso formazione al lavoro per disabili	1	C.D.E 2004 123	-9.055,20
871	Realizzazione progetti fse ob. 3 anno 2002	3	C.D.E 2004 131	-83.653,58
958	Realizzazione progetti cofinanziati fse ob 3 misura d2 dispositivo formazione continua pubbliche amm.ni progetti concorsuali anno 2003	1	C.D.E 2004 131	-7.434,60
1073	Progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2002 - misura c1.	1	C.D.E 2004 131	-46.245,68

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
2059	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse, ob. 3, anno 2003 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo - intervento ponte	3	C.D.E 2004 131	-14.921,72
2233	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006- dispositivoo multimisura formazione superiore - intervento ponte	1	C.D.E 2004 131	-123.604,90
14805	Realizzazione progetti fse ob. 3 - bando misura d2 - dispositivo formazione continua - progetti corsuali annualita' 2003/2004	3	C.D.E 2004 131	-2.690,21
			Somma:	-338.305,74

Totale variazioni capitolo: 005106	-2.217.816,68
---	----------------------

Capitolo: 005108**PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO U.E.****Anno impegni residui: 2002**

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15923	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	2	C.D.E 2004 120	-45.576,11
17338	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	2	C.D.E 2004 120	-163.730,42
15923	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	3	C.D.E 2004 121	-32.298,12
17338	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	3	C.D.E 2004 121	-244.918,96
14271	Corso di formazione "formarsi per crescere nel lavoro"	1	C.D.E 2004 122	-69.216,22
20480	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice domiciliare	1	C.D.E 2004 122	-2.420,27
20482	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - collaboratrice di cucina	1	C.D.E 2004 122	-2.418,59
20888	Corso di collaboratore di sala e bar	1	C.D.E 2004 122	-2.418,59
20889	Corso di operatore generico alle macchine utensili e saldatrice	1	C.D.E 2004 122	-2.420,27
15603	Progetto a carattere d'emergenza per la ricollocazione del personale ex simbac spa di mezzago	1	C.D.E 2004 125	-7.664,74
16967	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il f.s.e. obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 125	-5.562,00
17101	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-1,33
17102	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 125	-4.861,46

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
17128	Realizzazione di progetti cofinanziati fse ob.3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 125	-6.696,00
17855	Corso propedeutico di alfabetizzazione informatica	1	C.D.E 2004 125	-1.417,99
18961	Corso di or.f.e.o	1	C.D.E 2004 125	-75.538,71
8391	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e1 progetto n. 33258	1	C.D.E 2004 126	-110.392,42
8651	Avvio dell'attivita' inerente al progetto n. 23061 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob. 3 anno 2001, mis. c3 "progetti quadro" a carico del fse	1	C.D.E 2004 126	-586.316,25
10077	Fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2001 misura e.1.	1	C.D.E 2004 126	-5.423,58
10162	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. 2001 misura e1 - cofinanziamento u.e.	1	C.D.E 2004 126	-112,95
15229	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-972,00
16714	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 33507	1	C.D.E 2004 126	-7.570,80
17100	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-6.598,56
19836	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006.	1	C.D.E 2004 126	-2.511,00
19853	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 126	-4.860,00
15889	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 77110	2	C.D.E 2004 127	-6.930,00
16532	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 74418	2	C.D.E 2004 127	-43.659,00
16942	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo ob. 3 anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-6.318,00
18258	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	2	C.D.E 2004 127	-4.536,00
21537	Realizzazione dei progetti cofinanziati dal fse - obiettivo 3 (2000-2006)	2	C.D.E 2004 127	-6.318,00

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
15923	Realizzazione dei fondi cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo	4	C.D.E 2004 130	-13.503,88
17338	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	4	C.D.E 2004 130	-38.748,35
19495	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse ob. 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura	2	C.D.E 2004 130	-60.145,01
20844	Realizzazione progetti fse ob. 3-dispositivo multimisura formazione superiore-educatore professionale- anno 2002	1	C.D.E 2004 130	-3.204,51
17338	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - dispositivo multimisura formazione superiore.	5	C.D.E 2004 132	-147.474,76
8992	Realizzazione del progetto n. 23805 cofinanziato con il fondo sociale europeo ob.3 anno 2001, mis.c3 "progetti corsuali" a carico del fse	1	C.D.E 2004 133	-1.046,42
9678	Attuazione progetto n.20550 fse ob, 3 anno 2001 misura c3	1	C.D.E 2004 133	-37,60
11010	Progetto n.24851, cofinanziato con il fse ob.3 anno 2001, misura c3 "progetti quadro"	1	C.D.E 2004 133	-9.012,98
15209	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-136,93
16785	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006. progetto n. 56410	1	C.D.E 2004 133	-39.552,38
18036	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 52971	1	C.D.E 2004 133	-68,79
18067	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 55408	1	C.D.E 2004 133	-11.339,73
18084	Attivazione di un sistema orientativo caratterizzazione plurimodulare per il territorio della provincia di brescia	1	C.D.E 2004 133	-100.284,75
19821	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-2.937,08
19822	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 133	-2.882,46
20476	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - lingua e cultura italiana per extracomunitari	1	C.D.E 2004 133	-651,94
20477	Realizzazione progetti cofinanziati col f.s.e. ob.3 anni 2000/2006 - tecnico di controllo di gestione nelle piccole e medie imprese	1	C.D.E 2004 133	-872,22

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
21318	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 133	-30.649,49
			Somma:	-1.922.227,62

Anno impegni residui: 2003

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
489	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-904,23
490	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-3.791,96
510	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000/2006	1	C.D.E 2004 123	-5.203,80
609	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2003	1	C.D.E 2004 123	-4.536,00
624	Attuazione progetto numero 31962 misura 3.e.1.	1	C.D.E 2004 123	-33.539,62
846	Realizzazione progetti fse ob. 3 anni 2000-2006	1	C.D.E 2004 123	-384,68
998	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 95832	1	C.D.E 2004 123	-1.718,64
1047	Corso di forma eccl	1	C.D.E 2004 123	-193,52
4596	Realizzazione progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anni 2000/2006 - progetto n. 79261	1	C.D.E 2004 123	-1.579,68
5936	Corso di formazione al lavoro per disabili	1	C.D.E 2004 123	-9.261,00
872	Realizzazione progetti fse ob. 3 anno 2002	3	C.D.E 2004 131	-85.554,80
959	Realizzazione progetti cofinanziati fse ob 3 misura d2 dispositivo formazione continua pubbliche amm.ni progetti concorsuali anno 2003	1	C.D.E 2004 131	-7.603,57
1074	Progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2002 - misura c1.	1	C.D.E 2004 131	-47.296,72

Numero impegno	Descrizione Impegno Residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
2060	Realizzazione progetti cofinanziati con il fse, ob. 3, anno 2003 - dispositivo multimisura extra obbligo formativo - intervento ponte	3	C.D.E 2004 131	-15.260,86
2234	Realizzazione dei progetti cofinanziati con il fondo sociale europeo - obiettivo 3 - anni 2000/2006- dispositivoo multimisura formazione superiore - intervento ponte	1	C.D.E 2004 131	-126.414,08
14806	Realizzazione progetti fse ob. 3 - bando misura d2 - dispositivo formazione continua - progetti corsuali annualita' 2003/2004	3	C.D.E 2004 131	-2.751,36
			Somma:	-345.994,52

Totale variazioni capitolo: 005108	-2.268.222,14
---	----------------------

Totale generale variazioni	-5.040.493,33
-----------------------------------	----------------------

Riepilogo variazioni per capitolo		
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo Spesa	Totale variazioni
005063	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. - cofinanziamento regionale	-554.454,51
005106	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. - cofinanziamento statale	-2.217.816,68
005108	Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del f.s.e. - cofinanziamento u.e.	-2.268.222,14
	Totale generale variazioni	-5.040.493,33

ALLEGATO 2

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78**DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

	Prov.	Euro
5.0.4.0.02.237 005063 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	554.454,51
Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - Cofinanziamento regionale	Competenza	0,00
	Tot. comp.	554.454,51
	Tot. cassa	554.454,51
Totale autonome	Tot. comp.	554.454,51
	Tot. cassa	554.454,51
	Prov.	Euro
5.0.4.0.02.237 005106 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.50 005105	Residui	2.217.816,68
Programmi operativi relativi all'obiettivo 3 del F.S.E. - Cofinanziamento statale	Competenza	0,00
	Tot. comp.	2.217.816,68
	Tot. cassa	2.217.816,68
Totale vincolate	Tot. comp.	4.486.038,82
	Tot. cassa	4.486.038,82
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	5.040.493,33
	Tot. cassa	5.040.493,33
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	5.040.493,33
	Tot. cassa	5.040.493,33
Totale prelievo dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		5.040.493,33

(BUR20040134)

(2.3.2)

D.d.s. 23 luglio 2004 - n. 13072

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/14»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Visto l'art. 1 commi da 2 a 5 della l.r. del 23 dicembre 2002 n. 33 che agevola le imprese di nuova costituzione esentandole dal pagamento dell'IRAP per i tre periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2002;

Vista la circolare regionale 17 giugno 2003 n. 21 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33»;

Vista la circolare regionale 21 luglio 2003 n. 27 avente per oggetto «Ulteriori indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33», che ha integrato la precedente;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP delle imprese individuali pre-

sentate entro il 31 gennaio 2004 ed elencate nell'allegato «A/14»;

Verificate che le documentazioni delle imprese individuali elencate nell'allegato «A/14» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente, a far data dal 1° gennaio 1998, nel territorio della Regione Lombardia;

b) non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

c) hanno sede nei Comuni della Regione Lombardia;

d) si sono costituite nell'anno 2003 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;

e) le agevolazioni richieste sono compatibili con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*» e che qualora tali limiti dovessero essere superati nel corso del triennio oggetto delle agevolazioni si impegnano a darne comunicazione alla Regione;

f) l'età anagrafica è compresa nei requisiti richiesti;

g) sono iscritte alla competente Camera di Commercio (anno 2003);

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali e della dirigenza regionale, in particolare gli artt. 3, 17 e 18;

Visti i provvedimenti organizzativi riguardanti la VII legislatura e tutti gli atti in essi richiamati;

Vista la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, «Disposizioni a carattere organizzativo», con la quale si è proceduto alla definizione dell'organigramma della D.G. Risorse e Bilancio con la modifica della denominazione della U.O. Tributi, Patrimonio e Contratti in U.O. Tributi, con la conferma dell'incarico di dirigente al Sig. Aurelio Bertozzi e la conferma dell'incarico di dirigente della Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario al Sig. Oreste Crispo;

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, le imprese individuali elencate nell'allegato «A/14» che è parte integrante del presente atto, all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

ALLEGATO «A/14»

N.	Impresa individuale	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	C.F.
1	CARTA ANGELO	VIA PIAVE, 5	25068 SAREZZO (BS)	CRTNGL73M08E0220
2	IL COTTAGE DI PREMOLI SARA	VIA LUCIANO MANARA, 32	24051 ANTEGNATE (BG)	PRMSRA74B60T827T
3	COVELLI SILVIA	VIA VOLTA, 19	24020 TORRE BOLDONE (BG)	CVLSLV73R66A246Q
4	CENTELEGHE LAURA	VIA SERENISSIMA, 15	24020 SCANZOROSCIATE (BG)	CNTLRA76E57A794K
5	IZZO GIANLUIGI	VIA G.CAMOZZI, 4	24060 VILLONGO (BG)	ZZIGLG74E15I437I
6	STEBA 73 DI BAZZANI STEFANO	VIA ASILO, 15	25073 BOVEZZO (BS)	BZZSFN73P04B157R
7	IDEA CASA DI BIANCHI MICHELA	VIA PROVINCIALE, 7	25079 VOBARNO (BS)	BNCMHL69A54H717J
8	TORRESAN SIMONE	VIA DELLA PALAZZINA, 46	25100 BRESCIA (BS)	TRRSMN81D07B157Z
9	PLATTO ARONNE	VIA REPUBBLICA, 9	25030 BERLINGO (BS)	PLTRNN77H01B157M
10	CANIPARI CRISTIAN	VIA G.DELEDDA, 5	25013 CARPENEDOLO (BS)	CNPCST82C15C312F

N.	Impresa individuale	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	C.F.
11	MB TERMOIDRAULICA DI BARILE MARIO	CASCINA CAMPÙ SUPERIORE, 3	23873 MISSAGLIA (LC)	BRLMRA76R23A818Q
12	TEBALDI ALESSANDRO	STRADA SAN BRIZIO, 32	46045 MARMIROLO (MN)	TBLLSN74P07E897P
13	RIZZOLI FRANCESCO	VIA GALILEO GALILEI, 128	46030 SUSTINENTE (MN)	RZZFNC73R04E897N
14	ARSAMANDI DI ERICO STEFANIA	VIA PRENESTE, 3	20148 MILANO (MI)	RRCFSFN73L48F2050
15	DI BELLA LUCA JOE	VIA CADORNA, 25/E	20037 PADERNO DUGNANO (MI)	DBLLCJ80C31F205J
16	ISTITUTO DI BELLEZZA FLEUR DE LYS DI DI MARIA CARMELA	VIA DELLA VITTORIA, 7	20077 MELEGNANO (MI)	DMRCML64C48I690I
17	MONZA TOMMASO	VIA VOLTA, 49	20017 RHO (MI)	MNZTMS81S27H264F
18	BRAGA EMANUELE	VIA 8 MARZO, 1/B	20040 CAVENAGO DI BRIANZA (MI)	BRGMNL73H22H223K
19	BRUNO SERGIO	VIA C.PAVESE, 7	20017 RHO (MI)	BRNSRG78B26H264I
20	PUGLISI GIANNI COSIMO	VIA P. PAGANINI, 5	20020 DAIRAGO (MI)	PGLGNC76T17B300B
21	PEDERGNANI CRISTIANO	VIA LEOPARDI, 28	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	PDRCST78L01C523W
22	LA TEGLIA DI MARTIN LORENA	VIA ROMA, 162	20013 MAGENTA (MI)	MRTLRLN69E63F205U
23	FIORI DI... DI STEFANI PAOLA	VIA C.CORRENTI, 28	20038 SEREGNO (MI)	STFPLA73T58I625D
24	DUCA ANNALISA	VIA GIRAMO, 9/C	20081 ABBIATEGRASSO (MI)	DCUNLS73C53A010W
25	DI CATALDO LETIZIA	VIA TRIESTE, 2	20020 CESATE (MI)	DCTLTZ78B44D912L
26	TIEPPO FABIO	VIA L. GIRARDI, 33	20025 LEGNANO (MI)	TPPFBA77L25E514D
27	GIARDINARTE DI VERGA ENRICO	VIA RISORGIMENTO, 42	20023 CERRO MAGGIORE (MI) FRAZ.CANTALUPO	VRGNRC79L27E514L
28	CALÌDEA DI LAURA CALÌ	VIA LOMBARDIA, 49	20093 COLOGNO MONZESE (MI)	CLALRA74L51F704T
29	LAVANDERIA ECOLOGICA DI COZZI CARLA	VIA GENOVA, 106	20025 LEGNANO (MI)	CZZCLF69C58E5140
30	NUVOLE DI PANNA DI BIGNAMI SABRINA	VIA TIZIANO VECELLIO, 4	20058 VILLASANTA (MI)	BGNSRN65C44D231K
31	BARBETTA LUCA	VIA ROSSI PELLEGRINO, 85	20161 MILANO (MI)	BRBLCU76S11D142X
32	MAGNANI LUCIANA	VIA RESPIGHI, 4	20052 MONZA (MI)	MGNLNC69E42C5730
33	CAMPIONE DANIELE	VIA EDISON, 22	20053 MUGGIÒ (MI)	CMPDNL82M11F205N
34	KARTÈ DI LA TORRE VALERIA	VIA DELLE FOPPE, 19	20040 CAVENAGO DI BRIANZA (MI)	LTRVLR81B62D286F
35	BERTANI DISTRIBUZIONE OTTICHE DI DAVIDE BERTANI	VIA MARONCELLI, 25	20081 ABBIATEGRASSO (MI)	BRTDVD84H26A010D
36	SORTE EMANUELA	VIA E.VILLORESI, 28	20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)	SRTMNL71E44D198B
37	GRASSI IVAN	VIA LEGNANO, 13	20081 ABBIATEGRASSO (MI)	GRSVNI82E03F205X
38	SALOMONI DAVIDE	VIA DEI PIOPPI, 15	20025 LEGNANO (MI)	SLMDVD83P23F205K
39	GILARDI ANDREA	VIA COLLODI, 8	20081 ABBIATEGRASSO (MI)	GLRNRD76C15A010M
40	AUTOFFICINA JUNIOR DI TOIA ROMANO	VIA TANARO, 11	20015 PARABIAGO (MI)	TOIRMN75B14B300G
41	POLO DUE DI POLO MARCO	PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 6	20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)	PLOMRC74R10E514B
42	MICRONIDO «GLI ANATROCCOLI» DI MASTRO-PASQUA MONICA	VIA CAVOUR, 19	27024 CILAVEGNA (PV)	MSTMNC67M64D2860
43	LILIUM STILE DI PAPPARELLA ROSINA	VIA DELLA CORTAZZA, 22	27010 GIUSSAGO (MI)	PPPRSN66S45D189P
44	DELLA NAVE CHRISTIAN	FRAZIONE CHEMPO, 73	23010 CIVO (SO)	DLLCRS76R20F712I
45	2A DI ALIVERTI ARIANNA	VIA PARAVICINI, 22	23019 TRAONA (SO)	LVRNRN70B63F205G
46	OLIVA MASSIMILIANO	STRADA DELLA RONNA, 51	21013 GALLARATE (VA)	LVOMSM73R03Z133M
47	PIVATI LORENZO	VIA D.CHIESA, 1	21015 LONATE POZZOLO (VA)	PVTLNZ81M23D869I
48	SIMEONE TRASLOCHI DAL 1960 DI SIMEONE DI MARIA ELENA	VIA PAVIA, 16	21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	SMNMLN73E48B300E
49	ZORZI SARA	VIA VITTORIO VENETO, 16	21055 GORLA MINORE (VA)	ZRZSRA74D68B300V
50	LA PESA DI D'ANIELLO ANNALISA	PIAZZALE TRIESTE, 3	21100 VARESE (VA)	DNLNLS74C49L682T

(BUR20040135)

D.d.s. 23 luglio 2004 - n. 13073

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/15»

(2.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Visto l'art. 1 commi da 2 a 5 della l.r. del 23 dicembre 2002 n. 33 che agevola le imprese di nuova costituzione esentando dal pagamento dell'IRAP per i tre periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2002;

Vista la circolare regionale 17 giugno 2003 n. 21 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in

favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33»;

Vista la circolare regionale 21 luglio 2003 n. 27 avente per oggetto «Ulteriori indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33», che ha integrato la precedente;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP delle imprese individuali presentate entro il 31 gennaio 2004 ed elencate nell'allegato «A/15»;

Verificate che le documentazioni delle imprese individuali elencate nell'allegato «A/15» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente, a far data dal 1° gennaio 1998, nel territorio della Regione Lombardia;

b) non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

c) hanno sede nei Comuni della Regione Lombardia;

d) si sono costituite nell'anno 2003 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;

e) le agevolazioni richieste sono compatibili con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*» e che qualora tali limiti dovessero essere superati nel corso del triennio oggetto delle agevolazioni si impegnano a darne comunicazione alla Regione;

f) l'età anagrafica è compresa nei requisiti richiesti;

g) sono iscritte alla competente Camera di Commercio (anno 2003);

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali e della dirigenza regionale, in particolare gli artt. 3, 17 e 18;

Visti i provvedimenti organizzativi riguardanti la VII legislatura e tutti gli atti in essi richiamati;

Vista la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, «Disposizioni a

carattere organizzativo», con la quale si è proceduto alla definizione dell'organigramma della D.G. Risorse e Bilancio con la modifica della denominazione della U.O. Tributi, Patrimonio e Contratti in U.O. Tributi, con la conferma dell'incarico di dirigente al Sig. Aurelio Bertozzi e la conferma dell'incarico di dirigente della Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario al Sig. Oreste Crispo;

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, le imprese individuali elencate nell'allegato «A/15» che è parte integrante del presente atto, all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

ALLEGATO «A/15»

N.	Impresa individuale	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	C.F.
1	MG2 SERRAMENTI DI GANGI FRANCESCO	VIA BEATO ANGELICO, 24	20133 MILANO (MI)	GNGFNC75M10C351W
2	SIMONE LORENZO	VIA DEGLI IPPOCASTANI, 4	20152 MILANO (MI)	SMNLNZ82R06F205L
3	CARTOLIBRERIA DUEMILAUNO DI LATTUADA LAURA	VIA VARESE, 148/A	21047 SARONNO (VA)	LTTLRA76M67L319E
4	BELTRAMI MARCO	VIA ROSSINI, 10	25031 CAPRIOLO (BS)	BLTMRC79C06I437A
5	GOTTARDI PAOLO	VIA DEL DOSSO, 20	25032 CHIARI (BS)	GTTPLA80D12C618G
6	EPIFANI ALESSANDRO	VIA RISORGIMENTO, 10	20052 MONZA (MI)	PFNLSN75C12F704Y
7	IMPIANTI ELETTRICI DI BRAMBILLA OMAR	VIA STOPPANI, 10	20047 BRUGHERIO (MI)	BRMMRO75E02F704G
8	ZILETTI MONICA	VIA MELLA, 3	25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)	ZLTMNC65M47L777L
9	RAGNI ALBERTO	VIA TOSCANA, 11	25062 CONCESIO (BS)	RGNLRT79T11B157G
10	B.F. EDILIZIA DI BALLARA FILIPPO PIETRO	VIA E.FERRI, 3	20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	BLLFPP78L15F205A
11	SALEMI FILIPPO MASSIMILIANO	VIA MONTE BIANCO, 6	20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	SLMFPP76H12F065F
12	PUNTOPULITO DI LONGO CINZIA	VIA GALLARATE, 10	20020 ARCONATE (MI)	LNGCNZ82S45F205W
13	RUSCONI ROBERTO	VIA DON MATTEO ALBERTI, 7	24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)	RSCRRT82L07H509C
14	BIANCO VANESSA	VIA SARDEGNA, 21B	20094 ASSAGO (MI)	BNCVSS80D44D912I
15	MULTISERVICE DI SCOLARO LESLYE JESSICA	VIA CAPECELATRO ALFONSO, 10	20148 MILANO (MI)	SCLLLY74P55F205S
16	BARUFFI FABIO	VIA ALESSANDRO VOLTA, 13/B	20060 BELLINZAGO LOMBARDO (MI)	BRFFBA81A02L400E
17	LANFREDINI FABIO	VIA ARCOLASCO, 17	23017 MORBEGNO (SO)	LNFFBA78B05F712X
18	NERALUNA DI VANIN ELENA	VIA QUASIMODO, 17	23897 VIGANÒ (LC)	VNNLNE78D60I690U
19	MARCONI FRANCESCO	VIA GRUMASONE, 11	24022 ALZANO LOMBARDO (BG)	MRCFNC76H22A794T
20	CUCCIOLANDIA DI CUFFARI ANGELA	VIA BOZZOTTI, 21	20096 PIOLTELLO (MI)	CFFNGL75H67C523S
21	CATTANEO GIANSAMUELE	PIAZZA MARCONI, 23	22070 LUISAGO (CO)	CTTGSM81M15B639E
22	LUI GIANLUCA	VIA DEI CIGNI, 48	21050 PORTO CERESIO (VA)	LUIGLC73P07L682E
23	SCIGLIANO GIUSEPPE	VIA ITALIA, 9	20057 VEDANO AL LAMBRO (MI)	SCGGPP78M07F704O
24	CRTE DI BEE PAOLA	PIAZZA LIBERTÀ, 10	21040 CARONNO VARESINO (VA)	BEEPLA61E45L682J
25	GI EMME MONTAGGIO MOBILI DI LUIGI PANNELLA	VIA F.LLI ROSSELLI, 24/A5	26016 SPINO D'ADDA (CR)	PNLLGU81A15F205U
26	R.M.T. DI RIZZATO MORENA TERESA	VIA E.FERMI, 635	21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	RZZMNT59P61L319W
27	EDIL COSTRUZIONI DI BERTULETTI AGOSTINO	VIA DANTE, 14	24050 SPIRANO (BG)	BRTGTN74R31A794B
28	IL PIRATA DI PIAZZOLLA MORGANO	VIA S.ROCCO, 102	20052 MONZA (MI)	PZZMGN76L16F704J
29	GENCHI CALZATURE DI GENCHI LUIGIA	VIA FARINI CARLO, 64	20159 MILANO (MI)	GNCLGU73P55F205N
30	PIATTI ELENA IDA	VIA GARIBALDI, 23	24050 SPIRANO (BG)	PTTLND69H52B393P
31	COLOMBO TOMMASO	VIA CIMBARDI, 39	20062 CASSANO D'ADDA (MI)	CLMTMS74L26L400W
32	VALOTA ANGELA	VIA ALDO MORO, 1	24050 SPIRANO (BG)	VLTNGL77D62B393K
33	ABBACO ALESSANDRO	VIA DON ERNESTO VERCESI, 6	20091 BRESSO (MI)	BBCLSN79H28F899E
34	GIOVANNI FORMENTINI	VIA PAOLO VI, 55	25016 GHEDI (BS)	FRMGNN76R13B157T

N.	Impresa individuale	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	C.F.
35	LO BIANCO ALESSANDRO	VIA SANCLEMENTE, 47	20023 CERRO MAGGIORE (MI)	LBNSLN80E27G273D
36	LATTONERIA CROCI DI CROCI LUCA	VIA TEVERE, 2	20023 CERRO MAGGIORE (MI)	CRCLCU80T30E514X
37	TORCICODA GIAN LUIGI	VIA PIETRO MASCAGNI, 4	24056 FONTANELLA (BG)	TRCGLG77C06H509H
38	BALLAN ANDREA	VIA PUCCINI 29/B	21017 SAMARATE (VA)	BLLNDR75E01B3000
39	S.M.F. DI DE VECCHI GIUSEPPINA DANILA	VIA MARCO POLO, 7	20100 SAN GIULIANO M.SE (MI)	DVCGPP70D62I274R
40	IL CAFFÈ DI TAGLIAFERRI ILARIA	VIA BELLINZONA, 351	22100 COMO (CO)	TGLLR183H47A745P
41	F.A.S.E. POSA DI CANEVALI GIUSEPPE	VIA ZOCCHIE, 18	25031 CAPIROLO (BS)	CNVGPP75D06C618D
42	DESCROVI ELENA	VIA A.GOSA, 57	25085 GAVARDO (BS)	DSCLNE64C44F205V
43	ICE SERVICE DI WILLIAM STORNATI	VIA IV NOVEMBRE, 122	25086 REZZATO (BS)	STRWLM74P20D918S
44	CAFFÈ CORTE DI LOCATELLI ANNALISA	VIA BULLONI, 35	25100 BRESCIA (BS)	LCTNLS61M63A794H
45	OBERTI LUCA	VIA SCALVINO, 88	24010 LENNA (BG)	BRTLUC76S23H910L
46	S.I.M.I. SCHOOL DI BONA SIMONA	VIA AGRO, 29	24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)	BNOSMN69S63F205P
47	MODELLERIA MP DI PESSINA PIERLUCA	VIA BACCANELLO, 3	24030 TERNO D'ISOLA (BG)	PSSPLC74H18A794R
48	TRIVELLA GIOVANNI	VIA GHERBISCIONI, 7	23010 CEDRASCO (SO)	TRVGNN75E20I829I
49	LOCATELLI MIRKO	VIA CASTRA, 8	24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG)	LCTMRK75M24A794G
50	LA DAMA BIANCA SARTORIA DI ROSSINI MONICA	VIA TIEN AN MEN, 20	25030 RONCADELLE (BS)	RSSMNC68E67B157U

(BUR20040136)

(2.3.2)

D.d.s. 28 luglio 2004 - n. 13294

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, delle Società di cui all'allegato elenco A/16»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Vista l'art. 1 commi da 2 a 5 della l.r. del 23 dicembre 2002 n. 33 che agevola le imprese di nuova costituzione esentandole dal pagamento dell'IRAP per i tre periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2002;

Vista la circolare 17 giugno 2003 n. 21 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33»;

Vista la circolare 21 luglio 2003 n. 27 avente per oggetto «Ulteriori indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33», che ha integrato la precedente;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP delle Società presentate entro il 31 gennaio 2004 ed elencate nell'allegato «A/16»;

Verificata la regolarità della documentazione delle Società elencate nell'allegato «A/16» che comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- le sedi legali sono ubicate nei comuni della Regione Lombardia;
- si sono costituite nell'anno 2003 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;
- non sono titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;
- sono costituite per la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 33/2002;
- l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis» e che qualora tali limiti dovessero essere superati nel corso del triennio oggetto dell'agevolazione si impegnano a darne comunicazione alla Regione;
- atti costitutivi e relativi statuti;
- sono iscritte alla competente Camera di Commercio (anno 2003);
- ogni socio non è titolare di quote o azioni di società o di

ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 33/2002 e di essere residente a far data dall'1 gennaio 1998, in un comune della Regione Lombardia;

i) l'età anagrafica dei legali rappresentanti e dei soci sono comprese nei requisiti richiesti;

Tenuto conto dell'opportunità di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale» che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali e della dirigenza regionale, in particolare gli artt. 3, 17 e 18;

Visti i provvedimenti organizzativi riguardanti la VII legislatura e tutti gli atti in essi richiamati;

Vista la d.g.r. 28 giugno n. 17904, «Disposizioni a carattere organizzativo», con la quale si è proceduto alla definizione dell'organigramma della D.G. Risorse e Bilancio, U.O. Tributi, con la conferma dell'incarico di dirigente al Sig. Aurelio Bertozzi e la conferma dell'incarico di dirigente della Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario al Sig. Oreste Crispo;

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, le Società elencate nell'allegato «A/16» che è parte integrante del presente atto, all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Anagrafe e Accertamento Tributario:
Oreste Crispo

ALLEGATO «A/16»

N.	Denominazione	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	Partita IVA
1	BAR LA BUCIA DI PINTOSSI DEBORA E VECCHIATI FAUSTA SNC	VIA FORNACI, 2	25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)	02448620985

N.	Denominazione	Indirizzo	C.A.P. comune (prov.)	Partita IVA
2	BRUMAR s.n.c. DI BRUSEGHINI NADA E MARANGONI ERIKA	VIA CENTRO, 45	23020 CASPOGGIO (SO)	00818990145
3	EDIL EUROPA s.r.l.	VIA GUARDI, 7	20092 CINISELLO BALSAMO (MI)	04046530962
4	VIN CENTER DI DUNI ROBERTO & C. SAS	VIA MAGNO, 22/A	25070 SABBIO CHIESE (BS)	02459150989
5	CRAZY HAIR s.n.c. DI CRISTINI ANTONELLA E VARI-SCHETTI KATIA	VIA IV NOVEMBRE, 15	23100 SONDRIO (SO)	00821020146
6	GIELLE SYSTEMS s.r.l.	CORSO ALDO MORO, 24	25030 RUDIANO (BS)	02467250987
7	TINTORIA ALBERTI CARLO 1945 s.r.l.	PIAZZA CASTELLO, 2	20121 MILANO (MI)	04151570969
8	MARKE THINK & ACTION s.r.l.	VIALE FULVIO TESTI, 42	20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	04076060963
9	F.P. ASSEMBLAGGI s.r.l.	VIA CA' DEL PIANO, 32	27040 CIGOGNOLA (PV)	02029850183
10	GLM s.r.l.	VIA BRIANZA, 7/9	20053 MUGGIÒ (MI)	04152060960
11	MATERIALI RESISTENTI DANCE FACTORY s.r.l.	VIA BORGO PALAZZO, 3	24100 BERGAMO (BG)	03083380166
12	BLACK-OUT CAFÈ DI RUFFONI MATTEO E PANIGALLI MARTINA SNC	VIA GARIBALDI, 42/A	46040 SOLFERINO (MN)	02051280200
13	TERZO MILLENNIO s.n.c. DI BONFIGLIO NORBERTO & C.	EX S.S. GOITese, 236 km 44,500	25018 MONTICHIARI (BS)	02463910980
14	C.A.M.U. s.a.s. DI MARIA CRISTINA COSTANZO E C.	VIA BRUNO BUOZZI, 106	20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	03888110966
15	GANDINI TERMOIDRAULICA s.n.c. DI GANDINI LUCA - ANDREA - MARCO	VIA ROMA, 41/F	46040 MONZAMBANO (MN)	02034430203
16	ELETTROTEK s.n.c. DI CATTANEO UMBERTO & LUTRIANI ANDREA	VIA OBERDAN, 2	27029 VIGEVANO (PV)	01987250188
17	G. E O. IMPIANTI s.n.c. DI OFFREDI ABRAMO & GERVASONI GIORGIO S.	VIA DON GIACOMO VISCARDI, 28	24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)	03013590165
18	VAL.FER MILANO s.r.l.	VIA ROSSINI, 24	24060 CREDARO (BG)	03068510167
19	3 LABS s.r.l.	VIA SAN LUCA, 10	20122 MILANO (MI)	04146420965
20	MEDI TIME s.a.s. DI FRANCESCO CAVALLARI & C.	VIA LUIGI GALLI, 16	20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)	04153870961
21	AZIENDA AGRICOLA NASI MAURO - MARCO IURY S.S.	VIA TORRICELLO, 17	46020 PEGOGNAGA (MN)	02028330203
22	BEEZY s.n.c. DI ANTONIETTA MOTTOLA E VALENTINA TRONCONI	VIA TADINO ALESSANDRO, 27	20124 MILANO (MI)	03882580966
23	FLOR DE BRONCIO S.S.	VIA PER MONGUZZO SNC	22040 ANZANO DEL PARCO (CO)	02762200133

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040137)

(3.3.0)

D.d.g. 28 luglio 2004 - n. 13303

Approvazione rettifica per mero errore materiale al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Progetti quadro - Formazione superiore di cui al d.d.g. n. 11757 del 9 luglio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Visto in particolare il d.d.g. n. 11757 del 9 luglio 2004 di approvazione del Dispositivo «Progetti quadro - Formazione superiore»;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato, nell'anzidetto dispositivo al punto «Criteri di valutazione» alla quartultima e terzultima riga la seguente indicazione:

«La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 250 conseguiti nell'applicazione dei criteri A, B e D.

Legenda: 0/10 punteggio alternativo; 0-10 punteggio discreto.»

Ritenuto che l'anzidetta indicazione debba essere cassata, in quanto erroneamente inserita nel dispositivo;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stato costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dispositivo «Progetti quadro - Formazione superiore di cui al decreto n. 11757 del 9 luglio 2004, cassando la quartultima e terzultima riga del punto «Criteri di valutazione»;

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20040138)

(3.3.0)

D.d.g. 28 luglio 2004 - n. 13304

Integrazione al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate approvato con d.d.g. n. 12102 del 14 luglio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Visto in particolare il d.d.g. n. 1202 del 14 luglio 2004, di approvazione del dispositivo «Sostegno e l'Accompagnamento all'Integrazione Sociale e Lavorativa dei Soggetti Appartenenti a Categorie Svantaggiate»;

Considerato che per la tipologia 3C «Formazione di garanzia sociale per detenuti» le domande di finanziamento dovranno obbligatoriamente essere accompagnate da una dichiarazione di fattibilità rilasciata dal Provveditore Regionale del Dipartimento amministrazione Penitenziaria;

Considerato altresì che la scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando è il 18 agosto 2004;

Considerato che produrre tale dichiarazione di fattibilità entro la suddetta scadenza comporta difficoltà dovute alla pausa estiva;

Ritenuto di dover prevedere per la tipologia «3C», una differente scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento e di dover integrare quindi il dispositivo di cui all'anzidetto decreto nel punto «Data scadenza» prima dell'ultimo capoverso, con:

«Le domande di finanziamento relative esclusivamente alla

tipologia 3C, dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 13 settembre 2004»

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stato costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il dispositivo allegato al d.d.g. n. nel punto «Data scadenza» prima dell'ultimo capoverso, Inserendo il seguente periodo: «Le domande di finanziamento relative alla tipologia 3C, dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 13 settembre 2004»;

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20040139)

D.d.g. 28 luglio 2004 - n. 13305

(3.3.0)

Approvazione rettifica per mero errore materiale al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3 «sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi»;

Vista la d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003 di approvazione della «Integrazione alle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004»;

Vista inoltre la d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003 di approvazione delle «Linee Guida per l'emanazione dei dispositivi provinciali e regionali cofinanziabili con il fondo sociale europeo obiettivo 3 anno 2003»;

Dato atto che con le sopracitate deliberazioni si rinviava a successivi atti della d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nei citati documenti «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004»;

Visto in particolare il proprio decreto n. 11702 del 15 luglio 2003 con il quale si approva il dispositivo per la presentazione di progetti «Sostegno e l'Accompagnamento all'Integrazione Sociale e Lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate»;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato, nell'anzidetto dispositivo al punto «Calcolo del preventivo» nella formula per la riparametrazione per diminuzione valore atteso allievi, il valore «10», che si riporta evidenziato in grassetto di seguito, anziché il valore «6»:

«Nel caso di diminuzione del **VALORE ATTESO ALLIEVI** rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe (col. A):

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(10 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO}/10 \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica sostituendo detto valore «10» all'interno della formula, con il valore «6» come nella formula di seguito riportata per intero:

«Nel caso di diminuzione del **VALORE ATTESO ALLIEVI** rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe (col. A):

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO}/10 \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale

è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il Dr Renzo Ruffini;

Decreta

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il dispositivo «Sostegno e l'Accompagnamento all'Integrazione Sociale e Lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con il d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003, al punto «Calcolo del preventivo» nella formula riguardante la riparametrazione per diminuzione valore atteso allievi, sostituendo il valore «10» con il valore «6», la cui formulazione corretta viene riportata di seguito:

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO}/10 \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Decreto.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20040140)

D.d.g. 30 luglio 2004 - n. 13530

(3.3.0)

Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Orientamento in Formazione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nel citato documento «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005»;

Vista in particolare la Direttiva – Orientamento e inserimento lavorativo Area 1;

Ritenuto di dare attuazione alla Direttiva di cui sopra approvando il sottoindicato Dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004

– il dispositivo Dispositivo Orientamento In Formazione – (allegato 1);

Considerato che si è svolta un'ampia ed approfondita fase di consultazione con le Parti Sociali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 citata in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004

– il dispositivo Dispositivo Orientamento In Formazione – (allegato 1).

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore: Renzo Ruffini

ALLEGATO N. 1

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI COFINANZIABILI
CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO 3 ANNO 2004

DISPOSITIVO ORIENTAMENTO IN FORMAZIONE

Direttive e riferimenti normativi

Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005, Area 1 - Direttiva Orientamento e inserimento lavorativo - d.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004.

L.r. 1/1999

L.r. 1/2000

L.r. 18/2000

Reg. CE 1681/1994

Reg. CE 1260/1999

Reg. CE 1784/1999

Reg. CE 1159/2000

Reg. CE 448/2004

Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)

Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2108 /2004)

Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793 e d.g.r. 7 maggio 2002 n. 8980)

D.lgs. 112/98

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 527

Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002.

Priorità

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle risorse umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali definiti nel Reg. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione» e «Pari opportunità».

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere altresì coerenti con le priorità territoriali e/o settoriali che ciascuna Provincia provvederà a declinare.

Tipologie di progetto

Con riferimento alle tipologie di progetto indicate nell'ambito delle Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005, Area 1 - il presente dispositivo prevede la realizzazione di progetti quadro, composti dalle seguenti azioni di orientamento afferenti all'area formazione (1):

Tipologia di servizio	Macrotipologia di azione	Tipologia di azione
Servizi di base	1.A) Accoglienza e informazione orientativa	1.A1) Incontri di informazione orientativa
	1.B) Formazione orientativa	1.B1) Percorsi di sviluppo di abilità sociali / orientamento alla formazione ed al lavoro rivolti a gruppi di utenza omogenei 1.B2) Percorsi di integrazione sociale

Tipologia di servizio	Macrotipologia di azione	Tipologia di azione
Servizi specialistici	1.C) Consulenza orientativa	1.C1) Colloqui individuali di orientamento 1.C2) Bilancio attitudinale (individuale e di gruppo)

L'area formazione è dedicata a progetti finalizzati ad orientare i destinatari (adolescenti, studenti inseriti in percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, studenti universitari, studenti frequentanti percorsi post-universitari, soggetti appartenenti alle fasce deboli) nelle diverse fasi di transizione del loro percorso di istruzione e/o formazione e inserimento lavorativo. Potranno essere proposti interventi destinati anche a studenti frequentati l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore).

PROGETTI QUADRO

I Progetti quadro devono essere articolati in azioni e possono prevedere percorsi integrati (erogazione allo stesso utente di più azioni tra esse integrate: tale modalità è indicata in specifico per i soggetti appartenenti alle fasce deboli) e/o singole azioni mirate a rispondere ad un fabbisogno puntuale; in ogni caso gli interventi devono essere finalizzati a:

- incrementare l'accesso a servizi di formazione o istruzione e contrastare la dispersione scolastica e formativa;
- ridurre i tempi di attesa dei destinatari nell'entrata e nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- fornire servizi di orientamento, consulenza con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati ed alla componente femminile.

Per quanto attiene alle modalità di realizzazione delle azioni finanziate dal presente dispositivo si rimanda a quanto indicato nella Area 1 - Direttiva Orientamento e Inserimento Lavorativo, delle Linee di d'indirizzo per l'offerta formativa anno formativo 2004-2005.

ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI QUADRO

I progetti quadro dovranno articolarsi in azioni classificate secondo le seguenti categorie di servizio:

1. Servizi di Base
2. Servizi Specialistici

Ogni azione corrisponde ad una tipologia di servizio e per ognuna dovranno essere indicati i seguenti dati:

- la sede accreditata per l'orientamento relativa all'azione;
- le tipologie di destinatari previsti per l'azione.

Per quanto riguarda il progetto dovranno invece essere indicati i seguenti dati complessivi riguardanti le categorie di servizio sopraindicate:

- il totale delle ore;
- il numero complessivo di destinatari;
- il costo totale.

Soggetti gestori dei progetti dovranno essere raggruppati (ATS) composti da almeno tre soggetti.

Tipologie di servizi e destinatari ammissibili

Si rimanda alla tabella seguente:

(1) Alle azioni di orientamento dell'area lavoro verrà dedicato uno specifico dispositivo a seguito della definizione del quadro normativo regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro.

MACROTIPOLOGIE		1.A) ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE ORIENTATIVA	1.B) FORMAZIONE ORIENTATIVA		1.C) CONSULENZA ORIENTATIVA	
Tipologie orientative (2)		1.A1) Incontri di informazione orientativa	1.B1) Percorsi di sviluppo di abilità sociali / orientamento alla formazione ed al lavoro rivolti a gruppi di utenza omogenei	1.B2) Percorsi di integrazione sociale	1.C1) Colloqui individuali di orientamento	1.C2) Bilancio attitudinale (individuale e di gruppo)
Destinatari ammissibili						
Minori frequentati l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore).		A tale target potranno essere destinate risorse non eccedenti il 30% del costo complessivo dell'azione 1.A1				
Studenti inseriti in percorsi del secondo ciclo (per l'assolvimento del diritto-dovere nei sistemi di istruzione o di istruzione e formazione professionale) (3)		solo per studenti frequentanti l'ultimo anno di percorsi di Istr. o IFP				
Adolescenti soggetti all'obbligo formativo non frequentanti percorsi del secondo ciclo (per l'assolvimento del diritto-dovere nei sistemi di istruzione o di istruzione e formazione professionale)			sì			
Soggetti inoccupati e disoccupati appartenenti a fasce deboli:	disabili adolescenti, giovani o adulti, e svantaggiati sociali disoccupati e/o inoccupati (4)	sì				
	immigrati e nomadi inoccupati, disoccupati	sì		sì		
	soggetti in condizione di restrizioni della libertà, a misure alternative o ex detenuti inoccupati o disoccupati	sì		sì		
Giovani (con età compresa tra i 18 ed i 25 anni, fino a 29 anni se in possesso di diploma universitario di laurea e a partire da 17 anni nel caso di soggetti qualificati) inoccupati e disoccupati: - frequentanti corsi post-qualifica o post-diploma, di alta formazione e universitari - diplomati, laureati, qualificati					sì	sì
Famiglie, associazioni e operatori/ci/tori dei settori di appartenenza delle/i destinatarie/ri finali		sì				

(2) Per quanto attiene le indicazioni di dettaglio relative alle Tipologie orientative (*Obiettivi, Attività, Risultati attesi, Modalità di erogazione, Monte ore, etc.*) si faccia riferimento al documento «Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005» Area 1 Direttiva Orientamento e inserimento lavorativo - d.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004.

(3) Possono essere inseriti giovani fino a 25 anni di età purché frequentanti percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nei sistemi di istruzione o di istruzione e formazione professionale.

(4) Sono inclusi adulti indigenti, minori e giovani a rischio di devianza in carico ai servizi sociali territoriali o al privato sociale o con provvedimenti della magistratura, che hanno abbandonato gli studi e sono in condizione di precarietà lavorativa, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, immigrati, profughi, richiedenti asilo, rifugiati.

I progetti quadro devono ricomprendere obbligatoriamente azioni riferite alle tre macrotipologie di azione previste dal presente dispositivo; ad ogni macrotipologia deve essere destinato non meno del 25% del costo complessivo del progetto.

Ad ogni utente è consentita la fruizione di una sola tipologia di azione per macrotipologia.

I servizi di durata uguale o superiore alle 40 ore prevedono il rilascio dell'Attestato di frequenza regionale unitamente alla attestazione da parte dell'ente erogatore del servizio fruito dall'utente sul Libretto Formativo Personale ai destinatari che abbiano frequentato almeno il 75 % delle ore previste; in tutti gli altri casi è previsto la sola attestazione da parte dell'ente erogatore del servizio fruito dall'utente sul Libretto Formativo Personale.

Risorse

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati € 3.000.000,00 a valere sulle misure del POR Ob.3 FSE della Regione Lombardia:

- A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro,
- B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati,
- C2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa,
- C3 - Formazione superiore,
- E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Le risorse disponibili sono suddivise per provincia secondo la seguente tabella:

Provincia	Progetti Quadro area formazione
BG	€ 287.096,00
BS	€ 361.495,00
CO	€ 166.495,00
CR	€ 99.902,00
LC	€ 91.801,00
LO	€ 74.705,00
MN	€ 111.605,00
MI	€ 1.295.699,00
PV	€ 166.801,00
SO	€ 56.397,00
VA	€ 288.002,00
TOTALE	€ 3.000.000,00

Il finanziamento è così ripartito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
- 11 % a carico del Bilancio regionale.

La D.G. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni.

Massimali per domanda/limitazioni per operatore

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun Progetto Quadro dovrà essere superiore a 25.000,00 euro, fino ad un massimo di 100.000,00 euro.

Soggetti ammissibili

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate da raggruppamenti temporanei (Associazioni Temporanee di Scopo) di operatori tutti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003 e d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003),
 - per l'erogazione di azioni ricomprese nei SERVIZI DI BASE di sede operativa accreditata per la **Macrotipologia D (Servizi di base)**,
 - per l'erogazione di azioni ricomprese nei SERVIZI SPECIALISTICI di sede operativa accreditata per la **Macrotipologia E (Servizi specialistici)**;
- essere in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

Ogni raggruppamento temporaneo dovrà essere composto da non meno di 3 soggetti fino ad un massimo di 8.

Ogni soggetto, attraverso le proprie sedi accreditate, potrà partecipare a non più di una ATS per ambito provinciale; ogni ATS potrà presentare un solo progetto quadro per ambito provinciale.

Le domande di finanziamento potranno essere altresì presentate dalle singole Amministrazioni Provinciali per i propri Centri per l'impiego, anche aggregati tra loro, purché accreditati per la macrotipologia Orientamento. In ogni caso il Centro per l'impiego potrà partecipare ad un solo progetto.

Al fine di assicurare la qualità dei servizi orientativi erogati, ogni sede operativa dovrà documentare (mediante incarico formalizzato per l'intera durata dei corrispondenti servizi), in sede di monitoraggio in itinere e di rendicontazione, la presenza di adeguate risorse professionali in possesso di specifiche competenze.

Il soggetto capofila di un raggruppamento dovrà inoltre possedere un fatturato per azioni di orientamento svolti negli ultimi tre anni non inferiore a 150.000,00 euro.

Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio

Macrotipologia di azione: Azione rivolta alle persone.

Tipologia di azione: Orientamento, consulenza, e informazione

Data scadenza

Le domande di finanziamento dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12.00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo

I formulari saranno resi disponibili all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>, area Monitorweb.

Inizio e termine attività

Tutte le attività progettuali dovranno essere avviate entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e concluse entro il 31 Luglio 2005.

Modalità di elaborazione delle domande di finanziamento

I Progetti quadro devono essere presentati come progetti di massima articolati in azioni.

Per quanto riguarda il progetto quadro nel suo complesso, dovranno essere indicati:

- il numero di destinatari complessivo programmato;
- il monte ore complessivo delle attività che si intendono svolgere;
- il numero di azioni che si intende attivare.

L'offerta che il progetto intende generare dovrà essere articolata ex ante in una struttura di azioni che definisca puntualmente la durata, i contenuti e la sede dei singoli interventi previsti.

Per ciascuna azione dovranno essere indicati:

- la durata in ore della singola edizione (in riferimento alle tipologie previste),
- le modalità, le metodologie e gli strumenti utilizzati,
- la sede accreditata di riferimento per l'azione (tale indicazione è fondamentale per il monitoraggio ai fini della manutenzione del sistema di accreditamento regionale; nel caso di sedi formative diverse interessate da azioni simili, dovranno essere presentate tante azioni quante sono le sedi).

Calcolo del preventivo

Il Richiedente, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali qui indicati:

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI	COSTO ORARIO
INDIVIDUALE	€ 50,00
DI GRUPPO	€ 100,00

Il costo totale del progetto quadro è dato dalla somma dei costi delle attività individuali e delle attività di gruppo, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Costo totale progetto quadro} = (\text{costo orario individuale} \times \text{n. ore attività individuale}) + (\text{costo orario di gruppo} \times \text{n. ore attività di gruppo})$$

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivi (costo orario indicato, numero ore, numero destinatari) proposti dal Richiedente: nel caso in cui tali valori/obiettivo scendano al di sotto di quelli indicati a progetto, all'atto della certificazione finale della spesa, il Revisore dei conti nominato provvederà alla riparametrazione del finanziamento secondo i seguenti criteri:

$$\text{Finanziamento riparametrato} = (\text{costo orario individuale indicato a preventivo} \times \text{n. ore attività individuale effettivamente realizzate}) + (\text{costo orario di gruppo indicato a preventivo} \times \text{n. ore attività di gruppo effettivamente realizzate})$$

Si evidenzia che il finanziamento approvato inizialmente costituisce il limite massimo di spesa e che l'importo finale

del finanziamento riconoscibile al Soggetto Gestore, verrà determinato in fase di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

- 20% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 50% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percepiti. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

Modalità di presentazione

Per la redazione della domanda di finanziamento e dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it/area/Monitorweb>.

I soggetti proponenti dovranno presentare

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto presentato e trasmesso per via informatica attraverso il formulario on line;
- una lettera di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, nella quale si riporta il numero di identificativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento.

Tutte le domande di finanziamento o candidatura dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- Bergamo via XX Settembre 18 /A - 24100 - tel. 035.273.111
- Brescia via Dalmazia, 92/94 C - 25100 - tel. 030.346.21
- Como via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 - tel. 031.3201
- Cremona via Dante, 136 - 26100 - tel. 0372.4851
- Lecco c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 - tel. 0341.358.911
- Legnano (MI) - via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 - tel. 02-67655952-3
- Lodi via Haussman, 7/11 - 26900 - tel. 0371.4581
- Mantova Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 - tel. 0376.2321
- Monza piazza Cambiaghi, 3 - 20052
- Pavia via Cesare Battisti, 150 - 27100 - tel. 0382.5941
- Sondrio via Del Gesù, 17 - 23100 - tel. 0342.530.111
- Varese Viale Belforte, 22 - 21100 - tel. 0332.338511

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

**Progetto FSE 2004 Obiettivo 3 -
Dispositivo per l'Orientamento in formazione**

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo di via Cardano, 10 - MILANO, numero verde 840.011.222

Obblighi dei Soggetti Gestori - Delega - Monitoraggio e controllo

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, la delega, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 di Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002-2003, sezione «Indicazioni procedurali e gestionali generali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite del 30% del costo totale approvato.

Non possono essere delegate le attività di direzione, coordinamento, valutazione e amministrazione (comprese le attività segreteria)

In riferimento ai principi generali e alle condizioni previste per le attività delegate nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che la sussistenza dei requisiti previsti potrà anche essere documentata attraverso una relazione allegata al progetto e che essa sarà valutata in sede di valutazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione della suddetta delega.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 31 luglio 2005.

Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della rendicontazione finale si fa riferimento ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Criteri di valutazione

La selezione dei **Progetti quadro** avverrà mediante l'applicazione di criteri di valutazione riferiti alla rappresentatività del raggruppamento richiedente, alla rispondenza degli obiettivi alle realtà territoriali, alla qualità complessiva della proposta progettuale, come descritti di seguito.

A - Congruenza	120
A.1) Congruenza tra target di utenza e contenuti	0-30
A.2) Congruenza tra contenuti/competenze e modalità di verifica in itinere e finale	0-30
A.3) Congruenza tra target di utenza e strumenti	0-30
A.4) Congruenza tra target di utenza e modalità di attuazione	0-30
B - Priorità trasversali	110
B.1) Rispondenza agli obiettivi trasversali previsti nel POR 2000/2006	110
B.1.1) Azioni che promuovano la cultura di genere	0/20
B.1.2) Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata	0/20
B.1.3) Impiego di strumenti e metodologie che sensibilizzano alle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione	0-20
B.2) Partenariato e Impatto territoriale del progetto	0-50
B.2.1) Definizione dei ruoli in seno alla compagine in relazione ai contenuti dei servizi erogati	0-25
B.2.2) Relazione del progetto con il territorio e con gli attori istituzionali e sociali	0-25
C - Congruità del progetto rispetto alle politiche territoriali	120
C.1) Valutazione della congruità del progetto con le politiche regionali (5)	0-80

(5) Le politiche regionali afferenti l'area del presente Dispositivo possono essere reperibili nelle fonti programmatiche strategiche della Regione Lombardia ed in particolare nel «Programma Operativo FSE OB.3 Regione Lombardia», nel relativo «Complemento di Programmazione», nel «Piano Regionale di Sviluppo della R.L.», nel «Documento di Programmazione Economico Finanziaria della R.L.»

C.2) Valutazione della congruità del progetto con le politiche provinciali (6)	0-40
D - Soggetto	150
D.1) Performances dell'Operatore (capofila) ottenute in progetti finanziati con i dispositivi regionali FSE Ob. 3 - Orientamento - Anni 2002-2004 realizzati e rendicontati entro il 30 giugno 2004 (7)	0-120
D.1.1) Percentuale di ore realizzate su ore approvate	0-30
D.1.2) Percentuale di spese giustificate in rendiconto su finanziamento approvato (comprensivo dei progetti rinunciati o revocati in precedenti azioni)	0-30
D.1.3) Rapporto tra numero di allievi rendicontati e numero di allievi previsti	0-30
D.1.4) Percentuale documentabili di allievi (rispetto al n. di allievi che hanno concluso l'azione) che hanno trovato un'occupazione o inserimento in attività formative strutturate (8) entro 6 mesi dalla conclusione del progetto	0-30
D.2) Caratteristiche del Soggetto Gestore	0-30
D.2.1) Esperienza pregressa nell'Obbligo Formativo nel corso della programmazione FSE 2000/2006	0-30
Totale	500

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 190 conseguiti nell'applicazione dei criteri A, B e D.

Legenda: 0/10 punteggio alternativo; 0-10 punteggio discreto.

Iter procedurale

L'Operatore compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica, specificando, tra l'altro, la misura di attribuzione del progetto nell'apposita casella.

Il soggetto richiedente presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.

La Regione Lombardia valuta l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento ed i progetti presentati generando le graduatorie dei progetti.

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'Operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 45 giorni della pubblicazione dagli esiti della valutazione sul BURL procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'Operatore nell'ambito del successivo intervento di Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 relativo a progetti di formazione professionale relativi all'Area 5. Resta inteso che il mancato avvio delle attività entro i termini stabiliti comporta la revoca del finanziamento.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario.

L'erogazione dell'anticipo del finanziamento avverrà previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 31 Luglio 2005.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.

e, più in specifico, nel «Piano Triennale della Formazione Professionale» e nelle «Linee d'indirizzo dell'offerta formativa» annualità 2004/05.

La valutazione verterà, in particolare, sui seguenti punti:

- innovatività del progetto;
- efficacia del progetto in relazione alle potenzialità formative ed occupazionali nell'ambito territoriale di riferimento;
- diversificazione dell'offerta nel territorio di riferimento;
- consolidamento nel territorio di un offerta strutturata su settori vocazionali e/o strategici per il MdL locale.

(6) Ciascuna Provincia provvederà a emanare specifici atti contenenti le priorità di programmazione territoriale e/o settoriale.

(7) In assenza di esperienze pregresse nei dispositivi citati viene assegnato il punteggio medio (60).

(8) Percorsi di durata non inferiore alle 40 ore.

ALLEGATO N 1

PROGETTO Registrazione				
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento		Classificazione CdP - Indicare la misura prevalente a seconda dei destinatari previsti per l'azione formativa
			<input type="checkbox"/> A2	
			<input type="checkbox"/> B1	
			<input type="checkbox"/> C2	
			<input type="checkbox"/> C3	
			<input type="checkbox"/> E1	
		Anno di bando		Indicare l'anno del bando del progetto
			2004	
		Titolo		Indicare un titolo sintetico del progetto
		Tipologia attuatore		scelta singola
			<input type="checkbox"/> ATS	
		Provincia di competenza		
			Elenco province	
Dati generali 1				
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
			Azioni rivolte alle persone	
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
			Orientamento, consulenza e informazione	
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol, Indicare quella che si ritiene prevalente all'interno del progetto presentato
			Orientamento, consulenza e informazione	
		Area tematica		
			Area Formazione	
		Obiettivi del progetto		
		Note eventuali sul progetto		
Dati generali 2				
		ATS e Impatto territoriale del progetto: 1. Definizione dei ruoli in seno alla compagine in relazione ai contenuti dei servizi erogati; 2. Relazione del progetto con il territorio e con gli attori istituzionali e sociali		
Valutazione Operatore				
		Indicare la percentuale media di allievi (rispetto al numero di allievi che hanno concluso l'azione) che hanno trovato una occupazione o inserimento in attività formative strutturate entro 6 mesi dalla conclusione del progetto) - per attività erogate nel periodo 2002-2004, rendicontate entro giugno 2004		
Priorità				
		Priorità 1, Priorità 2, Priorità 3	<input type="checkbox"/> Sviluppo locale: congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata	
			<input type="checkbox"/> Sviluppo locale: Congruenza con i nuovi bacini di impiego indicati nel POR	
			<input type="checkbox"/> Pari opportunità: Azioni che promuovono la cultura di genere	
			<input type="checkbox"/> ICT: impiego di strumenti e metodologie che sensibilizzano alle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione	
Responsabile progetto				
		Responsabile		
		Posizione/funzione		
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
Soggetto con potere di firma				
		Nome e cognome		
		Codice fiscale		
		Data di nascita		
		Luogo di nascita		
		Indirizzo di residenza		
Membri				
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo degli Operatori coinvolti nel progetto indicato nel progetto

			<input type="checkbox"/> Membro ATS	
Delegati				
	ID Operatore			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Operatore			
	Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
	Funzioni delegate		<input type="checkbox"/> Delegato	Indicare le eventuali attività delegate
Dati procedurali				
	Ore			
	Totale ore Servizi di base			
	Totale ore Servizi specialistici			
	Totale ore progetto			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Utenti			
	Numero utenti Servizi di base			
	Numero utenti Servizi specialistici			
	Totale numero utenti			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Di cui donne			
	Di cui svantaggiati			
	Costi			
	Costo totale Servizi di base			
	Costo totale Servizi specialistici			
	Costo totale del progetto			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Costo orario			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Quota pubblica			
	Quota privata			
Domanda				
	Allegati			
			<input type="checkbox"/> Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda	
			<input type="checkbox"/> Procura del potere di firma	
			<input type="checkbox"/> Atto di costituzione (o lettera di intenti) della ATS	
			<input type="checkbox"/> Dichiarazione del soggetto capofila di avere un fatturato per azioni di orientamento svolti negli ultimi tre anni non inferiore a 150.000,00 Euro	
AZIONE	Registrazione			
	Id azione			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Titolo azione			Indicare il titolo dell'azione
	Tipologia azione			
			<input type="checkbox"/> 1.A1) Incontri di informazione orientativa	
			<input type="checkbox"/> 1.B1) Percorsi di sviluppo di abilità sociali/orientamento alla formazione e al lavoro	
			<input type="checkbox"/> 1.B2) Percorsi di integrazione sociale	
			<input type="checkbox"/> 1.C1) Colloqui individuali di orientamento	
			<input type="checkbox"/> 1.C2) Bilancio attitudinale e di esperienze (individuale)	
			<input type="checkbox"/> 1.C2) Bilancio attitudinale e di esperienze (di gruppo)	
Dati generali				
	Data di avvio			
	Data di conclusione			<= 31/07/2005
	Settore e attività dell'azione			Codice Orfeo + MURST (alta formazione Isfol) - Indicare il settore Principale
	Descrizione dell'azione			
	Metodologie/Attrezzature/Strumenti			Descrivere le metodologie, le attrezzature e gli strumenti utilizzati nella realizzazione dell'attività
	Note			
	Attività di gruppo			
			<input type="checkbox"/> si	
			<input type="checkbox"/> no	

		Tipologia 1 destinatari		
			<input type="checkbox"/>	Minori frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore)
			<input type="checkbox"/>	Studenti inseriti nell'ultimo anno di percorsi per l'assolvimento del diritto dovere nei sistemi di istruzione o di istruzione e formazione professionale
			<input type="checkbox"/>	Adolescenti soggetti all'obbligo formativo non frequentanti percorsi del secondo ciclo (per l'assolvimento del diritto dovere nei sistemi di istruzione o di istruzione e formazione professionale)
			<input type="checkbox"/>	Disabili adolescenti, giovani o adulti, e svantaggiati sociali disoccupati e/o inoccupati
			<input type="checkbox"/>	Immigrati e nomadi inoccupati o disoccupati
			<input type="checkbox"/>	Soggetti in condizione di restrizione della libertà, a misure alternative o ex detenuti inoccupati o disoccupati
			<input type="checkbox"/>	Giovani compresi tra i 18 e 25 anni, fino a 29 se in possesso di diploma universitario di laurea e a partire dai 17 anni nel caso di soggetti qualificati) inoccupati o disoccupati: frequentanti corsi post-qualifica o post-diploma, di altaformazione e universitari; o diplomati, o laureati
		Tipologia 2 destinatari		
			<input type="checkbox"/>	Operatori dei settori di appartenenza dei destinatari finali
			<input type="checkbox"/>	Famiglie dei destinatari finali
			<input type="checkbox"/>	Associazioni operanti nei settori di appartenenza dei destinatari finali
		Modalità di selezione degli allievi		
			<input type="checkbox"/>	Valutazione curriculum
			<input type="checkbox"/>	Testo psicoattitudinali
			<input type="checkbox"/>	Colloqui individuali
			<input type="checkbox"/>	Colloqui motivazionali di gruppo
			<input type="checkbox"/>	Altro
		Strumenti di valutazione		combo
			<input type="checkbox"/>	Valutazione del servizio attraverso il grado di soddisfazione dei partecipanti
			<input type="checkbox"/>	Altro (specificare nelle note)
Figura Professionale				
		Certificazione rilasciata		
			<input type="checkbox"/>	Attestato di frequenza
				Il rilascio della certificazione regionale è previsto solo per servizi di durata superiore o uguale alle 40 ore. Per quelli di durata inferiore è prevista l'attestazione dell'ente erogatore sul Libretto formativo personale.
Responsabile azione				
		Responsabile dell'azione		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
Sede				
		Tipologia sede		
			<input type="checkbox"/>	Sede principale
			<input type="checkbox"/>	Sede occasionale
			<input type="checkbox"/>	Altra sede
		Indirizzo		
		Comune		
		CAP		
		Provincia		
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
		Sito internet		
		ID Sede		Campo attribuito automaticamente dal sistema

(BUR20040141)

(3.3.0)

D.d.g. 30 luglio 2004 - n. 13531**Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Formazione Continua Progetti Corsuali D2****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nel citato documento «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005»;

Vista in particolare la Direttiva - Formazione Superiore Area 6;

Ritenuto di dare attuazione alla Direttiva di cui sopra approvando il sottoindicato Dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004 - Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali - Mis. D2 (allegato 1);

Considerato che si è svolta un'ampia ed approfondita fase di consultazione con le Parti Sociali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 citata in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004 - Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali - Mis. D2 (allegato 1);

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

**INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI COFINANZIABILI
CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO 3 ANNO 2004**

**DISPOSITIVO FORMAZIONE CONTINUA
Progetti Corsuali D2**

Direttive e riferimenti normativi

Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005 - Area 6 Formazione Continua e Formazione Permanente - d.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004.

L.r. 1/1999

L.r. 1/2000

L.r. 18/2000

Reg. CE 1681/1994

Reg. CE 1260/1999

Reg. CE 1784/1999

Reg. CE 1159/2000

Reg. CE 448/2004

Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)

Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2108/2004)

Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793 e d.g.r. 7 maggio 2002 n. 8980)

D.lgs. 112/98

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 527

Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002

Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002.

Priorità

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle risorse umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali definiti nel Reg. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Innovazione» e «Pari opportunità».

Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio

Macrotipologia di azione: Azione rivolta alle persone

Tipologia di azione: Formazione

Tipologia di progetto: Formazione per occupati (o Formazione continua)

Tipologie di progetto

Con riferimento alle tipologie di progetto indicate nell'ambito delle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004, Area 6 - Direttiva Formazione Continua e Formazione Permanente il presente dispositivo prevede la realizzazione di:

- progetti corsuali: interventi programmati e richiesti direttamente da Pubbliche Amministrazioni o da Organizzazioni rappresentative delle Parti Sociali per i propri dipendenti o da un soggetto terzo accreditato, su specifica commessa soggetto destinatario dell'intervento. Ciascun progetto dovrà avere una durata minima di 24 e massima di 200 ore. Non sono ammissibili al finanziamento del presente dispositivo progetti volti all'ottenimento di qualifiche relative a profili professionali normati dalla Regione Lombardia, nonché relativi a figure professionali soggette ad una specifica normativa regionale.

Per la presentazione dei progetti si elencano di seguito alcune possibili tematiche:

- e-democracy e e-government
- progettazione e gestione di servizi *on line* per i cittadini
- comunicazione e marketing pubblico
- knowledge management
- sviluppo di nuovi profili professionali
- progettazione, sviluppo e gestione di Sistemi Qualità nella PA
- sistemi di controllo strategico
- bilancio sociale
- accountability ed Enti Pubblici: impostazione dei bilanci e dei controlli interni
- modelli organizzativi e sviluppo organizzativo
- governance e sussidiarietà
- sistemi innovativi di accesso alla PA

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Lombardia, finalizzate alla qualificazione del sistema della formazione della Pubblica amministrazione, alcuni progetti relativi alle tematiche sopra indicate potranno essere interessati in attività di ricerca e valutazione in termini di *out put* e di *outcome*.

Tipologie formative

Nell'ambito del presente dispositivo potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alla seguente tipologia formativa previste dall'Area 6:

- Tipologia 6.B - Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato

Risorse

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati

€ 500.000,00 a valere sulla misura D2 del POR Ob.3 FSE della Regione Lombardia.

Il finanziamento è così ripartito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali
- 11% a carico del Bilancio regionale

La D.G. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni.

Massimali per domanda/limitazioni per operatore

Ciascuna domanda di finanziamento dovrà riguardare massimo tre Azioni.

Saranno attivabili complessivamente al massimo tre edizioni siano esse riferite ad una singola azione o a più azioni. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non potrà essere superiore a 28.000,00 euro. Non saranno finanziati progetti presentati da Pubbliche Amministrazioni o su commessa di Pubbliche Amministrazioni o Organizzazioni rappresentative delle Parti Sociali che risultino già titolari o committenti di progetti ammessi e finanziati ai sensi del Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali - Mis. D2, Fondo Sociale Europeo, anno 2003, approvato con d.d.g. 6233 del 16 aprile 2004.

Ogni Pubblica amministrazione potrà presentare o commissionare un solo progetto.

Ogni Organizzazione rappresentativa delle Parti Sociali potrà commissionare un solo progetto.

Soggetti ammissibili

Le domande di finanziamento potranno essere presentate direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia, destinatarie dell'intervento formativo, in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

Le domande di finanziamento potranno essere altresì presentate, su specifica commessa delle P.A. lombarde o di Organizzazioni rappresentative delle Parti Sociali, esclusivamente registrate nel sistema informativo regionale (www.monitorweb.it), da singoli soggetti formativi terzi in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

- siano titolari di sede operativa accreditata per la **Macro-tipologia C (Formazione continua e permanente)**, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni; si precisa che il Richiedente è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto la sede operativa accreditata e che tale sede non può essere variata in fase di erogazione;
- siano in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

Non sono ammissibili al finanziamento partenariati, ad eccezione dei raggruppamenti temporanei (ATS).

I soggetti gestori potranno presentare domanda di finanziamento esclusivamente per progetti proposti da Pubbliche Amministrazioni / Parti Sociali operanti in Lombardia.

Data scadenza

Le domande di finanziamento dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12.00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

I formulari saranno resi disponibili all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>, area Monitorweb.

Inizio e termine attività

Tutte le attività progettuali dovranno essere avviate entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e concluse entro il 31 luglio 2005.

Calcolo del preventivo

Il Richiedente, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali indicati nelle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004:

A	B	B
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO CFP trasferiti	COSTO ORARIO Altri soggetti accreditati
8	€ 85,00	€ 140,00

Per il calcolo del costo del progetto il Richiedente dovrà procedere utilizzando la seguente formula per:

$$\text{COSTO PROGETTO} = \text{COSTO ORARIO} \times \text{NUMERO ORE}$$

Dove:

VALORE ATTESO ALLIEVI (col. A) è il numero minimo obbligatorio per attivare la classe (1)

COSTO ORARIO (col. B) è il parametro massimale di costo orario previsto per la tipologia formativa

NUMERO ORE è il numero di ore previste complessivamente dal Richiedente.

Il valore così calcolato (**COSTO PROGETTO**) costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dal Richiedente in sede di preventivo delle spese.

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero degli allievi, numero ore) proposti dal Richiedente: nel caso in cui tali valori/obiettivo all'avvio dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, la Regione Lombardia provvederà alla riparametrazione del **COSTO FORMAZIONE** secondo il criterio sotto indicato; nel caso in cui tali valori/obiettivo al termine dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, il Revisore dei conti nominato provvederà, all'atto della certificazione finale della spesa, alla riparametrazione del **COSTO FORMAZIONE** secondo il criterio sottoindicato.

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} =$$

$$(\text{NR. ORE EFFETTUATE} \times \text{COSTO ORARIO}) \times \{(\text{ALLIEVI EFFETTIVI} / \text{ALLIEVI PREVISTI}) + [(\text{ALLIEVI PREVISTI} - \text{ALLIEVI EFFETTIVI}) / (2 \times \text{ALLIEVI PREVISTI})]\}$$

Si ricorda inoltre che l'osservanza dei valori obiettivo proposti dal Richiedente e approvati dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accREDITAMENTO delle sedi formative ai sensi del d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, *Decreto attuativo sull'accREDITAMENTO*.

Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi si intende rispettato per il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso previste per l'azione di riferimento.

Inoltre, al di sotto del 75% delle ore di frequenza, l'allievo non ha diritto al titolo rilasciato dalla Regione Lombardia, salvo il riconoscimento di specifici crediti formativi conseguiti all'esterno del percorso formativo.

Si evidenzia che il finanziamento approvato inizialmente o riparametrato costituisce il limite massimo di spesa e che l'importo finale del finanziamento riconoscibile al Soggetto gestore, verrà determinato in fase di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

(1) (È facoltà del richiedente attivare una classe formata da un numero di allievi superiore a 6, fermo restando che non sarà ammissibile nessuna quota di finanziamento aggiuntivo per gli allievi eccedenti tale numero).

- 20% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 50% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

Modalità di presentazione

Per la redazione della domanda di finanziamento e dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb.

Il soggetto gestore dovrà presentare

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto presentato e trasmesso per via informatica attraverso il formulario on line;
- accordo tra il soggetto proponente ed il soggetto gestore, attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere;
- nel caso di ATS lettera di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, nella quale si riporta il numero di identificativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento;
- copia dell'accordo sottoscritto tra P.A. e organizzazioni sindacali, se previsto.

Tutte le domande di finanziamento o candidatura dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO - via XX Settembre 18/A - 24100 BG - Tel. 035.273.111
- BRESCIA - via Dalmazia, 92/94 C - 25100 BS - Tel. 030.346.21
- COMO - via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 CO - Tel. 031.3201
- CREMONA - via Dante, 136 - 26100 CR - Tel. 0372.4851
- LECCO - c.so Promessi Sposi, 132 - 23900 LC - Tel. 0341.358.911
- LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 MI - Tel. 02-67655952-3
- LODI - via Haussman, 7/11 - 26900 LO - Tel. 0371.4581
- MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 MN - Tel. 0376.2321
- MONZA - Protocollo: piazza Cambiaghi, 3 - 20052
- PAVIA - via Cesare Battisti, 150 - 27100 PV - Tel. 0382.5941
- SONDRIO - via Del Gesù, 17 - 23100 SO - Tel. 0342.530.111
- VARESE - viale Belforte, 22 - 21100 VA - Tel. 0332.338511

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3

Dispositivo Formazione Continua - Progetti Quadro D2

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo di via Cardano, 10 MILANO, numero verde **840.011.222**

Obblighi dei Soggetti Gestori - Delega - Monitoraggio e controllo

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, la delega, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 di Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002-2003, sezione «Indicazioni procedurali e gestionali generali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 31 luglio 2005.

Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della rendicontazione finale si fa riferimento ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Obblighi dei Soggetti Gestori, FAD, Delega e Criteri di Monitoraggio

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003 di approvazione Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004, sezione «Indicazioni gestionali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore, e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite di:

- 30% del costo totale approvato per i progetti presentati direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni;
- 20% del costo totale approvato per i progetti presentati da soggetti accreditati.

Non possono essere delegate le attività di direzione, coordinamento, valutazione e amministrazione (comprese le attività segreteria)

In riferimento ai principi generali e alle condizioni previste per le attività delegate nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che la sussistenza dei requisiti previsti potrà essere documentata anche attraverso una relazione allegata al progetto e che essa sarà valutata in sede di valutazione dei progetti ai fini dell'autorizzazione della suddetta delega.

Il Soggetto gestore procede alla conclusione delle attività progettuali entro i termini previsti nella sezione *Data termine attività* del presente dispositivo.

Per quanto attiene le azioni riferibili alla FAD, essa deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telematico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni di seguito elencate costituiscono i presupposti per la predisposizione di un progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità della domanda, nonché della corretta gestione delle azioni.

• Modalità e tempi di erogazione

La formazione a distanza deve essere erogata in orario di lavoro, nella sede del corso o sul posto di lavoro a tutti i partecipanti previsti dal progetto.

Pertanto è consentita solo una modalità mista (blended); e quindi non verranno finanziati corsi interamente FAD. Il corso di FAD, finanziato, è inteso come l'insieme di ore d'aula e le ore di formazione effettuate a distanza.

Per quanto riguarda la modalità di erogazione deve essere erogata e fruita on-line: l'utente si collega ad una piattaforma, che deve consentire un sistema di interazione fra docente/tutor e allievo.

Non è ammesso il finanziamento delle attività dedicate all'auto-apprendimento.

È consentita l'erogazione massima del 40% di ore FAD sul totale delle ore corso.

• **Strumenti e tecnologie richieste**

Gli strumenti indispensabili affinché un corso sia finanziabile come Formazione a Distanza sono:

- disponibilità di una piattaforma: l'ente deve dimostrare di possedere o disporre (in leasing o con contratto di affitto) di una piattaforma, di cui si dovranno indicare preventivamente le caratteristiche e le peculiarità;
- disponibilità di postazioni informatiche adeguate per ogni partecipante;
- disponibilità di una connessione ad Internet almeno per la durata corrispondente alle ore FAD.

• **Risorse umane**

Le risorse umane impiegate e rendicontabili per la formazione a distanza sono le tradizionali figure di riferimento della formazione: tutor, docente e codocente. Queste figure, in particolare, assumeranno il titolo di docente Fad, codocente Fad e tutor Fad. Esse svolgeranno i compiti previsti in base alle seguenti definizioni:

- tutor fad: si occupa delle attività necessarie per la corretta erogazione, gestione e fruizione del corso.

Criteria di valutazione

La selezione dei Progetti avverrà mediante l'applicazione di criteri di valutazione riferiti alla rispondenza degli obiettivi alle realtà territoriali, alla qualità complessiva della proposta progettuale, come descritti di seguito.

A – Congruenza	135
A.1.1) Congruenza dei contenuti proposti con gli obiettivi formativi del progetto	0-45
A.1.2) Congruenza degli strumenti/materiali utilizzati con gli obiettivi formativi del progetto	0-45
A.1.3) Congruenza delle tipologie di destinatari previsti con gli obiettivi formativi del progetto	0-45
B – Presenza di accordo sindacale	60
B.1) Presenza di accordo sindacale (per le sole Organizzazioni rappresentative delle Parti Sociali dichiarazione attestante la coerenza del progetto con gli obiettivi statuari dell'Organizzazione stessa)	0-60
C – Priorità trasversali	165
C.1) Rispondenza agli obiettivi trasversali previsti nel POR 2000/2006	0-120
C.1.1) Pari Opportunità – Progetto finalizzato alla qualificazione delle risorse umane femminili dipendenti della Pubblica amministrazione o delle Organizzazioni rappresentative delle parti sociali	0/40
C.1.2) Presenza di moduli formativi destinati al miglioramento delle conoscenze sullo Sviluppo locale	0/40
C.1.3) Presenza di moduli formativi volti al conseguimento di certificazioni esterne di competenze informatiche (2)	0/40
C.2) Partenariato e Impatto territoriale del progetto	0-45
C.2.1) Relazione del progetto con il territorio e con gli attori istituzionali e sociali	0-45
D – Rispondenza del progetto alle politiche territoriali (3)	110
D.1) Valutazione della congruenza del progetto con le politiche regionali	0-110
E – Caratteristiche Soggetto Accreditato	30
E.1) Esperienza pregressa nella Formazione Continua per la Pubblica amministrazione nel corso della programmazione FSE 2000/2006	0-30
TOTALE	500

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 250, di cui non meno di 160 conseguiti nell'applicazione dei criteri A, C ed E.

Legenda: 0/10 punteggio alternativo; 0-10 punteggio discreto.

Iter procedurale

L'Operatore compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica.

Il soggetto richiedente presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.

La Regione Lombardia valuta l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento ed i progetti presentati generando le graduatorie dei progetti.

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'Operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 45 giorni della pubblicazione dagli esiti sul B.U.R.L. procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'Operatore nell'ambito del successivo intervento di Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 relativo a progetti di formazione professionale relativi all'Area 6. Resta inteso che il mancato avvio delle attività entro i termini stabiliti comporta la revoca del finanziamento.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario.

L'erogazione dell'anticipo del finanziamento avverrà previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 31 luglio 2005.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.

(2) Il punteggio verrà assegnato solo in presenza di esplicita dichiarazione della certificazione rilasciata e a seguito di una verifica della presenza delle azioni specifiche.

(3) Le politiche regionali afferenti l'area del presente Dispositivo possono essere reperibili nelle fonti programmatiche strategiche della Regione Lombardia ed in particolare nel «Programma Operativo FSE Ob. 3 Regione Lombardia», nel relativo «Complemento di Programmazione», nel «Piano Regionale di Sviluppo della R.L.», nel «Documento di Programmazione Economico Finanziaria della R.L.» e, più in specifico, nel «Piano Triennale della Formazione Professionale» e nelle «Linee d'indirizzo dell'offerta formativa» annualità 2004/05, nonché nella l.r. 13/2003.

La valutazione verterà, in particolare, sui seguenti punti:

- Innovatività del progetto;
- Presenza femminile superiore al 30% nei settori della PA dove è tradizionalmente sottorappresentata
- Efficacia del progetto in relazione alle potenzialità di sviluppo professionale della figura proposta.

ALLEGATO N 1

Progetto		Registrazione		
	ID progetto			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Bando		Dispositivo Formazione continua Progetti Corsuali	
	Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento			
		<input type="checkbox"/>	D2	
	Anno di bando	<input type="checkbox"/>	2004	
	Titolo			Indicare un titolo sintetico del progetto
	Tipologia attuatore			
		<input type="checkbox"/>	Attuatore singolo	
		<input type="checkbox"/>	ATS	
	Provincia di competenza			
		<input type="checkbox"/>	Elenco province	
Dati generali (1)				
	Macrotipologia azione			Classificazione Isfol
		<input type="checkbox"/>	Azioni rivolte alle persone	
	Tipologia azione			Classificazione Isfol
		<input type="checkbox"/>	Formazione	
	Tipologia progetto			Classificazione Isfol
		<input type="checkbox"/>	Formazione continua	
	Tipologia formativa			
		<input type="checkbox"/>	6.B Percorsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale occupato	
	Obiettivi del progetto			
	Note			
Dati procedurali				
	Data di avvio			Campo compilato automaticamente dal sistema
	Data di conclusione			Campo compilato automaticamente dal sistema
	Tot Allievi			
	di cui donne			
	di cui disabili			
	di cui extracomunitari			
	Ore			
	Totale ore			
	Costi			
	Costo orario			
	Costo formazione			Campo compilato automaticamente dal sistema
	Costo totale			Campo compilato automaticamente dal sistema
	Quota pubblica			Campo compilato automaticamente dal sistema
	Quota privata			Campo compilato automaticamente dal sistema
			= 0	
Responsabile del Progetto				
	Responsabile del progetto			Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
	Posizione/Funzione			Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
	Telefono			
	Fax			
	E-Mail			
Soggetto con potere di firma				
	Nome e Cognome			
	Codice Fiscale			
	Data di Nascita			
	Luogo di Nascita			
	Indirizzo di residenza			
Valutazione Operatore				
	Esperienza pregressa nella Formazione continua per la Pubblica Amministrazione nel corso della programmazione FSE 2000/2006			

Imprese/Enti interessati				
		ID Operatore		
		Operatore		
		Ruolo		
			<input type="checkbox"/> Promotore	Indicare gli Enti/Imprese che hanno sottoscritto la commessa dell'attività formativa all'attuatore accreditato o, nel caso di enti/impresе che erogano la formazione per i propri dipendenti, indicare lo stesso ente/impresa
Membri				
		ID Operatore		
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo degli Operatori indicati nel progetto
			<input type="checkbox"/> Membro	
Delegati				
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
			<input type="checkbox"/> Delegato	
		Funzioni delegate		Indicare le eventuali attività delegate
Domanda				
		Allegati		
			<input type="checkbox"/> Lettera di incarico dell'impresa/ente al soggetto attuatore del progetto	
			<input type="checkbox"/> Fotocopia C.I. del legale rappresentante	
			<input type="checkbox"/> Procura del potere di firma	
			<input type="checkbox"/> Accordo sindacale	
			<input type="checkbox"/> Documentazione o descrizione attestante la relazione del progetto con il territorio e con gli attori istituzionali e sociali	
			<input type="checkbox"/> Definizione dei ruoli in seno alla compagine in relazione ai contenuti dei servizi erogati	
Azione Registrazione				
		Id azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Titolo dell'azione		Indicare il titolo dell'azione
Dati generali (2)				
		Settore		Indicare il settore Principale
		Tipologia destinatari		
			<input type="checkbox"/> Occupati settore pubblico	
			<input type="checkbox"/> Occupati delle Organizzazioni rappresentative delle Parti Sociali	
		Modalità di selezione		
			<input type="checkbox"/> Attitudini e motivazione	
			<input type="checkbox"/> Competenze/skills	
			<input type="checkbox"/> Ordine di arrivo delle domande di iscrizione	
			<input type="checkbox"/> Nessuna selezione	
		Strumenti di monitoraggio/valutazione		
			<input type="checkbox"/> Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi	
			<input type="checkbox"/> Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione delle imprese	
			<input type="checkbox"/> Valutazione dell'apprendimento degli allievi	
		Obiettivi		
		Descrizione		
		Attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati per la realizzazione		Descrivere le attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati nella realizzazione dell'attività
		Modalità di certificazione degli apprendimenti		
		Fad		(specificare l'utilizzo nel campo "Note")
			<input type="checkbox"/> Sì	
			<input type="checkbox"/> No	
		Note		
		Specificare gli elementi relativi alla struttura didattica/integrazione territoriale (Inserire al massimo 4000 caratteri)		

Figura professionale				
	Figura Professionale			
	Certificazione rilasciata			
		<input type="checkbox"/>	Frequenza	
Priorità				
	Priorità 1,2,3	Pari opportunità		
			<input type="checkbox"/>	Diffusione della cultura di genere
		Sviluppo locale		
			<input type="checkbox"/>	Congruenza con i nuovi bacini di impiego indicati nel POR
			<input type="checkbox"/>	Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata
		Società dell'informazione		
			<input type="checkbox"/>	Presenza di moduli formativi per il conseguimento di certificazioni esterne di competenza informatica
			<input type="checkbox"/>	Introdurre l'e-governement
			<input type="checkbox"/>	Introdurre l'e-democracy
			<input type="checkbox"/>	Progettazione e gestione di servizi online per i cittadini
		Innovazione		
			<input type="checkbox"/>	Comunicazione e marketing pubblico
			<input type="checkbox"/>	Knowledge management
			<input type="checkbox"/>	Sviluppo di nuovi profili professionali
			<input type="checkbox"/>	Progettazione, sviluppo e gestione di Sistemi Qualità nella PA
			<input type="checkbox"/>	Sistemi di controllo strategico
			<input type="checkbox"/>	Bilancio sociale
			<input type="checkbox"/>	Accountability ed Enti Pubblici: impostazione dei bilanci e dei controlli interni
			<input type="checkbox"/>	Modelli organizzativi e sviluppo organizzativo
			<input type="checkbox"/>	Governance e sussidiarietà
			<input type="checkbox"/>	Sistemi innovativi di accesso alla PA
Moduli formativi				
		Titolo		
		Contenuti		
		Durata ore totali		
		Ore formazione teoria		
		Ore formazione pratica		
		Ore tirocinio/work-experience		
		Modulo di gruppo/individuale		
			<input type="checkbox"/>	di gruppo
			<input type="checkbox"/>	individuale
		Tipologia competenze		
			<input type="checkbox"/>	Di base
			<input type="checkbox"/>	Trasversali
			<input type="checkbox"/>	(Tecnico specialistiche) Professionali
			<input type="checkbox"/>	Stage
Dati procedurali				
		Data di avvio		
		Data di conclusione		
		N. Allievi		
		di cui donne		
		di cui disabili		
		di cui extracomunitari		
		Ore totali edizione		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Di base		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Trasversali		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Professionali		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Stage		Campo compilato automaticamente dal sistema
Responsabile Azione				
		Responsabile dell'azione		
		Posizione/Funzione		
		Telefono		
		Fax		

		E-Mail			
	Sede				
		Tipologia sede			
			<input type="checkbox"/>	Sede principale	
				<i>sede accreditata per la Formazione Continua se Attuatore <> da tutti i Promotori</i>	
			<input type="checkbox"/>	Sede occasionale	
			<input type="checkbox"/>	Altra sede	
		Indirizzo			
		Comune			
		CAP			
		Provincia			
		Telefono			
		Fax			
		E-Mail			
		Sito internet			
		ID Sede			Campo attribuito automaticamente dal sistema

(BUR20040142)

(3.4.0)

D.d.u.o. 22 luglio 2004 - n. 12966**Impegno e contestuale liquidazione agli I.S.U. per il diritto allo studio universitario del fondo integrativo statale di €10.190.638,41 per l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore a.a. 2003/2004 U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - Cap 4574 (l.r. 25 novembre 1994, n. 33)**LA DIRIGENTE U/O SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITÀ

Omissis

Decreta

- di impegnare e contestualmente liquidare agli I.S.U. (Istituti per il Diritto allo Studio universitario) la somma complessiva di € 10.190.638,41, ripartita in base ai criteri indicati nella d.g.r. dell'11 giugno 2004, n. 17836, come da seguente tabella:

I.S.U.	UPB 2.5.2.3.2.77 4574	Cod. Beneficiario	Partita IVA
Univ. Studi Milano	2.097.030,57	19001/9	80093710152
Politecnico Milano	1.819.557,04	19005/3	80080010152
Univ. Comm. Bocconi	1.022.605,02	19096/8	80095710150
Univ. Cattolica	1.799.864,77	19066/4	3026680151
I.U.L.M. Milano	156.631,57	19153/4	80071250155
Univ. Studi Bergamo	692.721,81	19133/5	80027960162
Univ. Studi Brescia	896.052,21	30114/7	9808020178
Univ. Studi Pavia	1.580.931,98	19119/8	80006290185
L.I.U.C.	59.370,88	104153/3	2015300128
S. Raffaele Milano	65.872,56	120531/8	97187560152
TOTALE	10.190.638,41		

- di imputare la somma di €10.190.638,41 alla UPB 2.5.2.3.2.77 - capitolo 4574 del bilancio 2004 che presenta la necessaria disponibilità;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della U.O.
Sistema Educativo ed Università:
Angiola Gerosa

(BUR20040143)

(3.4.0)

D.d.u.o. 28 luglio 2004 - n. 13333**Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 135 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la somma complessiva di € 110.847,35 - Art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 4° Provvedimento**IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITÀ

Omissis

Decreta

1. di assegnare a n. 135 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2004» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 110.847,35;

3. di imputare la somma di €110.847,35 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;

5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
Sistema educativo e università:
Angiola Gerosa

(BUR20040144)

(3.4.0)

D.d.u.o. 30 luglio 2004 - n. 13468**Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 63 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la****somma complessiva di € 52664,24 - art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 5° Provvedimento**IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITÀ

Omissis

Decreta

1. di assegnare a n. 63 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2004» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 52.664,24;

3. di imputare la somma di € 52.664,24 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;

5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
Sistema educativo e Università:
Angiola Gerosa

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20040145)

(3.1.0)

D.d.u.o. 27 luglio 2004 - n. 13238**Attuazione d.g.r. n. 17013 del 6 aprile 2004: assegnazione delle somme spettanti alle Associazioni, Enti, Istituzioni che operano nei confronti degli emigrati e delle loro famiglie per la realizzazione progetti di cui all'art. 2, l.r. 1/85**DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA
E SOLIDARIETÀ SOCIALEIl Dirigente dell'Unità Organizzativa
Interventi Socio Sanitari e Socio Assistenziali

Richiamata la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» e quanto in essa specificatamente disposto all'art. 2, che prevede da parte della Regione l'assegnazione di sovvenzioni ad Enti, Associazioni e Circoli che promuovono progetti in favore degli emigrati lombardi e delle loro famiglie;

Vista la d.g.r. n. 5893 del 2 agosto 2001 «Documento tecnico di accompagnamento all'Assessment al Bilancio per l'esercizio finanziario 2001» con la quale sono trasferiti dalla Direzione Generale Presidenza alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale i capitoli di spesa delle risorse per gli interventi della Regione a favore dei lavoratori emigrati, delle loro famiglie e delle loro associazioni;

Vista la deliberazione n. 17013 del 6 aprile 2004 «Approvazione linee guida per l'attivazione del programma regionale a favore degli emigrati e delle loro famiglie: esecuzione art. 2 l.r. 1 del 4 gennaio 1985» con la quale la Giunta regionale ha provveduto a modificare ed integrare i criteri per la assegnazione di contributi per la realizzazioni di progetti, di cui all'art. 2 della l.r. n. 1/85;

Constato che, entro il termine del 30 aprile 2004, prescritto dalla sovracitata d.g.r. n. 7/17013 del 6 aprile 2004, le associazioni, enti ed istituzioni hanno provveduto a far pervenire alla Regione Lombardia n. 20 proposte di progetti, protocollate agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il decreto n. 11032 del 30 giugno 2004 «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003 e 17013 del 6 aprile 2004: costituzione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la valutazione delle domande pervenute in merito agli artt. 2 e 9 della l.r. n. 1/85» con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro Interdirezionale in attuazione della d.g.r. n. 7/14333 del 30 settembre 2004;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro suddetto, sulla base dei criteri soprarichiamati, ha concluso la valutazione delle richieste di contributo presentate;

Viste le risultanze delle attività istruttorie espletate dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la valutazione delle domande pervenute in merito agli artt. 2 e 9 della l.r. n. 1/85, in ordine a:

- istruttoria delle domande pervenute
- verifica dei requisiti di ammissibilità al contributo
- verifica della coerenza delle attività proposte
- stesura graduatoria delle domande pervenute e redazione piano di assegnazione;

Preso atto che le fasi e gli esiti delle valutazioni condotte sono contenute nei n. 5 verbali del suddetto Gruppo di Lavoro, agli atti presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e secondo la Scheda di sintesi di cui all'allegato A;

Dato atto che la disponibilità delle risorse di cui al capitolo 3.6.4.1.2.94/1615 del bilancio 2004 consente una copertura massima pari al 67,85% del contributo ammissibile come specificato nell'allegato A;

Considerato che risultano finanziabili n. 11 progetti per un totale di € 225.378,50 secondo quanto specificato nell'allegato A;

Ritenuto conseguentemente di assegnare a n. 7 beneficiari elencati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco per ciascuno riportate;

Preso atto delle modalità di erogazione di cui alla l.r. 1/85 e qui di seguito specificate:

- per il 70% a titolo di anticipazione per la realizzazione delle attività previste, a seguito di accettazione del contributo assegnato;
- per il restante 30% su richiesta specifica previa presentazione da parte del soggetto beneficiario del rapporto finale comprensivo di una dettagliata relazione sull'attività presentata, nonché di idonea rendicontazione contabile e relativa documentazione del giustificativo dell'impiego delle somme assegnate per la realizzazione delle azioni previste;

Considerato altresì che ai sensi della succitata d.g.r. n. 7/17013 gli Enti ed Associazioni destinatari di contributo hanno obbligo di accettazione del contributo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento di assegnazione, pena la decadenza del contributo assegnato;

Visti la legge regionale 31 marzo 1978, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» ed il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 17904 del 28 giugno 2004 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° Provvedimento Organizzativo 2004)», nella quale, tra l'altro, è stata affidata la dirigenza dell'U.O. Interventi socio sanitari e socio assistenziali alla d.ssa Rosella Petrali;

Decreta

1. di approvare gli esiti della valutazione delle domande pervenute in base alle disposizioni della d.g.r. n. 7/17013 del 6 aprile 2004, condotte secondo le modalità indicate in premessa e sintetizzate nella scheda Allegato A, parte integrante del presente decreto;

2. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 225.378,50 in favore delle associazioni, enti e istituzioni beneficiarie, così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari, secondo le modalità indicate in premessa;

4. di dare atto che la nota di accettazione da parte dei soggetti beneficiari dovrà pervenire alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

5. di provvedere alla liquidazione della 1ª quota pari al 70% dell'importo complessivo assegnato a seguito di accettazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi spettanti per la realizzazione delle attività previste;

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione del saldo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato su richiesta specifica da parte dei soggetti beneficiari previa presentazione del rapporto finale comprensivo di una dettagliata relazione

sull'attività presentata, nonché di idonea rendicontazione contabile e relativa documentazione del giustificativo dell'impiego delle somme assegnate per la realizzazione delle azioni previste, pena la decadenza del contributo assegnato ai sensi del comma 6, art. 9 della l.r. 1/85;

7. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'U.O.
Interventi socio-sanitari e socio-assistenziali:
Rosella Petrali

FONDI 2004 LEGGE 1/85 ART. 2 - "PROGETTI" Attuazione DGR N. 7/ 17013 del 6 aprile 2004

N.	ENTE - ASSOCIAZIONE	SEDE	DATA PRESENTAZIONE	TITOLO PROGETTO	QUOTA AMMISSIBILE	COFINANZIAMENTO PARI AL 67,85%
1	ASSOCIAZIONE GENTE CAMUNA	VIA GARIBALDI 25043 BRENO (BS)	14-feb-2004	VIAGGIO DI STUDIO	25.000,00	16.964,50
2	FONDAZIONE ITALIA	VIA GREGORIANA, 3 00187 ROMA	27-gen-04	VIII EDIZIONE DEL PREMIO "Italia nel Mondo" 2004	non ammesso	
3	MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO	VIA ORTO BOTANICO, 11 35123 PADOVA	23-dic-03	RINNOVO SPAZI REDAZIONALI PER I LOMBARDI NEL MONDO - SERVIZI INFORMATIVI ATTRAVERSO LE PAGINE DEL MENSILE E IL PROGRAMMA RADIOFONICO SETTIMANALE	non ammesso	
4	CENTRO STUDI VALLE IMAGNA	VIA DEI CASTAGNI, 14 24030 Corna Imagna (BG)	10/02/2004 integrazione 28.04.2004	STORIE DI EMIGRANTI. PERCORSI E CARATTERI DELL'EMIGRAZIONE BERGAMASCA IN EUROPA E NEL MONDO - SECONDA FASE - ESERCIZIO 2004	54.000,00	36.643,00
5	PROVINCIA DI SONDRIO	VIA XXV APRILE, 22 23100 SONDRIO	30.04.2004	OSSERVATORIO DELLE MIGRAZIONI - CREAZIONE BANCA DATI DELL'EMIGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	15.000,00	10.178,00
6		VIA XXV APRILE, 22 23100 SONDRIO	30.04.2005	500° ANNIVERSARIO DELL'APPARIZIONE DELLA B.V. DI TIRANO - PATRONA DELLA VALTELLINA	33.000,00	22.393,00
7		VIA STAZIONE 1 CHIURO (SO)	30.04.2004	STAMPA DEL LIBRO DELLE LETTERE DEGLI EMIGRANTI VALTELLINESI IN AUSTRALIA	12.000,00	8.142,00
8	A.E.V. ASSOCIAZIONE EMIGRANTI VALTELLINESI	VIA STAZIONE 1 CHIURO (SO)	30.04.2004	ASSISTENZA EMIGRANTI ANZIANI RESIDENTI IN MONTAGNA	8.000,00	5.428,00
9		VIA STAZIONE 1 CHIURO (SO)	30.04.2004	CONVEGNO "SUL RILIEVO NELLA STORIA DELL'EMIGRAZIONE DELLA MADONNA DI TIRANO PROTETTRICE DEI VALTELLINESI, NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DEL 500° DELL'APPARIZIONE DELLA MADONNA DI TIRANO	non ammesso	
10	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALO-ARGENTINA	PIAZZA CESARE BATTISTINI 1° PIANO VOGHERA (PV)	30.04.2004	PROGETTO "ARGENTINA"	20.000,00	13.571,00
11	INTERTOUR	VIA F. FILZI, 33 MILANO	30.04.2004	"VIAGGIO DI STUDIO IN LOMBARDA" CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER GIOVANI FIGLI DI EMIGRATI LOMBARDI IN VENEZUELA E BRASILE	51.800,00	35.150,00
12		VIA F. FILZI, 33 MILANO	30.04.2004	"VIAGGIO DI STUDIO IN LOMBARDA" CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER GIOVANI FIGLI DI EMIGRATI LOMBARDI IN ARGENTINA, CILE, PERU'.		
13		VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	AMPLIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE DEI LOMBARDI NEL MONDO - 2° STEP - ANNO 2004	30.500,00	20.696,00
14		VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	ARCHIVIO STORICO DELL'EMIGRAZIONE MANTOVANA E LOMBARDA. "LA SCOPERTA DELLA MEMORIA" UN PROGETTO DELL'AMM PER IL RECUPERO DELLA MEMORIA E TRADIZIONI DEI LOMBARDI RESIDENTI ALL'ESTERO	30.000,00	20.357,00
15	ASSOCIAZIONE DEI MANTOVANI NEL MONDO	VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	FORMAZIONE DIRIGENTI DI VOLONTARIATO DI ASSOCIAZIONI LOMBARDE NEL MONDO.	non ammesso	
16		VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	FORMAZIONE VOLONTARI PER LA GESTIONE DI SPORTELLI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LE ASSOCIAZIONI LOMBARDE DI ARGENTINA E URUGUAY.	non ammesso	
17		VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	FORMAZIONE ESPERTO E FORMATORE PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DEGLI INDIGENTI IN ARGENTINA	52.840,00	35.856,00
18		VIA SOLFERINO, 36 46100 MANTOVA	30.04.2004	FESTIVAL "UN PONTE TRA CULTURE - AMERICA LATINA: LOMBARDA IN SCENA	non ammesso	
19	VALTELLINESIE VALCHIAVENNASCHI NEI GRIGIONI	CA' PAINI MONTAGNA IN V. (SO)	30.04.2004	30° DI FONDAZIONE PER GLI EMIGRATI	non ammesso	
20	MEDIA PRESS	VIA MONTECHIARO, 1 10010 BARONE CANAVESE (TO)	TIMBRO 30.04.2004	PROSECUZIONE ATTIVITA' DEL PORTALE NEL MONDO	non ammesso	
TOTALE					332.140,00	225.376,50

(BUR20040146)

Circ.r. 3 agosto 2004 - n. 32

(3.1.0)

Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento dei Centri Diurni per Disabili in applicazione della d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004

Ai Direttori Generali
 Ai Direttori Sociali
 Ai Servizi di Vigilanza
 Ai Servizi Disabili
 delle Aziende Sanitarie Locali

Alla Ripartizione Assistenza
 del comune di Milano

Alle Province
 ufficio Autorizzazioni

Ai Legali Rappresentanti
 degli Enti Gestori
 Centri Socio Educativi

loro sedi

Con la delibera in oggetto sono stati definiti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento della nuova unità d'offerta socio sanitaria semiresidenziale dedicata alle persone disabili, denominata «Centro Diurno per Disabili» (CDD).

Il provvedimento della Giunta Regionale ultima così il processo di riforma del sistema di lungoassistenza, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano socio sanitario regionale 2002/2004.

Considerato che questa Direzione Generale sta predisponendo la proposta tecnica di remunerazione tariffaria corrispondente al nuovo sistema di classificazione definito dalla citata d.g.r. 18334/04, che sarà oggetto di specifico atto deliberativo della Giunta Regionale, si precisa che, con decorrenza 1° gennaio 2005, potranno accedere al sistema socio sanitario le sole strutture che avranno presentato domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il **31 dicembre 2004**.

Si ricorda che:

- L'**autorizzazione al funzionamento** è requisito indispensabile per l'esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali;
- L'**accreditamento**, espressione della **volontà** della struttura di instaurare un rapporto di collaborazione (partnership) con la Regione Lombardia, è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale;
- Il **contratto** è requisito indispensabile per poter accedere alla remunerazione delle prestazioni accreditate a valere sul Fondo Sanitario Regionale.

Procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento di strutture attualmente accreditate come centri socio educativi (CSE)

Considerati i tempi ristretti per la presentazione delle domande da parte degli Enti gestori delle strutture interessate, si richiama e si sottolinea quanto definito al punto 8 del dispositivo della d.g.r. 18334 citata in merito allo snellimento delle procedure.

Adempimenti delle strutture

È obbligatorio che tutte le strutture attualmente funzionanti come Centri socio educativi e che intendano operare come CDD, presentino nuova **domanda di autorizzazione**, secondo il **facsimile A** a:

- Provincia territorialmente competente, ufficio Autorizzazioni
- ASL di ubicazione della struttura, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate, Servizio Vigilanza

e contestuale domanda di **accreditamento** secondo il **facsimile B** a:

- Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità, via Pola 9/11 - 20124 Milano
- ASL di ubicazione della struttura, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate, Servizio Vigilanza.

In caso di carenza dei requisiti l'ente Gestore dovrà presentare piano di adeguamento:

- strutturale della durata massima di 5 anni, con decorren-

za dal 9 agosto 2004, data di pubblicazione della d.g.r. 18334/04 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- gestionale della durata massima di 2 anni, con decorrenza dal 9 agosto 2004 data di pubblicazione della d.g.r. 18334/04 sul B.U.R.L., per il possesso sia dello standard di assistenza (All. A) sia degli standard organizzativi (Allegato B. punti A-B-C-D-E).

Procedura per Autorizzazione al funzionamento**Adempimenti delle Province**

Considerata la ristrettezza dei tempi che impone ai vari enti coinvolti una certa celerità, si invitano le Province, fatta salva l'interruzione dei termini per supplemento di istruttoria, ad emettere entro 30 giorni dal ricevimento del parere espresso in merito dalla ASL competente, l'autorizzazione:

- **Definitiva**: nel caso in cui la struttura autocertifichi il possesso di tutti i requisiti sia strutturali sia organizzativi
- **Provvisoria con prescrizioni**: nel caso in cui la struttura, non possedendo anche solo in parte i requisiti, presenti un piano di adeguamento strutturale e/o agli standard organizzativi della durata massima rispettivamente di 5 anni o di 2 anni dal 9 agosto, data di pubblicazione della d.g.r. 18334/04 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Adempimenti delle ASL

La ASL entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento procede alla verifica di quanto autocertificato in merito al possesso del requisito gestionale riferito allo standard di assistenza previsto per l'autorizzazione al funzionamento, di **600 minuti/settimanali-ospite** (Allegato A della d.g.r. 18334/04) ed esprime il proprio parere alla Provincia.

Accreditamento**Adempimenti delle ASL**

La ASL, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, verificato il rispetto dei requisiti di accreditamento, o l'esistenza del piano programma organizzativo/gestionale, esprime parere in merito all'accreditamento della struttura come Centro Diurno per Disabili.

Adempimenti della Regione

L'Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità, ricevute le domande degli Enti gestori, fatta la dovuta istruttoria, procederà alla predisposizione della proposta di provvedimento di accreditamento per le domande perfezionate.

L'accreditamento come CDD delle strutture in possesso dei requisiti previsti decorrerà dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale di idoneo provvedimento.

Stipula del contratto

Il **contratto**, da intendersi quale contratto di regole, in analogia con quanto disposto per tutte le altre unità d'offerta del sistema socio sanitario, va sottoscritto dalla ASL di ubicazione della struttura per l'acquisto di prestazioni **a favore non solo dei propri residenti ma anche di persone disabili provenienti da altre AA.SS.LL.** Si precisa che le prestazioni erogate a favore di persone disabili provenienti da altre regioni sono fatturate dall'ente gestore della struttura direttamente alla Azienda Sanitaria Locale di provenienza di tali ospiti.

Il contratto potrà essere stipulato solo dopo che la struttura abbia ottenuto l'accreditamento regionale come CDD. Copia del contratto sottoscritto dal Legale rappresentante della struttura e dal Direttore Generale della ASL di ubicazione sarà inviata alla Regione, D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
 Umberto Fazzone

(Per eventuali ulteriori informazioni: tel. 02-67653573 - 67653587 - 67653556)

Allegati

- **Facsimile A**: Schema di domanda per la richiesta di autorizzazione

- **Facsimile B:** Schema di domanda per la richiesta di accreditamento

FACSIMILE A

SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Alla Provincia di
 Servizio Autorizzazioni
 al funzionamento

Alla Azienda Sanitaria Locale
 Dipartimento A.S.S.I.
 Servizio Vigilanza

Il sottoscritto
 Legale Rappresentante dell'ente
 (denominazione)

con sede legale in Via
 città Provincia
 tel. e-mail

CHIEDE l'autorizzazione al funzionamento
 per n. posti di Centro Diurno per Disabili presso la struttura denominata
 e ubicata in via
 tel. e-mail

già autorizzata al funzionamento, come Centro socio educativo, con provvedimento n. della Provincia di
 per n. posti

Sotto la propria responsabilità, a tale scopo:

AUTOCERTIFICA

1. di (non) essere in possesso dei requisiti strutturali;
2. di (non) essere in possesso dei requisiti organizzativi;
3. di essere in possesso dello standard di assistenza di autorizzazione.

DICHIARA

(se a norma, quindi in possesso di tutti i requisiti)

- di avere già consegnato alla ASL ed alla Provincia competenti la documentazione attestante i requisiti strutturali generali e specifici, in occasione della precedente richiesta di autorizzazione al funzionamento come CSE
- la propria disponibilità ad integrare la documentazione su richiesta della Provincia ai sensi della d.g.r. 18334/04

.....
In fede

ALLEGATI

- elenco operatori in servizio con le ore contrattuali annuali, la qualifica professionale ed il relativo titolo di studio ed ospiti presenti

Per le strutture che devono adeguarsi, a seconda dei casi:

- piano delle opere di adeguamento strutturale
- piano di adeguamento agli standard organizzativi (ALL. B)

Data

ALLEGATO B**SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO**

Alla Regione Lombardia
 Direzione Generale Famiglia e
 solidarietà sociale
 Unità organizzativa
 Accreditamento e qualità
 via Pola 9/11
 20124 MILANO

Alla Azienda Sanitaria Locale
 Dipartimento A.S.S.I.
 Servizio Vigilanza

Il sottoscritto

Legale Rappresentante dell'ente
 (denominazione)

con sede legale in Via
 città Provincia
 tel. e-mail

CHIEDE l'accREDITAMENTO
 per n. posti di Centro Diurno per Disabili
 presso la struttura denominata
 e ubicata in via
 tel. e-mail

già accreditata per n. posti di Centro socio educativo
 Sotto la propria responsabilità, a tal scopo

AUTOCERTIFICA

1. di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali (standard di assistenza e organizzativi di accreditamento di cui agli allegati A e B della d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004)

DICHIARA

- Di accettare gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04
- Di accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente
- Di perfezionare il rapporto di collaborazione con la ASL con la sottoscrizione del contratto

.....
In fede

ALLEGATI

- elenco operatori in servizio con le ore contrattuali annuali, la qualifica professionale ed il relativo titolo di studio e numero ospiti presenti (per la sola ASL)
- copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia

Data.....

(BUR20040147)

(3.1.0)

Circ.r. 3 agosto 2004 - n. 33

Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità socio sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004

Ai Direttori Generali
 Ai Direttori Sociali
 Ai Servizi di Vigilanza
 Ai Servizi Disabili
 delle Aziende Sanitarie Locali

Alla Ripartizione Assistenza
 del Comune di Milano

Ai Legali Rappresentanti
 degli Enti Gestori
 delle Comunità alloggio per disabili

p.c. Alle Province

LORO SEDI

A seguito dell'approvazione della d.g.r. 23 luglio 2004 n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta Comunità Alloggio socio sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accREDITAMENTO», si forniscono le seguenti indicazioni per le procedure di accREDITAMENTO da attuarsi da parte sia degli Enti gestori delle Comunità Alloggio per disabili sia delle ASL di ubicazione delle strutture.

Premesso che la presentazione della domanda di **accREDITAMENTO** è l'espressione della **volontà** della struttura di instaurare un rapporto di collaborazione (partnership) con la Regione Lombardia, gli Enti Gestori di Comunità Alloggio per persone disabili, autorizzate al funzionamento ai sensi della legge regionale 1/86 e della d.c.r. n. 871/87 di approvazione del Piano Socio Assistenziale 1988/90, per ottenere l'accREDITAMENTO in qualità di Comunità Alloggio socio sanitaria per disabili (CSS), dovranno presentare domanda alla Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa AccREDITAMENTO e Qualità, via Pola n. 9/11 - 20124 Milano e alla ASL di ubicazione della struttura - Dipartimento ASSI, Servizio di Vigilanza.

Ferma restando la possibilità per le strutture di richiedere l'accREDITAMENTO in qualunque momento lo desiderino, la d.g.r. n. 18333/04, in Allegato B, prevede due distinte possibilità, che danno luogo a obblighi diversi per il gestore:

- presentazione entro il 31 ottobre 2004: con deroga a tempi successivi per i requisiti organizzativi e strutturali;
- presentazione in data successiva al 31 ottobre 2004: con l'obbligo per le strutture di possesso dei requisiti organizzativi e strutturali al momento della presentazione della domanda di accreditamento.

Domande presentate entro il 31 ottobre 2004

Le domande di accreditamento che saranno inviate sia alla ASL sia alla Regione, in quest'ultimo caso ci si potrà rivolgere anche alle **Sedi Territoriali Regionali**, dovranno pervenire, in considerazione della coincidenza del 31 ottobre e 1° novembre con giorni festivi, entro e non oltre le **ore 16.30 del giorno 2 novembre 2004**.

Le strutture avranno tempo di adeguarsi ai requisiti di accreditamento, prescritti in Allegato B della d.g.r. 18333 sopra citata, secondo i tempi là indicati, pertanto tali domande, redatte secondo il **facsimile 1** allegato alla presente circolare, dovranno essere corredate di:

- copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio socio assistenziale rilasciato dalla Provincia;
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante - in caso di carenza dei requisiti di accreditamento di cui ai punti 5.1, 6.1, 6.2 dell'allegato B della deliberazione regionale - ad adeguare la struttura ai requisiti entro un triennio dalla data del 31 ottobre 2004, e a presentare alla Asl di ubicazione il piano programma entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

Domande presentate successivamente al 31 ottobre 2004

Le strutture, in questo caso, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di accreditamento, previsti dall'allegato B alla delibera regionale.

Le domande, redatte secondo il **facsimile 2** (in allegato), dovranno essere corredate della copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio socio assistenziale rilasciato dalla Provincia.

Adempimenti delle ASL

I competenti uffici regionali trasmetteranno via fax alle Asl interessate la distinta giornaliera delle domande pervenute.

La ASL di ubicazione della struttura, entro 30 giorni dal ricevimento di detto fax dovrà provvedere, previa verifica di quanto dichiarato dall'ente gestore e degli standard gestionali previsti dall'allegato B punto 8.1, all'espressione del proprio parere in ordine all'accREDITAMENTO della struttura come Comunità alloggio socio sanitaria, e ad inviarlo alla U.O. AccredITAMENTO e Qualità, D.G. regionale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Adempimenti della Regione

L'Unità Organizzativa AccredITAMENTO e Qualità, al ricevimento delle domande degli Enti gestori, fatta la dovuta istruttoria, procederà alla predisposizione della proposta di provvedimento di accREDITAMENTO per le domande perfezionate.

L'accREDITAMENTO come CSS delle strutture in possesso dei requisiti previsti decorrerà dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale di idoneo provvedimento.

Sottoscrizione del Patto

Premesso che l'**accREDITAMENTO** è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale, il **patto** è requisito indispensabile, per i gestori delle CSS, per poter erogare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal programma individualizzato e ricevere dalle ASL le quote collegate ai 3 profili di voucher socio sanitari di lungoassistenza.

Il patto potrà essere sottoscritto solo dopo che la Comunità alloggio abbia ottenuto l'accREDITAMENTO regionale come Comunità alloggio socio sanitaria. Copia del patto sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura e dal Direttore Generale dell'ASL di ubicazione sarà inviata alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

(Per eventuali ulteriori informazioni: tel. 02/67653573 - 67653587 - 67653556)

Allegati

- **Facsimile 1**
- **Facsimile 2**

FACSIMILE 1

SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Strutture che richiedono accreditamento entro il 31 ottobre 2004

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Unità organizzativa AccredITAMENTO e Qualità
via Pola 9/11
20124 MILANO

Alla Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento A.S.S.I.
Servizio Vigilanza

Il sottoscritto
Legale Rappresentante dell'ente
(denominazione)
con sede legale in Via
città Provincia
tel. e-mail

CHIEDE l'accREDITAMENTO

della comunità alloggio socio sanitaria denominata
e ubicata in via
tel. e-mail
già autorizzata al funzionamento, come comunità alloggio socio assistenziale, con provvedimento n. della provincia di
per n. posti

Sotto la propria responsabilità, a tale scopo:

AUTOCERTIFICA

(Per strutture con tutto a norma): di essere in possesso di tutti i requisiti di accREDITAMENTO di cui all'Allegato B della d.g.r. 18333/04;

(Per strutture non a norma): di essere in possesso dei requisiti di accREDITAMENTO di cui all'Allegato B della d.g.r. 18333/04 da avere alla data della richiesta:

- «Sistema Informativo» 4.2
- «Varie» 7.3
- «Requisiti gestionali» 8.1

Di non essere in possesso dei requisiti: *specificare*

DICHIARA

- Di accettare gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18333/04
- Di accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente
- Di perfezionare il rapporto di collaborazione con la ASL con la sottoscrizione del patto

ALLEGA

- Copia dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia
- (Per le strutture che devono adeguarsi ai requisiti) dichiarazione di impegno a:
 - realizzare i lavori di adeguamento entro un triennio dalla data del 31 ottobre 2004 e a presentare il conseguente piano programma alla Asl entro il 31 dicembre 2004
 - adeguarsi ai requisiti mancanti entro i tempi massimi stabiliti in All. B, d.g.r. 18333/04

In fede

Data

FACSIMILE 2

**SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA
DI ACCREDITAMENTO****Strutture che richiedono accreditamento
entro il 31 ottobre 2004**

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Famiglia
e Solidarietà Sociale
Unità organizzativa
Accreditamento e Qualità
via Pola 9/11
20124 MILANO

Alla Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento A.S.S.I.
Servizio Vigilanza

Il sottoscritto
Legale Rappresentante dell'ente
(denominazione)

con sede legale in Via
città Provincia
tel. e-mail

CHIEDE l'accreditamento

della comunità alloggio socio sanitaria denominata
e ubicata in via
tel. e-mail
già autorizzata al funzionamento, come comunità alloggio
socio assistenziale, con provvedimento n. della provin-
cia di
per n. posti

Sotto la propria responsabilità, a tale scopo:

AUTOCERTIFICA

di essere in possesso di tutti i requisiti di accreditamento di
cui all'Allegato B della d.g.r. 18333/04;

DICHIARA

- Di accettare gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18333/04
- Di accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente
- Di perfezionare il rapporto di collaborazione con la ASL con la sottoscrizione del patto

ALLEGA

- Copia dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia

.....
In fede

Data

D.G. Agricoltura

(BUR20040148)

D.d.g. 29 luglio 2004 - n. 13360

(1.3.0)

Approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'indennità compensativa in zone montane e della disciplina dei controlli in loco ed ex post, in attuazione della d.g.r. n. 15129 del 21 novembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, art. 4 che attribuisce alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali le funzioni delegate e concernenti l'erogazione dell'indennità compensativa;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, art. 4 (sviluppo aziendale), lett. d) e art. 26 (strumenti finanziari), lett. c);

Visto il titolo II, capitolo V, art. 18 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che prevede un sostegno finanziario a favore di zone svantaggiate;

Visto il punto degli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C2802) per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti;

Vista la d.g.r. 13682 del 10 aprile 2003 «Criteri regionali per la concessione di un regime di aiuti denominato "Indennità compensativa in zone montane - primo piano quadriennale (2003-2006)", ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 art. 4, lett. d) e art. 26 lett. c);

Preso atto che, con decisione C(2003) n. 3205/2003, in data 1 settembre 2003, agli atti presso gli uffici della U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, la commissione U.E. ha comunicato che «l'aiuto notificato, n. 257/2003 (Indennità compensativa in zone montane), può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87 paragrafo 3, lettera c), del trattato e può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi degli articoli da 87 a 89 del trattato»;

Vista la d.g.r. n. 15129, del 21 novembre 2003, relativa, fra l'altro, alla presa d'atto dell'espressione del parere della Commissione Europea;

Considerato che si rende necessario applicare l'indennità compensativa, di cui alla d.g.r. 15129/2003, approvando le disposizioni attuative e la disciplina dei controlli in loco ed ex post;

Viste le disposizioni attuative per l'applicazione dell'indennità compensativa in zone montane, ai sensi degli articoli 4 e 26 della l.r. 7/2000 - Primo piano quadriennale, e la disciplina dei controlli in loco ed ex post per l'indennità compensativa, predisposti dall'Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione:

- delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'indennità compensativa in zone montane, ai sensi degli articoli 4 e 26 della l.r. 7/2000 - Primo piano quadriennale, di cui all'allegato 1, composto da n. 8 fogli, parte integrante del presente provvedimento;

- della disciplina dei controlli in loco ed ex post per l'indennità compensativa, di cui all'allegato 2, composto da n. 6 fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere dell'UNCCEM in data 13 aprile 2004;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Visto, in particolare, l'art. 17 della l.r. 16/1996 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Atteso che con d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4, con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dott. Paolo Baccolo;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1) di dare attuazione alla d.g.r. n. 15129, del 21 novembre 2003, approvando:

a. le disposizioni attuative per l'applicazione dell'indennità compensativa in zone montane, di cui all'allegato 1, composto da n. 7 fogli, parte integrante del presente provvedimento;

b. la disciplina dei controlli in loco ed ex post per l'indennità compensativa, di cui all'allegato 2, composto da n. 6 fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il direttore generale:
Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONE MONTANE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 26 DELLA L.R. 7/2000 - PRIMO PIANO QUADRIENNALE

1. Premessa
2. Obiettivi
3. Riferimenti normativi
4. Beneficiari
5. Tipologie di intervento
6. Zonizzazione
7. Entità degli aiuti
8. Condizioni di ammissibilità

- 8.1. Generali
- 8.2. Per gli allevatori che utilizzano superfici foraggiere
- 8.3. Per gli imprenditori agricoli che coltivano superfici viticole, olivicole e frutticole
9. Presentazione e controllo delle domande
 - 9.1 Periodo di presentazione
 - 9.2 Documentazione allegata alla domanda (fascicolo aziendale)
10. Predisposizione degli elenchi di liquidazione ed erogazione del premio
 - 10.1 Predisposizione elenchi
 - 10.2 Comunicazione ai beneficiari
11. Impegni dei beneficiari
 - 11.1 Impegni essenziali
 - 11.2 Impegni accessori
12. Monitoraggio attuazione dell'aiuto
13. Relazione annuale alla Commissione U.E.

1. Premessa

Lo sviluppo delle presenti disposizioni attuative segue il parere di compatibilità sull'Aiuto di Stato n. 257/2003 «Indennità compensativa espresso dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione C(2003) 3205 dell'1 settembre 2003 e della d.g.r. n. 15129 del 21 novembre 2003.

2. Obiettivi

L'intervento ha come obiettivo principale il mantenimento della presenza umana, in territorio montano, attraverso la prosecuzione dell'attività agricola, per garantire un opportuno presidio, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e delle produzioni agricole tipiche e di qualità.

A tale fine, vengono messi in atto incentivi per compensare i disagi legati allo svolgimento dell'attività agricola in zone svantaggiate.

Vengono perseguiti i seguenti obiettivi complementari:

- compensare i disagi e le limitazioni a carico delle aziende agricole che operano nelle aree montane;
- mantenere l'attività agricola nelle aree montane e rallentare l'esodo delle piccole aziende;
- garantire le buone pratiche agricole;
- mantenere l'allevamento zootecnico e la gestione attiva delle superfici foraggiere mediante l'adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente;
- valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo;
- promuovere un'agricoltura multifunzionale e sostenibile.

3. Riferimenti normativi

Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi regionali in agricoltura art. 4 lett. d); titolo IV capo 1 e art. 26 lett. c) «indennità, anche a valenza compensativa».

4. Beneficiari

Le imprese agricole, singole e/o associate, titolari di partita IVA, iscritte presso le Camere di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli, Sezione imprese agricole e Sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio, ubicate in area montana, fatti salvi gli effetti di cui al d.lgs. n. 220 del 2 agosto 2002.

5. Tipologie di intervento

Concessione di una indennità compensativa per aziende agricole situate in zona montana che lavorino:

- almeno 3 ha di SAU foraggiere e fino ad un massimo di 100 ha SAU foraggiere con allevamento;
- almeno 0,5 ha di SAU viticola e fino ad un massimo di 8 ha SAU viticola (in zone DOC e DOCG);
- almeno 0,5 ha di SAU olivicola e fino ad un massimo di 8 ha SAU olivicola (in zone DOP);
- almeno 0,5 ha di SAU frutticola e fino ad un massimo di 10 ha di SAU frutticola.

Nel caso in cui il beneficiario sia una cooperativa il massimale di superficie viene triplicato.

6. Zonizzazione

L'indennità compensativa è riservata alle imprese ed alle cooperative agricole situate in zona montana che coltivano terreni e allevano bestiame in montagna.

7. Entità degli aiuti

L'aiuto compensativo è erogato sulla base della superficie in conduzione dell'imprenditore agricolo (proprietà, affitto, ecc.) per un massimo di:

- fino a 95 €/ha per superficie foraggiere con allevamenti, olivicola, frutticola, a vigneto;
- fino a 300 €/ha per superficie a vigneto sito in Valtellina.

La Direzione Generale Agricoltura, in base al rapporto tra risorse riconosciute ammissibili e risorse disponibili, procede a ridurre proporzionalmente il premio da concedere, fino ad ottenere la parità tra risorse richieste e risorse attribuite.

8. Condizioni di ammissibilità

Per poter percepire l'indennità compensativa devono essere rispettate le condizioni generali e specifiche di seguito precisate.

8.1. Generali

- Proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dall'anno di campagna (1° gennaio) del primo pagamento dell'indennità compensativa;
- adottare le buone pratiche agricole come definite dall'allegato 5 del vigente PSR 2000-2006, approvato dalla Regione Lombardia, compatibili con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente e conservazione dello spazio rurale;
- avere ubicato in territorio montano lombardo l'allevamento e le superfici utilizzate (per le colture foraggiere) e le superfici agricole utilizzate (per le altre tipologie colturali).

8.2. Per gli allevatori che utilizzano superfici foraggiere

- mantenere il rapporto tra animali, allevati per 12 mesi in montagna, e superfici foraggiere, espresso in UBA/ha di superficie foraggiere, compreso tra 0,2 e 3. Le domande che presentino il rapporto UBA/ha inferiore a 0,2 o superiore a 3 non sono finanziabili. Il valore medio nella superficie territoriale interessata dalla misura non supererà 1,4 UBA/ha;
- coltivare almeno 3 ettari SAU di superficie foraggiere;
- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina.

Per il calcolo delle UBA si utilizza il dato medio dell'allevamento presente nel fascicolo aziendale. Per i bovini tale dato dovrà essere coerente con i valori riportati nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Bovina.

Relativamente all'utilizzo delle superfici pascolive, data la complessità gestionale degli, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni, in merito ad alcune modalità per il calcolo delle superfici da riconoscere e quindi dell'entità del premio da erogare.

Alle imprese agricole che non utilizzano direttamente gli alpeggi, ma che conferiscono il proprio bestiame ad altri allevatori che caricano gli alpeggi, viene riconosciuto il premio per una superficie di pascolo proporzionale all'incidenza del bestiame conferito rispetto al carico animale complessivo dell'alpeggio.

Esempio n. 1: Alpeggio Monte Verde - 100 ha di superficie pascoliva utilizzata - L'imprenditore agricolo Bianchi è il caricatore che alleva in alpeggio complessivamente 100 UBA, di cui 90 (90%) di sua proprietà e 10 UBA (10%) di proprietà dell'imprenditore Rossi. All'imprenditore Bianchi viene riconosciuta la superficie di 90 ha ed all'imprenditore Rossi la superficie di 10 ha.

Esempio n. 2: Alpeggio Monte Bianco - 200 ha di superficie pascoliva utilizzata - L'imprenditore agricolo Viola è il caricatore che alleva in alpeggio complessivamente 100 UBA, di cui 90 (90%) di sua proprietà e 10 UBA (10%) di proprietà dell'imprenditore Bianchi. All'imprenditore Viola viene riconosciuta la superficie di 100 ha anziché 180 (90% x 200 ha) ed all'imprenditore Rossi la superficie di 20 ha. Si rispetta così il limite massimo previsto di 100 ettari (per le foraggiere con allevamento di bestiame).

Anche nel caso di utilizzo comune di alpeggi gli imprenditori agricoli percepiscono l'indennità proporzionalmente all'uso effettivo delle superfici pascolive.

Ai fini del calcolo del premio, le superfici da considerare sono quelle effettivamente pascolive, a vigneto o a frutteto ed utilizzate e non quelle superfici di terreno qualificate tali dal catasto. Nel caso degli alpeggi, la superficie da richiedere è quella pascoliva utilizzata (devono essere esclusi gli incolti, i boschi, le tare ecc.).

Gli esempi riportati non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza illustrativa.

8.3. Per gli imprenditori agricoli che coltivano superfici viticole, olivicole e frutticole coltivare almeno 0,5 ha di SAU per ciascuna delle seguenti colture:

- vigneto (limitatamente alle superfici comprese in zone DOC e DOCG);
- oliveto (limitatamente a superfici comprese in zone DOP);
- frutteto monospecifico.

9. Presentazione e controllo delle domande

Le domande sono presentate sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia) attraverso i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola), riconosciuti dalla Regione Lombardia, preventivamente delegati dai beneficiari.

Il sistema informativo elabora immediatamente l'ora e la data di presentazione ed attribuisce, ad ogni domanda informatizzata, un numero univoco di identificazione che consente di recuperare in ogni momento tutti i dati e le informazioni in essa contenuti. Tale numerazione rappresenta il numero di protocollo della domanda, che deve essere sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda deve essere indicata la competente comunità montana o provincia (per i comuni montani capoluogo di provincia e per quelli esterni alle comunità montane) in cui sono ubicate la maggior parte delle superfici agricole per le quali si percepiscono i premi.

In particolare, durante la compilazione delle domande i CAA devono provvedere a:

- risolvere le eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la creazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale;
- riportare, nell'ultima pagina del modulo di domanda, le dichiarazioni e gli impegni previsti dalle presenti disposizioni attuative;
- dopo la chiusura e la stampa della domanda, deve essere stampata e compilata la *check list* di controllo di ricevibilità, che deve essere conservata nel fascicolo dell'impresa.

Nei casi in cui dovessero verificarsi anomalie e problemi, dovuti all'attribuzione delle medesime particelle catastali a più richiedenti, i CAA sono tenuti ad effettuare tutte le verifiche del caso ed a rivolgersi agli Enti delegati per risolvere i problemi sorti.

Prima del pagamento del premio, il 5% delle domande ammesse a finanziamento sarà sottoposta a controllo in loco da parte degli Enti delegati. Il pagamento di queste domande avverrà in un secondo tempo, dopo l'espletamento delle procedure sui controlli, per i quali si rimanda all'allegato 2.

9.1 Periodo di presentazione

Per l'anno 2004 le domande devono essere presentate entro il 30 settembre.

Dal 2005 le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il primo maggio ed il primo luglio.

La Direzione Generale Agricoltura può modificare il periodo di presentazione delle domande oppure concedere eventuali proroghe.

9.2 Documentazione allegata alla domanda (fascicolo aziendale)

La documentazione allegata alla domanda deve consentire di verificare:

- il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente;
- il titolo di possesso dei terreni coltivati, la qualità colturale, la superficie;
- la consistenza del bestiame allevato, ripartito per specie;
- il rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti disposizioni attuative;
- la dichiarazione di impegno del rispetto delle buone pratiche agricole consuete.

La documentazione suddetta non deve essere allegata nei casi in cui:

- sia già in possesso dei CAA, perché loro precedentemente recapitata in applicazione di altre misure ed aiuti (contributi UMA, PAC seminativi, ecc.). In questo caso i richiedenti sono esonerati dal presentarla, a condizione che la documentazione faccia riferimento allo stesso periodo/campagna (es. 2004);

- le informazioni ed i dati, necessari per verificare l'ammissibilità della domanda, siano contenuti nel fascicolo aziendale che deve essere registrato sul SIARL ed aggiornato.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale spetta ai CAA riconosciuti dalla Regione Lombardia che devono seguire le regole stabilite dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 12103 del 14 febbraio 2003.

I CAA entro, 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco delle domande che hanno compilato, accompagnato da una relazione, dalla quale risulti il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni attuative, in merito alla completezza della documentazione ed al rispetto delle condizioni di ammissibilità.

10. Predisposizione degli elenchi di liquidazione ed erogazione del premio

10.1 Predisposizione elenchi

Per il 2004 gli Enti delegati, entro 15 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, predispongono, tramite le procedure SIARL, gli elenchi di liquidazione, provvedendo all'erogazione del premio con i fondi che sono già stati loro attribuiti e trasferiti da parte della Regione. Questi elenchi non devono includere le domande da sottoporre al controllo in loco, il cui campione è estratto dalla Direzione Generale Agricoltura. Queste ultime domande saranno liquidate dagli Enti delegati entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative alla comunicazione dell'esito del controllo in loco al beneficiario ed all'istruttoria dell'eventuale richiesta di riesame da parte dello stesso.

A partire dal 2005, allo scopo di semplificare le procedure ed accelerare i tempi, all'erogazione dei premi provvede direttamente l'Organismo Pagatore Regionale, in nome e per conto degli Enti delegati, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura (sia per le domande non sottoposte a controllo in loco che per quelle controllate dagli Enti delegati) entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, su cui deve essere apposta la dicitura «Visto si liquidi» a firma del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura.

Per le domande sottoposte a controllo in loco, gli elenchi di liquidazione sono predisposti entro 10 giorni dalla conclusione delle procedure relative alla comunicazione dell'esito del controllo al beneficiario ed all'istruttoria dell'eventuale richiesta di riesame da parte dello stesso. Gli stessi elenchi sono trasmessi all'OPR, per l'erogazione del premio, entro 10 giorni dalla data di predisposizione.

L'entità del premio da erogare è determinato tramite il SIARL, in base al rapporto tra le risorse riconosciute ammissibili e quelle disponibili, riducendo proporzionalmente l'importo da concedere per beneficiario, fino ad ottenere la parità tra risorse richieste e risorse attribuite. Per le domande sottoposte a controllo, il premio calcolato tramite il SIARL potrà subire eventuali riduzioni parziali o totali in relazione all'esito dei controlli in loco.

10.2 Comunicazione ai beneficiari

Per il 2004, gli Enti delegati entro 10 giorni dall'emissione del provvedimento di erogazione del premio, danno comunicazione ai beneficiari indicando l'importo.

Dal 2005, la comunicazione di erogazione del premio ai beneficiari sarà trasmessa dall'OPR in nome e per conto degli Enti delegati.

11. Impegni dei beneficiari

I beneficiari, a fronte dell'erogazione del premio, successivamente alla loro ammissione a finanziamento, devono adempiere agli impegni essenziali di seguito specificati.

11.1 Impegni essenziali

Sono definiti tali, gli impegni il cui inadempimento fa venire meno le condizioni di ammissibilità ai beneficiari previsti dalle presenti disposizioni attuative e, di conseguenza, fa perdere il diritto a percepire il premio.

Pertanto devono essere rispettate, nel tempo, le condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 8 ed i seguenti impegni:

- a) proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata per 5 anni a decorrere dall'anno di campagna (1° gennaio) del primo pagamento dell'indennità compensativa, di cui alle presenti disposizioni;

- b) adottare le buone pratiche agricole;
- c) coltivare le superfici minime di 0,5 ettari di vigneto, oliveto e frutteto e di 3 ettari per le colture foraggere;
- d) allevare gli animali in montagna per 12 mesi;
- e) mantenere il rapporto, tra gli animali allevati e la superficie foraggiera utilizzata, compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha;
- f) aggiornare annualmente il fascicolo aziendale, se sono subentrate variazioni, contestualmente alla presentazione della domanda.

11.2 Impegni accessori

Non sono previsti impegni accessori.

12. Monitoraggio attuazione dell'aiuto

La Direzione Generale Agricoltura dovrà procedere al monitoraggio dell'attuazione dell'aiuto, raccogliendo dati relativi a:

- 1) il numero di domande;
- 2) il tipo di beneficiario (singolo imprenditore oppure cooperativa);
- 3) il tipo di coltivazione con le relative superfici;
- 4) il numero delle UBA per le superfici foraggere.

13. Relazione annuale alla Commissione U.E.

La Direzione Generale Agricoltura dovrà predisporre la relazione annuale da inviare alla Commissione U.E.

ALLEGATO 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN LOCO ED EX POST PER L'INDENNITÀ COMPENSATIVA

1. Premessa
2. Controllo in loco prima del pagamento delle domande ammesse a finanziamento
3. Controlli *ex-post*
4. Penalità
 - 4.1 Irregolarità riscontrate nei controlli in loco
 - 4.2 Irregolarità riscontrate nei controlli *ex post*
5. Richiesta di riesame
6. Ricorsi
7. Disposizioni finali

1. Premessa

A completamento delle procedure amministrative relative alla compilazione delle domande di aiuto ed all'erogazione dei premi, vengono fornite le seguenti disposizioni sui controlli, che necessariamente devono essere effettuati.

In particolare verranno effettuati controlli in loco, prima del pagamento dei premi, ed i controlli *ex-post* per verificare il rispetto dell'impegno di proseguire l'attività agricola per un quinquennio dal primo pagamento del premio.

Difformità	Superficie interessata allo accertamento	Superficie pagabile	Esito
<= 3% e <= 2 ha (entrambe le condizioni soddisfatte)	Vigneti, oliveti, frutteti, foraggere	Superficie accertata	Positivo
> 3% o > 2 ha e <= 20%	Vigneti, oliveti, frutteti, foraggere	Superficie accertata ridotta di 2 volte la difformità	Parzialmente positivo
Superiore al 20%	Vigneti, oliveti, frutteti, foraggere	Esclusione dal pagamento del gruppo di coltura	Negativo

Ai fini del calcolo delle superfici cui concedere il premio, si impiegano le seguenti formule:

- Determinazione della percentuale di difformità:
Percentuale di difformità riscontrata = 100(SR - SA)/SA

SR = Superficie richiesta;

SA = Superficie accertata a controllo;

- Determinazione della superficie effettivamente liquidabile nell'anno del controllo nel caso in cui la percentuale di difformità è superiore al 3% o a 2 ettari e inferiore al 20%

Superficie liquidabile = SA - 2(SR - SA)

Il diritto al contributo non decade e può essere erogato solo in relazione alla superficie effettivamente accertata e ammissibile al contributo, qualora il richiedente compri di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e di altri organismi riconosciuti, per la determinazione della superficie oggetto di contributo. Pertanto non vengono applicate né la decadenza totale né quella parziale. Tale disposto si applica nel caso di particelle catastali totalmente ed effettivamente utilizzate per la coltura in relazione alla quale è stato richiesto il contributo.

2. Controllo in loco prima del pagamento delle domande ammesse a finanziamento

Le comunità montane e le province, per quanto di loro competenza, effettueranno controlli in loco sul campione del 5% delle domande ammesse a finanziamento. Gli Enti delegati, se lo ritengono opportuno, possono chiedere di effettuare controlli su un campione di domande più ampio, comunicandolo preventivamente alla Direzione Generale Agricoltura che provvederà all'estrazione del campione.

Il suddetto campione, per Ente delegato, sarà estratto dalla Direzione Generale Agricoltura, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dell'entità del premio e dell'eventuale riscontro di difformità accertate durante i controlli effettuati negli anni precedenti.

Lo stesso giorno dell'estrazione, il campione verrà trasmesso agli Enti delegati per l'esecuzione dei controlli in loco.

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al titolare dell'istanza limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Essi devono verificare, il rispetto delle condizioni di ammissibilità, il carico animale, (vedi impegni essenziali stabiliti dalle disposizioni attuative, nel punto 11, lettere b, c, d, e, f) ed accertare la correttezza delle superfici richieste per l'erogazione del premio.

Controlli in loco che abbiano accertato la presenza di irregolarità su una parte del campione controllato comportano una revisione dell'analisi di rischio, che genera un aumento del campione di domande da sottoporre a controllo nell'anno successivo a quello risultato anomalo. Tale aumento viene calcolato utilizzando la matrice delle irregolarità adottate dal vigente manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale. Se nell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata la presenza di irregolarità, non si riscontrano ulteriori situazioni di irregolarità, l'anno seguente (secondo anno successivo a quello anomalo) la percentuale di domande a controllo viene riportata al valore iniziale.

L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità (impegni essenziali) comporta la decadenza totale della domanda. Il riscontro di difformità per le superfici richieste, di incompletezza della documentazione ed il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comportano decadenze parziali o totali, come di seguito precisato.

Qualora la superficie accertata sia superiore a quella richiesta nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

Qualora la superficie richiesta sia inferiore a quella accertata, il contributo si calcola a partire dalla superficie accertata con le seguenti modalità:

Qualora la superficie accertata sia superiore a quella richiesta nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

Esempio: superficie utilizzata da fascicolo aziendale 150 ettari - superficie richiesta (al fine di calcolare il premio) 100

ettari – superficie accertata 90 ettari (nel caso delle colture foraggere) – difformità 10 ettari, pari all'11,11%. Non si applica la decadenza totale, ma il premio viene erogato in misura ridotta: € 6.650,00 anziché € 9.500,00 richiesti.

Entro 15 giorni dalla conclusione del controllo in loco, l'ente delegato deve inviare al richiedente, e per conoscenza al CAA, il verbale, il cui schema, adattato e semplificato, è riportato nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OPR.

L'esempio riportato non ha valore dispositivo, non è esautivo, ma ha solo valenza illustrativa.

3. Controlli *ex-post*

I controlli *ex-post* vengono effettuati per verificare il rispetto dell'impegno a proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata per 5 anni a decorrere dall'anno di campagna (1° gennaio) del primo pagamento dell'indennità compensativa.

Il campione è pari all'1% delle domande finanziate. Il controllo sarà effettuato incrociando i dati presenti nel SIARL tali da determinare la sussistenza dei requisiti del beneficiario a partire dall'anno successivo al finanziamento della prima domanda. Qualora non fosse possibile determinare la sussistenza dei requisiti con l'incrocio dati, o i risultati degli incroci informatici non consentano risultati certi, la Direzione Generale Agricoltura invierà l'elenco dei beneficiari da controllare agli Enti delegati competenti. Il controllo *ex post* è finalizzato ad accertare l'esistenza e l'attività dell'impresa agricola.

I controlli *ex-post* devono essere effettuati con un preavviso massimo pari a 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Controlli *ex-post* che abbiano accertato la presenza di irregolarità su una parte del campione controllato comporta una revisione dell'analisi di rischio, che genera un aumento del campione di domande da sottoporre a controllo nell'anno successivo a quello risultato anomalo. Tale aumento viene calcolato utilizzando la matrice delle irregolarità di cui al vigente manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale. Se nell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata la presenza di irregolarità, non si riscontrano ulteriori situazioni di irregolarità, l'anno seguente (secondo anno successivo a quello anomalo) la percentuale di domande a controllo viene riportata al valore iniziale.

In caso di accertamento di irregolarità, la decadenza parziale o totale dall'aiuto deve essere pronunciata con provvedimento dell'ente delegato.

4. Penalità

L'applicazione di penalità a seguito di irregolarità riscontrate durante i controlli è disciplinata come di seguito.

4.1 Irregolarità riscontrate nei controlli in loco

Il mancato rispetto degli impegni essenziali (condizioni di ammissibilità) dà origine alla decadenza totale della domanda e quindi alla mancata erogazione del premio. Per le difformità tra le superfici richieste e quelle accertate si applicano riduzioni parziali o totali del premio, a seconda che le difformità non superino o meno il 20% delle superfici accertate (vedi punto 1).

4.2 Irregolarità riscontrate nei controlli *ex post*

Il mancato rispetto dell'impegno a proseguire l'attività agricola in zona svantaggiata per 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa non comporta la decadenza dell'aiuto e, pertanto, il recupero delle somme erogate, nei seguenti casi:

- trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.);
- qualora il beneficiario non sia in grado di continuare a rispettare l'impegno assunto in quanto la propria azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario;
- nel caso in cui il beneficiario cessi l'attività per motivi anagrafici (superamento 65° anno di età);
- per le seguenti cause di forza maggiore:
 - il decesso del beneficiario;
 - l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.;

- l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di una parte rilevante dell'azienda tale da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento;
- le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tale da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso agricolo;
- l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo, provata da ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente;
- le fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale con ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Altre situazioni non riportate nella casistica delle cause di forza maggiore di cui sopra, potranno essere eventualmente autorizzate dalla Regione, fermo restando che le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore devono essere incontestabili.

Le situazioni sopra riportate devono essere comunicate, all'ente delegato competente, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate e, comunque, prima del controllo *ex post*.

Nei casi in cui il mancato rispetto dell'impegno non sia imputabile alle situazioni sopra elencate, l'ente delegato procederà al recupero delle somme erogate.

5. Richiesta di riesame

Nel caso di esiti parzialmente o totalmente negativi a seguito dei controlli in loco prima dei pagamenti e dei controlli *ex-post*, il beneficiario può chiedere all'ente delegato di riesaminare la pratica.

Il riesame deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Se l'esito parzialmente o totalmente negativo dovesse essere riconfermato il beneficiario può fare ricorso, secondo le modalità riportate nel successivo punto 5.

6. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dagli Enti delegati e dalla Direzione Generale Agricoltura sono esperibili alternativamente:

- ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 dal ricevimento della comunicazione, ai sensi della l.r. 11/1998 art. 3 - comma 1 - così come modificato dalla l.r. 15/2002 - art. 11 - comma 4;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Regione che devono essere comunicate all'interessato.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico alla Regione sono esperibili alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento amministrativo che definisce l'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento amministrativo che definisce l'esito del ricorso gerarchico.

7. Disposizioni finali

Con successivo atto saranno adottati gli schemi dei verbali per i controlli in loco ed i controlli *ex post*.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20040149)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12526

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Sacra Famiglia Cooperativa Sociale» avente sede a Cremona

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Sacra Famiglia Cooperativa Sociale» con sede in Cremona - via XI febbraio, 78 - codice fiscale e partita IVA n. 01298410190 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 405, numero progressivo 809;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Sacra Famiglia Cooperativa Sociale» con sede in Cremona di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Sacra Famiglia Cooperativa Sociale» - via XI Febbraio, 78 - 26100 Cremona, alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040150)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12529

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Nuovo Sole P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede a Milano

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Nuovo Sole P.S.C. Cooperativa Sociale» con sede in Milano - via Monterosa, 3 - codice fiscale e partita IVA n. 03704420961 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 404, numero progressivo 808;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Nuovo Sole P.S.C. Cooperativa Sociale» con sede in Milano di comu-

nicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Nuovo Sole P.S.C. Cooperativa Sociale» - via Monterosa, 3 - 20100 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040151)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12532

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Insiemeanoì Cooperativa Sociale» avente sede a Fara Gera d'Adda (BG)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Insiemeanoì Cooperativa Sociale» con sede in Fara Gera d'Adda (BG) - via Bergamo, 225 - codice fiscale e partita IVA n. 03058770169 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 405, numero progressivo 810;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Insiemeanoì Cooperativa Sociale» con sede in Fara Gera d'Adda (BG) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Insiemeanoì Cooperativa Sociale» - via Bergamo, 225 - Fara Gera d'Adda (BG), alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040152)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12533

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» avente sede a Salò (BS)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» con sede in Salò (BS) - via S. Bernardino, 18 - codice fiscale e partita IVA n. 02427740986 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 406, numero progressivo 811;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» con sede in Salò (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» con sede in Salò (BS) di comunicare alla Regione - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - Unità Organizzativa politiche industriali e cooperazione, entro il mese di dicembre 2004 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Larimar Cooperativa Sociale» - via S. Bernardino, 18 - 25087 Salò (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040153)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12534

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Mnésis Cooperativa Sociale» avente sede a Treviglio (BG)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Mnésis Cooperativa Sociale» con sede in Treviglio (BG) - via Milano, 9/F - codice fiscale e partita IVA n. 03046040162 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 406, numero progressivo 812;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Mnésis Cooperativa Sociale» con sede in Treviglio (BG) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Mnésis Cooperativa Sociale» - via Milano, 9/F - 24047 Treviglio (BG), alla Prefettura di Bergamo, alla

Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040154)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12536

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Comondo Cooperativa Sociale» avente sede in Senago (MI)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Comondo Cooperativa Sociale» con sede in Senago (MI) - via Pace, 14 - codice fiscale e partita IVA n. 03222030961 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 407, numero progressivo 813;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «Comondo Cooperativa Sociale» con sede in Senago (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «Comondo Cooperativa Sociale» - via Pace, 14 - 20030 Senago (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040155)

(4.7.0)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12538

Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «via Libera Cooperativa Sociale» avente sede a Milano

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «via Libera Cooperativa Sociale» con sede in Milano - via de Pretis, 13 - codice fiscale e partita IVA n. 04314310964 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 407, numero progressivo 814;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale «via Libe-

ra Cooperativa Sociale» con sede in Milano di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla cooperativa sociale «via Libera Cooperativa Sociale» con sede in Milano di comunicare alla Regione – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – Unità Organizzativa politiche industriali e cooperazione, entro il mese di dicembre 2004 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato (inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro) e trasmettere inoltre lo statuto con le relative modifiche;

5) copia del presente provvedimento è trasmesso alla cooperativa sociale «via Libera Cooperativa Sociale» – via de Pretis, 13 – Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

(BUR20040156)

D.d.u.o. 19 luglio 2004 - n. 12539

Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 13 comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 della cooperativa sociale «Aquilone Cooperativa Sociale» avente sede a Milano

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la cooperativa sociale «Aquilone Cooperativa Sociale» con sede a Milano – codice fiscale e partita IVA n. 11526190159, è cancellata dall'albo regionale delle cooperative sociali, sezione «B», foglio n. 109, numero progressivo 217;

2) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale «Aquilone Cooperativa Sociale» – via della Commenda, 33 – 20122 Milano, alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.
servizi alle imprese e cooperazione:
Silvana Ravasio

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20040157)

D.d.s. 29 luglio 2004 - n. 13344

Contributi a nuclei familiari per agevolare l'accesso alla prima casa – terzo bando (d.g.r. 4 ottobre 2002 n. 10557) – ammissione a contributo di tutte le domande dichiarate ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la d.g.r. 4 ottobre 2002 n. 7/10557 di indizione del terzo bando per l'erogazione di contributi a nuclei familiari per agevolare l'accesso alla prima casa;

Visto il decreto dirigente di struttura (d.d.s. 30 luglio 2003 n. 12754) di approvazione della graduatoria relativa al bando stesso;

Visti altresì i successivi decreti del dirigente di struttura (d.d.s. 29 aprile 2004 n. 7088 rettificato dal d.d.s. 7905 del 13 maggio 2004) recanti determinazioni in ordine alle istanze di riesame relative alle domande dichiarate escluse e delle domande ammesse con riserva alla graduatoria di cui sopra;

Considerato che nel provvedimento di approvazione della graduatoria le domande erano state, tra l'altro, classificate in:

- «ammesse» in quanto in possesso dei requisiti e finanziabili per disponibilità di risorse;
- «ammissibili» in quanto in possesso dei requisiti ma non finanziabili per mancanza di risorse;

Considerato altresì che nel provvedimento di approvazione

del bando (d.g.r. 10557/2004), richiamato anche dai successivi decreti di approvazione della graduatoria, veniva esplicitato che, in caso di disponibilità di risorse aggiuntive, anche derivanti dai minori oneri riscontrati in fase di erogazione dei contributi, avrebbero potuto essere finanziate le domande ammissibili prime in graduatoria;

Preso atto della delibera della Giunta regionale 16 aprile 2004 n. 17175 con la quale è stato approvato il programma annuale di edilizia residenziale pubblica che prevede, tra l'altro, la messa a disposizione di ulteriori 20 milioni di euro per finanziare il terzo bando di contributi a nuclei familiari per l'accesso alla prima casa di abitazione

Vista la delibera della Giunta regionale 9 luglio 2004 n. 18106 con la quale la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.11.1.1.2.116.5089 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa – finanziamento statale» è incrementata di € 20.000.000,00;

Esaminato e valutato il quadro complessivo attuale dei dati contabili del bando richiamato relativamente alle economie derivanti dalle rinunce, dai minori oneri riscontrati in fase di erogazione dei contributi che, unite alle nuove disponibilità finanziarie di cui sopra, garantiscono la copertura di tutte le 4.936 domande valide ritenute ammissibili in base ai decreti del dirigente di struttura;

Ritenuto quindi opportuno ammettere al contributo tutte le 4.936 domande dichiarate già ammissibili in coerenza coi provvedimenti della giunta regionale ed in presenza di accertata copertura finanziaria;

Vista la d.g.r. n. 7/15655 del 18 dicembre 2003 con la quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Contributi alle famiglie per la casa della Direzione Generale opere pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica a Vincenzo Filisetti;

Decreta

1. Tutte le 4936 domande classificate «ammissibili» nella graduatoria approvata con d.d.s. 30 luglio 2003 n. 12754 successivamente modificata con d.d.s. 29 aprile 2004 n. 7088 recante «determinazioni in ordine alle istanze di riesame» sono finanziate e quindi ammesse a contributo.

2. I nuovi beneficiari dovranno, per l'ottenimento del contributo, osservare tutti gli adempimenti previsti dal bando; in particolare avranno a disposizione 18 mesi dalla data di approvazione del presente decreto per la presentazione dell'allegato B di cui alla d.g.r. n. 7/10557/2002.

3. Di dare comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati dell'avvenuta ammissione al contributo.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della D.G. Opere Pubbliche – Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica.

Il dirigente della struttura
contributi alla famiglia per la casa:
Vincenzo Filisetti

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20040158)

D.d.u.o. 9 luglio 2004 - n. 11735

Progetto per la realizzazione di nuova cabina primaria 132/15 kV di Liscate e suo collegamento aereo a 132 kV, in semplice terna, al costruendo elettrodotto a 132 kV in uscita dalla stazione di Tavazzano e relative opere accessorie nel comune di Liscate, in provincia di Milano – Proponente: ENEL Distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma – Direzione Lombardia – via Beruto, 18 – 20131 Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «realizzazione della nuova cabina primaria 132/15 kV di Liscate e suo collegamento aereo 132 kV in semplice terna, al costruendo elettrodotto a 132 kV in uscita dalla sta-

zione di Tavazzano e relative opere accessorie», nel comune di Liscate in provincia di Milano, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

– il proponente dovrà procedere, a titolo di compensazione ambientale delle opere in progetto ed a fini di razionalizzazione della rete distributiva fittamente presente in zona, alla realizzazione degli interventi individuati nell'elaborato grafico dal titolo interventi di mitigazione realizzati sulla rete MT a seguito della costruzione della nuova cabina primaria 132/15 kV di Liscate» (agli atti dell'istruttoria V.I.A. e trasmesso al comune di Liscate, alla provincia di Milano ed al Parco Agricolo Sud Milano); nella fattispecie, trattasi dell'interramento di linee aeree esistenti a MT, da eseguirsi da subito, e nell'impegno, entra due anni circa dall'entrata in esercizio del nuovo impianto, di interrare circa 10 km di linee MT attualmente in aereo, con conseguente beneficio paesaggistico per l'intera area circostante; tali interventi di compensazione ambientale dovranno essere approvati in sede di conferenza dei servizi per l'autorizzazione del progetto;

– per quanto riguarda la prevista cabina primaria, dovrà essere definito un progetto di mitigazione ambientale dell'area, indicando in pianta le tipologie di intervento, il sesto di impianto e le specie da usarsi, scelte tra quelle autoctone e possibilmente edule per la fauna (ad esempio *Quercus robur*, *Carpinus Betulus*, *Acer Campestre*, *Sambucus nigra*, ecc.), al fine di incrementare la componente vegetazionale della zona, dando rifugio e sostentamento alla microfauna (a tal proposito si rimanda al repertorio B allegato al PTCP della provincia di Milano); tale progetto dovrà essere definito in accordo con il Parco Agricolo Sud Milano e la provincia di Milano, ed approvato in sede di conferenza dei servizi per l'autorizzazione del progetto;

– dovrà essere verificato l'impatto acustico di tutti i macchinari presenti all'interno della cabina (trasformatori, condizionatori, ecc.), in conformità alle disposizioni normative vigenti; il sistema di illuminazione della stessa e delle aree circostanti dovrà rispettare le indicazioni della l.r. 17/2000;

– al fine di limitare l'impatto visivo dei tralicci, si dovranno utilizzare in via prioritaria strutture a base ristretta con impronta alla base di 3,00 x 3,00 m; la posa degli stessi dovrà inoltre rispettare ovunque possibile l'integrità dei confini degli appezzamenti agricoli, oltre alla distanza di almeno 10 metri dai corpi idrici superficiali (rogge, scoli, ecc.);

– a titolo di compensazione ambientale delle essenze arboree abbattute ed in particolare dell'area boscata (presente tra i tralicci A e B), si dovrà procedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

- ai sensi della d.g.r. 7/13900 del 1 agosto 2003, per il taglio dell'area boscata si dovrà procedere al rimboschimento di un'area attigua di dimensioni quintuple rispetto a quella disboscata, secondo modalità da concordare con l'ente gestore del Parco Regionale Agricolo Sud Milano e con il comune di Liscate;
- dovranno essere messi a dimora circa 150 esemplari giovani da posizionare secondo le indicazioni del Parco Agricolo Sud Milano per rinfoltire, ricostituire ed impiantare entità di vegetazione lineare, potenziando gli ambiti delle risorgive, dei cavi e degli ambienti tipici del Parco e ricreando corridoi verdi caratteristici della zona interessata;
- in generale, tutti gli interventi di compensazione ambientale dovranno rispettare la convenzione che sarà stipulata tra proponente ed il Parco Regionale Agricolo Sud Milano;
- per limitare i rischi di collisione e di elettrocuzione tra l'avifauna e l'elettrodotto si dovranno installare sui cavi sospesi, lungo tutta la linea aerea, apposite misure anticollisione; a titolo di compensazione ambientale di un eventuale aumento di mortalità per l'avifauna migratrice (proveniente dalla vicina area naturale della Muzzetta) dovrà essere valutata – congiuntamente tra proponente, ente gestore e provincia – la possibilità di realizzare una fascia alberata sul lato opposto ai tratti di strada oggetto di intervento, al fine di fornire rifugio e alimentazione, oltre che di mitigazione dell'impatto sul paesaggio;

– la progettazione esecutiva delle opere sia preceduta e supportata dal puntuale adempimento a quanto previsto dal d.m. 11 marzo 1988 e successiva circolare ministeriale n. 30483 del 24 settembre 1988, in merito alla caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni interessati dalle opere di fondazione;

– durante la fase di costruzione si persegua la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate, sili protetti da depolveratore e normali cautele quali l'umidificazione dei materiali movimentati (compreso il lavaggio delle ruote); si definisca preventivamente, in accordo con il comune di Liscate, il layout delle aree di cantiere, che non dovranno comunque interessare superfici occupate da vegetazione arborea, anche in filare, zone ripariali o palustri, incolti erbacei o altre aree che possano costituire rifugio per la fauna; i cumuli di materiale di recupero da riutilizzare dovranno essere situati lontano da insediamenti ed opportunamente protetti dagli agenti atmosferici, in particolare dal vento; dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto a volumetria più elevata possibile, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione;

– tutte le superfici interessate siano prontamente e celermente ripristinate e consolidate al termine dei lavori, in coerenza con la morfologia degli appezzamenti agricoli all'intorno;

– i sostegni della linea elettrica e tutte le parti metalliche della nuova cabina primaria siano tinteggiati nel colore n. 6014 delle tinte unificate R.A.L.;

– siano scrupolosamente adottate tutte le altre precauzioni e mitigazioni esposte e suggerite nello studio d'impatto ambientale.

L'ottemperanza alle prescrizioni sopra elencate sarà verificata nel corso dell'ulteriore *iter* di competenza della provincia di Milano, e le prescrizioni stesse esplicitamente richiamate nell'atto autorizzativo o nel verbale conclusivo della conferenza di servizi.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

– al proponente Enel Distribuzione s.p.a. – Direzione Lombardia – Milano;

– alla provincia di Milano, al comune di Liscate ed al Parco Regionale Agricolo Sud Milano;

– alla U.O. Risorse energetiche e reti tecnologiche della D.G. Servizi di pubblica utilità della Giunta Regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20040159)

(5.0.0)

D.d.u.o. 21 luglio 2004 - n. 12775

Progetto per la realizzazione di piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse nei comuni di Temù e Ponte di Legno (BS), in ampliamento del demanio sciabile Temù-Ponte di Legno-Tonale – Proponente: S.I.A.V. s.p.a. Ponte di Legno (BS) – Pronuncia regionale di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento del demanio sciabile Temù – Ponte di Legno e Tonale, con particolare riferimento ai seguenti lotti: 1° lotto: sistema infrastrutturale di trasporto pubblico locale di collegamento Ponte di Legno-Tonale; 2° lotto: piste di sci alpino Ponte di Legno-Tonale-Temù e relativi impianti di innevamento programmato; 3° lotto: sistema infrastrutturale dei parcheggi di servizi (1° parcheggio per piste a Temù), alle seguenti condizioni/prescrizioni, che dovranno trovare adempimento nei successivi *iter* amministrativi finalizzati all'approvazione definitiva e all'appalto delle opere in progetto:

I. considerato che la stazione di partenza della cabinovia (a due tratte) che collegherà Ponte di Legno al Passo del Tonale costituirà, nei periodi di maggior affluenza turistica, un importante nodo di interscambio con la limitrofa strada statale, si ritiene necessario che l'attivazione della cabinovia medesima sia preceduta dalla realizzazione di un parcheggio in prossimità della stazione di valle, adeguatamente dimensionato, che dovrà tenere in debita considerazione le difficoltà logistiche legate alla non facile accessibilità viaria alla stazione di partenza. Nelle more della realizzazione di detto par-

cheggio, la gestione dell'impianto dovrà risultare compatibile con l'effettiva disponibilità di posti auto in prossimità della nuova stazione di partenza e con i provvedimenti che gli enti locali riterranno di assumere per limitare i flussi veicolari verso la stazione medesima. In tal senso, le successive fasi della progettazione dovranno esplicitare, quantificare e temporizzare le iniziative ed i servizi previsti in materia di trasporto pubblico per limitare la circolazione dei veicoli, in attesa della realizzazione del parcheggio a Ponte di Legno;

II. dovrà essere valutato il livello di rischio esistente e la compatibilità degli interventi con le condizioni di dissesto in atto e potenziali del PAI (art. 9, commi 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9 e 12 - art. 50, commi 1 e 3 delle N.d.A.), rappresentate nella carta dei dissesti con legenda uniformata PAI predisposta dai due comuni ai fini dell'esonerazione ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. La citata valutazione dovrà riguardare il tratto sommatale della pista di discesa denominata «Santa Giulia-Roccolo Ventura sinistra», la seggiovia SA4 «La Croce-Santa Giulia», i parcheggi «P6» e «P7», le piste di discesa «pista Tonalina» e «variante alpino», la stazione di partenza della seggiovia S2 «Sozzine-Como d'Aola», la cabinovia Ca8 «Ponte di Legno-Colonia vigili» e la cabinovia Ca8 «Colonia vigili-Passo Tonale». Lo studio di compatibilità dovrà essere validato dall'autorità competente;

III. dovranno essere predisposti i seguenti ulteriori approfondimenti:

- relazione riportante le analisi tecniche e territoriali che hanno portato alla localizzazione all'interno delle suddette aree in dissesto delle opere in oggetto,

- indagini previste dagli studi geologici (carta di fattibilità), per le aree dei territori comunali interessate dalle opere in progetto,

- relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico (punto 3,3 della «direttiva in attuazione della l.r. 41/97», approvata con d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645) nelle aree identificate in classe 4^a nella carta di fattibilità. Tale relazione dovrà essere comprensiva delle analisi tecniche e territoriali che hanno portato alla localizzazione all'interno delle suddette aree degli interventi (parcheggi P6 e P7, tratto superiore della seggiovia S4 «Casola-Doss delle Pertiche» e della pista «Santa Giulia-Roccolo Casola», seggiovia SA4 «Temù-Roccolo Ventura», pista «Roccolo Ventura-La Croce sinistra», seggiovia SA4 «Ponte di Legno-Valbione», Raccordo piste «Valbione-Como d'Aola», stazione di partenza della seggiovia S2 «Sozzine-Corno d'Aola»),

- indagini che, sulla base della carta di sintesi e della carta dei dissesti con legenda uniformata PAI allegata agli studi geologici, individuino la classe di fattibilità delle zone interessate dagli interventi non coperte dalla carta di fattibilità,

- indagini geologiche ed idrogeologiche finalizzate ad accertare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto 11 marzo 1988, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione delle stazioni e dei piloni, unitamente ai principali parametri delle acque sotterranee (soggiacenza, direzione di deflusso, condizioni di vulnerabilità), che costituiscono dati essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali e per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori,

- indagine idraulica, idrogeologica e geomorfologia finalizzata ad accertare:

- le possibili interferenze indotte dalla realizzazione dei manufatti (stazioni), delle piste da sci, delle strade di servizio e dei previsti cantieri sull'assetto idrogeologico del territorio in questione con particolare riferimento alle condizioni di stabilità dei versanti. A tale scopo dovrà essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali, da predisporre preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;

- la funzionalità del sistema di raccolta delle acque superficiali, nonché le problematiche connesse al loro recapito ed alla reale capacità recettiva del corso d'acqua individuato come recettore, che costituiscono elementi conoscitivi fondamentali per evitare di indurre nuovi dissesti nel territorio;

IV. relativamente a ubicazione, attività e sistemazione finale delle aree e delle strade di cantiere:

- la realizzazione delle aree e delle eventuali strade di can-

tiere deve essere subordinata ad una verifica di compatibilità con le condizioni di dissesto presenti sul territorio (dissesti di cui all'art. 9 e 50 delle N.d.A. del PAI e terreni in classe 4 di fattibilità negli studi geologici). Tali aree inoltre non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano,

- al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, e delle acque sotterranee, dovranno se necessario essere oggetto di bonifica,

- la localizzazione dei depositi provvisori dei materiali scavati e da riutilizzare durante la cantierizzazione delle piste di sci dovrà essere concordata con il Parco dell'Adamello,

- qualora durante la cantierizzazione fosse previsto l'impiego di mezzi mobili e/o fissi di betonaggio, dovrà essere vietato il loro lavaggio in assenza di necessarie opere di trattamento/allontanamento delle acque reflue derivanti da tali operazioni,

- qualora la cantierizzazione degli interventi interferisca coi corpi idrici superficiali (attraversamento), dovranno essere disposte delle panne assorbenti a valle del cantiere per il contenimento di eventuali sversamenti;

V. relativamente alla componente ambientale atmosfera, le fasi di cantierizzazione e gestione delle opere in progetto dovranno trovare coerenza con le seguenti precauzioni di ordine generale:

- i mezzi di cantiere, in particolare quelli destinati al trasporto dei materiali e delle terre, dovranno essere tenuti puliti e dovranno essere conformi alle direttive europee in materia di emissioni in atmosfera,

- i cumuli di materiali polverosi dovranno essere tenuti al riparo dagli eventi climatici per evitare il trasporto eolico,

- i mezzi di traino degli impianti di risalita dovranno essere alimentati elettricamente,

- i sistemi di parcheggio degli automezzi dovranno essere, ove possibile, ombreggiati e/o coperti, per evitare o minimizzare l'evaporazione dei composti organici volatili nel periodo estivo,

- i mezzi pesanti di manutenzione delle piste di sci dovranno essere conformi alle direttive comunitarie e fornire le migliori prestazioni ambientali possibili,

- dovranno essere adottate opportune opere di mitigazione temporanea, quali barriere mobili, sistemi di abbattimento polveri, ecc.),

VI. considerata l'estensione dell'area di parcheggio a Temù (5700 m² circa per un totale di 193 posti auto), dovrà essere prevista la realizzazione di un separatore di acque di prima pioggia e di un presidio di dislocazione in continuo;

VII. per quanto concerne il collegamento Ponte di Legno - Tonale, in considerazione della vicinanza al sito d'importanza comunitaria «Torbiere del Tonale» (Cod. IT 2070001), in fase di progettazione esecutiva dovranno essere espletate le seguenti verifiche:

a) recupero e ripristino della continuità e funzionalità ecologica delle torbiere dell'area del Tonale, con particolare riferimento all'ambito SIC. Per la definizione del progetto si suggerisce di fare riferimento allo studio «Torbiere ed altre zone umide nel Parco dell'Adamello e nelle Orobie Bresciane» (Regione Lombardia, 1997),

b) in merito alla localizzazione dei bacini di innevamento programmato ed all'uso delle risorse idriche, eventuale interferenza degli stessi in relazione alle torbiere dell'area del Tonale / Ponte di Legno con riferimento alla già citata pubblicazione,

c) relativamente agli interventi proposti per l'area di Temù, risulta necessario un approfondimento sulle presenze faunistiche locali, con particolare riferimento ai disposti di cui alla d.g.r. 20 aprile 2001, n. 7/4345 (18) ed alle misure di compensazione già precisate dall'ente gestore del Parco dell'Adamello;

VIII. per evitare una permanente azione di disturbo sulla fauna dei versanti, con impossibilità di spostamenti di versante e/o di quota, le reti dinamiche di protezione degli sciatori dovranno essere rimosse alla fine del periodo stagionale di esercizio degli impianti; oltre alla loro immediata rimozio-

(18) Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e dei protocolli di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia.

ne alla ripresa dei cicli vegetativi del bosco e dei cicli biologici delle specie animali (non oltre i primi mesi primavera), occorre altresì prevedere, durante le fasi di esercizio degli impianti, idonei sistemi di «passaggio» e «rotture dinamiche monte-valle» della continuità delle reti. Queste soluzioni consentono, soprattutto agli ungulati, di attraversare il versante durante le migrazioni e spostamenti (solitamente notturni) verso altri ambienti, senza correre il rischio di rimanere intrappolati nelle reti, ovvero di percorrerne il perimetro fino ad aree troppo esposte al disturbo;

IX. per evitare la presenza di cani e gatti randagi, con i conseguenti effetti negativi sulla fauna selvatica, occorrerà che i gestori degli impianti adottino tutti gli accorgimenti per la raccolta e l'allontanamento di rifiuti riconducibili ai fruitori delle piste;

X. la presenza degli sciatori, già fortemente impattante in termini di disturbo, dovrà essere limitata vietando, anche mediante provvedimenti sanzionatori, l'esercizio dello sci fuori pista. Azioni culturali di sensibilizzazione comportamentale dei turisti (stampa di materiale informativo), appaiono determinanti affinché i livelli di inquinamento acustico e visivo possano essere notevolmente limitati;

XI. risultati messi in atto tutti gli accorgimenti, già evidenziati negli studi specialistici allegati alla documentazione depositata, idonei ad attenuare in maniera consistente i potenziali impatti delle opere in progetto sulla componente ambientale fauna. Tali interventi dovranno trovare riscontro negli obblighi contrattuali connessi agli appalti delle opere in progetto e saranno coordinati e monitorati dal Parco dell'Adamello. Ci si riferisce in particolare a:

- miglioramento forestale (diradamenti bassi, alti e misti, integrazioni arboree),
- creazione di fasce arborate di protezione,
- individuazione di microambienti idonei alla nidificazione del Gallo Cedrone, mediante l'individuazione di aree di canto e siti di svernamento.

Si ritiene di seguito opportuno riportare in dettaglio le schede identificative degli interventi di mitigazione così come previsti nello studio di impatto ambientale, alle quali si rimanda per l'attuazione di quanto proposto dallo stesso proponente:

Schede 1-14: Comune di Ponte di Legno

Scheda 1	Raccordo piste Caso-Valbione (Ponte di Legno)
Scheda 2	Raccordo piste Valbione-Corno d'Aola (Ponte di Legno)
Scheda 3	Variante Gara pista Corno d'Aola (Ponte di Legno)
Scheda 4	Seggiovia Ponte di Legno-Vigorelli (Ponte di Legno) (19)
Scheda 5	Miglioramento Pista Corno d'Aola (Ponte di Legno)
Scheda 6	Seggiovia Val Sozzine-Vigorelli (Ponte di Legno)
Scheda 7	Raccordo Piste Paradiso-La Tonalina (Ponte di Legno)
Scheda 8	Pista La Tonalina (Ponte di Legno)
Scheda 9	Variante Pista Alpino (Ponte di Legno)
Scheda 10	Pista Val del Lares (Ponte di Legno)
Scheda 11	Pista Pegrà Bassa (Ponte di Legno)
Scheda 12	Seggiovia Colonia Vigili-Cima Sorti (Ponte di Legno)
Scheda 13	Seggiovia Ponte di Legno Tonale-1° tronco (Ponte di Legno)
Scheda 14	Seggiovia Ponte di Legno Tonale-2° tronco (Ponte di Legno)

Schede 15-22: Comune di Temù

Scheda 15	Pista Campo scuola
Scheda 16	Ambiti Temù-Rocco10-Ventura-Monte Casola
Scheda 17	Ambiti della Valle di Casola
Scheda 18	Seggiovia Camposcuola
Scheda 19	Seggiovia Temù-Roccolo Ventura
Scheda 20	Seggiovia La Croce-Santa Giulia
Scheda 21	Seggiovia Casola-Santa Giulia
Scheda 22	Seggiovia Casola-Doss delle Pertiche

XII. in considerazione del contesto naturalistico in cui verranno realizzate le opere proposte, e tenuto conto che in alcuni casi la perdita di naturalità dei luoghi risulterà irreversibile, nella successiva fase esecutiva degli interventi dovranno essere previste, a compensazione dei disturbi arrecati:

- un'attenta verifica sull'eventuale interessamento di map-pali gravati da usi civici,
- la quantificazione delle essenze vegetative da abbattere, così da individuare le corrispettive compensazioni in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 227/2001 e dalla d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13900,

- la realizzazione e la funzionalità delle scale di risalita dei pesci connesse alle opere di derivazione idrica superficiale per l'innevamento programmato, da verificarsi e concordarsi con la Provincia di Brescia - ufficio Pesca - tenendo conto dei disposti della d.g.r. VII/16605 del 23 gennaio 2004 (20),

XIII. stante il delicato contesto naturale in cui si inseriscono le opere di derivazione idrica, e considerata la carenza di valutazioni fornite dal proponente, si ritiene che le derivazioni debbano garantire sempre un d.m.v. pari a 50 l/sec. e che il progetto preveda adeguate scale di risalita per la fauna ittica,

XIV. la percezione visiva degli impianti della nuova cabinovia dovrà risultare di minore evidenza mediante:

- il trattamento cromatico dei sostegni con tinte che producano un auspicabile effetto mimetico rispetto al contesto boscato (es. RAL n. 6020) (21);

- evitando, per quanto concerne le cabine il colore bianco ed i colori puri (rosso, blu, giallo, ecc.), ma privilegiando gamme di maggior mimetismo cromatico rispetto al contesto, che risulta prevalentemente costituito da conifere sempreverdi. Le stesse indicazioni date per le cabine dovranno essere considerate anche nella progettazione esecutiva delle stazioni. Per quanto attiene gli edifici di ricovero delle cabine, la loro realizzazione dovrà comportare l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali. Tutto quanto sopra per ridurre al minimo l'estraneità della nuova opera rispetto al contesto circostante;

XV. andrà verificata la possibilità tecnica-progettuale di «allontanare» la nuova stazione della cabinovia dall'abitato e di apportare una leggera deviazione verso valle all'asse di percorso per evitare la doppia intersezione con la strada in prossimità dell'edificio dei Vigili del Fuoco;

XVI. relativamente alla generalità degli interventi (piste, aree di parcheggio, impianti di innevamento) si dovranno tenere in debita considerazione gli argomenti sviluppati dallo stesso proponente nelle integrazioni depositate e relative alla componente ambientale paesaggio, con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- contenimento delle superfici interessate dalle opere con una razionale progettazione sia delle piste sia delle aree di cantiere,
- riduzione dell'impatto visivo di tutti gli elementi di intrusione presenti nelle aree di cantiere evitando, per i materiali di risulta accumuli ad effetto «piramide»,
- ulteriore contenimento degli ingombri esterni dei manufatti accessori, prevedendo, laddove possibile il loro interrimento,
- specificazione di tutti i materiali di finitura dei manufatti comprensivi dei relativi cromatismi, privilegiando, impiego di materiali tradizionali;

XVII. i progetti esecutivi delle opere in esame dovranno trovare coerenza e potranno essere oggetto di variante per soddisfare le eventuali future prescrizioni rilasciate dalla competente ARPA - Centro Nivo Meteorologico di Bormio, che dovrà essere attivata dal proponente su ogni singola richiesta progettuale;

XVIII. nella progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi edilizi previsti nei piani attuativi in comune di Ponte di Legno, fonte potenziale di nuovi recettori dei disturbi ambientali riconducibili alla nuova cabinovia Ponte di Legno - Tonale (componente ambientale rumore), dovrà essere espressamente considerata la presenza del nuovo tracciato infrastrutturale;

(19) Impianto non più previsto come da *errata corrige* dell'aprile 2004.

(20) Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12, comma, della l.r. 12/2001.

(21) Da coerenzare con le prescrizioni similari dettate dal Parco dell'Adamello (RAL n. 6014).

XIX. risultino ottemperate tutte le prescrizioni, così come impartite dal Parco dell'Adamello alle amministrazioni comunali di Temù e Ponte di Legno nell'iter di richiesta di certificazione ai sensi del Piano territoriale di Coordinamento del parco, relativamente alle nuove piste di sci ed alla nuova cabinovia. Ciò con particolare riferimento sia alle prescrizioni di carattere generale (tagli della vegetazione, attraversamento solchi vallivi, movimento terra, inerbimento, impiego di opere di ingegneria naturalistica, migliorie boschive-forestali, creazione di fasce erborate di protezione, interventi di natura compensativa), sia a quelle di carattere puntuale riferite ai singoli interventi progettati;

XX. eventuali incrementi della capacità di trasporto dei singoli impianti di risalita, tali da superare la soglia dimensionale di portata massima di 1800 persone/ora (22), dovranno essere oggetto di specifica procedura di verifica VIA ex d.P.R. 12 aprile 1996.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- S.I.A.V. s.p.a. Ponte di Legno (BS) - Proponente,
- Comune di Temù,
- Comune di Ponte di Legno,
- Parco dell'Adamello - Breno
- Comunità Montana di Valle Canonica - Breno
- Provincia di Brescia - Settore tutela e valorizzazione ambientale,
- ARPA - Dipartimento di Brescia
- ARPA - Centro Nivo Meteorologico di Bormio.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione e programmazione territoriale: Gian Angelo Bravo

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20040160)

C.cost. 8 luglio 2004 - n. 263

Ordinanza n. 263 dell'8 luglio 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo Zagrebelsky - Presidente
- Valerio Onida - Giudice
- Guido Neppi Modona - Giudice
- Piero Alberto Capotosti - Giudice
- Annibale Marini - Giudice
- Franco Bile - Giudice
- Giovanni Maria Flick - Giudice
- Francesco Amirante - Giudice
- Ugo De Siervo - Giudice
- Romano Vaccarella - Giudice
- Paolo Maddalena - Giudice
- Alfonso Quaranta - Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza del 20 agosto 2002 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lombardia ed altri nei confronti del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia, del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa e del Consorzio di bonifica Medio Chiese;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa e Claudio Martino per il Consorzio di bonifica Medio Chiese.

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, chiamata a pronunciarsi su questioni di giurisdizione sorte innanzi ad un giudice ordinario, con ordinanza emessa il 20 agosto 2002, pervenuta a questa corte l'11 dicembre 2002, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 18, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), nella parte in cui dispone che «i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215»;

- che analoga questione era stata già sollevata dalla stessa Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 (r.o. n. 307 del 2001), sulla stessa disposizione di legge regionale, in riferimento agli articoli 18 e 117 della Costituzione, quest'ultimo nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- che con ordinanza n. 14 del 2002 questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione, a seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione introdotta dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

- che il giudice *a quo*, con la nuova ordinanza di rimessione, ritiene tuttora rilevante la questione, di cui ribadisce la non manifesta infondatezza in riferimento al nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, sulla premessa che la materia della bonifica sia da ricondurre a quella, di competenza concorrente ai sensi del terzo comma del citato art. 117, del «governo del territorio», e che pertanto valgano tuttora come limiti alla competenza legislativa delle Regioni i principi fondamentali che si desumono dalla legislazione statale, e in specie dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

- che, in particolare, risulterebbe violato dalla norma censurata il principio fondamentale, risultante dal r.d. n. 215 del 1933, della concorrenza dell'intervento pubblico e di quello privato in materia di bonifica, sotto il profilo della necessaria presenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;

- che, pertanto, ad avviso del giudice *a quo*, la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario non sembrerebbe consentita al legislatore regionale;

- che, altresì, la norma contestata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di «ordinamento civile» dal nuovo testo dell'art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione, nonché lesiva dell'art. 18 della Costituzione, atteso che in base ad essa la facoltà dei privati proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, in attuazione del principio di libertà di associazione, sarebbe esclusa nell'ambito della Regione Lombardia;

- che, infine, il disfavore verso i consorzi di miglioramento fondiario, del quale sarebbe espressione la norma contestata, contrasterebbe con il principio enunciato nel nuovo art. 118, quarto comma, della Costituzione, a mente del quale le Regioni «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;

- che si è costituito il Consorzio di bonifica del Medio Chiese, concludendo per l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della questione, e quindi, in una successiva memoria, chiedendo la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della questione a seguito dell'abrogazione della disposizione censurata, e della contestuale introduzione di una nuova e differente disciplina della materia;

- che si è costituito altresì il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, concludendo per l'accoglimento della questione, e quindi, con successiva memoria, per l'irrelevanza della stessa, a seguito dell'abrogazione della disposizione denunciata, sempre che si ritenga che la norma originaria abbia esaurito ogni effetto nel giudizio *a quo*, essendo ora applicabile la nuova disciplina;

(22) Così come dichiarata nella documentazione integrativa dell'aprile 2004.

- che è intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione, affermando, tra l'altro, in una successiva memoria, che la disciplina dell'attività di bonifica, in quanto ascrivibile alla materia agricoltura e foreste, è ora riconducibile alla potestà legislativa residuale della Regione prevista dal nuovo testo dell'art. 117, questo comma, della Costituzione.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione), il cui art. 4, dopo avere previsto che per ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione, se non già costituito ed operante, può essere istituito un consorzio di bonifica, del quale fanno parte i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che, per legge, per statuto consortile o per contratto, sono tenuti a pagare i contributi consortili (commi 1 e 2), stabilisce al comma 3 che «l'istituzione del consorzio di bonifica non priva autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59» (il cui art. 6 è qui impugnato), ma «comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso ed ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 21»;

- che tale sopravvenienza normativa - anche alla luce della circostanza, emergente dall'ordinanza di rimessione, per cui i consorzi di miglioramento fondiario, parti nel giudizio *a quo*, non risultano essere stati oggetto di provvedimenti di soppressione in applicazione della legge regionale n. 59 del 1984, ed hanno agito in giudizio per sentire accettare il loro diritto «di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi» - rende necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice *a quo*, della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale così come sollevata.

P.Q.M.

La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 8 luglio 2004

Presidente
Redattore
Cancelliere